

11.008

**Rapporto
sulla politica economica esterna 2010
Messaggi concernenti accordi economici internazionali
e
Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2010**

del 12 gennaio 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «legge»), vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 11.1.1 e 11.1.2), di cui vi invitiamo a prendere atto (art. 10 cpv. 1 della legge).

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge, vi sottoponiamo cinque messaggi e disegni di decreti federali concernenti sei accordi economici internazionali. Vi proponiamo di approvare:

- l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina e l'accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina (n. 11.2.1 e appendici);
- l'accordo con l'Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (n. 11.2.2);
- l'accordo internazionale del 2010 sul cacao (n. 11.2.3 e appendici);
- l'accordo con la Russia concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (n. 11.2.4 e appendici);
- l'accordo con la Norvegia sulle misure veterinarie (n. 11.2.5 e appendici);
- l'accordo con la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie (n. 11.2.5 e appendici).

In applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge e fondandoci sull'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), sull'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e sull'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), vi sottoponiamo il rapporto e il disegno di decreto federale concernente le misure tariffali (n. 11.3), proponendovi di approvare le misure ivi enumerate.

Fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge e sull'articolo 7b capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA, RS 172.010; cfr. anche art. 9a della legge sulla tariffa delle dogane), vi sottoponiamo inoltre il messaggio e il disegno di decreto federale concernente l'approvazione delle modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici, proponendovi di approvare le modifiche della lista.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 gennaio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Obiettivi del Consiglio federale per il 2010

Dopo alcuni anni difficili sia per l'economia mondiale che per il settore svizzero dell'esportazione, alla fine del 2009 è iniziata una ripresa economica che è proseguita nel corso dell'anno in rassegna. Il commercio mondiale e le esportazioni svizzere di merci sono aumentati in maniera considerevole, senza tuttavia raggiungere il livello antecedente la crisi.

Sebbene le possibilità di esportazione di un'economia nazionale di medie dimensioni come quella svizzera dipendano in gran parte dalla domanda globale, la politica economica esterna, garantendo condizioni quadro coerenti e adeguate, può contribuire a far sì che le opportunità che si presentano possano essere sfruttate. Anche in anni difficili come il 2008 e 2009, la strategia del Consiglio federale si è orientata a questo obiettivo (cfr. compendio dei rapporti di economia esterna 2008 e 2009). Nel capitolo introduttivo (n. 1) il Consiglio federale giunge alla conclusione che la strategia incentrata in primo luogo sulla crescita e sulla stabilità nel medio e lungo termine piuttosto che sugli effetti a breve termine sulla congiuntura non solo ha consentito alla Svizzera di superare relativamente bene l'ultima crisi, ma ha anche agevolato la partecipazione della nostra economia all'avvio della ripresa. A titolo di esempio si può citare il fatto che le esportazioni svizzere verso il Canada e il Giappone – due Paesi con cui sono stati conclusi accordi di libero scambio, entrati in vigore nel 2009 – sono aumentate in misura superiore alla media nonostante la crisi.

Anche nell'anno in rassegna la politica economica esterna del Consiglio federale si è concentrata sulle relazioni con l'UE, sul dispositivo normativo multilaterale dell'OMC e sugli accordi di libero scambio con Stati non membri dell'UE. Mentre l'attuazione degli accordi esistenti in questi settori è proseguita senza problemi, le condizioni non erano propizie per un ulteriore sviluppo del dispositivo normativo. Il Ciclo di Doha non è stato concluso nemmeno nel 2010. L'avvio e il proseguimento dei negoziati con l'UE sono stati resi più difficili dalla richiesta di quest'ultima di chiarire alcune questioni giuridiche e istituzionali. Più positivo è invece il bilancio sul fronte degli accordi di libero scambio: sono stati firmati due nuovi accordi (con Perù e Ucraina), altri due sono entrati in vigore (con Serbia e Albania) e sono proseguiti o sono stati preparati negoziati in vista della stipulazione di altri accordi. Anche al di fuori di questi tre temi principali sono stati conclusi lavori importanti, tra cui il rafforzamento della vigilanza sui rischi sistemici nei mercati finanziari, l'approvazione da parte del Consiglio federale di tre messaggi concernenti la cooperazione economica allo sviluppo, la valutazione esterna delle attività dell'OSEC e dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Il Consiglio federale riferirà in modo dettagliato e approfondito, nel suo rapporto annuale sulla sua gestione, in merito allo stato dei lavori relativi agli obiettivi per il 2010. Per quanto riguarda la politica economica esterna, si può affermare già ora che gli obiettivi posti per l'anno in rassegna sono stati raggiunti in diversi settori.

Rapporto sulla politica economica esterna 2010

Capitolo introduttivo (cfr. n. 1)

Il capitolo introduttivo dal titolo «Il commercio mondiale durante la crisi economica e finanziaria: effetti sulla piazza economica svizzera» illustra, con particolare riferimento al 2009, le conseguenze della crisi per il commercio mondiale e la Svizzera nonché per i suoi principali partner economici. In tale contesto è interessante rilevare che la recessione è stata molto meno marcata in Svizzera che non nella maggior parte degli altri Paesi industrializzati, grazie al contributo determinante della straordinaria solidità della domanda interna che, nel confronto internazionale, ha portato a un calo delle importazioni inferiore alla media. La Svizzera è stata pertanto uno dei Paesi che durante la crisi hanno sostenuto la congiuntura mondiale. Per quanto riguarda il calo delle esportazioni nel 2009, la Svizzera si colloca nella media mondiale. La flessione relativamente modesta è riconducibile in particolare alla specializzazione dei prodotti che caratterizza positivamente il settore svizzero dell'esportazione. La struttura geografica di sbocco delle esportazioni svizzere non ha invece influito in modo particolarmente vantaggioso sull'andamento delle esportazioni. Analizzando gli sviluppi intercorsi nell'anno in rassegna, il Consiglio federale trae dalla crisi alcune conclusioni e lezioni di politica economica: in particolare individua i settori in cui è necessario intervenire a livello strutturale affinché la Svizzera possa anche in futuro far fronte con successo alle crisi.

Collaborazione economica multilaterale (cfr. n. 2)

Il bilancio tracciato in marzo dai capi negoziatori del Ciclo di Doha (n. 2.1) non è riuscito a dare nuovo slancio ai negoziati. Nell'anno in rassegna ci si è concentrati pertanto sui negoziati tecnici in diversi ambiti. Soltanto il G20 dei capi di Stato e di governo tenutosi a Seul in novembre ha portato nuovi stimoli a livello politico. Dal vertice è scaturito l'impegno per una conclusione rapida ed equilibrata dei cicli negoziali sulla base dei progressi compiuti, auspicando che ciò avvenga entro il prossimo anno. Al di fuori del Ciclo di Doha, sono proseguiti i negoziati di adesione con un totale di 30 candidati, sono state esaminate le politiche commerciali di 17 membri e nell'ambito della procedura di composizione delle controversie sono state prese decisioni importanti. La procedura di vigilanza sulle misure commerciali adottate dai membri dell'OMC, decisa dopo la crisi finanziaria, è stata portata avanti. Il comitato responsabile ha constatato che, nonostante l'ampiezza della crisi, la maggior parte degli Stati non ha adottato nuove misure fortemente protezionistiche.

Un risultato eccellente nell'OCSE (n. 2.2) è stato l'adesione di quattro nuovi Stati (Cile, Estonia, Israele e Slovenia), in seguito alla quale il totale dei membri ha raggiunto le 34 unità. L'iter di adesione della Russia è proseguito invece più lentamente. In occasione della riunione annuale i ministri hanno approvato il rapporto finale sulla strategia dell'innovazione, la cui redazione è durata tre anni. Il prossimo anno verrà trattato il rapporto sulla «strategia di crescita verde». In diverse

riunioni settoriali tra ministri la Svizzera è stata rappresentata a livello di Consiglio federale.

Temi importanti dell'UNCTAD (n. 2.3) sono stati il bilancio intermedio sull'attuazione delle decisioni della 12^a conferenza ministeriale del 2008 – il cosiddetto «Accordo di Accra» (cfr. rapporto sulla politica economica esterna del 2008) – e sulle conseguenze della crisi finanziaria ed economica per i Paesi in sviluppo. Anche nell'ambito dell'ONUDI (n. 2.4) la Svizzera si è impegnata in diversi progetti che promuovono le tecnologie ecologiche.

Nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro OIL (n. 2.5), gli sforzi si sono incentrati sul consolidamento di due atti importanti: la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008 e il Patto globale per l'occupazione («Global Jobs Pact») del 2009. La Svizzera si è candidata per un seggio nel consiglio di amministrazione dell'OIL, una posizione che le consentirebbe di impegnarsi maggiormente a favore di temi quali una migliore coerenza all'interno dell'organizzazione e una più solida collaborazione con le altre organizzazioni internazionali.

La Svizzera persevera nella sua volontà di entrare a far parte del G20 (n. 2.6), ma utilizza altri canali per esprimere la sua posizione e per difendere i suoi interessi nel quadro dei lavori e delle decisioni del gruppo. Ciò risulta ancora più importante in quanto il G20 amplia continuamente i propri ambiti di attività e sempre più spesso coinvolge organizzazioni internazionali di cui la Svizzera è membro.

Integrazione economica europea (cfr. n. 3)

Sebbene rispetto all'anno precedente le relazioni commerciali svizzere con il mercato interno europeo si siano sviluppate di meno di quelle con altre regioni, l'UE e i Paesi dello SEE sono rimasti il principale partner commerciale della Svizzera (78 % delle importazioni svizzere e 60 % delle esportazioni). Le difficoltà nella zona euro innescate in primavera dalla crisi debitoria in Grecia, che hanno portato al forte apprezzamento del franco, si sono ripercosse negativamente sul settore svizzero dell'esportazione. Per quanto riguarda le relazioni con l'UE, il Consiglio federale ha deciso nella sua seduta speciale di agosto di proseguire la via bilaterale. Gli accordi esistenti (bilaterali I e II) continuano a essere attuati e adeguati laddove necessario. Le trattative e i colloqui esplorativi in altri ambiti (principalmente agricoltura, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e salute pubblica, elettricità e sicurezza dei prodotti chimici/REACH) sono proseguiti, ma hanno incontrato vari ostacoli, anche a causa di questioni istituzionali non chiarite. Per esaminare tali questioni è stato istituito a livello informale un gruppo bilaterale di esperti. Anche le questioni fiscali sono rimaste un tema importante nelle relazioni con l'UE. Oltre a eventuali adeguamenti dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, si tratta di avviare un dialogo sul codice di comportamento applicato nell'UE per l'imposizione fiscale delle imprese. Nell'anno in rassegna sono stati firmati gli accordi quadro bilaterali con la Bulgaria e la Romania; essi concernono l'impiego del contributo della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali, che il Parlamento aveva approvato nel 2009. L'attuazione del contributo a favore dei dieci Stati che hanno

aderito all'UE nel 2004 è stata portata avanti. Dal bilancio intermedio realizzato verso fine anno è emersa una valutazione positiva.

Al centro delle attività dell'AELS vi è stato il suo 50° anniversario, celebrato con seminari e altre manifestazioni negli Stati membri e in diversi Paesi partner. In luglio l'Islanda ha avviato i negoziati di adesione all'UE.

Accordo di libero scambio con partner al di fuori dell'UE e dell'AELS (cfr. n. 4)

Nel 2010 sono stati firmati, nel quadro dell'AELS, accordi di libero scambio con il Perù e l'Ucraina e sono entrati in vigore gli accordi con Albania e Serbia. Con l'India proseguono i negoziati, mentre quelli con Hong Kong-Cina hanno raggiunto uno stadio avanzato e nell'anno a venire verranno avviati i negoziati con altri Paesi (Unione doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan, Indonesia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro). Con il Vietnam è iniziata l'elaborazione di uno studio di fattibilità in vista di un avvio dei negoziati e con altri Paesi si sono tenuti colloqui sull'approfondimento delle relazioni commerciali. Sul piano bilaterale è stato concluso uno studio congiunto di fattibilità su un accordo di libero scambio Svizzera-Cina; le trattative dovrebbero essere avviate all'inizio del 2011.

Politiche orizzontali (cfr. n. 5)

La circolazione delle merci (industriali e agricole), gli ostacoli tecnici al commercio, i servizi, gli investimenti, il diritto in materia di concorrenza, gli appalti pubblici e gli aspetti della proprietà intellettuale rilevanti per il commercio costituiscono gli elementi cardine della politica economica esterna della Svizzera e di numerosi accordi economici. Tra i principali avvenimenti dell'anno in rassegna citiamo l'intesa di principio tra i partecipanti al sistema paneuromediterraneo delle norme di origine in merito al progetto di farne oggetto di una convenzione consolidata e di estenderla ai Paesi dei Balcani occidentali (n. 5.1), l'entrata in vigore della revisione della legge sugli ostacoli tecnici al commercio e dell'ordinanza corrispondente (n. 5.2), l'avvio in seno all'OCSE dei lavori di verifica delle linee guida per le imprese multinazionali (n. 5.4), l'approvazione da parte del Consiglio federale di un mandato negoziale per un accordo di cooperazione con l'UE in materia di concorrenza (n. 5.6) nonché la conclusione dei negoziati per un accordo plurilaterale per la lotta alle contraffazioni e alla pirateria (n. 5.8). Gli sforzi tesi a porre le basi per una politica climatica mondiale sono proseguiti in dicembre a Cancun (Messico) ed è stata presa in considerazione una proroga della validità del protocollo di Kyoto. Le parti firmatarie della Convenzione sulla diversità biologica hanno approvato un protocollo sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione bilanciata dei vantaggi dati dal loro utilizzo (n. 5.5).

Sistema finanziario internazionale (cfr. n. 6)

Il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Financial Stability Board (FSB) hanno conseguito progressi importanti nel quadro delle loro riforme volte a rafforzare il sistema finanziario internazionale. Tra queste ultime rientrano il rafforzamento della vigilanza sui rischi sistemici nei mercati finanziari e l'adeguamento degli

strumenti per la concessione di crediti del FMI. Il volume dei crediti impegnati ha fatto segnare un nuovo record. Il FSB valuta, nel quadro di una «peer review», la qualità delle misure nazionali di attuazione degli standard internazionali. Nel 2011 la Svizzera verrà sottoposta a una «peer review» di questo genere. Gli sviluppi internazionali hanno portato a riforme interne da parte del FMI, in particolare riguardo le quote dei membri e la rappresentanza nel Consiglio esecutivo. Il gruppo di lavoro per la lotta contro il riciclaggio di denaro ha proseguito la sua valutazione dei membri; finora ne sono stati esaminati 34. In seguito alla decisione del Consiglio federale di conformarsi agli standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni in materia fiscale, la Svizzera ha adeguato le convenzioni di doppia imposizione con numerosi Stati. Sono stati firmati oltre venti accordi rivisti, di cui dieci sono stati approvati dal Parlamento in giugno. Essendo scaduto infruttuosamente il termine per il referendum facoltativo, gli accordi entreranno in vigore non appena saranno stati ratificati dai Paesi partner.

Cooperazione economica allo sviluppo (cfr. n. 7)

Anche nel 2010 si sono fatte sentire le ripercussioni della crisi economico-finanziaria, che hanno continuato a influenzare l'orientamento delle misure bilaterali e delle attività multilaterali. Le prime si sono concentrate sul settore finanziario, la promozione degli standard di sostenibilità privati e dei marchi, il finanziamento di misure di rilevanza climatica, la promozione delle PMI e il finanziamento delle infrastrutture. Sul piano multilaterale, le banche di sviluppo hanno dovuto far fronte a richieste di finanziamento piuttosto elevate e hanno dovuto procedere ad aumenti di capitale. Anche la Svizzera vi partecipa, nei limiti della sua quota tradizionale e fatto salvo il consenso del Parlamento. Nel gruppo della Banca mondiale è stato inoltre deciso di ridistribuire i diritti di voto a favore di importanti Paesi in sviluppo. Il Kazakistan si è unito al gruppo di voto della Svizzera. Nella Banca africana di sviluppo la Svizzera ha migliorato la sua rappresentanza e ora ha un rappresentante permanente nell'Ufficio del direttore esecutivo. Tra le misure di sostegno a favore dei Paesi dell'Europa orientale e della Comunità di Stati indipendenti (CSI), la parte maggiore è andata al finanziamento delle infrastrutture, mentre altre misure erano orientate al sostegno macroeconomico, alla promozione degli investimenti e alla collaborazione commerciale.

In settembre il Consiglio federale ha approvato tre messaggi: il primo concerne la proroga e l'aumento del credito quadro a favore dell'Europa orientale, il secondo concerne la partecipazione agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo e il terzo illustra come è possibile aumentare gli aiuti pubblici allo sviluppo allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2015.

Relazioni economiche bilaterali (cfr. n. 8)

Nella cura delle relazioni bilaterali il Consiglio federale deve attribuire particolare importanza all'ulteriore attuazione delle strategie per i mercati emergenti (Brasile, Russia, India, Cina (BRIC), Stati del CCG, Indonesia, Messico, Sudafrica e Turchia), senza tuttavia trascurare i partner tradizionali in Europa e in altre regioni. Nell'anno in rassegna vanno messe in rilievo le visite di alto rango in diversi Paesi, talvolta accompagnate da delegazioni economiche, nonché le riunioni delle commis-

sioni miste. Tali incontri hanno fornito anche l'occasione per avviare nuovi passi volti a sviluppare le relazioni economiche. In occasione di un incontro di lavoro della presidente della Confederazione con il ministro russo dell'economia, a margine della visita ufficiale al presidente russo a Soçi, è stato firmato un nuovo piano d'azione per lo sviluppo della collaborazione economica tra i due Paesi. Un evento saliente è stato la celebrazione del 60° anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche con la Cina in presenza della presidente della Confederazione e del presidente della Repubblica popolare di Cina.

Controllo delle esportazioni e misure di embargo (cfr. n. 9)

La Svizzera ha partecipato attivamente anche nell'anno in rassegna allo sviluppo dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni e si è impegnata per l'adozione di misure di controllo mirate per i prodotti critici e rilevanti per la proliferazione di mezzi di distruzione di massa. Assumendo la presidenza plenaria dell'Intesa di Wassenaar, a cui aderiscono circa quaranta Stati, il nostro Paese ha avuto un'altra occasione per far conoscere a livello internazionale il controllo svizzero delle esportazioni. Rispetto all'anno precedente la SECO ha dovuto respingere un numero minore di domande di esportazione, il che potrebbe essere dovuto anche a una maggiore sensibilizzazione delle imprese sulle condizioni relative al controllo delle esportazioni. Il fatto invece che le sanzioni decise dalla Svizzera contro l'Iran sulla base delle corrispondenti risoluzioni dell'ONU risultino meno severe rispetto a quelle degli Stati Uniti, dell'UE e di altri Paesi ha provocato una certa insicurezza e numerose richieste alla SECO.

Nell'applicazione della legge sugli embarghi entrata in vigore il 1° gennaio 2003 è emersa recentemente una certa necessità di adeguamenti, ragion per cui è stato posto in consultazione un progetto di modifica. A livello internazionale il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha abrogato le sanzioni in vigore da tredici anni contro la Sierra Leone, ha emesso un embargo totale sugli armamenti e sanzioni contro l'Eritrea e ha disposto infine ulteriori sanzioni contro l'Iran. Il Consiglio federale ha inasprito inoltre le sanzioni contro la Guinea e ha adeguato, laddove necessario, altre misure di embargo.

Promozione della piazza economica (cfr. n. 10)

La promozione della piazza economica si prefigge di assicurare nel lungo termine la competitività internazionale della Svizzera. A livello di politica economica esterna include gli strumenti della promozione delle esportazioni e della piazza economica, dell'assicurazione contro i rischi delle esportazioni e le misure di promozione nel settore del turismo. I mandati della Confederazione realizzati dall'OSEC nel settore della promozione delle esportazioni e della piazza economica sono stati sottoposti nell'anno in rassegna a una valutazione esterna. Il lavoro dell'OSEC è stato giudicato nel complesso utile ed efficiente. Il bilancio dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) è positivo. Le garanzie cauzionali e le assicurazioni del credito di fabbricazione, due prodotti introdotti l'anno precedente, sono state molto richieste. Anche l'attività dell'ASRE è stata oggetto di una valutazione esterna nel 2010, dalla quale è scaturito che l'ASRE attua in modo efficiente ed efficace

le disposizioni legali. I riscontri dei clienti sono stati positivi e l'offerta di prestazioni viene considerata competitiva nel confronto internazionale.

Dopo le perdite dell'anno precedente, nel 2010 la situazione per il settore svizzero del turismo è migliorata, soprattutto grazie all'afflusso di turisti provenienti dall'Asia e dal Medio Oriente. Il programma di sostegno al marketing del turismo deciso nel 2009 ha dato i suoi frutti. Nei prossimi mesi la SECO svilupperà, con gli ambienti interessati, un programma di attuazione per la politica del turismo del Consiglio federale per il periodo 2012–2015. La Svizzera ha continuato a partecipare alla collaborazione internazionale in materia di turismo.

Prospettive per l'anno prossimo

Dato che nel 2010 la Svizzera ha recuperato il calo dei risultati economici susseguente alla crisi e le sue esportazioni hanno registrato una forte crescita, l'anno prossimo il Consiglio federale si concentrerà sull'obiettivo di una crescita economica sana e ampiamente consolidata. In materia di politica economica esterna darà vita a una vasta gamma di attività. Particolarmente intensi si annunciano gli sviluppi nella politica commerciale di apertura dei mercati. Si tratterà di concludere al più presto i negoziati di libero scambio con Hong Kong-Cina e di far progredire il più possibile quelli con l'India. Verranno avviate trattative con grandi Paesi quali Cina, Russia (insieme a Bielorussia e Kazakistan) e Indonesia, ma anche con partner più piccoli (Bosnia-Erzegovina, Montenegro). Per quanto riguarda l'avvio di negoziati con altri Stati (Malaysia, Vietnam, Stati dell'America centrale) si deciderà nel corso dell'anno. All'interno dell'OMC si vedrà se il nuovo slancio politico impresso nel novembre 2010 al G20 di Seul dai capi di Stato e di governo porterà a risultati concreti nell'anno a venire. La Svizzera continuerà a impegnarsi attivamente per la conclusione del Ciclo di Doha. Per quanto riguarda i rapporti con l'UE, sarà molto importante chiarire le questioni istituzionali. Il Consiglio federale si impegnerà per il proseguimento o l'avvio di negoziati nel settore della collaborazione tra le autorità della concorrenza, in materia di elettricità, agricoltura, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e salute, partecipazione al sistema di navigazione satellitare Galileo nonché a REACH e al commercio dei diritti di emissione.

Altre questioni importanti per la politica economica esterna del prossimo anno riguardano la redazione di un messaggio da sottoporre al Parlamento concernente la modifica della legge sugli embarghi, la partecipazione attiva della Svizzera ai negoziati sull'aggiornamento delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i lavori preparatori per i messaggi concernenti la cooperazione internazionale allo sviluppo per gli anni 2013–2016.

Indice

Compendio	1277
Elenco degli acronimi	1289
1 Il commercio mondiale durante la crisi economica e finanziaria: effetti sulla piazza economica svizzera	1290
1.1 Un crollo senza precedenti del commercio mondiale	1290
1.2 Evoluzione del commercio mondiale nel 2009	1291
1.3 Possibili spiegazioni del crollo del commercio mondiale	1292
1.4 Evoluzione del commercio estero della Svizzera e dei suoi principali partner commerciali	1294
1.4.1 Evoluzione delle esportazioni	1294
1.4.2 Evoluzione delle importazioni	1298
1.5 Influenza del commercio estero sul PIL della Svizzera e di alcuni Paesi selezionati nel 2009	1299
1.6 Sviluppi nel 2010	1300
1.7 Sintesi	1301
1.8 Conseguenze per la politica economica	1302
1.8.1 Conseguenze per la politica commerciale	1302
1.8.2 Prime lezioni economiche della crisi: prospettive	1303
2 OMC e altre cooperazioni economiche multilaterali	1305
2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	1305
2.1.1 Ciclo di Doha	1305
2.1.2 Attuazione degli accordi dell'OMC esistenti	1306
2.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	1308
2.2.1 Ampliamento dell'organizzazione	1308
2.2.2 Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale	1309
2.2.3 Le riunioni settoriali a livello ministeriale	1309
2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED)	1310
2.4 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)	1311
2.5 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	1312
2.6 G20	1314
2.6.1 Evoluzione dei metodi di lavoro del G20	1314
2.6.2 La Svizzera e il G20	1315
3 Integrazione economica europea UE/AELS	1316
3.1 Sviluppi all'interno dell'UE	1316
3.2 Stato delle relazioni della Svizzera con l'UE	1317
3.2.1 Applicazione e adeguamento degli accordi esistenti	1318
3.2.2 Negoziati in corso e colloqui esplorativi	1321
3.2.3 Questioni istituzionali	1323

3.2.4	Questioni fiscali	1323
3.2.5	Contributo all'allargamento dell'UE	1324
3.3	Associazione europea di libero scambio (AELS)	1325
4	Accordi di libero scambio con Stati terzi non membri dell'UE o dell'AELS	1325
4.1	Relazioni di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e i loro partner dell'area europea-mediterranea	1330
4.2	Relazioni di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e i loro partner al di fuori dell'area europea-mediterranea	1330
4.3	Relazioni bilaterali di libero scambio fra la Svizzera e Stati non membri dell'UE o dell'AELS	1332
4.3.1	Accordo di libero scambio e di partenariato economico Svizzera–Giappone	1332
4.3.2	Negoziati Svizzera–Cina	1332
5	Politiche orizzontali	1332
5.1	Circolazione delle merci industria/agricoltura	1332
5.2	Ostacoli tecnici al commercio	1335
5.3	Servizi	1338
5.4	Investimenti e imprese multinazionali	1338
5.5	Negoziati relativi alle convenzioni sul clima e la biodiversità	1341
5.6	Diritto della concorrenza	1342
5.7	Appalti pubblici	1344
5.8	Protezione della proprietà intellettuale	1344
5.8.1	Protezione della proprietà intellettuale negli accordi bilaterali e di libero scambio dell'AELS	1345
5.8.2	Negoziati per un accordo plurilaterale contro la contraffazione e la pirateria (ACTA)	1345
5.8.3	OMC/TRIPS – Ciclo di Doha	1346
5.8.4	Organizzazione mondiale della sanità (OMS)	1346
5.8.5	Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)	1346
5.8.6	Dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale e accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine	1347
6	Sistema finanziario internazionale	1347
6.1	Fondo monetario internazionale (FMI)	1348
6.2	Financial Stability Board (FSB)	1349
6.3	Groupe d'action financière (GAFI)	1350
6.4	Convenzioni di doppia imposizione (CDI)	1351
7	Cooperazione economica allo sviluppo	1351
7.1	Misure di sostegno bilaterali	1353
7.1.1	Misure di sostegno a favore dei Paesi in sviluppo	1353
7.1.1.1	Sostegno macroeconomico	1353
7.1.1.2	Cooperazione allo sviluppo rilevante per il commercio	1353

7.1.1.3	Promozione degli investimenti	1354
7.1.1.4	Finanziamento dell'infrastruttura	1355
7.1.2	Misure di sostegno a favore dei Paesi dell'Europa dell'Est e della Comunità di Stati Indipendenti (CSI)	1356
7.1.2.1	Finanziamento dell'infrastruttura	1356
7.1.2.2	Sostegno macroeconomico	1356
7.1.2.3	Promozione degli investimenti e cooperazione rilevante per il commercio	1357
7.1.3	Contributo all'allargamento	1357
7.2	Organizzazioni multilaterali per lo sviluppo	1358
7.2.1	Gruppo della Banca mondiale	1358
7.2.2	Banche regionali di sviluppo	1359
7.2.2.1	Banca africana di sviluppo (BAfS)	1359
7.2.2.2	Banca asiatica di sviluppo (BAaS)	1360
7.2.2.3	Banca interamericana di sviluppo (BIS)	1360
7.2.2.4	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	1361
7.2.2.5	Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)	1361
8	Relazioni economiche bilaterali	1362
8.1	Europa occidentale e sudorientale	1362
8.2	Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)	1363
8.3	Nordamerica	1364
8.4	America latina	1365
8.5	Asia e Oceania	1366
8.6	Medio Oriente e Africa	1367
8.6.1	Medio Oriente e Africa del Nord (MENA)	1367
8.6.2	Africa subsahariana (ASS)	1368
9	Misure di controllo delle esportazioni e di embargo	1369
9.1	Misure di non proliferazione di beni per la fabbricazione di armi di distruzione di massa e dei loro sistemi vettori, come pure di armi convenzionali	1370
9.1.1	Sviluppi politici internazionali e nazionali	1370
9.1.2	Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione e dichiarazione	1371
9.1.3	Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego	1372
9.2	Misure di embargo	1373
9.2.1	Misure di embargo dell'ONU	1373
9.2.2	Misure di embargo dell'UE	1375
9.3	Misure relative ai «diamanti della guerra»	1376
10	Promozione della piazza economica	1376
10.1	Promozione delle esportazioni e assicurazione contro i rischi delle esportazioni	1376
10.1.1	OSEC Business Network Switzerland (OSEC)	1377
10.1.2	Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)	1378
10.1.3	Finanziamento delle esportazioni (OCSE)	1379
10.1.4	Conversione del debito (Club di Parigi)	1379

10.2	Promozione della piazza economica	1380
10.3	Turismo	1381
10.3.1	Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera	1381
10.3.2	Cooperazione internazionale	1383
11	Allegati	1384
11.1	Allegati 11.1.1–11.1.2	1384
11.1.1	Impegno finanziario della Svizzera nel 2010 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo	1385
11.1.2	Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco per conto di Stati esteri	1387
11.2	Allegati 11.2.1–11.2.5	1389
11.2.1	Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina	1391
	Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina (<i>Disegno</i>)	1417
	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina	1419
	Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina	1455
11.2.2	Messaggio concernente l'Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti con l'Egitto	1517
	Decreto federale che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (<i>Disegno</i>)	1525
	Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica araba d'Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti	1527
11.2.3	Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del 2010 sul cacao	1537
	Decreto federale concernente l'Accordo internazionale del 2010 sul cacao (<i>Disegno</i>)	1545
	Accordo internazionale del 2010 sul cacao	1547
11.2.4	Messaggio concernente l'Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine	1585
	Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (<i>Disegno</i>)	1595
	Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine	1597

11.2.5	Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi veterinari con la Norvegia e la Nuova Zelanda	1617
	Decreto federale che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali e l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali (<i>Disegno</i>)	1623
	Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali	1625
	Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali	1637
11.3	Allegato	1661
	11.3 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2010	1663
	Decreto federale che approva le misure tariffali (<i>Disegno</i>)	1671
11.4	Allegato	1673
	11.4 Messaggio concernente l'approvazione delle modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici	1675
	Decreto federale che approva le modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici (<i>Disegno</i>)	1681

Elenco degli acronimi

AELS	Associazione europea di libero scambio
AGCS	Accordo generale sul commercio dei servizi
ALS	Accordo di libero scambio
API	Accordo sulla protezione degli investimenti
CCG	Consiglio di cooperazione del Golfo <i>Gulf Cooperation Council (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar)</i>
CDI	Convenzione in materia di doppia imposizione
CNUCED	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo
CSI	Comunità degli Stati indipendenti
FMI	Fondo monetario internazionale
FSB	Financial Stability Board
G20	Gruppo dei 20 <i>Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Indonesia, Italia, Messico, Russia, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Turchia, UE</i>
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade <i>Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio</i>
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSEC	Osec Business Network Switzerland <i>Ufficio svizzero per l'espansione commerciale</i>
PIL	Prodotto interno lordo
PMI	Piccole e medie imprese
SEE	Spazio economico europeo
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization <i>Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale</i>

Rapporto

1 Il commercio mondiale durante la crisi economica e finanziaria: effetti sulla piazza economica svizzera

A seguito della crisi finanziaria, il commercio mondiale ha registrato un crollo senza precedenti tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. La Svizzera, la cui economia è fortemente orientata verso l'estero, non è stata risparmiata, anche se rispetto ad altri Paesi ne è uscita relativamente bene.

Il presente capitolo introduttivo del rapporto sulla politica economica esterna della Svizzera nel 2010 illustra l'entità dello storico crollo del commercio mondiale nel 2008–2009, fornisce spiegazioni e presenta la situazione del commercio estero della Svizzera nel 2009. Fornisce inoltre un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi della struttura settoriale e geografica dell'industria di esportazione svizzera. Viene in seguito illustrata brevemente l'evoluzione economica della Svizzera nel 2010. Il capitolo si conclude con un riassunto dei principali risultati e delle conclusioni di politica economica.

1.1 Un crollo senza precedenti del commercio mondiale

Lo scoppio, nell'estate del 2007, della bolla immobiliare sul mercato americano segna l'inizio della più grave crisi finanziaria dalla Grande depressione degli anni Trenta. A causa dell'interconnessione dei sistemi finanziari, la crisi ha assunto rapidamente un carattere mondiale. In particolare alla fine del 2008 e all'inizio del 2009 gli effetti della crisi hanno investito con violenza il commercio mondiale. In molti Paesi sviluppati, la significativa diminuzione delle esportazioni ha frenato la crescita in misura importante; globalmente, le economie avanzate hanno registrato il maggiore declino del PIL (–3,2 % in media) dalla Seconda guerra mondiale. Per questo motivo la maggior parte degli istituti internazionali e molti osservatori hanno parlato di «Grande recessione» per il 2009, analogamente alla Grande depressione degli anni Trenta.

La Svizzera ha registrato un calo del PIL dell'1,9 per cento, vale a dire la maggiore flessione dal 1975. Il crollo della performance economica è stato tuttavia molto meno marcato in Svizzera che in molti Paesi vicini. Anche se ha avuto origine nei Paesi industrializzati, la crisi finanziaria non ha risparmiato i Paesi in sviluppo. La loro dinamica di crescita è stata fortemente rallentata. La crescita media del PIL di questi Paesi è rimasta positiva (+2,5 %), ma le disparità regionali sono enormi. Molti Paesi in sviluppo dipendono fortemente dalla domanda dei Paesi industrializzati e alcuni Paesi emergenti devono affrontare importanti sfide macroeconomiche per dare una base solida alla loro gestione finanziaria.

A seguito della crisi finanziaria, le entrate pubbliche sono diminuite e molti Paesi hanno aumentato la loro spesa pubblica per sostenere la congiuntura. I deficit di bilancio e i debiti di molti Stati sono rapidamente aumentati. In molti Paesi, vi è stata una crisi del debito pubblico, provocata dalla crisi finanziaria ma non imputa-

bile integralmente a quest'ultima¹. In molti Paesi, il deficit pubblico ha superato nel 2009 la soglia del 10 per cento del PIL. Le misure di risparmio messe in atto in seguito alla crisi del debito si faranno probabilmente sentire maggiormente nel 2011 e nel 2012 e avranno sicuramente un impatto sulla domanda mondiale e, di conseguenza, sulla dinamica del commercio mondiale nei prossimi anni.


Il presente capitolo è incentrato sulle conseguenze della crisi finanziaria sul commercio mondiale nel 2009. Nella prima parte, le conseguenze della crisi sul commercio mondiale sono presentate a livello aggregato. La seconda parte spiega le cause del crollo del commercio mondiale. La terza parte commenta l'evoluzione delle esportazioni e delle importazioni nel 2009 per una selezione di Paesi. Viene posto l'accento sul calo del commercio estero della Svizzera. In seguito sono esposti i vantaggi e gli svantaggi della composizione settoriale e geografica dell'industria d'esportazione svizzera nel 2009, con i commenti sulla competitività della Svizzera nel 2009. Segue una breve descrizione dell'evoluzione economica della Svizzera nel 2010. L'ultima parte riassume i risultati e traccia un bilancio nell'ottica della politica economica.

1.2 Evoluzione del commercio mondiale nel 2009

A seguito della crisi finanziaria, il commercio mondiale ha registrato un crollo senza precedenti tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. A livello mondiale, le esportazioni di merci sono scese del 22 per cento nel 2009. Nel primo semestre del 2009, gli scambi commerciali sono scesi di oltre il 30 per cento in pochi mesi rispetto all'anno precedente. Da quando esistono dati mensili sul commercio mondiale (inizio anni Sessanta), le diminuzioni più marcate in un periodo di pochi mesi sono state al massimo del 10 per cento. La contrazione del commercio mondiale è quindi stata tre volte maggiore rispetto alla principali riduzioni osservate e misurate in passato.

¹ Cfr. FMI, «World Economic Outlook», aprile 2010, n. 1, pag. 9.

**Evoluzione delle esportazioni mondiali di beni in termini nominali
(in dollari, 1965–2010), livello (2000=100) e variazione (in %, annualizzata)**



Fonte: FMI

1.3 Possibili spiegazioni del crollo del commercio mondiale

Il massiccio calo del commercio mondiale ha diverse cause. Si possono tuttavia individuare tre fattori principali all'origine della flessione². Il primo e principale è la contrazione della domanda provocata dalla recessione di cui soffrono molti Paesi. La diminuzione delle spese per consumi e investimenti ha comportato un'importante riduzione della domanda di importazioni in molti Paesi, che a sua volta ha provocato un notevole calo delle esportazioni a livello mondiale.

La seconda causa del crollo del commercio mondiale è la crescente divisione dei processi di produzione a livello internazionale, che ha amplificato l'impatto del calo della domanda mondiale sul commercio mondiale. A causa della divisione dei processi di produzione a livello mondiale, il brusco calo della domanda di prodotti finiti ha in effetti comportato una riduzione degli ordini per i fabbricanti di prodotti intermedi con sede all'estero. Ha di conseguenza colpito gli esportatori a tutti i livelli di produzione in diversi Paesi. Prendiamo ad esempio il caso dell'industria automobilistica: se la domanda di nuove automobili ristagna, i produttori finali non sono i soli a subire i danni. Anche i fornitori di prodotti intermedi, che in buona parte hanno sede all'estero, devono ridurre la loro produzione e il commercio di prodotti intermedi diminuisce. Il calo della domanda delle economie domestiche

² Cfr. p. es. OMC, «World Trade Report» 2010.

comporta quindi una diminuzione delle esportazioni a diversi livelli della catena di trasformazione.

Oltre a queste due conseguenze generali della recessione sul commercio di beni e servizi, la crisi finanziaria dell'autunno 2008 ha comportato, come terzo elemento, una rarefazione dei crediti nel settore del finanziamento commerciale. Per molte operazioni d'esportazione, tra la produzione della merce nel Paese d'origine e il pagamento della merce da parte dell'importatore intercorre un certo lasso di tempo. Per limitare il rischio di mancato pagamento, le banche fungono spesso da intermediario. La banca dell'importatore si impegna a pagare la banca dell'esportatore sotto forma di crediti. In seguito alla crisi finanziaria, la maggior parte delle banche non solo non avevano sufficiente liquidità, ma erano diventate diffidenti riguardo alla capacità della loro controparte di mantenere i propri impegni, e sono diventate caute nel concedere crediti. Le turbolenze sui mercati finanziari internazionali hanno quindi avuto un impatto diretto sul commercio mondiale nel senso che le condizioni di finanziamento sono diventate più severe per gli importatori e gli esportatori. I Paesi in sviluppo, che già prima della crisi avevano un accesso limitato ai mercati internazionali dei capitali, sono stati particolarmente colpiti da questo aspetto della crisi. Una parte delle misure contro la crisi messe in atto dalla Banca mondiale e dalle banche regionali di sviluppo consisteva nel sostenere gli scambi di beni e servizi con i loro strumenti di finanziamento commerciale. Le banche di sviluppo hanno così raggiunto i limiti di prestito imposti loro dagli statuti. Affinché possano continuare a svolgere il loro mandato anche in futuro, è necessario aumentarne il capitale.

La Svizzera non ha dovuto far fronte a una mancanza di credito nel settore del finanziamento delle esportazioni. La difficile situazione sul mercato interbancario³ ha tuttavia comportato che spesso agli esportatori svizzeri sono state chieste garanzie per ottenere crediti d'esportazione. Per contrastare questa tendenza negativa, la Confederazione ha domandato l'introduzione di misure supplementari nell'ambito dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), a titolo temporaneo, dal maggio 2009 alla fine del 2011 per facilitare l'accesso al finanziamento⁴.

Anche se durante la crisi sono state prese diverse misure protezionistiche a livello mondiale, la loro entità non è comparabile a quella delle misure prese per contrastare la crisi economica mondiale degli anni Trenta. Questo sporadico ricorso al protezionismo è dovuto da un lato agli insegnamenti tratti proprio negli anni Trenta e dall'altro ai limiti che il quadro giuridico multilaterale dell'OMC impone ai Paesi membri che intendono procedere a interventi protezionistici. Le conseguenze degli interventi statali sul commercio mondiale sono quindi state relativamente modeste.

³ Per mercato interbancario s'intende un mercato finanziario nel quale le banche si procurano tra di loro denaro a breve termine senza garanzie.

⁴ Si tratta di un'assicurazione del credito di fabbricazione, di una garanzia cauzionale («bonds»), di una garanzia di rifinanziamento e di un'assicurazione di conferma di accreditivo.


1.4 Evoluzione del commercio estero della Svizzera e dei suoi principali partner commerciali

1.4.1 Evoluzione delle esportazioni

La contrazione degli scambi commerciali che ha caratterizzato l'anno di crisi 2009 si è fatta sentire in tutte le regioni del mondo, senza tuttavia colpire tutte le economie nella stessa misura. Tra i gruppi di Paesi esaminati nel presente capitolo, il Giappone (-23,4 %) e l'Italia (-18,9 %) hanno registrato il maggiore calo delle esportazioni. Nella Corea del Sud e in Irlanda, l'industria d'esportazione ha invece superato la crisi senza troppi danni. La Svizzera, che ha registrato un calo delle esportazioni del 9,8 per cento, si situa nella media.

Grafico 2

Variatione reale delle esportazioni di beni e servizi della Svizzera e dei suoi principali partner commerciali (in %, 2009)



Fonti: Eurostat, SECO

Per diversi motivi, nel 2009 l'industria d'esportazione svizzera è uscita meglio dalla crisi rispetto a molti Paesi concorrenti. Per quanto concerne il commercio di beni, un'analisi della SECO⁵ rivela che per l'economia svizzera è stato un vantaggio decisivo il fatto di disporre di una vasta gamma di prodotti d'esportazione.

Dall'inizio del millennio aumenta nelle esportazioni svizzere la parte di prodotti dell'industria chimico-farmaceutica, che rappresenta oltre il 40 per cento dei prodotti esportati dalla Svizzera nel 2009. La tenuta delle vendite all'estero dei prodotti dell'industria chimico-farmaceutica svizzera a un livello vicino a quello dell'anno precedente (-2,7 %), unito alla composizione settoriale delle esportazioni svizzere, ha contribuito in ampia misura a limitare il calo delle esportazioni svizzere rispetto a quelle degli altri Paesi (cfr. tabella 1).

Come indica la tabella 1, anche le esportazioni svizzere di «prodotti agricoli trasformati» si sono mantenute, nonostante la crisi, a un livello vicino a quello del 2008 (-2 %). Questa tenuta è dovuta principalmente al continuo aumento delle esportazioni di capsule per macchine da caffè. Con una quota del 4,1 per cento sul totale delle esportazioni svizzere, i prodotti di questa categoria hanno tuttavia contribuito in misura ridotta a sostenere il commercio estero, contrariamente ai prodotti dell'industria chimico-farmaceutica.

Tabella 1

Crescita nominale delle esportazioni della Svizzera e del mondo, per gruppo di prodotti (in %, 2009)

Gruppo di prodotti ⁶	Quota (in %) sulle esportazioni svizzere nel 2009	Tasso di crescita nel 2009 (in %)	
		Svizzera	Mondo
Prod. agric. non trasformati	0,1	-3,6	-10,8
Prod. agricoli trasformati	4,1	-2,0	-11,0
Energia	3,0	-21,6	-39,1
Prodotti chimici e farmaceutici	43,5	-2,7	-14,7
Metalli e macchine	27,7	-24,9	-23,6
Strumenti di precisione	15,3	-15,6	-11,0
Tessili, abbigliamento e calzature	2,3	-18,8	-14,1
Altro	4,1	-19,8	-17,2

Fonte: calcoli della SECO in base ai dati *Comtrade*

La quota inferiore rispetto ad altri Paesi del gruppo di prodotti «metalli e macchine» e «energia» nelle esportazioni svizzere di beni ha influito positivamente. In effetti, gli esportatori svizzeri sono stati meno esposti rispetto ad alcuni concorrenti esteri alla violenta crisi che ha colpito i mercati dei componenti di metallo e dell'automobile e il settore dell'energia.

⁵ Per maggiori indicazioni cfr. lo studio «Die Constant Market Share-Analyse der Exportanteile der Schweiz» <http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/00462/index.html?lang=de>.


⁶ Raggruppamento dei capitoli sulla tariffa doganale secondo l'analisi *Constant market share*.

Rispetto alla ripartizione settoriale vantaggiosa, la ripartizione geografica dei mercati di sbocco delle esportazioni svizzere ha svolto un ruolo secondario nell'attenuare le conseguenze della crisi sull'economia svizzera.

L'UE è il principale cliente della Svizzera. Nel 2009 il 58,1 per cento delle esportazioni svizzere erano destinate ai Paesi UE-15 (cfr. grafico 3). La stretta interdipendenza commerciale della Svizzera con l'UE-15 non ha tuttavia niente di eccezionale. In effetti, gli scambi con i Paesi limitrofi sono in generale più intensi che con i Paesi lontani, tra l'altro perché i costi e la durata del trasporto delle merci sono inferiori.

Grafico 3

Ripartizione geografica delle esportazioni della Svizzera, dell'UE-15 e del mondo (in %, 2009)



Fonte: calcoli della SECO in base ai dati *Comtrade*

Anche se il commercio tra i Paesi della stessa regione tende a essere più intenso di quello tra regioni diverse, il confronto tra la ripartizione geografica delle esportazioni svizzere e quella delle esportazioni mondiali permette, tenuto conto della crescente interdipendenza economica, di trarre conclusioni convincenti. In particolare, il confronto consente di evidenziare in che misura le esportazioni svizzere sono orientate ai mercati in crescita.

Nel 2009, al culmine della crisi, le importazioni totali dei Paesi dell'UE sono fortemente diminuite (-22,8 %; cfr. tabella 2). Nel frattempo altre regioni (Giappone, «Paesi anglofoni»⁷, America Latina e «resto dell'Europa»⁸), nei quali la Svizzera è sottorappresentata rispetto alla media mondiale, hanno ridotto ulteriormente le loro importazioni dall'estero. Per tale motivo, l'industria svizzera d'esportazione ha subito meno le crisi che hanno colpito queste regioni, nelle quali era meno presente. Visto che rispetto alle esportazioni mondiali anche i mercati asiatici erano sottorappresentati come mercati di sbocco dei prodotti svizzeri, l'orientamento geografico dell'industria svizzera d'esportazione ha avuto globalmente un effetto leggermente negativo sull'evoluzione delle esportazioni della Svizzera, secondo i calcoli della SECO.

Va inoltre osservato che, rispetto all'UE-15, l'economia svizzera d'esportazione è meglio posizionata nell'area asiatica.

Tabella 2

Crescita nominale delle esportazioni della Svizzera e del mondo, per destinazione (in %, 2009)

Destinazione	Ripartizione geografica (in %) delle esportazioni della Svizzera nel 2009	Tasso di crescita nel 2009 (in %)	
		Svizzera	Mondo
Cina	3,1	-4,6	-8,0
Altri Paesi AELS ⁹	0,5	-23,6	-21,2
Paesi anglofoni	12,4	-9,7	-25,5
UE-15	58,1	-15,0	-22,8
Estremo Oriente ¹⁰	5,6	-9,6	-17,0
Giappone	3,8	9,3	-23,5
America Latina	2,9	-14,2	-26,1
Resto dell'Europa	6,7	-24,5	-35,5
Svizzera	-	-	-18,1
Resto del mondo	6,9	-11,5	-17,8

Fonte: calcoli della SECO in base ai dati *Comtrade*

L'analisi della SECO mostra inoltre che le esportazioni svizzere hanno registrato, nel 2009, un'evoluzione migliore di quanto la composizione dell'industria svizzera d'esportazione non lasciasse prevedere. Tenuto conto dell'apprezzamento del franco nel periodo considerato, questa evoluzione è sorprendente. Occorre quindi dedurre che fattori diversi dal prezzo, come la qualità o i progressi tecnici, per i quali la domanda è in generale meno sensibile al prezzo, hanno contribuito nel 2009 ad

⁷ I «Paesi anglofoni» includono gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda.

⁸ Il «resto dell'Europa» include gli altri Paesi dell'Europa dei 27 e i Paesi europei non membri dell'UE.

⁹ Gli «altri Paesi AELS» sono la Norvegia e l'Islanda.

¹⁰ L'«Estremo Oriente» include i Paesi dell'ASEAN (Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam), la Repubblica di Corea, Hong Kong-Cina, Taipei cinese e Macao.

attenuare la diminuita competitività dei prezzi svizzeri in seguito all'evoluzione dei tassi di cambio, e di conseguenza a sostenere le attività d'esportazione.


Va infine sottolineato che i mezzi supplementari investiti a titolo di misura di stabilizzazione congiunturale nella promozione delle esportazioni, in particolare nel finanziamento commerciale e nelle prestazioni d'informazione e consulenza alle PMI, hanno contribuito a sostenere le attività d'esportazione. Le condizioni quadro per le vendite di prodotti svizzeri all'estero sono peraltro migliorate grazie all'entrata in vigore, nel 2009, dell'ALS e del partenariato economico con il Giappone e dell'ALS con il Canada. Dal profilo economico l'accordo con il Giappone rappresenta il principale ALS per la Svizzera dopo quello concluso nel 1972 con la Comunità europea.

1.4.2 Evoluzione delle importazioni

Per quanto concerne le importazioni, la Russia ha registrato il maggiore calo, con una riduzione del 35 per cento rispetto al 2008 (cfr. grafico 4). Anche le importazioni di Spagna e Giappone sono crollate. La Svizzera, con un calo di «solo» il 5,9 per cento, si è situata in testa ai Paesi che hanno sostenuto la congiuntura mondiale durante la crisi. La contrazione della domanda svizzera di beni e servizi esteri è stata in effetti nettamente meno pronunciata del crollo della domanda estera di prodotti svizzeri.

La domanda interna, rimasta robusta anche durante la crisi, che si è tra l'altro riflessa in una continua espansione dei consumi privati, ha svolto un ruolo determinante per la stabilità superiore alla media delle importazioni svizzere. Questa evoluzione è stata favorita in particolare dall'immigrazione in Svizzera di lavoratori altamente qualificati provenienti dall'UE, che hanno contribuito a sostenere i consumi. Inoltre, misure mirate sul mercato del lavoro (estensione della riduzione dell'orario di lavoro a 18 mesi, indennità di disoccupazione) hanno contribuito a stabilizzare il consumo privato. La tendenza all'apprezzamento del franco ha frenato la diminuzione delle importazioni, dal momento che più il franco svizzero è forte, più le merci estere sono convenienti.

Variazione reale delle importazioni di beni e servizi della Svizzera e dei suoi principali partner commerciali (in %, 2009)




Fonti: Eurostat, SECO

1.5 Influenza del commercio estero sul PIL della Svizzera e di alcuni Paesi selezionati nel 2009

Per valutare le ripercussioni del commercio estero sull'evoluzione congiunturale ci si può basare sui contributi del commercio estero (esportazioni meno importazioni) alla crescita del PIL. Secondo l'approccio della spesa, il PIL corrisponde alla somma delle spese di consumo delle economie domestiche e dello Stato, delle spese d'investimento (incluse le modifiche degli stock) e dei proventi delle esportazioni, dopo deduzione delle spese d'importazione. Il contributo del commercio estero alla crescita si ripercuote negativamente quanto più l'evoluzione delle esportazioni è negativa rispetto a quella delle importazioni. I contributi alla crescita del PIL della Svizzera e di diversi altri Paesi europei sono illustrati nel grafico 5. In Svizzera, dal momento che il calo delle importazioni è stato nettamente più debole di quello delle esportazioni, il contributo del commercio estero alla crescita del PIL è molto negativo. Questo risultato deve tuttavia essere relativizzato, dal momento che è dovuto essenzialmente al calo delle importazioni inferiore alla media. Come menzionato in precedenza, questo calo riflette innanzitutto la stabilità della domanda interna della Svizzera, che ha influito favorevolmente sulla congiuntura. Di conseguenza la Svizzera, nonostante l'evoluzione negativa del suo commercio estero, ha registrato solo una lieve diminuzione del PIL (-1,9 %) nel 2009.

Contributi alla crescita del PIL della bilancia commerciale di alcuni Paesi selezionati (in %, 2009)



Fonti: Eurostat, SECO

Dal grafico 5 risulta che per la maggioranza dei Paesi considerati l'evoluzione degli scambi commerciali non ha svolto un ruolo determinante nel calo della performance economica. Il calo è dovuto principalmente agli altri componenti del PIL (consumo e investimento). Alcuni Paesi, tra cui Spagna e Grecia, hanno addirittura registrato un contributo positivo del commercio estero alla crescita del PIL, anche se l'evoluzione delle esportazioni e delle importazioni di beni non è stata positiva nel confronto europeo. Il fattore decisivo è stato che Spagna e Grecia, che registrano tradizionalmente un forte deficit della bilancia commerciale, hanno registrato un calo della domanda di importazioni superiore alle esportazioni.

1.6 Sviluppi nel 2010

Nel corso del secondo semestre 2009 in molti Paesi è iniziata una ripresa economica che è proseguita nel primo semestre 2010. Le importanti misure economiche prese per lottare contro la crisi, in particolare la politica monetaria molto espansiva e i programmi congiunturali realizzati in molti Stati, vi hanno contribuito in misura determinante. Il commercio mondiale ha ripreso quota (aumento di circa il 25 % nel primo semestre del 2010 rispetto all'anno precedente) a seguito del miglioramento congiunturale, pur non raggiungendo il livello di prima della crisi.

Anche l'economia svizzera ha rapidamente superato la recessione dell'anno precedente. Nel corso dei tre primi trimestri del 2010, la crescita del PIL è stata importante. Contrariamente alla maggior parte dei Paesi dell'OCSE, la Svizzera ha ritrovato il suo livello di performance economica di prima della recessione a partire dall'estate 2010. Oltre alla robusta domanda interna, la vivace ripresa delle esporta-

zioni, che avevano toccato il fondo nel secondo semestre 2009, ha stimolato positivamente la congiuntura.

Le esportazioni di merci svizzere sono aumentate del 7,5 per cento nei primi nove mesi del 2010 rispetto all'anno precedente. In questo periodo, per quanto riguarda i mercati di vendita, le esportazioni verso i Paesi emergenti dell'Asia e verso il Sudamerica e l'America del Nord sono risultate superiori alla media (aumenti compresi tra il 12 e il 15 %), mentre quelle verso il principale mercato d'esportazioni, l'UE, sono rimaste pressoché invariate (4 %). Questo fenomeno si spiega più con le differenze congiunturali esistenti a livello internazionale tra i Paesi emergenti in pieno sviluppo e i Paesi industrializzati meno dinamici che non con le variazioni dei corsi di cambio, il cui impatto si manifesta in generale solo in un secondo tempo.

Esaminando la ripartizione per settore, si constata che la maggior parte delle categorie di beni hanno registrato un'evoluzione favorevole nei primi nove mesi del 2010, ad eccezione delle esportazioni dell'industria dell'abbigliamento, in costante e rilevante contrazione. Le esportazioni dell'industria metallurgica e dell'industria orologiera sono particolarmente aumentate (di oltre il 20 % ciascuna). L'evoluzione dei due pesi massimi dell'esportazione, ovvero del settore dell'industria chimica e farmaceutica (7,5 %) e quello dell'industria meccanica (6,6 %) è stata considerevole, anche se meno spettacolare. La ripresa è tuttavia diversa a seconda dei settori: le esportazioni dell'industria chimica e farmaceutica hanno superato la crisi, oltrepassando addirittura il livello precedente alla crisi, mentre ciò non è il caso per l'industria meccanica, tenuto conto del calo molto più importante che ha registrato.

Nonostante i buoni risultati recenti, le prospettive economiche esterne non sono positive per i prossimi mesi e per il 2011. Le esperienze del passato hanno mostrato che la forza del franco svizzero (non solo rispetto all'euro, ma anche rispetto a molte monete) dovrebbe frenare seriamente la crescita delle esportazioni con alcuni trimestri di ritardo. Inoltre, le prospettive congiunturali dell'economia mondiale, altro fattore che influisce molto sulle esportazioni, rimangono relativamente modeste a causa degli effetti persistenti della crisi finanziaria e della crisi del debito, in particolare nell'UE e negli Stati Uniti. Il calo delle esportazioni che si profila dovrebbe frenare notevolmente l'evoluzione del PIL, soprattutto nel 2011.

1.7 Sintesi

La crisi economica del 2008/2009 ha posto bruscamente termine a lunghi anni di espansione del commercio mondiale. Anche il settore d'esportazione svizzero è stato colpito in pieno dalla crisi, ma ne è uscito bene rispetto ad altri Paesi comparabili. Questa riuscita è dovuta in buona parte alla struttura favorevole dell'economia d'esportazione. Le esportazioni dell'industria chimica e farmaceutica, in particolare, hanno sostenuto l'evoluzione delle esportazioni. La Svizzera ha inoltre saputo conservare la sua competitività nonostante l'apprezzamento del franco. Fattori estranei ai prezzi come la qualità e il progresso tecnico hanno ampiamente compensato la perdita di competitività a livello dei prezzi nel 2009. Allo stesso modo, le misure di promozione delle esportazioni attuate nell'ambito del pacchetto di stabilizzazione deciso dalla Confederazione hanno favorito le esportazioni svizzere. L'impatto delle misure di stabilizzazione potrà tuttavia essere misurato in modo più preciso solo al termine della loro valutazione completa prevista per la fine del 2011.

Per quanto concerne le importazioni, la Svizzera ha registrato un calo del 5,9 per cento «soltanto», il che la rende uno dei Paesi che hanno sostenuto la congiuntura mondiale durante la crisi. La domanda interna, superiore alla media, ha fornito un contributo non trascurabile in questo senso. Anche la stabilità della domanda interna ha consentito alla Svizzera di registrare un calo moderato del PIL (-1,9 %) nel 2009.

1.8 Conseguenze per la politica economica

1.8.1 Conseguenze per la politica commerciale

L'evoluzione delle esportazioni di una nazione commerciale di media dimensione come la Svizzera è essenzialmente determinata dalla domanda mondiale. Ne consegue che in caso di grave flessione di quest'ultima, come nel 2009, la Confederazione dispone di un margine di manovra limitato per sostenere, con misure di stabilizzazione di politica congiunturale, l'evoluzione delle esportazioni. La Svizzera non è in grado di stimolare direttamente la domanda estera di prodotti svizzeri. La politica monetaria condotta dalla Banca nazionale svizzera riveste un'importanza assai maggiore per la riuscita dell'industria di esportazione svizzera, poiché permette di influire sul corso del cambio, fattore cruciale per la competitività dei prezzi praticati dalle imprese svizzere sui mercati mondiali. Dato che la politica monetaria si prefigge di conseguire la stabilità dei prezzi all'interno del Paese e i corsi di cambio sono determinati anche da quanto succede all'estero, l'influenza della Svizzera su questi fattori è assai modesta.

L'estensione della rete di accordi di libero scambio (ALS) è un secondo fattore di miglioramento delle condizioni quadro per le imprese svizzere. Tuttavia, la negoziazione di ALS richiede tempo e questo strumento esplica i suoi effetti a medio o a lungo termine. Nondimeno l'ALS e il partenariato economico con il Giappone, entrato in vigore nel 2009, nonché l'ALS con il Canada hanno permesso di sostenere le esportazioni anche durante la crisi. Occorre sottolineare che le esportazioni svizzere verso il Giappone e il Canada sono progredite nel 2009 nonostante la crisi (rispettivamente del 9,3 % e dell'1,9 % rispetto all'anno precedente) mentre le importazioni globali di questi Paesi sono fortemente diminuite (rispettivamente del 3,5 % e del 21,7 %) ¹¹.

Gli accordi agricoli bilaterali sono parte integrante degli ALS. La Svizzera dispone di un margine ridotto di negoziazione in materia agricola a causa della sua politica attuale in questo settore. Per stipulare degli ALS – in particolare con Paesi che sono grandi potenze economiche – occorre trovare con il partner negoziale un giusto equilibrio tra gli impegni di accesso al mercato presi nell'insieme dei settori. È questo un principio che vale tanto a livello multilaterale, ossia nell'ambito dell'OMC, quanto a livello di negoziati bilaterali. In funzione del partner negoziale, può verificarsi che la Svizzera, per ottenere un risultato negoziale atto a sopprimere le discriminazioni che colpiscono gli esportatori svizzeri, debba formulare un'offerta comprendente il settore agricolo per tener conto degli interessi degli esportatori dell'altra parte. La Svizzera è finora sempre riuscita a ottenere un simile risultato nei suoi negoziati. Per questa ragione, non è escluso che nei negoziati futuri con Paesi che fanno valere il peso economico delle loro esportazioni agricole e che rappre-

¹¹ Fonte: Comtrade.

sentano uno sbocco importante per la Svizzera (p. es. Cina, Russia o Paesi del MERCOSUR [Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay]), debba fare concessioni supplementari nel settore agricolo per ottenere un accesso al mercato soddisfacente nei settori industriale e dei servizi. L'assetto futuro e l'evoluzione della politica agricola svizzera dovranno di conseguenza tener conto del contesto internazionale, si tratti di negoziati bilaterali o di negoziati multilaterali condotti nell'ambito dell'OMC.

Anche lo sviluppo futuro del settore svizzero delle esportazioni è condizionato essenzialmente dall'evoluzione della situazione economica internazionale. Ci si può aspettare che gli effetti di stimolo dei programmi congiunturali si attenuino gradualmente e che numerosi Paesi decidano misure volte a ridurre i loro elevati deficit pubblici. Queste politiche rischiano di pesare sulla congiuntura mondiale. Anche le esportazioni svizzere dovrebbero soffrirne. L'apprezzamento del franco nei confronti dell'euro e di altre valute quali il dollaro, che è stato più accentuato nel 2010 rispetto al 2009, graverà sulla competitività delle esportazioni svizzere a livello dei prezzi. Dato che i prodotti chimici e farmaceutici rappresentano una categoria importante di beni, che, secondo le osservazioni, è relativamente poco reattiva alle variazioni dei corsi di cambio, la gamma dei prodotti proposti dall'industria svizzera di esportazione dovrebbe continuare a essere vantaggiosa.

Sotto l'aspetto della ripartizione geografica dei mercati di sbocco del settore svizzero delle esportazioni, l'analisi della SECO ha mostrato l'utilità di profilarsi maggiormente nei Paesi emergenti dinamici, in particolare in Asia. Questo posizionamento può non soltanto avere un impatto positivo sulla dinamica delle esportazioni svizzere, ma serve anche, grazie a una maggiore diversificazione, a rafforzare la resistenza dell'industria d'esportazione.

Per questo motivo, sembra opportuno che, dal profilo geografico, la Svizzera continui a puntare la sua politica di libero scambio su partner di regioni che conoscono una crescita dinamica. Sul piano multilaterale, la Svizzera partecipa in modo attivo agli sforzi volti a concludere con successo il Ciclo di Doha. Il nostro Paese si aspetta dalla maggiore liberalizzazione degli scambi nel quadro dell'OMC un migliore accesso agli oltre cento mercati non coperti da un ALS. Tenuto conto delle incertezze riguardo alla conclusione del Ciclo di Doha, gli ALS svolgeranno – soprattutto nel futuro immediato – un ruolo cruciale nel mantenimento e miglioramento dell'accesso ai mercati esteri. Nel quadro dell'AELS, sono attualmente in corso negoziati con l'India e Hong Kong-Cina. Inoltre, l'AELS prepara negoziati di libero scambio con l'Indonesia e sta lavorando a uno studio di fattibilità riguardo a un ALS con il Vietnam. Parallelamente, la Svizzera prepara negoziati per un ALS bilaterale con la Cina. I due Paesi si attendono un effetto positivo sulla dinamica delle esportazioni e sulla crescita economica.

1.8.2 Prime lezioni economiche della crisi: prospettive

La recente crisi ha confermato che l'esercizio di un'azione permanente sulla congiuntura non può sostituire una politica di crescita e di stabilità a lungo termine. Le economie che beneficiano di un contesto macroeconomico stabile (bassa inflazione, bilancio equilibrato sul piano strutturale, debiti moderati e mercato immobiliare sano ecc.) sono state colpite molto meno severamente dalla recente crisi. Inoltre, le misure di sostegno della congiuntura degli anni 2008/2009 hanno posto problemi di

solvibilità degli Stati e messo in evidenza il rischio che in caso di nuova crisi non si disponga più di un margine di manovra sufficiente in materia di politica monetaria e di bilancio.

La Svizzera rientra fortunatamente nel novero dei Paesi che nel confronto internazionale hanno superato positivamente l'ultima recessione. Un fattore importante a questo proposito è la libera circolazione delle persone: durante la crisi economica degli anni Settanta del secolo scorso il numero dei lavoratori stranieri in Svizzera diminuì fortemente, fenomeno che aggravò il calo della domanda. Inversamente, in questi ultimi anni la libera circolazione delle persone ha sostenuto la domanda economica generale e ha impedito l'aggravarsi della recessione.

Inoltre, la Svizzera ha saputo trarre insegnamenti essenziali dalle crisi passate. Importanti riforme di fondo sono state attuate in seguito alle crisi degli anni Settanta e, soprattutto, degli anni Novanta. L'introduzione dell'assicurazione contro la disoccupazione a metà degli anni Settanta ha considerevolmente rafforzato gli stabilizzatori automatici della politica di bilancio, come dimostra l'evoluzione regolare fatta segnare dai consumi durante l'ultima crisi. Il meccanismo di finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione va nello stesso senso. L'esperienza concreta accumulata nell'ambito della sua applicazione mostra come sia importante realizzare delle eccedenze negli anni di alta congiuntura, invece di perseguire meramente un risultato equilibrato. Tali eccedenze sono state conseguite nel bilancio della Confederazione dal 2006 in poi grazie al freno all'indebitamento deciso dal Popolo nel 2001 e introdotto nel 2003. Inversamente, era necessario un approccio coraggioso in materia di politica monetaria per far fronte a un evento eccezionale: il crollo del mercato interbancario. Tuttavia, la singolarità di questo evento e l'ampiezza degli interventi monetari resisi necessari fanno sì che sia particolarmente difficile trovare in campo monetario una strategia d'uscita per evitare che le misure monetarie provochino nuove turbolenze, quali derive del mercato immobiliare o distorsioni dei corsi di cambio.

Per fare in modo che la Svizzera disponga anche in futuro di tutti gli strumenti sul piano macroeconomico per fronteggiare una nuova recessione, taluni settori dell'economia devono proseguire sulla via delle riforme. Occorre agire anche sul versante infrastrutturale. L'invecchiamento demografico e l'estensione delle prestazioni sanitarie costituiscono importanti sfide da affrontare nei prossimi anni. In seguito alla bocciatura dell'11^a revisione dell'AVS da parte del Parlamento nell'ottobre 2010 dopo anni di lavori, si pone ora la questione del risanamento finanziario del sistema sociale. Queste problematiche dovranno in particolare essere esaminate nell'ambito della politica di crescita della Confederazione.

2

OMC e altre cooperazioni economiche multilaterali

2.1

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Instaurando la trasparenza sulle misure restrittive del commercio, l'OMC ha contribuito in modo importante alla lotta contro il protezionismo commerciale seguito alla crisi economica e finanziaria. I negoziati di Doha proseguono ma progrediscono lentamente. Questa situazione è dovuta in primo luogo alle divergenze di punti di vista tra i membri dell'OMC, che non riescono ad intendersi sui risultati da raggiungere con i negoziati (ossia il livello di ambizione) e sul modo in cui conseguire un equilibrio tra i negoziati sull'agricoltura, quelli sui prodotti industriali e quelli sui servizi. Nel novembre 2010, i capi di Stato e di governo del G20 hanno riaffermato a Seul il loro forte impegno in vista di una prossima conclusione del Ciclo di Doha. L'ottava Conferenza ministeriale dell'OMC si terrà a Ginevra a fine 2011.

2.1.1

Ciclo di Doha

In marzo i capi negoziatori hanno proceduto a una verifica dell'avanzamento dei negoziati di Doha. La totalità dei membri dell'OMC ha dichiarato di rimanere impegnata nel Ciclo di Doha e di voler proseguire i negoziati. Non è stato fissato un termine concreto o una data per la conclusione dei negoziati. In considerazione della situazione di stallo a livello politico, i negoziati sono proseguiti anzitutto a livello tecnico su temi specifici. Sono state inoltre tenute sessioni più frequenti del comitato dei negoziati commerciali di Doha e vi sono stati contatti regolari a livello dei capi negoziatori per migliorare la trasparenza del processo di negoziazione. Dal punto di vista svizzero, la situazione è resa difficile dalla pressione esercitata sui negoziati agricoli, che aumenta con il protrarsi della durata del Ciclo di Doha.

In novembre, i capi di Stato e di governo del G20 hanno riaffermato a Seul il loro forte impegno per giungere rapidamente, fondandosi sui progressi già realizzati nei negoziati, a una conclusione del Ciclo di Doha che sia ambiziosa ed equilibrata. Sono stati concordi nell'affermare che il 2011 è un'occasione unica e una finestra di opportunità da cogliere per concludere il Ciclo di Doha e hanno sottolineato la necessità di affrontare la fase finale dei negoziati.

Per trasformare questo messaggio in azione, bisognerebbe che i presidenti dei gruppi di negoziazione del Ciclo di Doha elaborino basi negoziali rivedute in tutti gli ambiti di negoziazione entro la fine del primo trimestre 2011. La Svizzera organizzerà in margine al *World Economic Forum* (WEF) di fine gennaio 2011 un incontro informale dell'OMC a livello ministeriale che, in un quadro di partecipanti ristretto, dovrebbe permettere di valutare il margine di manovra esistente nel 2011.

2.1.2

Attuazione degli accordi dell'OMC esistenti

L'OMC non è soltanto un forum di negoziazione commerciale. Al contrario, il sistema si fonda anche sugli accordi esistenti dell'OMC. Essi contengono le norme giuridiche basilare del commercio internazionale. Il rispetto di queste norme è rafforzato da un esame regolare delle politiche commerciali nazionali dei membri dell'OMC da parte degli altri membri. Inoltre, il meccanismo di composizione delle controversie dell'OMC garantisce la possibilità di convenire in giudizio l'inadempienza in caso di inosservanza degli impegni assunti nei confronti dell'OMC.

Trattative di adesione

L'OMC consta attualmente di 153 membri. Nel corso dell'anno in esame non vi sono state nuove adesioni. Attualmente trenta Paesi stanno negoziando la loro adesione (tra gli altri, Algeria, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Kazakistan, Libano, Montenegro, Russia e Serbia). I negoziati di adesione della Russia sono progrediti positivamente nel secondo semestre, in particolare perché in giugno i presidenti di Russia e Stati Uniti, Medvedev e Obama, hanno chiesto che la Russia aderisca quanto prima all'OMC, domanda che è stata appoggiata anche dall'UE. Tuttavia, l'istituzione durante l'anno in esame di un'unione doganale ancora in fase d'organizzazione tra la Russia, il Kazakistan e la Bielorussia complica i negoziati di adesione di questi tre candidati.

Composizione delle controversie

Nel periodo in esame, la Svizzera non è stata implicata direttamente come parte o come parte terza in un procedimento di composizione delle controversie. Questa procedura è stata tuttavia utilizzata intensamente da altri membri dell'OMC. I seguenti casi meritano di essere menzionati: l'Organo d'appello («Appellate Body», OA) ha confermato il 21 dicembre 2009 la decisione del panel nella vertenza *Cina – Misure riguardanti i diritti di commercializzazione e i servizi di distribuzione per talune pubblicazioni e prodotti audiovisivi di svago* (DS363), secondo cui diverse restrizioni all'importazione per i media (pubblicazione e film) emanate dalla Cina costituivano altrettante violazioni delle disposizioni di adesione della Cina all'OMC. L'Organo per la composizione delle controversie ha adottato il 19 gennaio 2010 le relazioni del panel e dell'OA. In una relazione pubblicata il 30 giugno 2010, il panel ha deciso nel caso *Comunità europee – Misure riguardanti il commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni* (DS316) che alcune misure dell'UE e di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito a favore di Airbus, in particolare la concessione di aiuti iniziali e di prestiti nonché gli aiuti nel settore dell'infrastruttura, rappresentavano, a seconda del tipo di misura, sussidi vietati che potevano essere oggetto di un'azione ai sensi dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative dell'OMC e pregiudicare dunque la competitività di Boeing. Sia l'UE sia gli Stati Uniti hanno impugnato la decisione del panel. Nel caso *Australia – Misure riguardanti l'importazione di mele in provenienza dalla Nuova Zelanda* (DS367), il panel ha deciso il 9 agosto 2010 che diverse misure fitosanitarie a cui erano state sottoposte in Australia le importazioni di mele dalla Nuova Zelanda non si fondavano su un'adeguata valutazione dei rischi, limitavano in parte gli scambi più di quanto fosse necessario e di conseguenza contravvenivano all'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC. L'Australia ha fatto appello contro questa decisione. Il 16 agosto 2010, nel caso *Comunità europee e loro Stati membri – Trattamento tariffale di taluni prodotti delle tecnologie dell'informazione* (DS375,

DS376 e DS377) il panel è giunto alla conclusione che con l'imposizione di dazi doganali su taluni prodotti della tecnologia dell'informazione l'UE contravveniva a disposizioni del GATT. L'UE aveva argomentato che, a causa dello sviluppo tecnologico, taluni prodotti delle tecnologie dell'informazione dovevano essere considerati come prodotti completamente nuovi e, di conseguenza, non sottostanti agli impegni presi dall'UE nel 1996 di esentarli dai dazi doganali. Il panel ha tuttavia ritenuto che il fatto che oggi degli apparecchi delle tecnologie dell'informazione siano in grado di svolgere funzioni che non erano ancora possibili 15 anni fa non giustifica la riscossione di un dazio doganale. Poiché contro di essa non è stato interposto appello, la decisione è stata adottata dall'Organo per la composizione delle controversie il 21 settembre 2010. Da ultimo, nel caso *Stati Uniti – Misure riguardanti le importazioni di pollame in provenienza dalla Cina* (DS392) il panel ha accertato il 29 settembre 2010 che il divieto di importare pollame dalla Cina applicato dagli Stati Uniti fino al 30 settembre 2009 sulla base della «Section 743» dell'«Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies Appropriations Act 2009» contravveniva a disposizioni dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC e a disposizioni del GATT.

Esame delle politiche commerciali

Nell'anno in esame, 17 membri (tra cui Cina, Hong Kong-Cina, Malaysia, Stati Uniti e Taipei cinese) sono stati oggetto di esami della politica commerciale nell'ambito dell'OMC. Questo meccanismo di esame delle politiche commerciali («Trade Policy Review Mechanism») ha lo scopo di analizzare la politica commerciale dei singoli membri offrendo ai membri dell'OMC la possibilità di chiedere informazioni nell'ambito di un dialogo aperto e critico e contribuendo in tal modo a rafforzare il sistema commerciale multilaterale. In questo contesto, la Svizzera ha in particolare sollevato questioni relative alla proprietà intellettuale, alle tasse e ai dazi all'esportazione nonché agli investimenti esteri in Cina. Le domande poste agli Stati Uniti concernevano in particolare il pericolo di un aumento del protezionismo, l'utilizzo più intenso di misure antidumping, le misure di compensazione e talune misure non tariffali nonché i controlli più rigidi effettuati alla frontiera e il divieto di importare determinate specialità di carne svizzere. Visto che i risultati dell'esame sono pubblicati, viene esercitata una certa pressione politica sul Paese in questione, che lo incita a porre mano alle necessarie riforme. Al termine dell'esame, vengono rivolte raccomandazioni al Paese esaminato. Nel 2011 saranno in particolare esaminate le politiche commerciali dell'UE, del Giappone, dell'Australia, del Canada, dell'India, dell'Arabia Saudita e della Thailandia.

Lo scoppio della crisi economica e finanziaria nel settembre 2008 ha indotto l'OMC a lanciare un processo di sorveglianza delle misure commerciali prese dai membri allo scopo, da un lato, di garantire la trasparenza e, d'altro lato, di operare una certa pressione sui membri dell'OMC per spingerli a rinunciare a misure di natura protezionistica. L'Organo di esame delle politiche commerciali, preposto a questa sorveglianza, ha proseguito i suoi lavori nell'anno in esame e ha presentato due rapporti su questo tema. Ha in particolare constatato che in questo contesto, nonostante la gravità della crisi economica e finanziaria e il suo impatto sull'economia mondiale, i governi hanno in larga parte resistito alla tentazione di introdurre misure protezionistiche dure. Nondimeno, sono stati osservati alcuni casi in cui sono state prese misure che ostacolano il commercio. Tra le nuove misure di questo tipo prese nel corso dell'anno, è stata notata una recrudescenza delle misure correttive commerciali

(antidumping, misure di compensazione e di salvaguardia) suscettibili di pregiudicare direttamente o indirettamente il commercio, oltre ad aumenti dei dazi doganali all'importazione, divieti di importare e all'introduzione di licenze all'importazione. Analogamente, è stato notato un accresciuto utilizzo di misure sanitarie e fitosanitarie che ostacolano l'accesso al mercato e una tendenza crescente a livello mondiale all'uso di restrizioni all'esportazione, segnatamente nei settori dei prodotti alimentari e delle materie prime, per mezzo di dazi all'esportazione, divieti di esportare o di contingentamenti all'esportazione. Questo strumento di sorveglianza delle politiche commerciali è ormai parte integrante dell'OMC. L'OMC ha dunque contribuito ad arginare gli effetti protezionistici della crisi.

2.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Nel corso dell'anno in esame quattro nuovi Paesi – Cile, Estonia, Israele e Slovenia – hanno aderito all'OCSE, che conta ora 34 Paesi membri. Dopo i contrasti in ordine alla politica Svizzera nel settore della trasparenza e dello scambio di informazioni in materia fiscale, le relazioni tra la Svizzera e l'OCSE sono buone. Il Segretario generale dell'OCSE, Angel Gurría, è stato rieletto per consenso dei membri dell'OCSE per un secondo mandato di cinque anni. Prima dell'elezione, la Svizzera ha potuto rendere partecipe il Segretario generale Gurría delle sue priorità e preoccupazioni per i prossimi anni.

L'OCSE ha organizzato diverse conferenze settoriali a livello ministeriale nei campi dell'agricoltura, della sanità, dell'educazione e del «buon governo».

2.2.1 Ampliamento dell'organizzazione

L'OCSE ha accolto nel suo seno quattro nuovi Paesi – Cile, Estonia, Israele e Slovenia –, che hanno concluso il loro processo d'adesione durato tre anni. L'OCSE conta ora 34 Paesi membri. Per quanto concerne la Russia, che aveva iniziato anch'essa la procedura di adesione nel 2007, il processo d'adesione progredisce molto lentamente a causa dei numerosi adeguamenti che devono essere apportati alla legislazione russa perché raggiunga il livello degli standard dell'OCSE. Per accompagnare il processo di adesione della Russia, l'Amministrazione federale ha messo in atto un coordinamento specifico. Vi partecipano i delegati svizzeri nel comitato dell'OCSE, che esaminano la compatibilità delle diverse politiche russe con i corrispondenti standard dell'OCSE. Inoltre, l'OCSE prosegue il suo programma di impegno rafforzato con Brasile, Cina, India, Indonesia e Sudafrica.

2.2.2 Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale

La riunione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, che si è tenuta il 27 e 28 maggio 2010 a Parigi sotto la presidenza dell'Italia, è stata dedicata al tema «Dalla ripresa a una crescita duratura». La Svizzera era rappresentata dalla presidente della Confederazione Doris Leuthard. I ministri hanno trattato i diversi mezzi per porre fine alle misure d'urgenza prese allo scopo di lottare contro la crisi e procedere al risanamento delle finanze pubbliche, senza però rinunciare alle misure che attenuano gli effetti nefasti della crisi economica e finanziaria sull'impiego e la crescita.

La discussione sul consolidamento dei bilanci pubblici e sul mercato del lavoro ha posto in evidenza come i Paesi dell'OCSE e i cinque Paesi dell'impegno rafforzato menzionati nel numero 2.2.1 siano chiamati ad agire in situazioni finanziarie ed economiche assai diverse. Tutti i ministri hanno convenuto della necessità di proseguire l'attuazione delle riforme strutturali. Il dibattito sulle riforme è servito alla Svizzera come piattaforma per presentare lo strumento del freno all'indebitamento, che serve a prevenire gli squilibri strutturali o cronici delle finanze federali e che ha dato buoni risultati fin dalla sua introduzione.

Dopo tre anni di lavori multidisciplinari, i ministri hanno adottato il rapporto finale sulla strategia per l'innovazione. Questa strategia individua i campi d'azione e i principi prioritari. Chiarisce il ruolo dello Stato, ma richiama al tempo stesso l'attenzione sul fatto che l'economia rimane il motore dell'innovazione. Gli investimenti, l'apertura dei mercati e un capitale umano qualificato rivestono un'importanza considerevole per una piazza economica innovativa. La Svizzera organizzerà nel gennaio 2011 una tavola rotonda nazionale per trarre il massimo profitto dagli insegnamenti di questi lavori.

L'OCSE ha inoltre pubblicato il rapporto intermedio sulla «Strategia di crescita verde», che ne illustra i primi risultati e tratta dell'eliminazione delle barriere, della promozione e del sostegno alla transizione verso una «crescita verde», del rafforzamento della collaborazione internazionale e dell'elaborazione di indicatori. Il rapporto si concentra sull'analisi delle esperienze fatte dai Paesi membri in questi settori e sugli ostacoli che possono presentarsi nell'attuazione di strategie di crescita verde. Il rapporto finale, che conterrà raccomandazioni pratiche e applicabili, sarà presentato in occasione della riunione 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale.

I ministri hanno discusso sul significato dell'OCSE e del suo posizionamento nel nuovo ordine economico mondiale. La nuova ripartizione dei mandati e delle responsabilità tra le organizzazioni internazionali, in particolare dopo l'istituzione del G20, è diventata per l'OCSE una sfida importante.

2.2.3 Le riunioni settoriali a livello ministeriale

La presidente della Confederazione Doris Leuthard ha partecipato il 25 e 26 febbraio alla riunione a livello ministeriale dell'OCSE sull'agricoltura, che aveva per tema «Le politiche agricole e agroalimentari per un futuro sostenibile». I ministri hanno discusso sulle sfide e le opportunità del futuro sistema agroalimentare mondiale. I temi centrali erano la sicurezza alimentare globale, i mutamenti climatici e l'utiliz-

zazione sostenibile delle risorse, nonché lo sviluppo delle politiche e dei mercati agricoli. I ministri sono stati concordi nell'affermare che la sicurezza alimentare esige un approccio integrato che tenga conto della produzione nazionale, del commercio internazionale, delle capacità di stoccaggio e delle reti di sicurezza sociale.

Il consigliere federale Didier Burkhalter ha partecipato il 7 e 8 ottobre 2010 alla riunione a livello ministeriale dell'OCSE sulla sanità. Nella conferenza, che aveva per tema «Le priorità dei sistemi sanitari all'indomani della crisi», i ministri hanno dibattuto sui mezzi per migliorare la qualità delle cure, contenere le spese sanitarie e promuovere stili di vita più sani. I vincoli di bilancio provocati dalla crisi economica incitano chi è chiamato a decidere a trovare nuovi modelli per aumentare l'efficienza dei fondi investiti nella sanità pubblica.

La riunione a livello ministeriale dell'OCSE sull'educazione si è svolta il 4 e 5 novembre con la partecipazione del segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Hans Ambühl. Il tema centrale verteva sul ruolo essenziale svolto dai sistemi nazionali di istruzione e formazione nella costruzione delle nostre economie e società future nonché per la ripresa economica. Le quattro grandi sfide future sono la lotta contro gli effetti della crisi nel settore dell'educazione, l'adeguamento delle competenze ai nuovi bisogni, la formazione di un corpo insegnante più efficace per il ventunesimo secolo e l'ottimizzazione delle ricadute sociali dell'educazione.

In occasione della riunione a livello ministeriale dell'OCSE sul «buon governo», tenutasi il 15 novembre a Venezia, la cancelliere della Confederazione Corina Casanova ha partecipato ai dibattiti sul tema «Verso la ripresa e il partenariato con i cittadini: un appello a favore di un'amministrazione innovativa e aperta». I ministri hanno in particolare concluso che occorre stimolare la produttività del settore pubblico e ottenere un rendimento massimo degli investimenti tecnologici affinché i governi possano svolgere il loro ruolo per la ripresa della crescita economica.

2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED)

L'esame intermedio sull'attuazione del programma di lavoro quadriennale in corso (Accordo di Accra) e le discussioni sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria internazionale e dei cambiamenti climatici sui Paesi in sviluppo sono stati al centro delle attività della CNUCED. La Svizzera ha appoggiato in particolare i programmi e i lavori nei settori della concorrenza, della protezione dei consumatori, della biodiversità e degli investimenti; ha inoltre lanciato un programma nel campo della gestione del debito.

La CNUCED, che ha sede a Ginevra, ha l'obiettivo di integrare i Paesi in sviluppo nell'economia mondiale mediante il rafforzamento degli scambi commerciali. Nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, è l'istituzione specializzata nelle questioni che riguardano il commercio e lo sviluppo. La Conferenza ministeriale, istanza suprema della CNUCED, ha luogo ogni quattro anni per decidere le priorità e i principi d'azione dell'organizzazione. L'Accordo di Accra, approvato in occasione

dell'ultima Conferenza ministeriale tenutasi nel 2008 nella capitale del Ghana, contiene il programma di lavoro fino al 2012.

Durante l'anno in esame, è stata eseguita una verifica intermedia dell'Accordo di Accra. Si trattava di esaminare lo stato di realizzazione dei compiti formulati dalla CNUCED nel 2008 e l'efficacia delle decisioni prese in materia di riforme. Il risultato è nel complesso positivo per quanto concerne l'esecuzione del programma di lavoro, anche se devono essere fatti ancora sforzi in alcuni settori (p. es. strategie di comunicazione e di pubblicazione, ottimizzazione delle procedure). Come nel 2009, sono state al centro delle discussioni le conseguenze della crisi economica e finanziaria internazionale e dei cambiamenti climatici sui Paesi in sviluppo. Per quanto concerne i cambiamenti climatici, la Svizzera si è impegnata soprattutto a favore di un rafforzamento delle condizioni quadro locali nei Paesi in sviluppo per permettere un trasferimento mirato delle tecnologie ambientali.

Nell'anno in rassegna, la Svizzera ha rafforzato la sua cooperazione tecnica con la CNUCED in materia di gestione del debito mediante una nuova partecipazione al programma di gestione e analisi del debito (SYGADE). La Svizzera sostiene anche altri programmi, in particolare il programma COMPAL¹² volto a rafforzare la politica in materia di concorrenza e la protezione dei consumatori in America latina e il programma globale «BioTrade Facilitation Programme» (BTFB), che contribuisce allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e alla conservazione della biodiversità. Nel settore degli investimenti, la Svizzera partecipa ai lavori che hanno lo scopo di preparare i Paesi in sviluppo o in transizione a negoziare accordi di promozione degli investimenti e a svolgere adeguatamente con gli investitori privati le procedure di risoluzione delle controversie previste in questi accordi. Da ultimo, la cooperazione rafforzata tra le diverse istituzioni specializzate dell'ONU che si occupano di questioni commerciali è stata oggetto di un'attenzione particolare nell'ambito del gruppo interistituzionale per il coordinamento dei settori commerciale e produttivo («UN-Interagency Cluster on Trade and Productive Capacity»), sotto l'egida della CNUCED. Per il tramite di questo gruppo, la Svizzera aiuterà alcuni Paesi in sviluppo tra i più poveri a integrarsi nel mercato mondiale. Nel corso dell'anno in rassegna è stato lanciato nel Laos un primo programma per Paese.

2.4 **Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)**

La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione del «Programma globale per una produzione pulita che garantisca un uso efficace delle risorse». Quest'iniziativa, volta a promuovere i modi di produzione rispettosi dell'ambiente e il trasferimento delle tecnologie pulite, favorisce una collaborazione armoniosa ed efficace tra l'UNIDO, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) e i donatori bilaterali.

¹² «Fortalecimiento de instituciones y capacidades en el área de la competencia y protección del consumidor en América Latina».

L'UNIDO, con sede a Vienna, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale sostenibile nei Paesi in sviluppo e in transizione. L'UNIDO fa parte delle organizzazioni incaricate dell'attuazione del Protocollo di Montreal per la protezione dello strato d'ozono e dell'esecuzione dei progetti del Fondo mondiale per l'ambiente. La Svizzera siede nel Consiglio dello sviluppo industriale («Industrial Development Board») e nel Comitato di programma e bilancio («Programme and Budget Committee»).

La Svizzera è tra i principali donatori dell'UNIDO e lavora in stretta collaborazione con questa organizzazione per l'introduzione di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente e socialmente sostenibili nei Paesi in sviluppo e in transizione (mediante l'insediamento di Centri di tecnologie ambientali). La Svizzera ha contribuito in modo determinante all'elaborazione del piano di finanziamento comune di tutti i Paesi donatori nell'ambito del programma per una produzione pulita e un'utilizzazione efficace delle risorse, nel quale i centri di tecnologie ambientali affrontano temi comuni e scambiano conoscenze, segnatamente sull'efficienza energetica e l'utilizzazione dei rifiuti organici (p. es. per la produzione di biogas), sul trattamento sostenibile dei prodotti chimici («chemical leasing») o sulle linee di finanziamento per investimenti nel settore ambientale. Il programma è stato presentato in occasione della conferenza annuale della CDD a New York e a diversi Paesi donatori interessati.

La Svizzera sostiene inoltre programmi volti a consolidare le capacità dei Paesi in sviluppo nel settore della normalizzazione, in particolare riguardo agli organismi di normalizzazione, alle norme industriali e agli attestati di conformità. Il piano convenuto tra la Svizzera, la Norvegia e l'UE per mettere in pratica le raccomandazioni formulate nella valutazione settoriale globale del 2009 è in fase di attuazione dal 2010. Nel corso dell'anno in rassegna, la Svizzera ha inoltre concluso in questo settore di lavoro un programma quadriennale con l'UNIDO. Questo programma, per un importo di 3 milioni di dollari americani, intende migliorare la qualità delle piante medicinali e delle essenze esportate dall'Egitto. Inoltre, è stato lanciato in Vietnam un progetto di riforma del registro di commercio («Business registration reform»). Sostenuto dalla Svizzera fino a 5 milioni di dollari americani, il progetto mira a promuovere l'innovazione, l'intrapresa e gli investimenti nel settore privato, allestendo un registro di commercio armonizzato a livello nazionale («National business registration system»), con l'idea di rendere pubblicamente accessibili per mezzo di Internet i dati giuridicamente rilevanti delle imprese.

2.5 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Nell'anno in esame, l'OIL si è dedicata per l'essenziale al consolidamento dei risultati acquisiti. I due ultimi anni sono stati contrassegnati da tappe fondamentali: l'adozione della Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008) e il Patto mondiale per l'impiego («Global Jobs Pact», 2009), due documenti che hanno suscitato interesse anche fuori dall'OIL.

Adottando nel giugno 2008 la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, la Conferenza internazionale del lavoro (CIL) ha enunciato l'interpretazione che intende dare al mandato dell'OIL in quest'epoca di globalizzazione. La Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, invece, istituzionalizza il concetto di «lavoro decente», sviluppato dal 1999, e definisce l'attività dell'OIL attorno a quattro obiettivi strategici, ossia l'impiego, la protezione sociale, il dialogo sociale e i diritti fondamentali nel lavoro.

Il Patto globale per l'occupazione («Global Jobs Pact»), adottato nel 2010 come reazione al drastico aumento della disoccupazione in seguito alla crisi economica e finanziaria, propone un pacchetto di misure che offre la possibilità di porre l'occupazione e la protezione sociale al centro delle disposizioni volte a lottare contro la crisi. Ogni Paese membro può scegliere tra le misure quelle che gli sembrano più adeguate e adattarle al proprio contesto. Adottando il Patto globale per l'occupazione, l'OIL e la sua struttura tripartita hanno adempiuto il mandato che era stato affidato loro dal G20 nell'aprile 2009.

La Svizzera ha partecipato attivamente alla preparazione di questi due strumenti e sostiene il ruolo attivo svolto dall'OIL per superare la crisi economica.

La CIL 2010 è stata aperta dalla presidente della Confederazione Doris Leuthard in veste di invitata d'onore. Nel suo discorso, ha chiesto una maggiore coerenza tra le norme che regolano l'attività economica, il settore sociale e la difesa dell'ambiente, nonché una collaborazione più stretta tra le organizzazioni internazionali che si occupano di questi temi. Ha confermato la volontà della Svizzera di rafforzare il sistema normativo dell'OIL e di promuovere la ratifica a livello universale delle norme fondamentali in materia di lavoro definite dall'OIL, in particolare per ostacolare le manovre protezionistiche.

In occasione della sua seduta del 2010, la CIL ha adottato una raccomandazione sul tema del HIV/AIDS nel mondo del lavoro. Inoltre ha avviato una prima discussione sull'introduzione di norme per il personale del lavoro domestico e ha analizzato la situazione in merito agli standard applicati nel settore del lavoro nei diversi Stati membri. Va in particolare segnalata la prima discussione sull'obiettivo strategico dell'occupazione come misura concreta di applicazione della dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale. In quest'ambito la Svizzera ha difeso con successo un'iniziativa tesa a rafforzare la collaborazione e gli scambi dell'OIL con altre organizzazioni internazionali. Questo sforzo dovrebbe contribuire a instaurare una maggiore coerenza tra politica economica, politica dell'occupazione e politica sociale.

Conformemente al «memorandum of understanding» (MoU) firmato nel giugno 2009 con l'OIL, la Svizzera ha sostenuto anche nel corso dell'anno in esame progetti di collaborazione sul piano tecnico sviluppati dall'OIL in vista di migliorare le condizioni di lavoro e di attuare, a livello di imprese, le convenzioni fondamentali dell'OIL (cfr. n. 7.1.1.2).

La Svizzera si è candidata a un seggio nel Consiglio di amministrazione dell'OIL per il periodo 2011–2014. Essa considera il rinnovo della sua presenza in seno a quest'organo come un'occasione che le si presenta per lottare in modo ancor più risoluto per la realizzazione degli obiettivi che reputa essenziali. Al centro dell'impegno della Svizzera figurano in particolare il miglioramento della coerenza nell'organizzazione stessa mediante il rafforzamento del sistema normativo e l'esigenza di un'accresciuta collaborazione con altri organismi internazionali.

A livello di politica interna, la strategia mirata a un maggior impegno della Svizzera in seno all'OIL, annunciata nel capitolo introduttivo del rapporto 2009 sulla politica economica esterna, è stata attuata. Un primo progetto riguardante questa strategia è stato sottoposto in ottobre alla commissione federale tripartita per le questioni dell'OIL. Le discussioni in merito proseguiranno nel 2011.

2.6 G20

Dopo il vertice dei capi di Stato e di governo del G20 di Washington nel novembre 2008, i vertici di Londra e di Pittsburgh nel 2009, e di Toronto nel giugno 2010 hanno portato a un cambiamento dell'approccio strategico, sia nella sostanza sia nella relazione del G20 con le organizzazioni internazionali. Benché le questioni di regolamentazione finanziaria e bancaria permangano temi centrali del G20, i capi di Stato e di governo hanno allargato il ventaglio delle loro preoccupazioni e si interessano di altri temi economici quali la sicurezza energetica e il cambiamento climatico, le politiche dell'occupazione, lo sviluppo e il commercio. Vi è stato dunque un significativo ampliamento del campo d'azione: dall'economia pura si è passati a un approccio più globale dei problemi economici. Nella dichiarazione del vertice di Pittsburgh, il G20 si definisce come «premier forum for our international economic cooperation».

2.6.1 Evoluzione dei metodi di lavoro del G20

Per la cooperazione con le organizzazioni internazionali, dal vertice di Londra in poi il G20 si serve di mandati attribuiti alle organizzazioni e agli altri forum per elaborare le analisi di cui ha bisogno. Le principali organizzazioni che hanno ricevuto mandati dal G20 sono il FMI, il FSB, il Gruppo di azione finanziaria (GAFI), la Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo (africana, interamericana e asiatica), l'OMC, l'OCSE, il Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale, l'Agenzia internazionale dell'energia e l'OIL¹³.

La presidenza coreana del G20 ha dimostrato la sua volontà di dialogo con i Paesi non appartenenti al G20 informandoli sui temi all'ordine del giorno dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, nonché dei temi trattati dai capi di Stato e di governo. I risultati del vertice di Seul sono modesti, poiché i capi di Stato e di governo del G20 non sono riusciti a prendere decisioni sulle grandi preoccupazioni del momento, ossia gli squilibri delle bilance commerciali e dei tassi di cambio. Per contro, la presidenza coreana ha ottenuto notevoli progressi in materia di regolamentazione finanziaria: i capi di Stato e di governo hanno confermato le nuove norme in materia di fondi propri e di liquidità definite dal Comitato di Basilea. Il vertice ha permesso di approvare la riforma del FMI concernente il suo Consiglio d'amministrazione e il suo azionariato nonché le regole in materia di crediti (attuazione di reti di soccorso finanziarie – «financial safety nets»). Inoltre, il G20 ha

¹³ I lavori intrapresi nelle istituzioni finanziarie internazionali nell'anno in rassegna sono presentati nel n. 6.

approvato un piano d'azione pluriennale nel settore dello sviluppo denominato «Consenso di Seul» teso a promuovere una crescita condivisa tra Nord e Sud. Ha poi approvato un piano d'azione in materia di lotta contro la corruzione. Da ultimo, i capi di Stato e di governo del G20 auspicano che il Ciclo di Doha possa concludersi nel 2011 (cfr. n. 2.1.1). In margine al vertice, il presidente francese Sarkozy si è espresso a favore di una partecipazione della Svizzera a riunioni preparatorie in materia monetaria, riconoscendo così l'importanza della Svizzera in questo settore.

Anche sotto la presidenza francese del G20 è proseguita nel 2011 la tendenza ad ampliare il ventaglio dei temi trattati. Oltre agli argomenti tradizionali del G20 (regolamentazione finanziaria, coordinamento delle politiche macroeconomiche, lotta contro la corruzione, commercio, sviluppo, clima e impiego), il presidente Sarkozy auspica che il G20 si occupi anche della riforma del sistema monetario internazionale, della volatilità del prezzo delle materie prime e della governance mondiale (proposta di istituire un segretariato del G20 e promozione delle norme sociali e ambientali in tutte le organizzazioni internazionali).

2.6.2 La Svizzera e il G20

La Svizzera non è membro del G20. Cerca di avvicinarsi a questo consesso allo scopo di essere coinvolta nei processi decisionali. La presa in considerazione delle posizioni svizzere negli orientamenti e nelle decisioni del G20 consentirebbe di difendere gli interessi economici e finanziari svizzeri in settori fondamentali quali la regolamentazione bancaria e dei mercati finanziari, la fiscalità, l'ambiente e la sicurezza energetica, la cooperazione allo sviluppo, il commercio internazionale, le politiche dell'occupazione e della formazione. Il Consiglio federale ha adottato in febbraio un rapporto allestito da un gruppo interdipartimentale (DFE, DFF e DFAE) sulla posizione della Svizzera di fronte al processo di trasformazione del G20. Tale rapporto raccomanda che la Svizzera, vista l'importanza della sua piazza finanziaria, continui a rivendicare la sua partecipazione come membro a pieno titolo del G20. Inoltre, la Svizzera deve posizionarsi in modo attivo sui punti all'ordine del giorno dei vertici del G20 e rafforzare la sua rete diplomatica. Da ultimo, la Svizzera veglierà sul lavoro delle organizzazioni internazionali a cui il G20 affida mandati esigendo l'applicazione del principio della buona governance (trasparenza nella comunicazione e informazione sull'impatto dei lavori supplementari sui bilanci delle organizzazioni internazionali).

Nel corso dell'anno in esame, le attività della Svizzera si sono concentrate su un accentuato utilizzo della rete diplomatica e sulla comunicazione delle posizioni svizzere riguardo ai temi all'ordine del giorno dei vertici del G20 di Toronto e di Seul. In tale contesto, la Svizzera ha intessuto contatti con la presidenza coreana del G20 nel 2010 e ha comunicato le sue opinioni in merito ad alcuni temi trattati nel vertice di Seul. Questo approccio è stato seguito anche con la presidenza francese e a questo scopo si sono svolti incontri sia a livello di ministri tecnici, sia a livello di presidenza della Repubblica. Inoltre, la Svizzera fa parte di un gruppo informale denominato «3G», ossia «Global Governance Group», che comprende 27 Paesi. Questo gruppo ha lo scopo di costituire un ponte tra l'ONU e il G20. Singapore è stato invitato al vertice di Seul come rappresentante del 3G in virtù dell'importanza della sua piazza finanziaria.

Nell'anno in esame, importanti sviluppi in materia di politica economica e finanziaria hanno influito sulle relazioni della Svizzera con i nostri principali partner economici. Nella sua seduta speciale di chiusura del mese di agosto, il Consiglio federale ha deciso di proseguire le relazioni con l'UE sulla base di accordi bilaterali settoriali. Le questioni istituzionali attualmente sul tappeto nel quadro degli accordi bilaterali saranno analizzate congiuntamente con l'UE per trovare soluzioni che garantiscano un'applicazione più semplice degli accordi. Queste soluzioni dovranno assicurare l'osservanza della sovranità delle parti e il buon funzionamento delle rispettive istituzioni.

L'AELS ha festeggiato il suo cinquantésimo anniversario nel corso dell'anno in esame.

3.1 Sviluppi all'interno dell'UE

L'UE è cambiata dalla conclusione degli accordi bilaterali II nel 2004. L'aumento da 15 a 27 Stati membri e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono fattori che influiscono sulle relazioni dell'UE con la Svizzera. Nel corso dell'anno in esame, i primi effetti di questi cambiamenti sostanziali si sono fatti sentire e in particolare si traducono per la Svizzera in difficoltà crescenti di negoziare soluzioni che differiscano dall'acquis comunitario. L'adozione da parte del Parlamento europeo di un rapporto che valuta gli ostacoli che si oppongono a un'attuazione uniforme del mercato interno tra l'UE, gli Stati dello SEE e la Svizzera rappresenta uno degli esempi concreti delle nuove difficoltà che incontra il nostro Paese¹⁴.

Inoltre, alcuni eventi dell'anno in corso hanno ricordato che l'evoluzione economica e finanziaria dell'UE ha un impatto sulle relazioni economiche esterne della Svizzera con l'UE. In primavera, l'unione monetaria ha rischiato di precipitare in una crisi profonda, mettendo sotto pressione il tasso di cambio dell'euro nei confronti delle principali monete forti quali il franco svizzero. L'UE ha reagito istituendo un meccanismo di salvataggio senza precedenti per l'eurozona, inizialmente valido per tre anni, e un pacchetto di salvataggio a favore della Grecia. Nel contempo, l'UE si è decisa a intraprendere riforme a lungo termine poiché la crisi ha dimostrato che dopo dieci anni di unione monetaria l'eterogeneità delle politiche economiche e finanziarie dei membri dell'eurozona le rendeva difficili da conciliare e coordinare.

¹⁴ Il rapporto valuta l'accesso della Svizzera al mercato unico europeo. Si occupa anche dell'importanza dell'accordo sulla libera circolazione delle persone di cui hanno profittato entrambi le parti. Viene ricordato che, a causa del suo sistema politico, la Svizzera non è in grado di riprendere automaticamente gli sviluppi del diritto comunitario. Il rapporto invita la Commissione europea e la Svizzera a trovare soluzioni che permettano un'applicazione conforme al diritto europeo e un'attuazione rapida degli sviluppi dell'acquis sia nell'UE sia in Svizzera. (cfr. decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul tema «SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno (2009/2176(INI))», <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0216+0+DOC+XML+V0//FR>).

L'UE si è inoltre adoperata nel corso dell'anno in esame a trarre le conclusioni della crisi finanziaria mondiale. Fondandosi in parte sugli impegni presi dal G20, l'UE ha cominciato a subordinare alla sua autorità settori dei mercati finanziari che fino ad ora erano poco o per niente regolamentati a livello europeo. Queste nuove regole potrebbero avere per conseguenza che i prodotti finanziari originari dei Paesi terzi come la Svizzera potrebbero in futuro incontrare ostacoli per accedere al mercato europeo.

3.2 Stato delle relazioni della Svizzera con l'UE

L'UE con i suoi 27 Stati membri e lo SEE (l'UE con i tre Stati dell'AELS, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) continuano a essere i principali partner della Svizzera in materia di importazioni e di esportazioni. Nel 2009, il 78 per cento delle importazioni di merci della Svizzera provenivano da questa zona che, a sua volta, ha importato il 59,7 per cento delle esportazioni svizzere. L'UE e gli Stati membri dello SEE sono anche i suoi principali partner per quanto riguarda gli scambi di servizi internazionali e gli investimenti diretti.

Le relazioni della Svizzera con quest'area economica si fondano da un lato sugli accordi bilaterali conclusi con l'UE, segnatamente l'accordo di libero scambio del 1972 (ALS 1972, RS 0.632.401), i sette accordi settoriali del 1999 («Bilaterali I»¹⁵) e i nove accordi settoriali del 2004 («Bilaterali II»¹⁶) e d'altro lato sulla Convenzione AELS (RS 0.632.31).

Nella sua seduta speciale di chiusura del 18 agosto sulla politica europea, il Consiglio federale ha deciso di proseguire le relazioni tra Svizzera e l'UE sulla base di accordi bilaterali settoriali. Il 17 settembre ha adottato il suo nuovo rapporto sulla valutazione della politica europea svizzera in risposta al postulato della deputata al Consiglio nazionale Christa Markwalder del 10 giugno 2009¹⁷. Il rapporto valuta i diversi strumenti e scenari per il proseguimento della politica europea della Svizzera e conferma che il Consiglio federale reputa che la via bilaterale costituisce attualmente lo strumento più appropriato per tutelare gli interessi della Svizzera.

Tuttavia, quest'opzione non deve essere perseguita a qualsiasi prezzo e deve rispondere a esigenze minime. Il rispetto della sovranità delle parti e il buon funzionamento delle loro istituzioni sono di importanza cruciale. Per questo motivo, è da escludere una ripresa automatica dell'acquis comunitario e dei suoi sviluppi. La

¹⁵ Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**), Accordo sugli appalti pubblici (RS **0.172.052.68**), Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS **0.946.526.81**), Accordo agricolo (RS **0.916.026.81**), Accordo sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**), Accordo sui trasporti terrestri (RS **0.740.72**), Accordo sulla ricerca (RS **0.420.513.1**).

¹⁶ Accordo concernente l'associazione a Schengen/Dublinko (RS **0.362.31**), Accordo sulla fiscalità del risparmio (RS **0.641.926.81**), Accordo sulla lotta contro la frode (RS **0.351.926.81**), Accordo sui prodotti agricoli trasformati (RS **0.632.401.23**), Accordo sull'ambiente (RS **0.814.092.681**), Accordo sulla cooperazione nel settore statistico (RS **0.431.026.81**), Accordo sulla partecipazione al programma MEDIA 2007 (RS **0.784.405.226.8**), Accordo sull'educazione (RS **0.402.268.1**), Accordo per evitare la doppia imposizione dei funzionari in pensione delle istituzioni e agenzie delle Comunità europee residenti in Svizzera (RS **0.672.926.81**).

¹⁷ Rapporto del Consiglio federale sulla valutazione della politica europea svizzera del 17 settembre 2010, FF **2010** 6395.

Svizzera è nondimeno pronta a discutere nuovi meccanismi istituzionali con l'obiettivo principale di semplificare l'attuazione dello sviluppo degli accordi (cfr. n. 3.2.3). Gli interessi delle due parti devono essere presi in considerazione in modo equivalente, in particolare per quanto riguarda le condizioni quadro d'accesso ai rispettivi mercati. La Svizzera si dimostra solidale in vista delle sfide che il suo partner europeo dovrà affrontare. Questa solidarietà si esprime in particolare per il tramite del contributo svizzero all'allargamento dell'UE (cfr. n. 3.2.5) e della partecipazione svizzera alle operazioni di mantenimento della pace.

Il Consiglio federale procederà anche in futuro a un'analisi permanente della situazione e degli strumenti di politica europea in modo da essere in grado di adeguarli in caso di bisogno.

3.2.1 Applicazione e adeguamento degli accordi esistenti

Questioni commerciali

In occasione della 56^a riunione del 6 dicembre del Comitato misto dell'ALS del 1972, il Comitato ha discusso diverse questioni riguardanti il commercio di merci tra la Svizzera e l'UE. A questo proposito, la Svizzera ha criticato diverse nuove misure prese dall'UE e dai suoi Stati membri che ostacolano il commercio (tra le altre: progetto di legge dell'UE che introduce un marchio di origine obbligatorio per i tessili e altre merci importate nell'UE, prescrizioni italiane che introducono certificati per i prodotti metallici semilavorati). Dal canto suo, l'UE ha tra l'altro espresso la preoccupazione che il progetto di legge «Swissness» possa ostacolare il commercio di merci. Il Comitato misto ha inoltre affrontato altri temi quali i negoziati sulla cooperazione tra le autorità della concorrenza o in merito alla sicurezza dei prodotti chimici. Le due parti hanno constatato che nell'insieme l'ALS funziona bene.

In luglio è stato parafato l'accordo riguardante la protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli, aprendo la via alla conclusione di un nuovo accordo bilaterale. L'accordo sarà integrato come nuovo allegato 12 nell'accordo agricolo Svizzera-UE del 1999 (RS 0.916.026.81) e garantirà con la sua entrata in vigore una protezione equivalente delle IGP e delle DOP della Svizzera e dell'UE sui territori di ognuna delle parti. Per le denominazioni che erano finora utilizzate sia in Svizzera che nell'UE, le parti si sono accordate su modelli di coesistenza o su periodi di transizione che permetteranno agli interessati di adattarsi alla nuova situazione. Le due parti hanno avviato in autunno le loro procedure interne di ratifica.

Il Comitato misto dell'accordo sugli appalti pubblici si è riunito a Berna il 7 giugno. Sono stati in particolare discussi la finalizzazione della revisione dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC, la revisione della legislazione svizzera e l'evoluzione del pertinente *acquis* comunitario. Il Comitato misto ha inoltre trattato un decreto legislativo italiano che sottopone gli offerenti svizzeri all'obbligo di chiedere un'autorizzazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze per partecipare a bandi di concorso pubblici in Italia.

Il 9 novembre si è tenuto anche il Comitato misto dell'accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale che era stato ratificato il 18 giugno dal Parlamento. Il Comitato ha affrontato i dettagli delle nuove procedure doganali di sicurezza che si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2011 per il com-

mercio con i Paesi non membri dell'UE. Le due parti si sono accordate allo scopo di evitare che l'attuazione dell'accordo causi nuovi ostacoli nel commercio tra di loro e con gli Stati terzi.

Il Comitato misto agricolo si è riunito il 10 novembre a Bruxelles. Le due parti si sono dichiarate soddisfatte dell'applicazione dell'accordo, che considerano uno strumento efficace per promuovere il commercio agricolo bilaterale e per eliminare permanentemente gli ostacoli tecnici al commercio. Visto che l'accordo agricolo si limita a settori particolari, questo processo non può tuttavia sostituire la soppressione totale degli ostacoli non tariffali al commercio come previsto nel quadro dei negoziati attualmente in corso nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica (cfr. n. 3.2.2).

Altri temi

Il 16 giugno si è tenuta a Bruxelles la nona riunione del Comitato misto dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP). La Svizzera e l'UE hanno convenuto che l'ALCP funziona relativamente bene, nell'interesse dei cittadini e dell'economia delle due parti. L'incontro ha tuttavia mostrato che l'UE giudica in modo critico l'applicazione dell'accordo per quanto concerne alcune disposizioni sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e la questione dell'adeguamento dell'accordo all'evoluzione dell'acquis comunitario. L'immigrazione in provenienza dei Paesi dell'UE-15 e da Malta e Cipro si sta adeguando ai bisogni dell'economia svizzera e si sviluppa in funzione della congiuntura economica. Paragonata all'anno precedente, la domanda di permessi B è diminuita del 20 per cento¹⁸.

La conclusione di un accordo sulla partecipazione ufficiale della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, di formazione permanente e di gioventù è fin dalla conclusione dei Bilaterali I uno degli obiettivi svizzeri in materia di politica europea. Un simile accordo garantirà una partecipazione diretta e integrale della Svizzera ai programmi menzionati. L'accordo sull'educazione è stato firmato a Bruxelles il 15 febbraio e prevede la piena partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE a partire da 2011.

Gli altri eventi significativi dell'anno in esame riguardo agli accordi bilaterali sono presentati qui di seguito sotto forma di tabella.

Accordo	Attualità 2009
Protocollo n. 2 dell'ALS (commercio di taluni prodotti agricoli trasformati) (RS 0.632.401.2)	Decisione 1/2010 del Comitato misto (CM) dell'accordo di libero scambio Svizzera-CE concernente l'adeguamento dei prezzi di riferimento al 1° febbraio 2010 per i prodotti sottoposti al mecca- nismo di compensazione dei prezzi secondo il Protocollo n. 2.

¹⁸ Le regole di contingentamento per i 15 «vecchi» Stati membri dell'UE nonché per Malta e Cipro sono decadute il 1° giugno 2007. Nei confronti degli otto Stati dell'Europa dell'Est che hanno aderito all'UE nel 2004, la possibilità di limitare l'immigrazione rimane valida fino al 30 aprile 2011 al più tardi e fino al 31 maggio 2016 per la Bulgaria e la Romania. Al termine di questo periodo, una clausola di salvaguardia permette di reintrodurre, fino a 10 anni dopo l'entrata in vigore, contingenti di autorizzazioni di soggiorno per i cittadini di questi due ultimi Stati.

Accordo	Attualità 2009
Trasporti aerei (RS 0.748.127.192.68)	Approvazione della decisione n. 1/2010 (CM del 7 aprile) e della decisione n. 2/2010 (CM del 26 novembre) che modifica l'allegato dell'accordo.
Trasporti terrestri (RS 0.740.72)	Approvazione della decisione n. 1/2010 che modifica l'allegato 1 dell'accordo.
Statistica (RS 0.431.026.81)	Approvazione della decisione n. 1/2010 per l'adeguamento del programma di statistica 2010 (procedura scritta) e delle decisioni n. 2/2010 e n. 3/2010 che modificano gli allegati A e B dell'accordo (CM del 1° ottobre).
Fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81)	Il provento netto delle ritenute di imposta sugli interessi dei contribuenti dell'UE in Svizzera è stato di 401 milioni di franchi nell'anno fiscale 2009 e le dichiarazioni volontarie sono state 32 942.
Schengen (RS 0.362.31)	Entrata in vigore dell'accordo addizionale Frontex il 1° agosto.
Dublino (RS 0.142.392.68)	Introduzione dei dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri: approvazione nel corso della sessione estiva. Direttiva sul rimpatrio: approvazione nel corso della sessione estiva.
MEDIA (RS 0.784.405.226)	Entrata in vigore il 1° agosto.
Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)	Con la decisione n. 1/2010, il CM ha deciso di introdurre al 18 ottobre un capitolo sui biocidi e di aggiornare il capitolo sui veicoli a motore (cfr. n. 5.2).
Agricoltura (RS 0.916.026.81)	Entrata in vigore della decisione n. 2/2008 sull'adeguamento degli allegati 1 e 2 al 1° gennaio. Entrata in vigore della decisione n. 1/2009 che modifica l'allegato 7 al 1° agosto. Estensione della protezione della denominazione d'origine protetta ai vini a base di uve provenienti da regioni frontaliere. Firma il 13 dicembre delle decisioni n. 1/2010 e 2/2010 sull'attualizzazione degli allegati 4 (settore fitosanitario) e 6 (sementi).

3.2.2

Negoziati in corso e colloqui esplorativi

Agricoltura, sicurezza alimentare e dei prodotti, sanità pubblica

I negoziati sono stati aperti il 4 novembre 2008. Finora si sono svolte tre tornate globali di negoziati. Per quanto concerne l'accesso al mercato nel settore agroalimentare, sono state svolte con successo cinque tornate negoziali. L'accordo in fase di negoziazione dovrebbe garantire l'apertura dei mercati per i prodotti agricoli e le derrate alimentari e smantellare sia le barriere tariffali (dazi doganali, contingenti doganali, sussidi all'esportazione) sia quelle non tariffali, spingendosi ben oltre un mero sviluppo del campo di applicazione coperto attualmente dagli accordi bilaterali. Un simile accordo rafforzerebbe la competitività dell'agricoltura e dell'industria alimentare svizzera e le offrirebbe prospettive chiare a lungo termine. Considerato che il livello di protezione svizzero è già ora sotto forte pressione (cfr. n. 2.1), la Svizzera potrebbe perdere quote di mercato se proseguisse sulla strada dell'isolazionismo: un'apertura posteriore del mercato diverrebbe più difficile. Nei settori della sicurezza alimentare e dei prodotti e in quello della sanità pubblica, l'accordo prevede la partecipazione della Svizzera a due agenzie¹⁹, a tre sistemi di allarme precoce²⁰ e ai programmi dell'UE in ambito sanitario. In tutti questi settori i negoziati si fondano essenzialmente sullo stato attuale del pertinente acquis dell'UE. Occorre però ancora valutare in che misura queste normative saranno prese in considerazione per conseguire gli obiettivi perseguiti dall'accordo. Mentre nel campo dell'accesso al mercato i negoziati hanno dato buoni risultati, l'insieme dei negoziati avanza meno rapidamente del previsto. Rimangono in particolare aperte questioni per quanto riguarda l'assetto istituzionale del futuro accordo. Le discussioni informali in corso tra Svizzera e UE (cfr. n. 3.2.3) dovrebbero permettere di chiarire questi punti.

Elettricità

I negoziati in vista di un accordo nel settore dell'elettricità sono in corso dal 2007. La Svizzera vorrebbe preservare il suo ruolo preponderante nel commercio transfrontaliero dell'elettricità in Europa. Si tratta in particolare di definire procedure di gestione in caso di situazione di penuria alle frontiere e l'indennizzo delle prestazioni di transito. A metà del 2009, l'UE ha adottato un terzo pacchetto di liberalizzazione del mercato interno europeo dell'energia, destinato a fungere da base negoziale. Inoltre l'UE vorrebbe estendere i negoziati alla nuova direttiva sulla promozione e l'utilizzo dell'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili, che costituisce parte integrante delle misure dell'UE in materia di clima e di energia. L'adeguamento del mandato ai negoziatori svizzeri è stato approvato dal Consiglio federale il 12 maggio ed è stato confermato il 17 settembre dopo consultazione delle CPE e dei Cantoni. Su queste basi, i negoziati dovrebbero proseguire rapidamente.

Sistema di navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)

Con Galileo, l'UE e l'Agenzia spaziale europea (ESA) intendono creare un sistema di navigazione satellitare di ultima generazione posto sotto controllo civile. Galileo metterà fine alla dipendenza degli utenti europei dal sistema GPS controllato dalle

¹⁹ Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

²⁰ «Rapid Alert System for Food and Feed» (RASFF), «Rapid Alert System for non-food consumer products» (RAPEX) e «Early Warning and Response System» (EWRS).

autorità militari statunitensi e da altri sistemi. Assicurerà inoltre la disponibilità dei dati in tempo di pace e in caso di crisi. Per quanto concerne il Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione (EGNOS), si tratta di un sistema regionale di navigazione satellitare che migliora la precisione e l'affidabilità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare. La conclusione di un accordo in questo settore intende garantire contrattualmente la partecipazione continua e a pieno titolo della Svizzera ai programmi di navigazione satellitare. Il 29 giugno l'UE ha approvato il corrispondente mandato negoziale.

REACH

I colloqui esplorativi su una cooperazione con l'UE nel campo della regolamentazione dei prodotti chimici (REACH²¹) sono stati terminati ed è stato presentato un rapporto al Consiglio federale. Il 18 agosto il Consiglio federale ha adottato un mandato negoziale ai fini di negoziare un accordo in questo settore. REACH ha lo scopo di rendere più sicuri per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente l'utilizzo dei prodotti chimici. Con l'introduzione di questo sistema nell'UE e a causa della forte integrazione dell'industria chimica svizzera nella catena di produzione comunitaria, la Svizzera potrebbe incontrare considerevoli ostacoli nell'accesso al commercio. Gli scambi transfrontalieri di prodotti chimici rivestono un'importanza capitale sia per la Svizzera che per l'UE. L'industria chimica e farmaceutica, che rappresenta il 4 per cento del PIL e dà lavoro a oltre 66 000 dipendenti, è il secondo ramo industriale svizzero. L'UE assorbe circa il 60 per cento delle esportazioni svizzere e fornisce più dell'80 per cento delle importazioni svizzere di prodotti chimici.

I negoziati hanno l'obiettivo di garantire il proseguimento senza intoppi delle relazioni commerciali tra le imprese svizzere ed europee e inoltre di assicurare un alto livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente nell'utilizzazione di prodotti chimici. I negoziati dovrebbero essere lanciati entro breve tempo, dopo l'approvazione di un mandato negoziale da parte dell'UE.

Cooperazione delle autorità in materia di concorrenza

Il 18 agosto il Consiglio federale ha adottato un mandato negoziale in vista di un accordo di cooperazione con l'UE in materia di concorrenza, che consentirà lo scambio di informazioni confidenziali tra autorità della concorrenza svizzere ed europee (cfr. n. 5.6). L'accordo contribuirà efficacemente all'attuazione delle norme in materia di concorrenza delle due parti nei procedimenti transfrontalieri in materia di concorrenza. La cooperazione sarà facilitata per il fatto che le legislazioni delle due parti sono già ampiamente compatibili.

Commercio dei diritti d'emissione (ETS)

Dai colloqui esplorativi è emersa la fattibilità della messa in rete dei sistemi di diritti di emissione esistenti in Svizzera e nell'UE. Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha dunque adottato un mandato negoziale in questo senso. I colloqui esplorativi sono proseguiti nel 2010 parallelamente alla preparazione del mandato negoziale da parte dell'UE. Un accordo sul riconoscimento reciproco dei diritti di emissione sarebbe nell'interesse di entrambe le parti: esso aprirebbe in particolare alle imprese svizzere incluse nell'ETS l'accesso al più grande e più liquido mercato dei diritti di

²¹ «Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals».

emissione di CO₂, eliminando nel contempo le distorsioni della concorrenza. La Svizzera è pronta ad avviare entro breve tempo i negoziati.

Cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (EDA)

La partecipazione della Svizzera caso per caso ad alcuni programmi di ricerca e di sviluppo dell'EDA permetterebbe di essere informati precocemente sui progressi in materia di armamenti e di rafforzare la posizione della Svizzera come polo tecnologico e di ricerca. Inoltre questa cooperazione costituirebbe un'opportunità per l'industria svizzera degli armamenti, che produce materiale di alta qualità. In seguito all'approvazione del mandato negoziale da parte della Svizzera il 16 dicembre 2009 e da parte dell'EDA il 14 ottobre 2010, è stato possibile parafare il 16 novembre, nell'ambito della prima tornata negoziale, un accordo amministrativo e una convenzione sostanziale di progetto.

3.2.3 Questioni istituzionali

Le questioni istituzionali che si pongono nell'ambito degli accordi bilaterali e dei negoziati in corso sono state esaminate da un gruppo di lavoro informale congiunto con l'UE allo scopo di trovare soluzioni rispettose della sovranità delle parti e del buon funzionamento delle rispettive istituzioni²². Le questioni principali concernono lo sviluppo degli accordi, l'interpretazione di questi ultimi, la vigilanza sulla loro applicazione e la composizione delle controversie. Nell'ambito di un colloquio sulla politica europea della Svizzera, il Consiglio federale ha preso atto in dicembre di un rapporto intermedio della delegazione svizzera nel gruppo di lavoro.

3.2.4 Questioni fiscali

Accordo sulla fiscalità del risparmio

Le esperienze accumulate dall'entrata in vigore dell'accordo nel 2005 dimostrano il suo buon funzionamento. Nel corso del 2009, circa 33 000 residenti europei titolari di conti in Svizzera hanno deciso di dichiarare spontaneamente alle loro autorità fiscali le loro relazioni bancarie. Nello stesso anno, il ricavo della trattenuta d'imposta sugli interessi versati ai contribuenti dell'UE in Svizzera che sono stati riversati agli Stati membri dell'UE ha raggiunto la cifra di 401 milioni di franchi svizzeri. L'attuazione del sistema della fiscalità del risparmio in seno all'UE ha però fatto emergere qualche lacuna. La Svizzera è disposta a procedere agli adeguamenti tecnici dell'accordo quando l'UE avrà riveduto la sua direttiva in materia di fiscalità del risparmio. Non dovrà essere per contro rimessa in questione la coesistenza tra la trattenuta alla fonte sui redditi del risparmio come praticata in Svizzera e lo scambio automatico di informazioni fiscali in vigore nell'UE.

Accordo sulla lotta contro la frode

L'accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione tra Svizzera e l'UE per lottare contro la frode nel settore delle imposte indirette, dei sussidi e degli appalti pubblici non è

²² Rapporto del Consiglio federale sulla valutazione della politica europea svizzera del 17 settembre 2010, FF 2010 6395.

ancora entrato in vigore. Attualmente, lo hanno ratificato soltanto 25 dei 27 Stati membri dell'UE. La Svizzera applica l'accordo dall'8 aprile 2009 su una base provvisoria con gli Stati membri che hanno fatto un'analogia dichiarazione. Si tratta di dieci Stati membri e dell'UE. Un'applicazione omogenea sarà tuttavia garantita soltanto quando l'accordo sarà stato ratificato da tutte le parti.

La Commissione europea auspica una revisione dell'accordo antifrode oppure il suo completamento con un accordo separato di assistenza amministrativa con la Svizzera allo scopo di ampliare alla fiscalità diretta la cooperazione, secondo gli standard dell'OCSE, in materia di reati fiscali. Per il momento non è stato trovato un consenso nel Consiglio per adottare un mandato negoziale dell'UE. Indipendentemente dalle discussioni interne all'UE, la Svizzera ha riveduto con successo un buon numero di CDI con numerosi Stati membri per integrarvi gli standard dell'OCSE (cfr. n. 6.4).

Fiscalità delle imprese / Codice di condotta

Nel 2007 la Commissione europea ha comunicato alla Svizzera di considerare talune disposizioni cantonali in materia di imposizione della società, norme iscritte nella legge sull'armonizzazione fiscale a livello federale, come aiuti dello Stato che distorcono la concorrenza e, in violazione dell'ALS del 1972, ostacolano il commercio di merci tra Svizzera e l'UE. Il Consiglio federale reputa che queste critiche siano infondate. Nello stesso anno ha dunque rifiutato di avviare negoziati con l'UE su questo tema. Invece dei negoziati, si svolge uno scambio approfondito di vedute nell'ambito di un dialogo informale.

In giugno, l'UE ha chiesto alla Svizzera di avviare un nuovo dialogo su un cosiddetto codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese. Si tratta di un documento interno all'UE, il cui obiettivo consiste nella lotta, sulla base di un impegno politico e di una valutazione comune della fiscalità delle imprese, contro le pratiche fiscali che l'UE definisce dannose. Attualmente il Consiglio federale sta conducendo colloqui esplorativi sulle eventuali modalità di un simile dialogo.

3.2.5 Contributo all'allargamento dell'UE

La messa in pratica del contributo della Svizzera per un importo di un miliardo di franchi a favore dei dieci Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-10) è cominciata nel 2008 e si è intensificata durante l'anno in esame. L'attuazione di questo contributo prosegue secondo le scadenze previste e dovrebbe essere completato a metà 2012 come previsto inizialmente. Anche gli ultimi nuovi membri dell'UE, la Romania e la Bulgaria, saranno sostenuti dalla Svizzera con un contributo. Il 7 dicembre 2009 il Parlamento ha stanziato un credito quadro a tale scopo, per un importo di 257 milioni di franchi. Gli accordi quadro bilaterali con questi due Paesi sono stati firmati il 7 settembre. L'attuazione del contributo è stata immediatamente avviata (cfr. n. 7.1.3).

Questi fondi contribuiscono direttamente a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata. La Svizzera ha tutto l'interesse che questi Paesi si integrino con successo nell'UE. Assumendo una parte dei contributi di sostegno, la Svizzera promuove il mantenimento di buone relazioni con l'UE e serve i propri interessi nel proseguimento della via bilaterale.

3.3

Associazione europea di libero scambio (AELS)

Con seminari e altre attività negli Stati dell'AELS e in altri Stati partner l'AELS ha festeggiato nel corso dell'anno in esame i suoi cinquant'anni di vita. Il commercio esterno della Svizzera con i tre altri membri dell'AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) rappresenta circa lo 0,3 per cento del volume totale del commercio della Svizzera. La Convenzione AELS (RS 0.632.31) è stata completamente modificata dalla Convenzione di Vaduz del 21 giugno 2001 ed è costantemente adattata alle modifiche degli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con l'UE. Nell'anno in esame, il Consiglio dell'AELS si è riunito due volte a livello ministeriale (il 24 e il 25 giugno a Reykjavik e il 23 novembre a Ginevra). Le attività dell'AELS nel campo delle relazioni con i Paesi terzi sono presentate nel capitolo 4.

A metà luglio 2009 l'Islanda ha presentato una domanda di adesione all'UE. I negoziati formali di adesione sono cominciati il 27 luglio 2010. I risultati di questi negoziati saranno probabilmente oggetto di referendum. Se l'AELS perdesse un membro, gli effetti di questo cambiamento dovrebbero essere valutati e discussi con i rimanenti Stati membri.

4

Accordi di libero scambio con Stati terzi non membri dell'UE o dell'AELS

Nell'anno in rassegna l'AELS ha firmato ALS con l'Ucraina e il Perù e sono entrati in vigore gli accordi conclusi con la Serbia e l'Albania. Lo studio congiunto sulla fattibilità di un accordo bilaterale di libero scambio Svizzera-Cina è stato concluso e l'avvio dei negoziati è previsto per l'inizio del 2011. Il mandato di negoziazione per un accordo di libero scambio AELS-Russia è stato esteso ai membri dell'Unione doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan e l'avvio dei negoziati è previsto per l'inizio del 2011. Gli Stati dell'AELS hanno proseguito i negoziati relativi a un accordo globale in materia di investimenti e di commercio con l'India, quelli con Hong Kong-Cina sono già in uno stadio avanzato. In occasione della visita della presidente della Confederazione a Giacarta sono stati avviati ufficialmente i negoziati relativi a un accordo di libero scambio e di partenariato economico tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia. Anche nel 2011 la Svizzera porterà avanti, parallelamente al suo impegno a livello multilaterale, in particolare nell'ambito dell'OMC, l'estensione e il consolidamento della rete di accordi di libero scambio.

In tale contesto il Consiglio federale seguirà una politica di coerenza con gli obiettivi di politica esterna orientati alla sostenibilità.

L'ampliamento di tale rete rimane – accanto all'adesione all'OMC e alla partecipazione attiva al Ciclo di Doha nonché agli accordi bilaterali con l'UE – uno dei tre pilastri della strategia di economia esterna della Svizzera per migliorare l'accesso ai mercati mondiali e le condizioni quadro per l'attività economica internazionale.

Gli ALS devono essere negoziati soprattutto con i Paesi a forte potenziale di crescita, che per le dimensioni del proprio mercato lasciano intravedere prospettive di sbocco particolarmente interessanti o nei cui mercati l'economia svizzera rischia di essere svantaggiata a causa di condizioni di accesso preferenziali concesse ai concorrenti di altri Paesi. Al momento si collocano in primo piano importanti partner commerciali in Asia (principalmente Cina, India, Hong Kong-Cina e Indonesia) e la Russia (che forma un'unione doganale con Bielorussia e Kazakistan).

Il Consiglio federale segue una politica estera coerente, orientata allo sviluppo sostenibile. In questo contesto, coerenza significa che la Svizzera utilizza i vari strumenti di politica estera facendo in modo che si completino e si sostengano a vicenda. Così come il consolidamento della piazza economica e dello sviluppo economico nel nostro Paese e nei Paesi partner, il rispetto dei diritti umani, degli standard lavorativi e ambientali sono obiettivi fondamentali della politica del Consiglio federale, che si completano del resto gli uni con gli altri²³.

Per quanto riguarda i diversi aspetti della sostenibilità (sviluppo economico, tutela dell'ambiente, coesione sociale) è importante perseguire gli obiettivi utilizzando gli strumenti più efficaci. A livello multilaterale tali strumenti sono in particolare: l'OMC, gli ALS e altri accordi economici nel settore commerciale; in ambito ambientale tali strumenti sono ad esempio il processo di Kyoto e altre iniziative o accordi internazionali; per quanto riguarda gli standard sociali e lavorativi, l'OIL e le sue convenzioni; infine l'ONU per le questioni legate ai diritti umani (Consiglio dei diritti dell'uomo, Patti internazionali sui diritti umani I e II, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo). In tutti questi ambiti la Svizzera promuove la collaborazione con gli Stati partner e misure del settore privato quali la responsabilità sociale d'impresa («corporate social responsibility»). Anche se, ai fini della maggiore efficienza possibile, sono dedicati a compiti specifici e non tutti concernono qualsiasi tema, i vari accordi e misure non devono essere considerati in modo isolato, bensì valutati sulla base del loro effetto globale. Questo approccio corrisponde al principio del sostegno reciproco («mutual supportiveness»), che ispira anche i negoziati dell'OMC sul tema «commercio e ambiente».

Al pari degli altri strumenti di politica economica esterna, gli ALS sono orientati principalmente a criteri economici, ma tengono conto anche della responsabilità ecologica e della solidarietà sociale. Concretamente, ciò comporta ad esempio che gli ALS della Svizzera contengano disposizioni che garantiscono la compatibilità degli stessi con altri accordi internazionali, tra cui quelli concernenti l'ambiente, il settore sociale e i diritti umani. Altre disposizioni (contenute anche negli accordi dell'OMC) autorizzano le Parti ad adottare misure volte a tutelare la salute e la vita di persone e animali o a preservare i vegetali e le risorse naturali – se necessario derogando ad altre disposizioni dell'accordo in questione. Inoltre, i gruppi di lavoro dell'AELS «Commercio e ambiente» e «Commercio e standard di lavoro» hanno elaborato nuove disposizioni modello che dovranno essere presenti nei negoziati di libero scambio dell'AELS. Tali disposizioni hanno l'obiettivo di rafforzare la coerenza tra i vari aspetti della sostenibilità nelle relazioni con i partner di libero scambio dell'AELS. La Svizzera si impegnerà a utilizzare le nuove disposizioni modello nelle trattative con futuri partner di libero scambio, sia nell'ambito dell'AELS sia a livello bilaterale, tenendo in considerazione le specificità di ogni accordo.

²³ Cfr. il capitolo introduttivo del rapporto sulla politica economica esterna del 2009.

Gli ALS della Svizzera contribuiscono anche a conseguire gli obiettivi di sostenibilità: promuovono la crescita economica, la prosperità e la creazione di posti di lavoro. Essi rafforzano inoltre l'integrazione dei partner di libero scambio nel sistema giuridico internazionale e la loro partecipazione alla cooperazione economica internazionale. Infine, nell'ambito degli ALS vengono istituiti comitati misti e meccanismi di consultazione in cui possono essere trattate anche questioni attinenti agli standard ambientali e lavorativi. Nelle relazioni estere, il Consiglio federale predilige una politica incentrata sul dialogo costruttivo e sull'opera di persuasione piuttosto che una politica basata sul potere e sull'imposizione.

I risultati che possono essere raggiunti negli ALS o nell'OMC sono tuttavia condizionati da limiti importanti. Effettivamente non tutti sono d'accordo sul fatto che gli standard ambientali, lavorativi e dei diritti umani siano veramente rilevanti per il commercio e non esistono modelli o standard riconosciuti a livello generale per l'integrazione degli aspetti della sostenibilità negli accordi commerciali. Conformemente al diritto internazionale, la Svizzera è libera di concepire a suo piacimento la propria politica ambientale, sociale, agricola, energetica ecc., ma non di dettare ad altri Paesi l'assetto delle loro politiche. In particolare non può costringere altri Paesi, per mezzo di accordi commerciali, divieti d'importazione o barriere commerciali, a produrre conformandosi alla legislazione svizzera. Tentativi di questo genere dissuaderebbero i potenziali partner di libero scambio dall'avviare negoziati con la Svizzera, il che potrebbe rendere impossibile la conclusione di ALS e, inoltre, violerebbe gli impegni contratti dalla Svizzera nell'ambito dell'OMC. Per di più, l'economia svizzera dovrebbe attendersi forti discriminazioni nei suoi confronti.

Tabella

Accordi di libero scambio fra la Svizzera e gli Stati non membri dell'UE e ultimi incontri dei Comitati misti²⁴

Regione	Stato alla fine del 2010
<i>Europa</i>	
Isole Färöer (RS 0.632.313.141)	in vigore dal 1° marzo 1995; bilaterale CH-Färöer
Macedonia (RS 0.632.315.201.1)	in vigore dal 1° maggio 2002 2° incontro del Comitato misto (CM) AELS-Macedonia il 28 novembre 2008 a Ginevra
Croazia (RS 0.632.312.911)	in vigore dal 1° settembre 2002 3° incontro del CM AELS-Croazia il 4 giugno 2009 a Zagabria
Serbia (RS 0.632.316.821)	in vigore dal 1° ottobre 2010

²⁴ Salvo diversa indicazione, si tratta di accordi nell'ambito dell'AELS.

Regione	Stato alla fine del 2010
Albania (RS 0.632.311.231)	in vigore dal 1° novembre 2010
Ucraina	firmato il 24 giugno 2010
<i>Bacino mediterraneo</i>	
Turchia (RS 0.632.317.631)	in vigore dal 1° aprile 1992 9° incontro del CM AELS–Turchia il 3 dicembre 2009 a Ginevra
Israele (RS 0.632.314.491)	in vigore dal 1° luglio 1993 7° incontro del CM AELS–Israele il 12 giugno 2008 a Crans-Montana
OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251)	in vigore dal 1 luglio 1999 3° incontro del CM AELS–OLP/Autorità palestin- se il 15 settembre 2010 a Ginevra
Marocco (RS 0.632.315.491)	in vigore dal 1° dicembre 1999 5° incontro del CM AELS–Marocco il 5 ottobre 2010 a Rabat
Giordania (RS 0.632.314.671)	in vigore dal 1° settembre 2002 2° incontro del CM AELS–Giordania il 18 dicembre 2007 a Ginevra
Tunisia (RS 0.632.317.581)	applicato dal 1° giugno 2005; in vigore dal 1° giugno 2006 1° incontro del CM AELS–Tunisia il 28 febbraio 2007 a Tunisi
Libano (RS 0.632.314.891)	in vigore dal 1° gennaio 2007 1° incontro del CM AELS–Libano l'8 ottobre 2009 a Beirut
Egitto (RS 0.632.313.211)	applicato dal 1° agosto 2007; in vigore dal 1° settembre 2008. 1° incontro del CM AELS–Egitto il 4 novembre 2008 a Ginevra

Regione	Stato alla fine del 2010
<i>Resto del mondo</i>	
Messico (RS 0.632.315.631.1)	in vigore dal 1° luglio 2001 5° incontro del CM AELS–Messico il 7 maggio 2010 a Città del Messico
Singapore (RS 0.632.316.891.1)	in vigore dal 1° gennaio 2003 3° incontro del CM AELS–Singapore il 6 luglio 2010 a Singapore
Cile (RS 0.632.312.451)	in vigore dal 1° dicembre 2004 2° incontro del CM AELS–Cile l’8 aprile 2008 a Santiago
Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)	in vigore dal 1° settembre 2006 2° incontro del CM AELS–Repubblica di Corea il 21 gennaio 2010 a Ginevra
SACU ²⁵ (RS 0.632.311.181)	in vigore dal 1° maggio 2008 1° incontro del CM AELS–SACU il 4 febbraio 2009 a Pretoria
Canada (RS 0.632.312.32)	in vigore dal 1° luglio 2009 1° incontro del CM AELS–Canada il 17 novembre 2010 a Ginevra
Giappone (RS 0.946.294.632)	in vigore dal 1° settembre 2009, accordo bilaterale CH-Giappone 1° incontro del CM Svizzera–Giappone il 1° settembre 2009 a Zurigo
Colombia	firmato il 25 novembre 2008
Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) ²⁶	firmato il 22 giugno 2009
Perù	firmato dagli Stati dell’AELS il 24 giugno 2010 a Reykjavik e dal Perù il 14 luglio 2010 a Lima

²⁵ Unione doganale dell’Africa australe: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

²⁶ Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

4.1 Relazioni di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e i loro partner dell'area europea-mediterranea

Gli Stati dell'AELS dispongono oggi di dodici ALS con Paesi europei e del bacino mediterraneo. Gli accordi firmati con la Serbia e l'Albania sono entrati in vigore rispettivamente il 1° ottobre e il 1° novembre. I negoziati condotti dall'AELS con l'Ucraina si sono conclusi e l'accordo è stato firmato il 24 giugno in occasione della conferenza ministeriale dell'AELS a Reykjavik (cfr. n. 11.2.1). Con l'Algeria invece non si è riusciti a far proseguire i negoziati nell'anno in rassegna poiché questo Stato intende sottoporre la sua politica commerciale a una verifica di fondo, anche per quanto riguarda l'eventuale adesione all'OMC.

L'unione doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan, entrata in vigore il 1° gennaio, non è stata presa in considerazione nello studio di fattibilità AELS-Russia realizzato nel 2008. Dopo aver chiarito gli effetti di questa unione doganale sui negoziati di libero scambio con gli Stati dell'AELS, la Svizzera e gli altri membri dell'AELS hanno esteso i propri mandati negoziali per la Russia agli altri due membri dell'unione doganale. I negoziati sono stati avviati durante la conferenza ministeriale dell'AELS del 23 novembre; la prima tornata negoziale è prevista nel gennaio 2011.

In occasione della conferenza ministeriale dell'AELS del 24/25 giugno si è deciso di avviare nel 2011 negoziati con la Bosnia-Erzegovina e con il Montenegro. Inoltre, in vista della firma probabilmente imminente dell'accordo di associazione tra l'UE e la Siria, i ministri dell'AELS hanno deciso di intensificare le relazioni con questo Paese.

I Comitati misti degli ALS esistenti con l'Autorità palestinese/OLP e con il Marocco si sono riuniti rispettivamente in settembre e in ottobre. A entrambi gli accordi sono stati apportati alcuni adeguamenti tecnici. Dai colloqui con i rappresentanti dell'Autorità palestinese è emerso nuovamente che l'ALS AELS-OLP può funzionare correttamente soltanto se si normalizzeranno le relazioni con Israele. Inoltre, nel quadro degli accordi con Israele e con l'Autorità palestinese si sono tenuti incontri tra esperti nel settore dell'agricoltura.

Gli Stati dell'AELS lavorano attivamente al fine di giungere a breve termine alla firma e all'entrata in vigore dell'Accordo paneuromediterraneo sulle regole d'origine (cfr. n. 5.1).

4.2 Relazioni di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e i loro partner al di fuori dell'area europea-mediterranea

Gli Stati dell'AELS hanno concluso finora nove ALS con partner al di fuori dell'area europea-mediterranea, sei dei quali sono entrati in vigore. Gli accordi con gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC)²⁷, la Colombia e il Perù sono stati firmati; la loro entrata in vigore è prevista nel corso del 2011.

²⁷ Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

Avviate in gennaio, le trattative con Hong Kong-Cina sono state concluse in quasi tutti i settori in occasione della quarta tornata negoziale tenutasi in dicembre. Le principali questioni ancora in sospeso riguardano gli obblighi in materia di accesso al mercato nel settore dei servizi nonché le disposizioni sullo sviluppo sostenibile. I lavori proseguono in vista di una prossima conclusione. I negoziati tra gli Stati dell'AELS e l'India sono proseguiti. Nelle due tornate negoziali dell'anno in rassegna sono stati compiuti certi progressi, ma sussistono ancora notevoli divergenze, tra cui nelle questioni di accesso al mercato. In occasione della visita della presidente della Confederazione in Indonesia il 7 luglio, sono stati avviati ufficialmente i negoziati per un accordo di libero scambio e di partenariato economico con gli Stati membri dell'AELS. La prima tornata negoziale è prevista nel febbraio 2011.

La Svizzera ha proseguito i contatti con la Thailandia per discutere l'eventuale ripresa dei negoziati, fermi dal 2006.

Gli Stati dell'AELS hanno avviato la realizzazione di uno studio congiunto sulla fattibilità di un ALS con il Vietnam. Nell'anno in rassegna si sono tenuti due incontri del gruppo congiunto di lavoro, il cui studio sarà concluso probabilmente nel mese di giugno 2011. Nel mese di luglio è stata firmata, nell'ambito dell'AELS, una dichiarazione di cooperazione con la Malaysia, sulla base della quale verranno condotti colloqui esplorativi in vista di eventuali negoziati per un ALS. I contatti informali intercorsi nell'anno in rassegna potrebbero sfociare nel 2011 in colloqui esplorativi anche con le Filippine. In occasione della conferenza del 23 novembre i ministri dell'AELS hanno deciso di avviare nel 2011 lavori analoghi con gli Stati dell'America centrale²⁸. Inoltre in luglio è stata firmata una dichiarazione di cooperazione tra l'AELS e il Panama.

Incontri dei comitati misti nell'ambito degli ALS esistenti hanno avuto luogo in gennaio con la Corea, in maggio con il Messico, in luglio con Singapore e in novembre con il Canada. Oltre ad apportare adeguamenti tecnici agli accordi, sono state discusse possibilità di ulteriore sviluppo di tali ALS. Con la Corea risultavano prioritari gli adeguamenti relativi all'ALS UE-Corea siglato di recente (tra cui nei settori dell'agricoltura, degli investimenti e della proprietà intellettuale), con il Messico i settori dei servizi, dell'agricoltura e degli appalti pubblici, con Singapore i servizi e le semplificazioni in ambito doganale e con il Canada i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Inoltre sono stati organizzati diversi incontri fra esperti nell'ambito degli ALS esistenti, ad esempio con il Cile (proprietà intellettuale, protezione dei risultati dei test) e con la SACU, l'Unione doganale dell'Africa australe (agricoltura).

Inoltre, nel quadro della dichiarazione di collaborazione, i rappresentanti dell'AELS e della Mongolia si sono incontrati in novembre per la prima riunione del Comitato misto.

²⁸ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

4.3 Relazioni bilaterali di libero scambio fra la Svizzera e Stati non membri dell'UE o dell'AELS

4.3.1 Accordo di libero scambio e di partenariato economico Svizzera–Giappone

Il 1° giugno si è tenuto in Giappone il primo incontro del sottocomitato per la promozione delle relazioni economiche, istituito dall'Accordo bilaterale di libero scambio e di partenariato economico tra la Svizzera e il Giappone (ALSPE). L'incontro ha permesso di puntualizzare il compito e il funzionamento del sottocomitato e la Svizzera ha presentato una proposta di progetto sul turismo sostenibile. Sono stati discussi anche i lavori preparativi per il secondo incontro del Comitato misto dell'ALSPE Svizzera–Giappone, previsto per l'inizio del 2011.

4.3.2 Negoziati Svizzera–Cina

Il gruppo di studio che il 30 novembre 2009 era stato incaricato dalla responsabile del DFE e dal ministro del commercio della Repubblica popolare di Cina di effettuare uno studio congiunto sulla fattibilità di un ALS bilaterale ha concluso i suoi lavori all'inizio di agosto. Dopo tre incontri il gruppo, composto da rappresentanti dell'amministrazione di entrambe le Parti, è giunto alla conclusione che le economie di Svizzera e Cina si completano a vicenda e un ALS globale migliorerebbe in modo significativo le condizioni quadro per le relazioni economiche tra i due Paesi. Il gruppo ha dunque raccomandato di avviare i negoziati al più presto. Il 13 agosto a Beijing, in occasione della sua visita in Cina, la presidente della Confederazione ha preso atto, insieme al presidente della Repubblica popolare di Cina, dei risultati dello studio di fattibilità. In presenza dei due capi di Stato è stata firmata una dichiarazione d'intenti tra il DFE e il Ministero cinese del commercio in vista dell'imminente avvio dei negoziati. Un primo incontro negoziale è previsto per l'inizio del 2011.

5 Politiche orizzontali

5.1 Circolazione delle merci industria/agricoltura

Il miglioramento dell'accesso al mercato attraverso la riduzione o la soppressione dei dazi doganali, dei contingenti e delle altre misure sul piano multilaterale o mediante la conclusione di ALS costituisce l'essenziale degli aspetti tariffali della circolazione internazionale delle merci.

L'accordo con l'UE nel settore dei prodotti agricoli trasformati occupa un ruolo importante nell'attuazione degli accordi esistenti. I prezzi di riferimento contrattuali in esso fissati sono stati nuovamente adeguati all'evoluzione dei mercati a causa della forte e persistente volatilità del settore dei mercati delle materie prime.

Nel settore della politica doganale, il Consiglio federale, fondandosi sui risultati di uno studio di fattibilità, ha deciso di proporre alla Commissione europea colloqui esplorativi circa una partecipazione della Svizzera al progetto di informazione doganale dell'UE. Non è ancora stato possibile firmare la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee, ma il Consiglio federale ha già approvato nel mese di giugno le modifiche necessarie dell'ALS in questione.

Anche se la crisi economica 2008–2009 ha fortemente colpito l'economia d'esportazione svizzera, il nostro Paese se l'è cavata meglio di altri Paesi comparabili (cfr. n. 1.4.1). Il commercio estero della Svizzera è sì notevolmente regredito in senso assoluto, ma la sua quota al commercio mondiale delle merci è comunque aumentata dall'1,2 per cento all'1,3 per cento²⁹. Il nostro Paese rimane pertanto un partner commerciale importante e occupa il 13° rango (se si conta l'UE come un solo Paese) dei Paesi classificati a livello mondiale secondo il volume di importazioni ed esportazioni. Il rango della Svizzera nel commercio mondiale è perciò paragonabile a quello di Paesi notevolmente più grandi come l'India e l'Australia.

Accordi di libero scambio

L'accesso ai mercati esteri è essenziale per i produttori svizzeri, vista l'esiguità del mercato interno. Il miglioramento dell'accesso al mercato, per quanto concerne gli aspetti doganali della circolazione internazionale delle merci, passa attraverso la riduzione o l'abbattimento dei dazi sulle importazioni e sulle esportazioni nonché dei contingenti, sia a livello multilaterale sia per mezzo della stipula di ALS (nel quadro dell'AELS o bilaterali). Nell'anno in rassegna sono stati firmati accordi con l'Ucraina e il Perù e sono entrati in vigore gli accordi con l'Albania e la Serbia (cfr. n. 4).

Compensazione dei prezzi delle materie prime per i prodotti agricoli trasformati

La legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta «Schoggigesetz», RS 632.111.72) regola il commercio dei prodotti agricoli. Si tratta di prodotti dell'industria alimentare come cioccolato, biscotti, bevande. Per l'importazione, la legge prevede la riscossione di elementi mobili (dazi) sulle importazioni e concede contributi per l'esportazione. Questi vengono calcolati in base alla differenza tra i prezzi interni ed esteri dei prodotti agricoli di base. La «Schoggigesetz», permette di compensare gli svantaggi che l'industria alimentare deve sopportare a causa dei prezzi delle materie prime imposti dalla politica agraria.

Il protocollo n. 2 dell'ALS tra la Svizzera e l'UE del 1972 (RS 0.632.401.2) disciplina in particolare il meccanismo di compensazione dei prezzi per il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l'UE. Il protocollo n. 2, riveduto nell'ambito degli accordi bilaterali II, tiene conto, partendo dal livello svizzero, della differenza rispetto ai prezzi più bassi delle materie prime nell'UE (compensazione netta di prezzo), invece della differenza rispetto ai prezzi ancora più bassi del mer-

²⁹ WTO, «Leading exporters and importers in world merchandise trade», 2009.

cato mondiale dei prodotti agricoli di base come avviene nel commercio con i Paesi terzi. I prezzi di riferimento rilevanti per il meccanismo di compensazione dei prezzi sono stati adeguati alle condizioni di mercato con la Decisione 1/2010 del Comitato dell'ALS del 1972 (RU 2010 4917). Il prossimo aggiornamento dei prezzi di riferimento è previsto per il 1° febbraio 2011.

In seguito al forte aumento, a partire del 2005, delle esportazioni di prodotti agricoli trasformati e alle sempre elevate differenze tra i prezzi interni, quelli dell'UE e del mercato mondiale, i mezzi necessari per far fronte ai contributi all'esportazione sono notevolmente aumentati negli anni scorsi. Nell'anno in rassegna, il fabbisogno per una compensazione integrale dei prezzi delle materie prime supera nettamente i mezzi a disposizione, ragion per cui le aliquote dei contributi all'esportazione sono stati ridotti del 50 per cento.

Politica doganale

Nel 2003 l'UE ha lanciato il progetto di informatizzazione doganale, che ha lo scopo di attuare le misure per la modernizzazione del codice doganale del 1992. Con questo provvedimento, l'UE intende semplificare la sua legislazione doganale, armonizzare e razionalizzare le procedure nonché istituire un'interazione diretta tra i sistemi di sdoganamento dei Paesi membri. Il codice doganale modernizzato, che deve entrare in vigore a metà del 2013, si prefigge di potenziare la competitività delle imprese nell'UE.

Nell'ambito della politica di crescita 2008–2011, il Consiglio federale ha deciso di estendere la strategia di *e-government* mediante uno studio di fattibilità circa la partecipazione al progetto di informatizzazione doganale dell'UE. Il 10 dicembre il Consiglio federale, in base a questo studio, ha deciso di proporre all'UE colloqui esplorativi sulla possibilità di una partecipazione della Svizzera al progetto.

Politica in materia di origine

Il 9 dicembre 2009, i ministri dell'UE, degli Stati dell'AELS, dei Paesi partecipanti del processo di Barcellona³⁰, dei Paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE³¹ e delle Isole Färöer hanno approvato la convenzione regionale sulle norme in materia d'origine preferenziale paneuromediterranea. La convenzione stabilisce norme in materia di origine identiche tra le parti firmatarie e permette di cumulare l'origine per ogni fase di trasformazione nella zona di cumulo. Questo sistema, combinato con una rete di ALS (cfr. n. 4) che prevedono dazi preferenziali, promuove l'integrazione delle catene di produzione nella zona euro mediterranea in funzione dei vantaggi comparativi in materia di costi dei diversi Paesi. La firma della convenzione, prevista per il 30 giugno, è stata rinviata da parte dell'UE a causa dello statuto di diritto internazionale del Kosovo. Un compromesso tra gli Stati membri dell'UE potrebbe essere raggiunto agli inizi del 2011. Nel mese di giugno, il Consiglio federale ha già approvato in linea di principio le modifiche necessarie degli ALS in questione, nei quali le norme in materia d'origine preferen-

³⁰ Il processo di Barcellona concerne la politica dell'UE verso i Paesi mediterranei: esso intende, da un lato, approfondire le relazioni tra l'UE e i Paesi partner; dall'altro, consolidare, le relazioni tra i Paesi mediterranei stessi. Il partenariato comprende tre settori della cooperazione: politica e sicurezza, economia e finanze nonché affari sociali e cultura.

³¹ La Repubblica di Albania, Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex-Repubblica federale di Jugoslavia, la Macedonia, il Montenegro, la Repubblica di Serbia e il Kosovo (ai sensi della Risoluzione 1244/99 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite).

ziale paneuromediterranee vengono sostituite mediante un rinvio alla convenzione. Dette modifiche dovranno essere deliberate dai Comitati Misti dei singoli Paesi.

5.2

Ostacoli tecnici al commercio

Sono stati ottenuti nuovi progressi nella rimozione degli ostacoli tecnici al commercio. Il 19 maggio il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore a metà dell'anno la riveduta legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC³²) e l'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE³³), determinante per l'attuazione autonoma del principio «Cassis de Dijon» in Svizzera.

Importante per il miglioramento dell'accesso ai mercati esteri è segnatamente l'estensione ai biocidi dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità con l'UE (MRA). Il nuovo quadro di regolamentazione europeo («New Legislative Framework») per la commercializzazione di prodotti, in vigore nell'UE a partire dal 1° gennaio, richiede adeguamenti a breve termine della maggior parte dei capitoli esistenti concernenti i prodotti.

Inoltre, anche la rete di ALS che contengono disposizioni sugli ostacoli tecnici al commercio è stata ulteriormente estesa.

Revisione parziale della LOTC, entrata in vigore e prime esperienze

La revisione parziale della LOTC (RU 2010 2617) con la quale è stato introdotto autonomamente in Svizzera il cosiddetto principio «Cassis de Dijon», è entrata in vigore il 1° luglio. Di conseguenza, i prodotti importati dall'UE e dallo SEE che sono legittimamente in commercio nell'UE o nello SEE possono circolare liberamente anche in Svizzera senza dover subire ulteriori controlli preventivi.

Il principio «Cassis de Dijon» si prefigge di rimuovere ostacoli al commercio nei confronti dei nostri partner commerciali più importanti, di lottare contro i prezzi elevati e di aprire il mercato ad altri prodotti provenienti dall'UE e dallo SEE, al fine di accrescere la varietà dei prodotti e promuovere la competitività.

Per le derrate alimentari il principio «Cassis de Dijon» è applicato secondo una regolamentazione speciale. Diversamente da quanto avviene per gli altri prodotti, le derrate alimentari non prodotte secondo prescrizioni svizzere necessitano, prima della loro immissione sul mercato, di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che viene rilasciata sotto forma di una decisione di portata generale applicata per tutte le derrate alimentari dello stesso tipo. La OIPPE contiene altre disposizioni esecutive concernenti la procedura di autorizzazione delle derrate alimentari e la sorveglianza del mercato per i prodotti immessi in commercio conformemente a prescrizioni estere, nonché le deroghe decise dal Consiglio federale all'applicazione del principio «Cassis de Dijon». Fino alla fine di novembre, l'UFSP ha rilasciato tredici disposizioni di portata generale e respinto quattordici domande,

³² RS 946.51

³³ RS 946.513.8

treddici delle quali erano però state presentate dalla stessa ditta e concernevano diversi integratori alimentari, già esclusi nell'OIPPE dall'applicazione del principio «Cassis de Dijon». Tre domande sono state ritirate. In alcuni casi, il rifiuto o il rilascio dell'autorizzazione è stato impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Fino alla fine di novembre non è stata emanata nessuna sentenza.

Gli effetti della revisione della LOTC sul livello dei prezzi in Svizzera vengono rilevati statisticamente e valutati. I dati saranno adeguati all'indice dei prezzi al consumo. Inoltre, dal 2010 fino al 2012, prevedibilmente, sia in Svizzera che nei Paesi limitrofi saranno effettuati rilevamenti annuali dei prezzi di circa 150 prodotti. Sarà in tal modo possibile analizzare l'evoluzione dei prezzi nel corso del tempo e nel confronto internazionale. Un primo rapporto intermedio è previsto per l'autunno del 2011.

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità con l'UE (MRA) («Mutual Recognition Agreement», MRA) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea³⁴

Il 18 ottobre, dopo intense trattative, un nuovo capitolo concernente i biocidi è stato inserito nell'allegato 1 del MRA e il capitolo 12 sui veicoli a motore esistente è stato modificato. Il nuovo capitolo garantisce il riconoscimento reciproco delle omologazioni di prodotti biocidi. Poiché questi prodotti richiedono un'omologazione in ogni Stato membro dell'UE, le esportazioni nell'UE vengono facilitate nella misura in cui la prima omologazione avvenuta in Svizzera serve anche quale base per un'omologazione semplificata e accelerata negli Stati membri dell'UE. Il capitolo 12 sui veicoli a motore modificato è stato adeguato all'evoluzione della legislazione UE e completato con disposizioni istituzionali in vista della ripresa del nuovo diritto UE. In tal modo viene mantenuto il riconoscimento reciproco delle omologazioni del tipo di veicoli rilasciate sulla base del diritto UE vigente. In caso di modifica delle prescrizioni UE per veicoli a motore, gli atti normativi UE determinanti vengono riportati nell'allegato IV della Direttiva quadro 2007/46/CE³⁵. Queste modifiche vengono riprese nel MRA secondo una speciale procedura di notifica. Tutte queste modifiche si applicano anche in relazione agli Stati dell'AELS.

Nel 2011 è previsto l'inserimento nel MRA di altri capitoli concernenti i prodotti. Attualmente sono in corso lavori di pianificazione nei settori delle funivie e degli esplosivi per uso civile.

³⁴ RS 0.946.526.81

³⁵ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9 ottobre 2007, pag. 1; modificata da ultimo dal Regolamento (CE) n. 661/2009, GU L 200 del 31 luglio 2009, pag. 1.

Nuovo quadro giuridico europeo per la commercializzazione di prodotti («New Legislative Framework», NLF)

Dal 1° gennaio si applica nell'UE il Nuovo quadro giuridico europeo per la commercializzazione di prodotti («New Legislative Framework», NLF)³⁶ per la commercializzazione dei prodotti. Questo pacchetto di misure si prefigge di proseguire il processo di eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio nella circolazione delle merci e completa il principio del «nuovo approccio», introdotto nel 1985, in vista di un rafforzamento del mercato interno. L'NLF stabilisce soprattutto definizioni comuni, gli obblighi degli attori economici (fabbricanti, importatori, commercianti ecc.), le procedure per la valutazione della conformità dei prodotti e i criteri per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità, le condizioni concernenti la sorveglianza del mercato dei prodotti nonché le regole per l'utilizzazione del contrassegno di conformità CE. Si garantisce in tal modo una procedura unitaria per tutta l'UE nel settore dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, della sorveglianza del mercato e del controllo dei prodotti provenienti da Stati terzi e viene rafforzata la fiducia nel contrassegno di conformità CE sui prodotti. Nel settore della sorveglianza del mercato, gli Stati membri saranno d'ora in poi obbligati a elaborare annualmente programmi nazionali di sorveglianza del mercato e a sottoporre alla Commissione europea e agli altri Stati membri un rapporto sui risultati dei loro controlli. Ciò permetterà di fissare priorità comuni e accrescere l'efficacia della sorveglianza del mercato nell'interesse dei consumatori e dei fabbricanti, degli importatori e dei commercianti che si sono comportati correttamente. Per rafforzare la fiducia dei consumatori, la Commissione UE effettuerà nel 2011 una campagna d'informazione sul contrassegno di conformità CE, nella quale sarà coinvolta anche la Svizzera.

Nel rapporto Svizzera-UE, il MRA citato regola il riconoscimento reciproco degli organismi di valutazione della conformità e le valutazioni della conformità effettuate da detti organismi garantendo in tal modo ai prodotti che sottostanno all'accordo l'accesso reciproco al mercato. La base in tal senso è il riconoscimento reciproco da parte delle due parti contraenti dell'equivalenza delle prescrizioni vigenti sui prodotti. Al fine di utilizzare anche in futuro i vantaggi del MRA, la Svizzera adeguerà le sue prescrizioni sui prodotti, rilevate dal MRA, agli atti normativi dell'UE, modificati conformemente al NLF, che formano la base per l'evoluzione ulteriore del MRA. Un primo passo sarà la rielaborazione, nel 2011, del vigente capitolo 3 sui giocattoli. In tale occasione sarà opportuno tener conto sia delle prescrizioni sulla sicurezza più rigide emanate dall'UE, come pure delle nuove esigenze relative alla sorveglianza del mercato e allo scambio d'informazioni tra le autorità preposte alla sorveglianza del mercato della Svizzera e della Commissione UE nonché delle autorità esecutive degli Stati membri. Un gruppo di lavoro guidato

³⁶ Il nuovo quadro normativo è costituito dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 30; dalla Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 82; nonché dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21.

dalla SECO dovrà inoltre analizzare il fabbisogno e individuare le misure necessarie per un migliore coordinamento tra le autorità esecutive interessate nel settore della sorveglianza del mercato.

5.3 Servizi

A livello bilaterale, la Svizzera porta avanti la sua politica volta a integrare il commercio dei servizi nei suoi ALS. A livello multilaterale, il nostro Paese si impegna in particolare per l'elaborazione di disposizioni per le regolamentazioni nazionali e di altre norme GATS in vista della possibile intensificazione dei negoziati del Ciclo di Doha dell'OMC.

Nell'ambito degli ALS, la Svizzera propone in generale ai suoi partner nel settore del commercio dei servizi il suo modello fondato sul GATS. Esso comprende disposizioni generali che concernono tutti i tipi di prestazione e non escludono a priori nessun settore, elenchi degli impegni relativi all'accesso al mercato e il trattamento nazionale nonché allegati che completano le disposizioni generali riferite a diversi settori di regolamentazione.

Nel quadro dell'ALS con l'Ucraina, stipulato nell'anno in rassegna, è stato concordato un ampio capitolo relativo al commercio dei servizi (cfr. n. 4.1. e 11.2.1). A questo capitolo sono allegati elenchi d'impegni, il cui livello è maggiore di quelli previsti dal GATS. Anche nelle trattative in corso con l'India e Hong Kong-Cina (cfr. n. 4.2), la Svizzera chiede un impegno in materia di accesso al mercato più incisivo, in particolare per i settori più importanti per gli esportatori svizzeri, nonché l'approfondimento di diverse disposizioni, in particolare quelle relative alla regolamentazione interna.

Con riferimento alla possibile intensificazione dei negoziati del Ciclo di Doha (cfr. n. 2.1), la Svizzera partecipa attivamente nell'ambito dell'OMC ai lavori concernenti la regolamentazione interna (autorizzazioni, requisiti riguardanti le qualifiche, le licenze e le procedure nonché norme tecniche). La Svizzera, parallelamente alla liberalizzazione dell'accesso al mercato, contribuisce all'elaborazione delle disposizioni corrispondenti, allo scopo di ridurre gli ostacoli al commercio dei servizi; si impegna inoltre nelle discussioni sulle norme GATS concernenti le misure nel caso di situazioni d'emergenza, gli appalti pubblici nel settore dei servizi e i sussidi.

5.4 Investimenti e imprese multinazionali

La Svizzera ha ulteriormente sviluppato la rete di accordi bilaterali di protezione degli investimenti e ha firmato con l'Egitto un accordo che sarà presentato al Parlamento per l'approvazione quale allegato al presente rapporto sulla politica economica estera. Il Comitato degli investimenti dell'OCSE ha portato avanti il controllo delle misure di promozione degli investimenti prese per rea-

gire alla crisi finanziaria ed economica mondiale e ha presentato i suoi risultati in rapporti congiunti dell'OCSE, dell'OMC e dell'UNCTAD. Nel mese di giugno sono iniziati i lavori per la verifica delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, lavori che dovrebbero concludersi entro la metà del 2011.

Investimenti

Accanto ai vari strumenti dell'OCSE, gli accordi bilaterali rivestono particolare importanza per la Svizzera ai fini dell'accesso al mercato e della protezione degli investimenti già effettuati. Se l'accesso al mercato per gli investitori svizzeri viene garantito nel quadro di ALS, per la protezione degli investimenti internazionali sono di centrale importanza invece gli accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti (APPI). Questi accordi assicurano agli investimenti effettuati dall'estero un'ampia protezione fondata sul diritto internazionale e completata dalla possibilità di ricorrere, se del caso, all'arbitrato internazionale. La Svizzera possiede una delle reti più fitte di APPI, rete che viene costantemente aggiornata. Inoltre, i Paesi in sviluppo prendono regolarmente l'iniziativa di concludere un APPI con la Svizzera allo scopo di rendersi più attrattivi come Paese d'investimento. I nuovi accordi APPI conclusi vengono di regola sottoposti al Parlamento nell'ambito del rapporto sulla politica economica esterna. Nell'allegato (cfr. n. 11.2.2) si trova un messaggio che propone di approvare il nuovo accordo di protezione degli investimenti con l'Egitto. Nell'anno in rassegna, sono state inoltre conclusi i negoziati con la Tunisia circa la revisione dell'APPI del 1961, sono proseguite le trattative con la Russia e la Georgia e avviati negoziati con l'Indonesia e il Kosovo.

Gli APPI conclusi dalla Svizzera permettono agli investitori svizzeri, nel caso di controversie relative agli investimenti, di far valere direttamente le loro pretese nei confronti di Stati terzi fondandosi sulla procedura di composizione delle controversie tra Stato e investitore davanti a un tribunale arbitrale internazionale. Anche se la maggior parte dei problemi legati agli investimenti possono essere risolti nell'ambito di consultazioni, le imprese svizzere hanno utilizzato negli ultimi anni in misura crescente la possibilità di composizione internazionale delle controversie. Un'impresa svizzera che opera a livello mondiale, ad esempio, ha avviato, in seguito alla nazionalizzazione della sua filiale in Venezuela e fondandosi sull'APPI tra la Svizzera e il Venezuela, un procedimento davanti all'Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID). Il procedimento è stato sospeso nel mese di settembre, dopo che il Venezuela si è impegnato a pagare un risarcimento di 650 milioni di dollari USA.

Nel quadro della sua funzione di vigilanza, il Comitato degli investimenti dell'OCSE mette a disposizione, più volte all'anno, un forum di discussioni («Freedom of Investment Roundtable») al fine di analizzare nuove misure che potrebbero comportare una restrizione della libertà d'investimento. In tali occasioni, nell'ambito di dialoghi con Stati interni ed esterni all'OCSE che hanno programmato o già deciso di limitare gli investimenti esteri, vengono esaminate le eventuali ripercussioni negative sulla libertà d'investimento. In tale contesto, il Comitato degli investimenti ha proceduto anche all'esame delle misure prese in questo settore per reagire alla crisi finanziaria ed economica mondiale. I risultati di questi lavori sono stati elaborati insieme all'OMC e all'UNCTAD e pubblicati nei rapporti destinati ai partecipanti del vertice del G20. I rapporti negano che sia in atto una vera e propria

tendenza verso il protezionismo in materia d'investimenti. Tuttavia, si riconosce che le misure di sostegno prese dalla maggior parte dei Paesi dell'OCSE per reagire alla crisi economica potrebbero avere effetti discriminatori sugli investitori esteri. Il Comitato degli investimenti dell'OCSE proseguirà pertanto la propria analisi e presenterà un rapporto. La Svizzera si attende che l'OCSE conduca una discussione sulle possibili strategie di disimpegno degli Stati dai settori economici nei quali hanno assunto partecipazioni in seguito alla crisi.

Il Comitato degli investimenti dell'OCSE ha proseguito la sua cooperazione con Stati non membri, tra i quali particolarmente importanti sono gli Stati del G20. Un primo incontro con la Russia si è avuto nell'ambito del processo di adesione al fine di esaminare in quali settori gli standard OCSE sono già stati adempiuti e dove occorre procedere ad aggiornamenti. Una verifica generale della politica d'investimenti indonesiana ha costituito il punto di partenza per una cooperazione approfondita con questo Paese.

Imprese multinazionali

Nel mese di giugno il Comitato degli investimenti dell'OCSE ha iniziato i suoi lavori volti all'aggiornamento delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. Conformemente al mandato di negoziazione per la partecipazione del nostro Paese a questi lavori, approvato dal Consiglio federale nello stesso mese, la Svizzera si impegnerà attivamente affinché le linee guida dell'OCSE continuino a essere uno strumento preminente di sostegno per una condotta responsabile delle imprese.

Le linee guida dell'OCSE sono raccomandazioni nel settore della responsabilità sociale d'impresa («Corporate Social Responsibility») rivolte dai 42 Stati firmatari³⁷ alle loro imprese che operano a livello internazionale. Le linee guida approvate nel 1976 sono state completamente rivedute per l'ultima volta nel 2000. L'esame si occuperà in primo luogo dell'elaborazione di un nuovo capitolo dedicato al rispetto dei diritti dell'uomo nonché dell'aggiornamento del capitolo relativo all'attività e alle relazioni tra i partner sociali, della lotta alla corruzione, dell'ambiente, degli interessi dei consumatori e della pubblicazione di informazioni. Inoltre, dovrà essere chiarita e approfondita l'applicabilità delle linee guida dell'OCSE alla catena di fornitura («supply chain») e definiti gli obblighi di diligenza («due diligence») che dovranno essere assunti dalle imprese affinché i rischi possibili indotti dalla loro attività e da quella dei loro partner commerciali possano essere individuati ed evitati. Dato che i punti di contatto nazionali nella promozione e applicazione delle linee guida svolgono un ruolo centrale, particolare importanza assume la verifica delle disposizioni relative al loro ruolo e della procedura di trattamento delle «circostanze specifiche». L'obiettivo è quello di concludere l'aggiornamento entro l'estate del 2011. L'OCSE ha già lanciato nel 2009 un'ampia consultazione sull'aggiornamento delle sue linee guida, coinvolgendo strettamente nei lavori in corso i diversi gruppi d'interesse. Alla consultazione aperta dall'OCSE si sono aggiunti in Svizzera, nell'anno in rassegna, tre incontri con i gruppi d'interesse coinvolti.

³⁷ Le linee guida sono state firmate, oltre che dai 33 membri dell'OCSE, da altri nove Stati (Argentina, Brasile, Egitto, Estonia, Lettonia, Lituania, Marocco, Perù e Romania).

Nell'anno in rassegna, la comunità internazionale ha proseguito i suoi sforzi volti all'approvazione delle basi per un regime climatico globale ed efficace nell'ambito della 16^a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici di Cancun.

In occasione della Conferenza sulla biodiversità di Nagoya, le parti contraenti hanno approvato, da un lato, un protocollo sull'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione; dall'altro, un piano strategico per la salvaguardia della biodiversità, che contiene venti obiettivi.

La Svizzera è anche molto interessata al prosieguo efficiente dei negoziati internazionali sul clima affinché la comunità internazionale dia una risposta coordinata ed efficace alla sfida posta dai cambiamenti climatici. L'evoluzione del regime climatico futuro riveste grande importanza nel contesto della politica economica esterna; la ripartizione degli oneri tra i Paesi, per quanto concerne la riduzione delle emissioni e la disponibilità dei mezzi per il finanziamento di misure sul clima nei Paesi in sviluppo, nonché gli effetti di redistribuzione che ne derivano, sono annoverate tra le questioni principali in materia di economia e di sviluppo affrontate nei negoziati.

All'inizio dell'anno in rassegna, la Svizzera si è associata all'accordo di Copenhagen e ha proposto nuovamente l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 20 per cento e del 30 per cento entro il 2020 (rispetto al 1990). Aderendo all'Accordo, il nostro Paese ha segnalato la sua disponibilità a fornire la sua quota di nuovi mezzi supplementari per finanziare provvedimenti che favoriscano l'adeguamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti nei Paesi in sviluppo.

In occasione della 16^a Conferenza delle parti contraenti della Convenzione sul clima a Cancun queste ultime hanno fatto passi avanti nella formulazione degli assi principali del futuro regime climatico, ma non sono riuscite a formulare nuove norme vincolanti per regolare le emissioni di gas a effetto serra. L'obiettivo è quello di concludere, entro la fine del 2011, i negoziati concernenti un secondo periodo d'impegno per il Protocollo di Kyoto e di concludere altresì quelli relativi a un secondo strumento vincolante per la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In occasione della Conferenza sul clima, le parti contraenti hanno aderito all'obiettivo di limitare il surriscaldamento della temperatura globale a 2 °C. Inoltre, l'entità dell'aiuto finanziario destinato al sostegno delle misure climatiche nei Paesi in sviluppo è stato fissato a 100 miliardi di dollari USA all'anno fino al 2020. I mezzi devono essere messi a disposizione da fonti pubbliche e private. È stata inoltre decisa l'istituzione di un nuovo fondo climatico, il cosiddetto «Green Climate Fund». Saranno oggetto del nuovo regime climatico anche meccanismi tecnologici e di adeguamento delle condizioni quadro. Si intende in tal modo promuovere il trasferimento di tecnologie più pulite e sostenere i Paesi in sviluppo nella pianificazione e nell'attuazione di misure di adeguamento al cambiamento climatico. Per altri elementi del futuro regime climatico, compresa l'estensione del mercato internazionale del CO₂, le parti contraenti hanno commissionato altri lavori preparatori.

La Convenzione sulla diversità biologica impegna gli Stati a tutelare la diversità biologica nei loro Paesi, ad adottare provvedimenti adeguati per la protezione e l'utilizzazione sostenibile della biodiversità nonché a regolamentare l'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici che ne derivano. Essa è stata approvata nel 1992 in occasione del vertice mondiale per l'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro. Attualmente, gli Stati contraenti sono 193.

Alla Conferenza mondiale sulla biodiversità di quest'anno è stato approvato un protocollo che regolamenta l'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione.

È stato inoltre approvato un piano strategico che prevede il raggiungimento di venti obiettivi; esso deve fornire un contributo alla salvaguardia della biodiversità fino al 2020. Si tratta, da un lato, di sensibilizzare la società e gli organi decisionali e, dall'altro, della conservazione delle superfici pregiate per la biodiversità e per la riduzione della pressione diretta sulla biodiversità. Il piano strategico deve essere compreso alla stregua di un quadro all'interno del quale la realizzazione degli obiettivi richiede che venga tenuta in considerazione la situazione regionale. In tal senso, esso non è giuridicamente vincolante.

5.6 **Diritto della concorrenza**

La globalizzazione genera in misura sempre crescente restrizioni internazionali alla concorrenza. Per migliorare la concorrenza tra la Svizzera e l'UE, il Consiglio federale ha approvato un mandato di negoziazione per un accordo di cooperazione con l'UE in materia di concorrenza. Inoltre, nell'anno in rassegna, hanno avuto luogo, nel quadro dell'UNCTAD, la 6ª Conferenza d'esame incaricata di rivedere i principi (Codex) delle Nazioni Unite sulle pratiche commerciali restrittive nonché le riunioni periodiche del Comitato della concorrenza dell'OCSE, che hanno posto l'accento su temi concernenti gli appalti pubblici e la «crescita verde».

Con la globalizzazione, il mantenimento della concorrenza su scala internazionale assume un ruolo sempre più importante. Uno strumento a tal fine è costituito da una cooperazione efficiente tra le autorità responsabili della concorrenza a livello internazionale, come prevede ad esempio l'Accordo di libero scambio e di partenariato economico (ALSPE) fra il Giappone e la Svizzera entrato in vigore il 1° settembre 2009.

Con lo stesso obiettivo, il Consiglio federale ha approvato il 18 agosto un mandato di negoziazione per un accordo di cooperazione con l'UE in materia di concorrenza, inteso a permettere lo scambio di informazioni, incluse le informazioni riservate, tra le autorità responsabili della concorrenza della Svizzera e dell'UE. Queste informazioni potranno essere utilizzate nelle procedure rispettive in materia di concorrenza. L'accordo intende regolamentare altri elementi tradizionalmente previsti dagli accordi di cooperazione nel settore della concorrenza, come la considerazione degli interessi del partner commerciale nell'implementazione del diritto della concorrenza («negative comity») e la possibilità di proporre l'intervento delle autorità responsabili della concorrenza dell'altro Paese in un determinato caso («positive comity»);

inoltre, la notifica di misure e consultazioni tra le autorità preposte alla concorrenza. L'accordo contribuirà a lottare più efficacemente contro gli effetti dannosi per l'economia delle restrizioni internazionali alla concorrenza. I negoziati dovrebbero essere avviati all'inizio del 2011.

L'UNCTAD ha nuovamente dimostrato di essere una piattaforma importante per il coinvolgimento dei Paesi in sviluppo nelle discussioni relative ai temi attuali in materia di concorrenza. La 6^a Conferenza d'esame incaricata di rivedere i principi (Codex) delle Nazioni Unite sulle pratiche commerciali restrittive si è tenuta a Ginevra dall'8 al 12 novembre. Il Codex, approvato nel 1980, è l'unico strumento a livello mondiale che fissa regole materiali nel settore della concorrenza. Esso si rivolge agli Stati membri e alle imprese in essi operanti, ma non è giuridicamente vincolante. Le Conferenze d'esame hanno cadenza quinquennale e servono soprattutto alla verifica dei lavori dell'UNCTAD nel campo della concorrenza nonché alla fissazione dei punti centrali del programma di lavoro per il periodo successivo. Oggetti di discussione della Conferenza d'esame sono stati, oltre ai temi concernenti l'applicazione del diritto della concorrenza, il contributo della politica in materia di concorrenza alla promozione dello sviluppo economico e la cooperazione tra le autorità preposte alla concorrenza, una versione riveduta della legge modello sulla concorrenza e i commenti ad essa collegati.

Il Comitato della concorrenza dell'OCSE, che si riunisce tre volte l'anno, ha trattato nelle sue sedute un tema importante, ossia le questioni in materia di diritto della concorrenza nel contesto degli appalti pubblici. Nell'ambito del «Global Forum on Competition», che fa parte degli sforzi di apertura («Outreach») dell'OCSE e che testimonia la volontà di promuovere gli standard OCSE anche in altri Paesi nonché di portare avanti il dialogo con i Paesi in sviluppo, è stato discusso il tema «Collusione e corruzione negli appalti pubblici». Si è avuto inoltre uno scambio di informazioni circa le esperienze con «Certificates of Independent Bid Determination» (CIBD), il coordinamento dei programmi d'immunità e dei programmi volti all'esclusione degli offerenti. A causa del grande volume di mandati pubblici soprattutto in periodi di crisi, il rischio di comportamenti illeciti nell'aggiudicazione degli appalti è particolarmente elevato. Di conseguenza, in alcuni Paesi, ad esempio in Svizzera e negli Stati Uniti, le autorità preposte alla concorrenza organizzano sedute informative allo scopo di sensibilizzare le unità amministrative competenti su questa problematica.

Un altro punto centrale delle discussioni in seno all'OCSE è stato il tema legato alla «crescita verde». Nel contesto dei cambiamenti climatici globali e con riferimento alla tensione esistente tra gli interventi statali e l'economia privata, le discussioni si sono concentrate sui diversi strumenti fondati sul mercato come le imposte e le tasse sulle emissioni nel settore industriale, le indennità per prestazioni ambientali e il loro sovvenzionamento nonché i certificati ambientali negoziabili. Dal punto di vista del diritto della concorrenza, sorgono domande in particolare per quanto concerne la promozione dei alcuni settori economici o di determinate tecnologie che in certe situazioni possono comportare perturbazioni del mercato. Una discussione concernente le energie rinnovabili e gli «smart grids» ha mostrato che anche le nuove tecnologie energetiche e le regolamentazioni e sovvenzioni ad esse collegate portano nuove sfide nell'ambito del diritto della concorrenza. Nel quadro delle questioni generali in materia di ambiente e di energia, la «crescita verde», che è parte integrante del programma di lavoro e del budget 2011–2012, sarà anche in futuro un aspetto importante dei lavori del Comitato della concorrenza dell'OCSE.

I negoziati sulla revisione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP) hanno preso slancio ed è possibile che si concludano nel corso del 2011. Il Canada ha proposto di assoggettare le sue province all'AAP. I negoziati relativi all'adesione della Cina all'AAP procedono invece a rilento.

La revisione dell'AAP è stata portata avanti sulla base di un piano di negoziazione della presidenza svizzera del Comitato dell'OMC sugli appalti pubblici. All'inizio dell'anno in rassegna, il Canada ha presentato una nuova offerta che propone per la prima volta di assoggettare le sue province all'AAP sulla base dell'apertura reciproca. Questo passo ha generato una dinamica positiva nelle trattative. Altri Paesi, tra i quali il Giappone, Israele e la Corea hanno formulato offerte modificate per un accesso migliore ai loro appalti pubblici. I negoziati bilaterali della Svizzera con l'UE, il Canada e Israele, in particolare, in vista di un migliore accesso al mercato sono entrati nella fase finale.

Progressi significativi sono stati raggiunti anche per quanto concerne le disposizioni finali del testo dell'accordo. Queste contengono segnatamente un mandato per i lavori successivi. Si tratta tra l'altro della fissazione di regole non discriminanti per la promozione delle PMI.

I negoziati per l'adesione della Cina all'AAP procedono a piccoli passi. Nell'anno in rassegna, la Cina ha presentato una seconda offerta per il miglioramento dell'accesso delle imprese dei Paesi aderenti all'AAP. La seconda offerta cinese è un passo avanti rispetto alla prima del 2008, ma appare ancora insufficiente alla maggior parte dei Paesi dell'AAP. La Svizzera chiede in particolare alla Cina un progressivo coinvolgimento delle province. Sono proseguiti anche i negoziati relativi all'accesso della Giordania. Quelli con l'Armenia sono stati conclusi in ampia misura.

Nell'anno in rassegna, l'interesse maggiore si è spostato dal livello multilaterale a quelli bilaterale e plurilaterale anche per quanto concerne il settore della proprietà intellettuale. Mentre gli sforzi del Ciclo di Doha dell'OMC volti a una protezione rafforzata delle indicazioni geografiche sono proseguiti, nonostante che per il momento manchino i risultati, le trattative per un accordo plurilaterale concernente una lotta più efficace contro la contraffazione e la pirateria sono state concluse.

5.8.1

Protezione della proprietà intellettuale negli accordi bilaterali e di libero scambio dell'AELS

Nelle sue relazioni commerciali, la piazza economica Svizzera dipende dalla solidità del sistema di protezione dei diritti della proprietà intellettuale e dalla loro effettiva difesa contro le violazioni. Pertanto gli accordi di libero scambio dell'AELS (cfr. n. 4) contengono di regola un capitolo dedicato alla protezione della proprietà intellettuale, nel quale taluni aspetti importanti nell'ottica degli interessi economici del nostro Paese sono oggetto di norme che vanno al di là degli standard minimi fissati nell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). L'AELS tiene peraltro conto del livello di sviluppo economico dei partner di negoziato interessati. L'obiettivo è di istituire condizioni quadro favorevoli al commercio e agli investimenti. Ciò vale non solo per gli accordi conclusi nell'ambito dell'AELS ma anche per gli accordi che la Svizzera negozia a livello bilaterale (ad esempio nell'accordo di libero scambio e di partenariato economico con il Giappone entrato in vigore nel 2009 (cfr. n. 4.3.1), o per l'accordo con la Russia concernente le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine (cfr. n. 5.8.6 e 11.2.4). Gli ALS dell'AELS con la Serbia e l'Albania, entrati in vigore nell'anno in rassegna, nonché l'ALS dell'AELS firmato con l'Ucraina, contengono disposizioni sostanziali conformi alle norme europee in materia di protezione della proprietà intellettuale. L'ALS dell'AELS firmato con il Perù contiene a sua volta disposizioni importanti per la protezione della proprietà intellettuale e disposizioni relative alla biodiversità.

5.8.2

Negoziati per un accordo plurilaterale contro la contraffazione e la pirateria (ACTA)

Nell'undicesimo e ultimo ciclo di negoziati di un accordo contro la contraffazione e la pirateria («Anti-Counterfeiting Trade Agreement», ACTA), che si è tenuto a Tokio all'inizio di ottobre, i partecipanti alle trattative³⁸ hanno potuto chiarire gli ultimi punti rimasti in sospeso nel corso di una conferenza telefonica e hanno di conseguenza concluso i negoziati. Il testo dell'accordo negoziato è stato sottoposto a un esame giuridico e formale («legal scrub») e la versione definitiva è disponibile dal 3 dicembre. In Svizzera, l'accordo sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento. Visto il grande interesse che l'ACTA ha suscitato in diverse ONG e in altri rappresentanti della società civile, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha organizzato nell'anno in rassegna tre sedute d'informazione e di consultazione. I partecipanti sono stati in tal modo informati circa lo stato attuale delle discussioni, i temi trattati nei negoziati e le posizioni svizzere. Tenendo conto dei dubbi sollevati da alcuni ambienti della società civile nei confronti dell'ACTA, la Svizzera si è impegnata con successo per un'informazione sui temi e sul corso dei negoziati che garantisca il massimo della trasparenza. L'accordo definisce norme internazionali più efficaci per quanto riguarda l'applicazione della legge nel settore dei diritti immateriali e promuove la cooperazione internazionale tra gli Stati contraenti per una lotta più efficiente contro il problema, in costante espansione, della contraffa-

³⁸ Australia, Canada, Corea, Giappone, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti, Svizzera e UE.

zione e della pirateria. Esso è fondato sulle regolamentazioni internazionali esistenti in materia di proprietà intellettuale, in particolare sull'Accordo TRIPS dell'OMC.

5.8.3 OMC/TRIPS – Ciclo di Doha

Nell'ambito del Ciclo di Doha dell'OMC (cfr. n. 2.1), la Svizzera si impegna in particolare a favore di una migliore protezione delle indicazioni geografiche al fine di poterle utilizzare in modo proficuo per i prodotti svizzeri di qualità in un commercio mondiale liberalizzato e di impedire più efficacemente gli abusi da parte di terzi non autorizzati. I lavori corrispondenti a livello tecnico sono stati portati avanti nelle consultazioni dirette dal direttore generale dell'OMC Pascal Lamy. La proposta sostenuta dalla Svizzera e dalla maggior parte dei membri dell'OMC concernenti le modalità di negoziazione di tre temi TRIPS, ossia l'estensione del livello di protezione dell'Accordo TRIPS per le indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici a tutti gli altri prodotti, l'allestimento di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici nonché la pubblicazione della fonte delle risorse genetiche e dei saperi tradizionali nelle domande di brevetti, continuano ad essere oggetto di discussione nelle trattative di Doha.

5.8.4 Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

In occasione della 63^a Assemblea mondiale dell'OMS (AMS) e nell'ambito della strategia globale dell'OMS e del piano d'azione per la sanità pubblica, innovazione e proprietà intellettuale, è stato deciso di istituire un nuovo gruppo consultivo di esperti, in quanto il rapporto del gruppo d'esperti esistente era stato fortemente criticato soprattutto da alcuni Stati sudamericani, primo fra essi il Brasile. Il rapporto contiene raccomandazioni per il finanziamento e il coordinamento di ricerca e sviluppo di medicinali per la cura di malattie che colpiscono in prevalenza i Paesi in sviluppo. L'AMS ha inoltre deciso di insediare un gruppo di lavoro che dovrà occuparsi della lotta contro i medicinali contraffatti e del ruolo dell'AMS in questo impegno, dato che la definizione di medicinali contraffatti è controversa come lo è il fatto che essi implicino aspetti della proprietà intellettuale. Quest'anno sono proseguite anche le discussioni relative al tema «virus- and benefit sharing»³⁹ e anche in tale contesto vi sono aspetti di proprietà intellettuale controversi.

5.8.5 Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)

Nell'anno in rassegna, la Svizzera aveva il compito di coordinare il gruppo dei Paesi industrializzati in seno all'OMPI a Ginevra. In tale funzione, essa si è impegnata affinché l'organizzazione potesse svolgere il suo mandato di ulteriore semplificazione e miglioramento della protezione della proprietà intellettuale a livello nazionale e internazionale tenendo conto delle necessità precipue dei Paesi in sviluppo.

³⁹ «Pandemic Influenza Preparedness Framework for sharing influenza viruses and access to vaccines and other benefits».

5.8.6

Dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale e accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine

Conformemente alla strategia d'economia esterna (cfr. Rapporto sulla politica economica esterna 2004) nei confronti dei principali Paesi emergenti adottata dal Consiglio federale, la Svizzera ha posto l'accento anche sull'approfondimento delle relazioni con questi Paesi nel settore della protezione della proprietà intellettuale. I lavori nel quadro dei dialoghi bilaterali sulla proprietà intellettuale avviati nel 2007 con la Cina e l'India sono stati proseguiti. Lo scambio bilaterale con la Cina è stato approfondito e nel mese di novembre è stata organizzata una quarta seduta del gruppo di lavoro, nel corso della quale sono stati affrontati e risolti parecchi problemi pratici, in particolare nel campo del diritto dei brevetti e dei marchi. In un incontro separato, al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell'economia, sono stati discussi i problemi che un'insufficiente protezione della proprietà intellettuale può causare alle imprese svizzere che operano in questi due Paesi asiatici. Nell'anno in rassegna è stato inoltre firmato un accordo bilaterale concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine tra la Svizzera e la Russia, che deve essere ora ratificato (cfr. n. 11.2.4). L'accordo garantisce la protezione reciproca delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine tra i due Paesi nonché la protezione dei nomi ufficiali dei due Paesi e delle loro regioni, dei loro stemmi, bandiere ed emblemi. Oltre a ciò, l'accordo prevede una protezione di base per le denominazioni di origine delle parti per i servizi. L'accordo dovrebbe presumibilmente entrare in vigore nel 2011. Per quanto attiene all'accordo tra la Svizzera e l'UE per il riconoscimento reciproco delle denominazioni d'origine controllate (DOC) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e le derrate alimentari, si rinvia al numero 3.2.1 del presente rapporto.

6

Sistema finanziario internazionale

Il FMI prosegue le sue riforme: la discussione sulla governance include non solo la redistribuzione delle quote a favore dei Paesi emergenti e in sviluppo ma altresì la ripartizione dei seggi in seno al Consiglio esecutivo. Gli impegni finanziari del FMI hanno raggiunto nell'anno in rassegna il loro livello più elevato.

Anche il Consiglio di stabilità finanziaria (CSF) («Financial Stability Board», FSB) sta accelerando la sua agenda di riforme che prevede una vigilanza più intensa dei mercati finanziari. I Paesi membri dovranno, ad esempio, istituire una regolamentazione specifica per le istituzioni finanziarie d'importanza sistemica.

Il Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) ha proseguito la revisione parziale dei suoi standard. I reati fiscali saranno aggiunti al catalogo degli atti preparatori del riciclaggio di denaro.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard dell'OCSE concernente lo scambio di informazioni fiscali. Finora la Svizzera ha parafato 31 protocolli comprendenti una clausola di assistenza amministrativa conforme a questo standard. 24 di essi sono stati firmati e dieci approvati dal Parlamento svizzero. La procedura di consultazione concernente una nuova legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, che regolerà l'attuazione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale e sostituirà l'ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, avrà luogo nel primo trimestre del 2011.

6.1 Fondo monetario internazionale (FMI)

Nel dicembre 2010 i membri del FMI hanno approvato una risoluzione concernente la riforma delle quote e della governance del FMI. Essa prevede il raddoppio dei fondi ordinari del FMI messi a disposizione mediante le quote. È inoltre prevista una ripartizione delle quote pari al 6 per cento della quota globale a favore dei Paesi emergenti e in sviluppo. L'aumento delle quote deve essere ancora ratificato dai membri del FMI. Sarà effettivo al più presto nel 2012. Un progetto in questo senso sarà sottoposto alle Camere federali nel 2011.

A causa delle variazioni legate all'economia mondiale, la Svizzera perderà parti di quote. Questa perdita e l'uscita dell'Uzbekistan dal gruppo di voto della Svizzera saranno comunque ampiamente compensate dall'aumento della quota di alcuni degli altri membri del gruppo di voto della Svizzera – in particolare del Kazakistan.

Gli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria hanno già portato a una serie di riforme nel settore della vigilanza sulle politiche economiche. I lavori del FMI devono essere improntati a una prospettiva più transnazionale e vertere maggiormente sul settore finanziario. Per quanto concerne gli strumenti di assegnazione dei crediti del FMI, la linea di credito introdotta nella primavera del 2009 («Flexible credit line», FCL), è stata resa più elastica, sia per la durata che per gli importi. È stato anche istituito un altro strumento assicurativo per i Paesi emergenti («Precautionary credit line», PCL). Si tratta di uno strumento che pone condizioni e limiti di utilizzazione più severi da concedere ai Paesi che perseguono una politica economica all'insegna della stabilità, ma che non sono ancora qualificati per una FCL.

Il FMI ha accordato crediti per circa 190 miliardi di dollari USA, massimo livello raggiunto, mentre il numero di nuovi impegni è leggermente diminuito rispetto al 2009. Il Fondo è stato coinvolto anche nella concessione di un credito alla Grecia e nella partecipazione a un piano di stabilizzazione per la zona euro. I principali programmi in corso concernono la Grecia (40 miliardi di dollari USA), l'Islanda (2.1 miliardi di dollari USA), l'Ungheria (16 miliardi di dollari USA), la Romania (17 miliardi di dollari USA) e l'Ucraina (15 miliardi di dollari USA). Le tre FCL concluse dal FMI con il Messico (47 miliardi di dollari USA), la Polonia (21 miliardi di dollari USA) e la Colombia (11 miliardi di dollari USA) in seguito

alla crisi finanziaria del 2009 sono state prolungate di un anno. Anche il fabbisogno finanziario dei Paesi più poveri è stato nettamente accresciuto dalla crisi finanziaria. Oltre 30 Paesi hanno adottato programmi del FMI attraverso il Fondo per la riduzione della povertà e per la crescita. In tale contesto, sono stati concessi crediti per circa 4 miliardi di dollari USA senza interessi fino al 2011.

Il FMI finanzia i suoi lavori con mezzi messi a disposizione dai suoi membri. Si tratta soprattutto di crediti provenienti dalle banche centrali, messi a disposizione del FMI alle condizioni di mercato. La tabella seguente riassume gli impegni finanziari della Banca nazionale svizzera (BNS) verso il FMI.

Impegni verso il FMI (ottobre 2010)

Importi arrotondati in milioni di franchi	Importi utilizzati	Importi ancora a disposizione	Importi totali
Quota	1232,5	4115,2	5 347,7
Accordi generali di credito e nuovi accordi di credito	–	2381,2	2 381,2
Acquisizione e cessione di diritti speciali di prelievo	138,3	2403,7	2 542,0
Fondo per la riduzione della povertà e per la crescita	342,1	5,2	347,3
Totale dei contributi finanziari	1712,9	8905,3	10 618,2

Fonte: BNS

Nel 2010 non è stato richiesto alcun aiuto monetario ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge sull'aiuto monetario (RS 941.13). Un credito quadro di 2,5 miliardi di franchi svizzeri è a disposizione per eventuali azioni d'aiuto multilaterali volte a prevenire o eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale o a sostenere Stati che collaborano molto strettamente con la Svizzera nel settore della politica economica e monetaria.

6.2 Financial Stability Board (FSB)

Il FSB è il principale organismo internazionale che opera nel settore della stabilità dei mercati finanziari. La Svizzera detiene due seggi in seno al FSB (DFF-SIF e BNS) ed è inoltre rappresentata in numerosi comitati e gruppi di lavoro del Consiglio. Il FSB porta avanti una vasta agenda di riforme volte a rafforzare la regolamentazione in numerosi settori dei mercati finanziari (ad es. aumento delle esigenze poste alle banche d'importanza sistemica, miglioramento delle procedure in materia di vigilanza). Inoltre, il FSB controlla il rispetto degli standard internazionali nel quadro di una revisione paritaria («peer review») e di valutazioni tematiche; verifica altresì l'adempimento di queste norme da parte degli Stati terzi.

Il FSB ha definito un quadro internazionale concernente la regolamentazione degli istituti finanziari determinanti dal punto di vista sistemico («systemically important financial institutions»; SIFI). Tutti i membri del FSB sono pertanto tenuti a raffor-

zare la sorveglianza di questi istituti e prevedere misure che permettano la loro liquidazione. I Paesi membri che ospitano istituti d'importanza sistemica mondiale devono inoltre sottoporre questi ultimi a esigenze più elevate in materia di fondi propri e obbligarli a elaborare piani di risanamento e di liquidazione applicabili sul piano internazionale. Sarà istituito un nuovo consiglio di revisione paritaria («Peer Review Council») che valuterà la qualità delle misure adottate nei diversi Stati.

All'inizio dell'anno, il FSB ha lanciato un'iniziativa per promuovere tra i suoi membri il rispetto degli standard internazionali nel settore dei mercati finanziari. Ogni membro del FSB si è impegnato a rispettare questi standard e a sottoporsi a una revisione paritaria. La Svizzera dirige il gruppo che valuta la Spagna. Da parte sua, il nostro Paese si sottoporrà a una valutazione nel 2011.

Inoltre, il FSB proseguirà le valutazioni tematiche presso i suoi membri. La prima valutazione concerneva l'adempimento dei principi sui sistemi di remunerazione. L'attuazione di questi principi è a buon punto in Svizzera e nella maggioranza dei membri del FBI, dal momento che le relative regolamentazioni o i meccanismi di vigilanza sono già entrati in vigore. Una valutazione complementare è prevista nel secondo trimestre del 2011. La seconda e la terza valutazione tematica, relative all'informazione sui rischi («risk disclosures») e alle pratiche in materia di emissione di ipoteche («mortgage underwriting practices»), sono attualmente in corso.

Il FSB svolge, parallelamente a queste revisioni paritarie, valutazioni di tutti gli Stati, ossia anche degli Stati non membri, al fine di promuovere il rispetto di certe norme in materia di cooperazione internazionale e di scambio d'informazioni. La priorità di una valutazione rispetto a un'altra è determinata dall'importanza sistemica degli Stati e dalla loro modalità di applicazione degli standard in questione. Dato che aveva già aderito a questi standard, la Svizzera non viene più sottoposta a questa valutazione, pur essendo sottoposta a una revisione paritaria. Essa partecipa tuttavia alla valutazione degli Stati selezionati.

6.3 Groupe d'action financière (GAFI)

Il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI) («Groupe d'action financière», GAFI; «Financial Action Task Force», FATF) ha proseguito la revisione parziale dei suoi standard che si svolgerà nell'arco di due anni. I risultati della revisione parziale saranno approvati dall'assemblea plenaria, organo decisionale del GAFI, sotto forma di pacchetto globale alla fine del 2011. In ottobre sono state concluse le trattative preliminari della prima fase. Ne risulta che il GAFI è fermamente intenzionato ad aggiungere i reati fiscali («tax crimes») all'elenco delle categorie di reati che nel diritto svizzero vengono considerati obbligatoriamente atti preparatori del riciclaggio di denaro. Le misure preventive sono state a loro volta oggetto della revisione, segnatamente quelle applicabili alle persone giuridiche e alle altre forme giuridiche, alle persone esposte politicamente a livello nazionale o al settore delle assicurazioni sulla vita. Nuove misure sono state previste nel settore della cooperazione internazionale.

Il GAFI ha proseguito le valutazioni dei suoi membri nel quadro del terzo ciclo di valutazione: 34 Paesi membri del GAFI sono già stati valutati nel corso di questo ciclo di portata pressoché universale destinato a concludersi nel 2011, tra cui la Germania, il Lussemburgo, il Brasile, l'Arabia Saudita, l'India e l'Argentina nel

corso dell'anno in rassegna. Il GAFI ha pubblicato un rapporto sul finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa che servirà da base per l'elaborazione di nuove regolamentazioni e migliori pratiche internazionali relative ai programmi di regolarizzazione fiscale volontaria che implicano anche un rimpatrio dei beni. In seguito alle dichiarazioni del G20, il GAFI ha aggiornato e pubblicato due elenchi contenenti un numero maggiore di Stati non cooperativi e di Stati che presentano lacune importanti nei loro sistemi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

6.4 Convenzioni di doppia imposizione (CDI)

Per l'attuazione della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 secondo la quale la Svizzera è pronta a riprendere lo standard dell'OCSE nel settore dello scambio d'informazioni, il nostro Paese ha concluso CDI con numerosi Stati o riveduto le convenzioni esistenti introducendovi una clausola appropriata concernente l'assistenza amministrativa. Dopo questa decisione del Consiglio federale, sono stati parafati protocolli emendativi o convenzioni contenenti una clausola di assistenza amministrativa conformemente allo standard OCSE con 31 Stati, dei quali 24 sono già stati firmati. Nel mese di giugno, il Parlamento ha approvato le convenzioni con l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, il Messico, la Norvegia, il Qatar e gli Stati Uniti. Il termine per il referendum facoltativo è scaduto infruttuosamente il 7 ottobre. Le convenzioni possono entrare in vigore non appena gli Stati partner hanno ratificato le convenzioni e scambiato gli strumenti di ratificazione. La prima a entrare in vigore è stata, il 4 novembre, la convenzione aggiuntiva con la Francia. Prima della fine dell'anno sono entrate in vigore anche le altre convenzioni menzionate di questa prima serie, ad eccezione di quelle con l'Austria e gli Stati Uniti. La clausola della nazione più favorita, prevista dalla convenzione tra la Svizzera e la Spagna, ha fatto sì che l'assistenza amministrativa in materia fiscale conforme allo standard OCSE sia automaticamente applicabile anche a questo Paese.

La clausola d'assistenza amministrativa presente in ogni CDI contiene le basi materiali per lo scambio di informazioni tra la Svizzera e lo Stato contraente. Queste basi sono vincolanti per la Svizzera e non possono essere modificate dal diritto interno. La procedura d'esecuzione dell'assistenza amministrativa deve tuttavia essere regolamentata dal diritto nazionale. La procedura di consultazione per una nuova legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale che disciplinerà la procedura di attuazione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e sostituirà l'ordinanza sull'assistenza amministrativa avrà luogo nel primo trimestre del 2011.

7 Cooperazione economica allo sviluppo

Nel 2010 la Svizzera ha stanziato in totale 222 milioni di franchi per misure di sostegno nel quadro della cooperazione economica bilaterale con i Paesi in sviluppo (162 milioni) e con i Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI (60 milioni).

Secondo le strategie approvate nel giugno 2009 dal Consiglio federale, la Svizzera ha potenziato la cooperazione allo sviluppo nei sette nuovi Paesi prioritari: Colombia, Egitto, Ghana, Indonesia, Perù, Sudafrica e Vietnam. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI è proseguita.

Le ripercussioni della crisi finanziaria ed economica si sono fatte ancora sentire e hanno continuato a influenzare l'orientamento delle misure bilaterali e la collaborazione con le banche multilaterali di sviluppo. In seguito al notevole aumento dei programmi di prestito nel 2009, queste ultime hanno deciso di incrementare il loro capitale in modo da garantirsi a lungo termine una dotazione di risorse sufficiente, in particolare di fondi propri. L'attenzione si è incentrata sugli sforzi volti a mitigare gli effetti negativi della crisi sulla crescita e la povertà e a favorire prospettive di sviluppo durature.

Nell'anno in esame, l'impegno a favore dell'allargamento dell'UE è aumentato sensibilmente. Sulla base della decisione parlamentare del 7 dicembre 2009 di ampliare il contributo a Bulgaria e Romania, il 7 settembre sono stati firmati i rispettivi accordi quadro bilaterali.

Il 1° settembre il Consiglio federale ha approvato l'aumento e il prolungamento del sostegno elvetico a favore dei Paesi dell'Europa dell'Est e ha sottoposto al Parlamento il relativo messaggio. Il quinto credito quadro di 730 milioni di franchi, approvato nel giugno 2007 dal Parlamento, aumenterà di 290 milioni di franchi entro la fine del 2012. Il Consiglio federale ha inoltre adottato l'8 settembre il messaggio sulla partecipazione svizzera agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo (messaggio concernente gli aumenti di capitale) e il 17 settembre un messaggio destinato al Parlamento che spiega come portare allo 0,5 per cento del reddito interno lordo (RNL) l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) entro il 2015. I mezzi supplementari saranno destinati a progetti e programmi nel settore dell'acqua e del clima, e consentiranno alla Svizzera di rispettare i suoi impegni multilaterali. Nel suo messaggio, il Consiglio federale sottolinea che portare la quota dell'APS allo 0,5 per cento del RNL genererebbe uscite supplementari tra i 140 e i 700 milioni di franchi l'anno. Per questo motivo, ha proposto una via di mezzo (quota dell'APS dello 0,45 per cento del RNL nel biennio 2011–2012). Le deliberazioni parlamentari su questi tre messaggi sono incominciate nella sessione invernale e si concluderanno nella sessione primaverile 2011. Il 2011 sarà contraddistinto dall'avvio dei lavori per la determinazione dei nuovi crediti quadro 2013–2016 per la cooperazione economica allo sviluppo e la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

La SECO pubblica ogni anno un rapporto che riassume gli effetti delle sue attività nella cooperazione economica e nello sviluppo. Secondo i risultati delle valutazioni esterne del 2005–2009, nel 78 per cento dei casi la qualità del portafoglio è giudicata un successo pieno. Nell'anno in esame, la SECO ha inoltre pubblicato i risultati della valutazione indipendente della cooperazione economica allo sviluppo nel settore dell'energia e il rapporto sull'efficacia nel settore agrario, quest'ultimo in collaborazione con la DSC.

7.1 Misure di sostegno bilaterali

7.1.1 Misure di sostegno a favore dei Paesi in sviluppo

7.1.1.1 Sostegno macroeconomico

Oltre alla continua assistenza degli aiuti al bilancio e al sostegno tecnico di accompagnamento forniti in diversi attuali Paesi prioritari (Burkina Faso, Mozambico, Nicaragua e Tanzania), si è proceduto all'ampliamento del portafoglio di progetti nei nuovi Paesi prioritari.

I nuovi Paesi prioritari presentano un grado di sviluppo più elevato sia nel settore finanziario, sia in quello dell'amministrazione finanziaria pubblica. I progetti ne tengono conto: in Perù, per esempio, sono state lanciate attività a sostegno di clienti privati nella gestione di servizi finanziari e in favore della riforma della banca nazionale, in Vietnam, gli interventi sono rivolti alla regolamentazione e allo sviluppo del settore bancario, in Ghana, il sostegno tecnico all'amministrazione delle contribuzioni è stato intensificato, in Egitto, le capacità tecniche della gestione del debito sono state potenziate.

A livello strategico, il partenariato con il FMI ha registrato notevoli progressi. Il programma di finanziamento bilaterale per l'aiuto tecnico del FMI nei Paesi prioritari della SECO nel Sud del mondo è stato avviato con successo. Nel corso dell'anno, è già stato generato un buon volume di progetti a favore di questi Paesi. Il fondo globale multidonatore del FMI per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è ora completamente operativo. Nel mese di marzo si è tenuto a Berna sotto la presidenza elvetica un primo incontro dello «Steering Committee».

7.1.1.2 Cooperazione allo sviluppo rilevante per il commercio

Nell'anno in esame, la promozione commerciale si è incentrata sulla continuazione del dibattito internazionale sul tema «Aid for Trade», la promozione di marchi e di standard volontari privati di sostenibilità, il finanziamento di misure di rilevanza climatica nel campo delle foreste tropicali e dell'industria.

Il commercio mondiale si è ripreso rispetto al 2009. La ripresa ha interessato anche le esportazioni dai Paesi in sviluppo nel settore delle materie prime, dei beni industriali e dei servizi. L'obiettivo delle misure in ambito commerciale è quello di trasmettere le necessarie conoscenze agli esportatori nei Paesi in sviluppo a livello di standard tecnici di qualità, prescrizioni in materia di marcatura di prodotti, marketing dell'esportazione e design dei prodotti. I Paesi partner ricevono inoltre una consulenza politico-commerciale. In tal senso, sono stati lanciati programmi con la Banca interamericana di sviluppo (per Colombia e Perù) e con la Banca mondiale (Indonesia). In Laos, la Svizzera apporta sostegno in vista dell'adesione del Paese all'OMC. Nel settore agrario, è importante l'introduzione di strumenti basati sul mercato volti a ridurre il rischio di perdita del raccolto per ragioni meteorologiche o di fluttuazioni dei prezzi lungo l'intera catena di creazione del valore. Questi strumenti vengono sviluppati in collaborazione con la Banca mondiale e con società assicurative internazionali. Con la Banca mondiale è stato inoltre creato un programma che consente ai governi di rilevare e analizzare in modo più efficiente dati

sul mercato del lavoro allo scopo di elaborare politiche più incisive contro le fluttuazioni del mercato del lavoro determinate dalla crisi. Questo programma integra la riuscita collaborazione con l'OIL per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, l'aumento della sicurezza sul lavoro e l'applicazione delle convenzioni chiave dell'OIL nelle aziende. Durante la visita di Stato in Indonesia della presidente della Confederazione Doris Leuthard è stato lanciato un progetto finanziato dalla Svizzera che promuove standard di lavoro nelle PMI locali.

I marchi e gli standard volontari rivestono un ruolo importante nella promozione del commercio sostenibile. Per questo motivo, la Svizzera ha sostenuto l'introduzione di uno standard di sostenibilità nel settore del cotone («Better Cotton Initiative») appoggiato da diversi gruppi di interesse. Su iniziativa della Svizzera, è stato istituito un consorzio di donatori con Olanda e Svezia allo scopo di coordinare gli sforzi internazionali profusi a favore del commercio equo. Gli obiettivi di questo progetto, di cui sono partner anche Migros, WWF e IKEA, sono la creazione di nuovi prodotti e l'ampliamento dell'assortimento esistente. In collaborazione con Helvetas e con i produttori svizzeri di cioccolato sono inoltre stati lanciati due progetti in Ghana e in Honduras a favore del cacao biologico e del commercio equo. Nell'anno in esame, il Consiglio federale ha deciso inoltre di aderire all'Accordo internazionale modificato del 2010 sul cacao (cfr. n. 11.2.3).

Anche nei Paesi in sviluppo il settore pubblico è un acquirente importante, il cui comportamento può influenzare la produzione. La Svizzera ha assistito il Ghana nella modernizzazione del settore degli acquisti e ha favorito l'introduzione di una politica dell'approvvigionamento sostenibile.

Nel quadro della protezione del clima promossa per il tramite del commercio, la Svizzera ha continuato a impegnarsi per misure contro la distruzione della foresta tropicale e a favore della riduzione di emissioni di gas a effetto serra nel settore industriale. Nel contesto degli ALS con la Colombia, il Perù e la Tunisia, sono stati avviati diversi progetti per il miglioramento delle capacità di esportazione e per l'introduzione di sistemi di produzione ecologici nell'industria.

Durante l'anno in esame, il Consiglio federale ha deciso di lasciare il Gruppo di studio internazionale della iuta in Bangladesh e l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI).

7.1.1.3 Promozione degli investimenti

Le attività della Svizzera nel quadro della promozione degli investimenti sono orientate al miglioramento dell'ambiente commerciale e al sostegno delle PMI nei Paesi partner.

Nell'anno in rassegna, i programmi di promozione degli investimenti sono stati ampliati nei sette Paesi prioritari. Gli sforzi sono stati concentrati in particolare sul Sudafrica, dove le capacità gestionali e l'accesso delle PMI ai finanziamenti devono essere migliorati. Nel quadro di una promettente collaborazione con il consorzio privato «Monitor Group», si valuta come sfruttare meglio il potenziale aziendale delle fasce più povere della popolazione per mezzo di incentivi innovativi e basati sul mercato. In Ghana vanno create le condizioni a livello legale e tecnico affinché le banche concedano più prestiti garantiti ad aziende, mentre in Indonesia il contesto degli investimenti deve essere migliorato ricorrendo a riforme a livello normativo. In

Colombia e in Perù sono in fase di preparazione diverse misure di promozione del settore privato, che l'anno prossimo dovrebbero poter essere adottate.

Un altro obiettivo era quello di porre la promozione degli investimenti maggiormente al servizio della protezione del clima. A tale scopo, due progetti volti a promuovere il finanziamento di investimenti di PMI in tecnologie pulite sono in fase di valutazione in Sudafrica e in Indonesia.

Contro le aspettative, la creazione della SIFEM AG («Swiss Investment Fund for Emerging Markets»), una società svizzera di finanziamento dello sviluppo controllata e dotata di capitali dalla Confederazione, non è stata portata a termine completamente. Il Consiglio federale ne ha tuttavia posto le basi con due decisioni in primavera e in autunno. La costituzione definitiva della società è prevista per la primavera 2011.

7.1.1.4 Finanziamento dell'infrastruttura

Il miglioramento dell'infrastruttura di base nei Paesi in sviluppo poggia su tre assi principali: il finanziamento e l'introduzione di tecnologie e procedure ambientali moderne e adeguate, il potenziamento della forza finanziaria e dell'affidabilità delle imprese di pubblica utilità, il perfezionamento delle condizioni quadro settoriali e legali. La priorità è data a progetti nel campo del clima volti a sostenere il contributo dei Paesi partner alle misure globali contro i mutamenti climatici. In Vietnam, è stato approvato un progetto cofinanziato dalla Banca mondiale per la promozione delle energie rinnovabili. L'obiettivo del sostegno è l'elaborazione delle basi giuridiche, normative e politico-finanziarie per la produzione di corrente da fonti di energia rinnovabili e la preparazione delle prime proposte di progetto. La SECO partecipa con un contributo di 20 milioni di franchi allo «Scaling-Up Renewable Energy Program», parte del «Climate Investment Fund», il principale fondo multilaterale per il clima. Fornendo impulsi per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, il programma vuole dimostrare che un approvvigionamento energetico ecologico è possibile anche nei Paesi poveri. Le esperienze acquisite con la gestione di questo fondo verranno verosimilmente prese in considerazione per i futuri meccanismi di finanziamento in ambito climatico. Nel campo delle tecnologie ambientali, sono stati portati a termine i preparativi per un ampio progetto per lo smaltimento delle acque reflue in diverse città vietnamite, che prevede investimenti, assistenza tecnica e trasferimento di conoscenze per sostenere le aziende idriche nella costruzione, il miglioramento e la gestione di un sistema di canalizzazioni e di un trattamento efficiente delle acque luride. Parallelamente, è stato intensificato l'impegno nel settore dei rifiuti, con l'avvio di lavori preliminari in vista di progetti in Perù, Egitto e Indonesia per lo smaltimento ecologico di rifiuti urbani e speciali. In questo modo, si fornisce un contributo all'impiego parsimonioso delle risorse, all'igiene negli insediamenti e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

7.1.2 Misure di sostegno a favore dei Paesi dell'Europa dell'Est e della Comunità di Stati Indipendenti (CSI)

7.1.2.1 Finanziamento dell'infrastruttura

Il finanziamento dell'infrastruttura costituisce il programma principale per l'Europa dell'Est e la CSI. Le attività si concentrano sui settori dell'energia, dell'acqua potabile e di scarico. Grande importanza viene annessa all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e al potenziamento economico-aziendale delle imprese di pubblica utilità.

Sono stati compiuti notevoli progressi nel campo dell'energia e dell'acqua, fornendo così un contributo allo sviluppo economico e sociale dei Paesi partner. La Svizzera dispone di beni pregiati e competenze riconosciute in entrambi i settori. In un progetto finanziato con la Banca mondiale volto a ridurre le perdite commerciali di corrente in Tagikistan è stata portata a termine con successo un'importante tappa nonostante diverse difficoltà: sono stati installati un moderno sistema di fatturazione e di incasso e 160 000 contatori di corrente che consentono all'azienda elettrica nazionale di registrare correttamente i clienti e i rispettivi conteggi e di emettere fatture secondo il consumo effettivo. In Kirghizistan, è stato brillantemente concluso un progetto più ampio per la riduzione delle perdite di corrente. L'eliminazione delle difficoltà tecniche e d'esercizio più importanti ha favorito un approvvigionamento di corrente più stabile e permesso di ridurre del 50 per cento i guasti e le perdite commerciali.

In Serbia, sono stati effettuati chiarimenti sulla fattibilità di una centrale di teleriscaldamento a biomassa. Si trattava di valutare la fonte e la disponibilità di biomassa e di scegliere una tecnologia appropriata che consentisse una produzione efficace di corrente e il riscaldamento degli edifici circostanti.

A Samarcanda e a Buchara, in Uzbekistan, un progetto per l'acqua potabile è stato in gran parte concluso. Con l'installazione di nuove pompe e di altre componenti, è stato possibile ridurre i costi dell'energia del 15 per cento e garantire un approvvigionamento idrico su tutto l'arco della giornata. Un contratto pubblico di prestazioni assicura in futuro una chiara regolamentazione delle competenze tra le autorità nazionali nel settore idrico e le due società municipali. In questo modo, i servizi delle società sono paragonabili, l'esercizio e l'impiego delle risorse idriche più efficaci. La preparazione di altri progetti nell'ambito dell'aumento dell'efficacia di società idriche è stata portata avanti in Uzbekistan e in Kirghizistan (anche nella città di Osh, recentemente teatro di disordini). In Macedonia, il programma per l'acqua è stato completato con un nuovo progetto transfrontaliero per le acque reflue e con un progetto per la gestione di un bacino imbrifero che sosterranno il Paese nell'applicazione delle direttive ambientali dell'UE e contribuiranno a soddisfare le condizioni per l'adesione all'UE.

7.1.2.2 Sostegno macroeconomico

Nei Paesi in transizione, i nuovi interventi erano incentrati sulla creazione di capacità nel settore delle finanze pubbliche, segnatamente nella gestione del debito (Kirghizistan, Tagikistan), nell'allestimento del bilancio di previsione (Kirghizistan, Serbia), nell'amministrazione fiscale (diversi Stati balcanici), nella fatturazione e nel

controllo delle finanze pubbliche (Tagikistan). Questi interventi sono inseriti in un programma di riforme più ampio sostenuto da altri Paesi e istituzioni donatori bilaterali e multilaterali (in particolare la Banca mondiale). In alcuni Paesi, gli interventi sono stati completati da progetti selezionati della SECO nel settore finanziario. In Kirghizistan, Turkmenistan e Uzbekistan, per esempio, sono stati avviati progetti volti a migliorare i controlli contro il riciclaggio di denaro. In Azerbaigian, è stato migliorato l'accesso ai servizi finanziari. Il sostegno nell'ambito dell'analisi macroeconomica è stato inoltre esteso.

Al pari dell'analogo programma destinato ai Paesi del Sud, il programma di finanziamento bilaterale per l'aiuto tecnico del FMI è stato avviato con successo anche nei Paesi prioritari della SECO. L'elenco di progetti in preparazione è già consistente. A livello regionale, è stata portata avanti l'attuazione dell'iniziativa PEM-PAL («Public Expenditure Management Peer Assisted Learning»), che offre a tutti i Paesi prioritari della SECO all'Est una piattaforma per lo scambio di esperienze in materia di riforme nel campo delle finanze pubbliche.

7.1.2.3 Promozione degli investimenti e cooperazione rilevante per il commercio

Nell'anno in esame, la promozione degli investimenti negli Stati della CSI è stata all'insegna del consolidamento e dell'attuazione delle misure già introdotte. Solo in Kirghizistan è stato approvato un nuovo progetto – la terza fase di un programma di consulenza aziendale per PMI – che è stato risparmiato dagli stravolgimenti politici. In Europa sudorientale, in risposta al sempre più grave problema dell'indebitamento e della perdita del credito è stato lanciato un progetto in Bosnia-Erzegovina che dovrebbe contribuire a potenziare la regolamentazione nel settore e a ottimizzare la gestione del rischio delle imprese di microfinanza.

Nel quadro delle misure volte a promuovere il commercio, la Svizzera e il Centro del commercio internazionale (CCI) di Ginevra hanno continuato ad attuare i progetti in Kirghizistan e in Tagikistan volti a migliorare le capacità di esportazione nel settore tessile. Parallelamente, è proseguito l'accompagnamento delle procedure di adesione all'OMC della Serbia e del Tagikistan. In Serbia, è stato inoltre avviato un nuovo progetto per la creazione di una piattaforma di promozione delle esportazioni nell'ambito della tecnologia dell'informazione, della tecnica medica e delle biotecnologie. Lo scopo è quello di potenziare il collegamento tra la ricerca, lo sviluppo, il settore privato e la diaspora serba in tali settori.

7.1.3 Contributo all'allargamento

Con il contributo all'allargamento, la Svizzera partecipa allo smantellamento delle disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata (cfr. n. 3.2.4). Fino a metà ottobre, la SECO e la DSC, competenti da parte svizzera per l'attuazione di tale contributo, avevano approvato provvisoriamente 74 progetti e definitivamente altri 86. L'importo complessivo dei progetti approvati provvisoriamente ammonta a circa 461 milioni di franchi, quello dei progetti approvati definitivamente a circa 306 milioni. Tale importo corrisponde a quasi l'81 per cento dei 950 milioni di franchi

destinati al contributo all'allargamento. I fondi versati per i progetti ammontano complessivamente a 82 milioni di franchi.

In occasione dell'incontro annuale con i dieci Stati partner è stato tracciato un bilancio intermedio positivo. Secondo la pianificazione convenuta con questi Paesi, i fondi per il contributo all'allargamento dovrebbero essere vincolati per i progetti e i programmi prioritari fino alla metà del 2012.

Il 7 dicembre 2009 il Parlamento ha approvato l'estensione del contributo all'allargamento a Bulgaria e Romania. Gli accordi quadro sono stati firmati il 7 settembre. L'importo è pari a 257 milioni di franchi (Bulgaria 76 milioni, Romania 181 milioni) per un periodo di cinque anni. A metà ottobre erano stati approvati definitivamente due progetti per un totale di 231 000 franchi.

7.2 Organizzazioni multilaterali per lo sviluppo

7.2.1 Gruppo della Banca mondiale⁴⁰

Il Gruppo della Banca mondiale (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, BIRS, a favore dei Paesi avanzati, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo, IDA, per i Paesi più poveri) ha assunto un ruolo importante nella lotta alla crisi finanziaria ed economica globale. Il suo intervento è stato anticiclico e anche nel 2009 è riuscito ad aumentare temporaneamente in modo massiccio il volume di prestiti, portandolo a circa 33 miliardi di dollari. Grazie alla sua esperienza e alle molteplici competenze, il Gruppo della Banca mondiale è poi stato coinvolto negli sforzi di coordinamento internazionali contro la crisi e incaricato di svolgere compiti analitici e operativi. Durante la seduta primaverile, i governatori hanno varato due pacchetti di misure con effetti importanti per la Banca a medio termine. In primo luogo, è stata decisa una redistribuzione dei diritti di voto che conferisce maggiore peso (3 %) ai Paesi in sviluppo. In tal modo, la Banca tiene in considerazione i mutamenti sul palcoscenico globale e, così facendo, guadagna in legittimazione. Il gruppo di voto della Svizzera ne risulta leggermente rafforzato, dato che altri Paesi del gruppo di voto hanno potuto aumentare la loro quota, compensando così la lieve flessione della Svizzera (circa lo 0,2 %). In secondo luogo, i Paesi membri hanno convenuto di aumentare il capitale della Banca del 45 per cento, portandola a 276 miliardi di dollari. Questo aumento è necessario affinché la Banca possa integrare le misure di crisi con un volume di prestiti annuo di circa 15 miliardi di dollari, in modo da sostenere i Paesi avanzati nella lotta alla povertà e nella gestione delle sfide settoriali. In occasione dell'incontro annuale, anche il Kazakistan ha votato per il direttore esecutivo svizzero. Il gruppo di voto condotto dalla Svizzera conta ora dunque nove Paesi.

Per quanto concerne l'IDA, sono stati portati a termine i negoziati sul rifinanziamento (IDA-16), che si tengono ogni tre anni. I Paesi donatori hanno deciso di aumentare le risorse del 18 per cento rispetto a IDA-15, e di portarle così a 49,3 miliardi di dollari. Il contributo interno alla banca è stato massimalizzato sotto forma di trasferimenti dalla BIRS e dalla Società finanziaria internazionale (IFC), come pure di rimborsi anticipati all'IDA da parte di Paesi IDA riclassificati. In questo

⁴⁰ Cfr. n. 11.1.1 « Impegno finanziario della Svizzera nel 2010 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo ».

modo, il contributo dei Paesi donatori, che in seguito a diverse trattative di rifinanziamento e di aumento di capitale si erano spinti ai limiti delle loro possibilità, è stato in parte compensato. La Svizzera intende mantenere al 2,1 per cento la sua quota di finanziamento ai contributi IDA, fatta salva l'approvazione da parte del Parlamento del messaggio concernente l'aumento allo 0,5 per cento del RNL dell'aiuto pubblico allo sviluppo (cfr. n. 7, primo paragrafo).

A livello di contenuto, l'IDA attribuirà nei prossimi tre anni maggiore importanza all'orientamento ai risultati e ai temi delle pari opportunità tra i sessi, dei mutamenti climatici, degli Stati fragili e dei meccanismi di crisi.

In seno al Gruppo della Banca mondiale, l'IFC si occupa del finanziamento di investimenti, dello stanziamento di capitali privati supplementari e della messa a disposizione di servizi di consulenza per ditte e governi. Nel quadro delle misure contro la crisi economica, l'IFC è stata chiamata a sostenere il settore finanziario, principalmente nell'Europa dell'Est, erogando mezzi supplementari. Nei Paesi in sviluppo poveri e leggermente più avanzati, è inoltre riuscita a mettere a disposizione finanziamenti temporanei attraverso incentivi innovativi. Al contempo, l'IFC ha proseguito le attività previste secondo le priorità strategiche (tra cui il clima) nei Paesi in sviluppo poveri e negli Stati fragili. Considerata l'elevata necessità di fondi per la lotta alla crisi, i partecipanti all'IFC hanno approvato un aumento selettivo di capitale dell'8 per cento (da 2,4 miliardi a 2,6 miliardi di dollari). La Svizzera vi contribuisce e detiene una quota di voti dell'1,65 per cento, fatta salva la decisione del Parlamento in merito al messaggio sull'aumento di capitale. La direzione ha lanciato una ristrutturazione organizzativa, denominata «IFC 2013», che mira ad avvicinare l'istituzione alla clientela mediante una decentralizzazione.

L'Agenzia multilaterale di garanzia (AMGI) del Gruppo della Banca mondiale ha continuato i suoi sforzi volti a un maggiore orientamento alle esigenze dei clienti e ha deciso di modificare gli statuti. A causa della scarsa propensione del settore privato a effettuare nuovi investimenti, l'AMGI registra un volume d'affari ben al di sotto delle attese.

7.2.2 Banche regionali di sviluppo⁴¹

7.2.2.1 Banca africana di sviluppo (BAfS)

La BAfS e il Fondo africano di sviluppo (FAfS), la finestra concessionale dell'istituto a favore dei Paesi in sviluppo più poveri, hanno intensificato, sull'onda delle misure globali per la lotta alla crisi finanziaria ed economica, la concessione di prestiti ai Paesi africani. La BAfS è giunta ai limiti delle capacità creditizie definite negli statuti e si sono tenuti negoziati tra gli Stati membri per un sesto aumento generale di capitale. In occasione dell'assemblea annuale nel mese di maggio, i governatori hanno approvato la triplicazione del capitale, che sarà portato a circa 100 miliardi di dollari. Ciò consentirà un volume di prestiti annuo di circa 5,5 miliardi di dollari. I negoziati sul rifinanziamento del Fondo africano di sviluppo (FAfS-12), che si tengono ogni tre anni, sono stati conclusi in autunno. Nel periodo 2011–2013, il Fondo potrà stanziare 9,5 miliardi di dollari per i Paesi più poveri del

⁴¹ Cfr. n. 11.1.1 « Impegno finanziario della Svizzera nel 2010 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo ».

continente africano. La Svizzera intende mantenere la sua quota nella BAfS (1,46 %) e nel FAFS (2,47 %), fatta salva l'approvazione da parte del Parlamento dell'aumento di capitale e del messaggio concernente l'aumento allo 0,5 per cento del RNL dell'aiuto pubblico allo sviluppo (cfr. n. 7, primo paragrafo).

Con l'aumento di capitale della BAfS e il rifinanziamento del FAFS, è stato approvato, per ognuna delle istituzioni, un pacchetto di misure che prevede un incremento del finanziamento nei settori chiave (per esempio infrastrutture, promozione del settore privato, integrazione regionale e Stati fragili), il sostegno ai Paesi membri regionali per affrontare sfide globali come l'insicurezza alimentare e i mutamenti climatici (in particolare per quanto concerne le risorse rinnovabili e l'efficienza energetica) e un approfondimento delle riforme istituzionali.

L'allargamento del Consiglio esecutivo da 18 a 20 seggi ha interessato anche il gruppo formato dalla Svizzera (con i Paesi nordici e l'India), che da luglio si trova in un gruppo di voto con Germania e Portogallo. Il cambiamento ha consentito alla Svizzera, ora rappresentata permanentemente nell'ufficio del Direttore esecutivo, di rafforzare sensibilmente la sua posizione.

7.2.2.2 Banca asiatica di sviluppo (BAsS)

Il quinto aumento generale di capitale della BAsS è stato lanciato nel maggio 2008 nel quadro della strategia a lungo termine 2020 al fine di dotare l'istituto delle risorse necessarie per la sua attuazione. La crisi finanziaria ed economica ha accelerato le discussioni e i Paesi membri hanno approvato già nell'aprile 2009 un aumento del 200 per cento. La BAsS può così portare il suo capitale a circa 165 miliardi di dollari e gestire un volume di prestiti annuo di circa 10 miliardi di dollari. La Svizzera intende mantenere la sua quota azionaria dello 0,58 per cento nella BAsS, fatta salva l'approvazione da parte del Parlamento del messaggio concernente l'aumento di capitale (cfr. n. 7, primo paragrafo).

Con queste risorse supplementari, la BAsS si concentrerà sulla lotta alla povertà, su una crescita sostenibile e accessibile a tutti («inclusive growth»), sui temi del clima e dell'ambiente e sull'integrazione regionale. Questi obiettivi vengono perseguiti promuovendo il settore privato, il buon governo, le pari opportunità tra i sessi, la cooperazione con altri attori nella regione e la messa a disposizione di perizie. L'aumento di capitale consente inoltre di avviare altre riforme istituzionali della Banca.

In occasione dell'analisi di medio termine del Fondo asiatico di sviluppo (FAS-10) nel mese di novembre, è stata valutata l'attuazione continua delle riforme istituzionali del Gruppo bancario e sono stati discussi temi importanti quali l'efficacia dello sviluppo, i mutamenti climatici e l'approccio agli Stati fragili o che escono da un conflitto.

7.2.2.3 Banca interamericana di sviluppo (BIS)

Il nono aumento di capitale della BIS è stato il tema centrale dell'anno in esame. Dopo intense trattative, nel mese di luglio i Paesi membri hanno convenuto di aumentare del 70 per cento il capitale, portandolo da 100 a 170 miliardi di dollari.

L'aumento di capitale consente alla BIS di gestire un volume di prestiti di 12 miliardi di dollari l'anno fino al 2020 e di approvare riforme istituzionali, tra cui il rafforzamento dell'efficacia delle operazioni, una gestione orientata ai risultati e la modernizzazione del suo modello di reddito. L'attuazione di queste riforme è stata avviata nel terzo trimestre.

La Svizzera, che ha partecipato intensamente ai negoziati per il nono aumento di capitale e si è impegnata per diverse riforme, intende contribuire all'aumento secondo la sua abituale quota azionaria dello 0,47 per cento, fatta salva l'approvazione da parte del Parlamento del messaggio in materia (cfr. n. 7, primo paragrafo).

7.2.2.4 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

La gestione della crisi finanziaria ed economica nei Paesi in transizione è stata anche quest'anno una priorità della BERS. Per la seconda volta consecutiva, nel 2009 l'istituto ha chiuso i suoi conti in perdita e anche nel 2010 l'attività si è mantenuta ad alto livello. Considerate tali circostanze, l'assemblea annuale dei governatori ha approvato un nuovo piano d'azione a medio termine (2011–2015) che prevede un aumento temporaneo di capitale del 50 per cento a 20 miliardi di euro e il proseguimento delle attività per nove miliardi di euro. L'aumento non richiede tuttavia un contributo dei Paesi membri.

Questa soluzione dovrebbe consentire di sostenere la regione a uscire dalla crisi. L'attenzione resta incentrata sullo sviluppo economico dei Paesi meno avanzati e sull'obiettivo di far cambiare di categoria i nuovi Paesi dell'UE entro la fine del periodo (rinuncia allo statuto di Paese di destinazione). A livello settoriale, la Banca vuole contribuire a un impiego più efficiente delle risorse energetiche nella regione e al miglioramento della produttività in campo agrario e alimentare, in modo da diminuire il rischio di una crisi alimentare su scala mondiale.

7.2.2.5 Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)

Il 2010 è stato di nuovo un anno impegnativo per la CEB, in quanto la crisi ha continuato a farsi sentire nell'Europa dell'Est. A livello settoriale, l'istituto resta orientato in primo luogo verso gli ambiti istruzione e sanità, promozione della democrazia (rafforzamento delle istituzioni) e del settore privato. Visto l'aumento delle spese dovuto alla crisi, la CEB valuta se procedere a un aumento di capitale. Al contempo, su pressione di diversi membri dell'istituzione, nell'anno in esame ha proseguito gli sforzi volti a semplificare e a ottimizzare la governance interna. Il ritmo delle riforme resta però piuttosto lento e sussistono doppioni con mandati di altre istituzioni di sviluppo europee. Per questo motivo, la Svizzera sta riflettendo se confermare la sua partecipazione alla CEB.

Dopo un 2009 segnato dalle difficili condizioni dovute alla crisi economica e finanziaria mondiale, nel corso dell'anno in rassegna le relazioni economiche bilaterali della Svizzera si sono normalizzate, come indicato anche dal volume degli scambi nuovamente in ascesa.

L'applicazione delle diverse strategie di politica economica esterna approvate dal Consiglio federale negli ultimi quattro anni nei confronti di mercati particolarmente promettenti, – Brasile, Russia, India e Cina (BRIC) come anche Turchia, Indonesia, gli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), Messico e Sudafrica – è proseguita anche nell'anno in rassegna. L'accento è stato posto sull'apertura di negoziati di libero scambio con alcuni di questi Stati, sulla realizzazione di missioni economiche e sullo svolgimento di numerose sedute delle Commissioni economiche miste con i principali partner commerciali della Svizzera.

Anche nel 2010, le relazioni economiche con i nostri tradizionali partner commerciali sono state curate ai massimi livelli, ad esempio in occasione del sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Svizzera e Cina. L'incontro tra la presidente della Confederazione Doris Leuthard e il suo omologo cinese Hu Jintao è stato contraddistinto dalla firma di una dichiarazione d'intenti per un rapido avvio di negoziati in merito a un accordo di libero scambio. Oltre a una serie di visite bilaterali in Europa, in luglio la presidente della Confederazione si è recata in Indonesia e a Singapore in missione economica. In occasione dell'incontro di lavoro con il presidente russo Dmitri Medvedev è stato firmato un nuovo piano d'azione per il periodo 2011–2013 volto a migliorare le condizioni quadro degli scambi economici tra i due Paesi.

8.1 Europa occidentale e sudorientale

Nei primi nove mesi dell'anno in rassegna, la quota del commercio estero svizzero verso l'Europa è rimasta invariata al 71 per cento. Con il 68 per cento, l'UE rimane il principale partner commerciale della Svizzera. Nei primi dieci mesi del 2010, gli scambi commerciali con i 27 Stati membri dell'UE sono aumentati del 7 per cento. Rispetto all'anno precedente, nei primi dieci mesi dell'anno in esame i Paesi dell'Europa centrale e sudorientale hanno riacquisito importanza come mercati di sbocco per le esportazioni svizzere, che hanno registrato tassi di crescita pari all'8 per cento. Nello stesso periodo, il commercio con la Turchia è aumentato del 15 per cento.

Nel 2010 i contatti bilaterali con gli Stati membri dell'UE si sono ulteriormente intensificati. A margine del Forum economico mondiale (WEF) di Davos, tenutosi a gennaio, la presidente della Confederazione Doris Leuthard ha incontrato i suoi omologhi francese, Nicolas Sarkozy, e polacco, Lech Kaczyński. In febbraio si è recata in Spagna per una serie di colloqui con Sua maestà Juan Carlos I, il primo ministro José Luis Zapatero e diversi altri ministri. In marzo è stata a Vienna dove, oltre al presidente austriaco Heinz Fischer, ha incontrato molti altri membri del Governo. In aprile la presidente della Confederazione si è recata in visita a Berlino

per un colloquio con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha incontrato una seconda volta in giugno per l'inaugurazione della Mostra internazionale dell'aeronautica e dello spazio («Internationale Luft- und Raumfahrt ausstellung», ILA). In maggio Doris Leuthard si è recata in visita a Roma per una serie di colloqui con il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, e il ministro delle Finanze e dell'Economia Giulio Tremonti. Alla fine dello stesso mese si è tenuto a Magonza il tradizionale incontro a tre dei ministri dell'economia svizzero, tedesco e austriaco. Alla fine di giugno la presidente della Confederazione ha incontrato a Berna il primo ministro olandese Jan-Pieter Balkenende. In luglio si è recata a Parigi per un colloquio con il presidente francese Sarkozy. In agosto ha ricevuto il vice premier polacco Waldemar Pawlak in visita ufficiale nel nostro Paese. In occasione di un viaggio ufficiale a Vaduz all'inizio di settembre, Doris Leuthard ha incontrato Sua maestà il principe Alois del Liechtenstein e il capo del governo Klaus Tschütscher. Nello stesso mese ha ricevuto a Berna il presidente della Repubblica federale di Germania Christian Wulff nel quadro di una visita di Stato e il primo ministro del Lussemburgo, Jean-Claude Juncker. In ottobre la presidente della Confederazione si è recata in visita ufficiale in Norvegia dove ha incontrato Sua maestà Harald V, il successore al trono Haakon e diversi membri del Governo: il primo ministro Jens Stoltenberg, il ministro degli Affari esteri Jonas Gahr Store e quello dell'Industria e del Commercio Trond Giske. A novembre ha ricevuto il suo omologo sloveno Danilo Türk. Si sono quindi svolti gli annuali incontri bilaterali a livello tecnico con i nostri Paesi confinanti e per la prima volta si è tenuto quello con la Francia. In novembre e dicembre, il nuovo capo del DFE, il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, ha effettuato le sue prime visite ufficiali ai suoi omologhi in Italia (Paolo Romani, ministro dello Sviluppo economico), Francia (Christine Lagarde, ministro dell'Economia e delle Finanze) e Austria (Reinhold Mitterlehner, ministro federale dell'Economia e Nikolaus Berlakovich, ministro federale dell'Agricoltura). Tutti questi incontri hanno nuovamente sottolineato quanto sia importante per la Svizzera e le sue relazioni con l'UE intrattenere stretti contatti con gli altri Paesi europei.

Le relazioni bilaterali con l'Europa sudorientale si sono intensificate in seguito all'entrata in vigore dell'ALS dell'AELS con la Serbia e l'Albania (cfr. n. 4.1). A maggio la presidente della Confederazione ha incontrato a Berna il primo ministro serbo Mirko Cvetkovic, mentre a giugno ha ricevuto il presidente macedone Gjorge Ivanov. A novembre la visita di Stato del presidente turco Abdullah Gül ha costituito una tappa importante nel rafforzamento delle relazioni economiche con la Turchia. L'attuazione della strategia di politica economica esterna del DFE per la Turchia, approvata dal Consiglio federale nel febbraio del 2009, è proseguita facendo registrare alcuni progressi nell'eliminazione degli ostacoli al commercio.

8.2 Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)

Nell'anno in rassegna il commercio estero con gli Stati della CSI, gravemente colpiti dalla crisi nel 2009, ha registrato un forte incremento (+37 %). Le esportazioni e le importazioni svizzere sono aumentate rispettivamente del 22 e del 59 per cento. Il commercio con la Russia rappresenta circa la metà di questi scambi commerciali. La crescita delle esportazioni verso quest'ultimo Paese (+25 %) e verso l'Ucraina (+31 %) è stata particolarmente marcata. La quota del commercio svizzero verso gli Stati della CSI ha toccato l'1,8 per cento (rispetto all'1,4 % dell'anno scorso).

È proseguita l'attuazione della strategia di politica economica esterna del DFE per la Russia come anche quella del piano d'azione bilaterale stipulato per il periodo 2007–2010. A tale proposito, in agosto, a margine dell'incontro ufficiale con il presidente Dmitri Medvedev a Sochi, Doris Leuthard e la ministra russa dello Sviluppo economico Elvira Nabiullina hanno sottoscritto un nuovo piano d'azione per il periodo 2011–2013, volto a migliorare le condizioni quadro delle relazioni commerciali. Le nuove misure del piano d'azione prevedono anche la cooperazione in campo energetico e la semplificazione delle formalità doganali per l'esportazione temporanea di strumenti di precisione a scopo di riparazione. La partecipazione del segretario di Stato dell'economia al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, tenutosi a giugno, ha ulteriormente contribuito al consolidamento dei rapporti con la Russia. Sempre a giugno Doris Leuthard ha ricevuto a Berna il primo ministro georgiano Nika Gilauri. Sono proseguiti i negoziati per un accordo economico e commerciale con il Turkmenistan, mentre ne sono stati avviati di analoghi con il Tagikistan. Le Commissioni economiche bilaterali con l'Azerbaigian (gennaio), la Bielorussia (marzo) e l'Uzbekistan (giugno) si sono riunite a Berna e quella con l'Ucraina (ottobre) a Zurigo allo scopo di migliorare le condizioni quadro per le imprese svizzere in questi Paesi.

8.3 Nordamerica

L'economia americana si sta progressivamente riprendendo dalla peggiore recessione che il Paese abbia mai attraversato dalla grande depressione degli anni Trenta. La situazione economica resta comunque critica: destano preoccupazione soprattutto il disavanzo di bilancio, in costante crescita, e la situazione sul mercato immobiliare. Ciononostante, dopo il forte calo registrato nel 2009 (–9,4 %), nei primi nove mesi dell'anno in rassegna, le esportazioni svizzere sono aumentate del 9,7 per cento.

Nel 2010 il caso UBS è stato ancora al centro delle relazioni bilaterali tra Svizzera e Stati Uniti. Dopo che in gennaio il Tribunale amministrativo federale ha accolto un ricorso contro la trasmissione di dati bancari nell'ambito della domanda di assistenza amministrativa avanzata dalle autorità fiscali statunitensi, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento l'accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, accordo infine approvato dalle Camere federali il 17 giugno. La consegna dei 4450 dossier di clienti UBS richiesti dagli Stati Uniti è stata quasi completamente ultimata. In giugno il Parlamento ha accolto il protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito, protocollo sul quale il Senato statunitense deve ancora esprimersi.

A giugno la Commissione economica bilaterale («Joint Economic Commission») svizzero-americana si è riunita a Washington. Tra i vari temi, si è discusso anche delle riforme per regolamentare il settore finanziario – è stata in particolare affrontata la problematica delle banche troppo grandi per fallire – e della nuova normativa statunitense in materia fiscale volta a rilevare i conti all'estero dei contribuenti americani («Foreign Account Tax Compliance Act», FATCA). Sono stati inoltre toccati altri argomenti quali il regime fiscale per le riassicurazioni, la lotta alla corruzione, la politica energetica e i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, le sanzioni, i controlli delle esportazioni e il Ciclo di Doha.

Il Forum di cooperazione svizzero-americano sul commercio e gli investimenti ha proseguito i lavori riguardanti diversi argomenti, tra cui: commercio e sicurezza, diritti della proprietà intellettuale ivi compresa la conclusione dei negoziati concernenti un accordo pluriennale per la lotta alla contraffazione e alla pirateria (ACTA, cfr. n. 5.8.2), assistenza amministrativa in materia doganale, problemi specifici legati alle imprese e scambio di dati in caso di trasmissione di dati relativi alle persone tra imprese svizzere e statunitensi.

Il Programma di esenzione del visto d'entrata («Visa Waiver Program») esenta dall'obbligo di visto i cittadini svizzeri in viaggio negli USA. Gli Stati Uniti vincolano la permanenza del nostro Paese in detto programma all'adesione della Svizzera a due altri accordi riguardanti da un lato lo scambio di dati su terroristi potenziali o già noti e, dall'altro, quello di dati biometrici e dattiloscopici dei criminali. Per quanto riguarda il secondo accordo citato, la Svizzera sta valutando l'opportunità di aderire al progetto europeo Prüm, che persegue lo stesso scopo. Da settembre gli Stati Uniti applicano inoltre un emolumento amministrativo di 14 dollari alla registrazione nel sistema elettronico per le autorizzazioni di viaggio («Electronic System for Travel Authorization», ESTA), obbligatoria per poter entrare negli Stati Uniti senza un visto. Di regola detta autorizzazione vale per due anni oppure fino alla scadenza del passaporto.

Le relazioni commerciali bilaterali con il Canada sono state rafforzate grazie all'ALS tra gli Stati dell'AELS e il Paese nordamericano, entrato in vigore il 1° luglio 2009. La Svizzera è diventata il quarto investitore diretto in Canada. A ottobre la presidente della Confederazione Doris Leuthard ha incontrato il primo ministro canadese Stephen Harper, in visita ufficiale a Berna, con il quale si è intrattenuta su diversi temi di interesse bilaterale, sulla situazione economica e politico-finanziaria internazionale e su vari argomenti affrontati all'ONU. Nell'ambito di questa visita di lavoro è stata inoltre firmata la CDI riveduta.

8.4 America latina

Nell'anno in rassegna anche l'America latina ha registrato una ripresa economica che ha inciso positivamente sulle esportazioni svizzere: dopo aver subito un forte calo nel 2009 (-15,5%), esse sono infatti di nuovo aumentate notevolmente nel 2010 (+11,6% da gennaio a ottobre). Le imprese svizzere hanno rafforzato la propria presenza nella regione anche attraverso investimenti diretti.

L'applicazione delle strategie di politica economica esterna nei confronti di Brasile e Messico è proseguita nel quadro delle riunioni delle commissioni miste. Nei colloqui con il Messico sono state affrontate diverse questioni relative alle condizioni locali riservate agli investitori, alla protezione della proprietà intellettuale e a problemi specifici riguardanti prevalentemente l'industria farmaceutica.

I colloqui con il Brasile si sono concentrati sui negoziati in corso relativi alla convenzione di doppia imposizione e a quella sullo scambio di stagisti. A luglio la missione economica guidata dal segretario di Stato Jean-Daniel Gerber ha inoltre contribuito a consolidare le relazioni economiche tra Svizzera e Brasile. Sempre a luglio il segretario di Stato si è poi recato in Argentina e Perù dove ha affrontato alcuni temi d'attualità riguardanti la politica economica e diverse questioni concernenti le imprese svizzere. In Perù gli incontri con diversi ministri hanno fornito

l'occasione per rafforzare la collaborazione in particolare nel quadro di progetti di cooperazione economica allo sviluppo.

La Svizzera e l'Uruguay hanno sottoscritto una CDI, mentre con la Columbia è stata ratificata una convenzione analoga, negoziata nel 2007, che dovrebbe entrare in vigore prossimamente.

8.5 Asia e Oceania

Mentre le economie di Asia e Oceania sono state toccate in misura differente dalla crisi economico-finanziaria, la ripresa osservata nell'anno in rassegna apre prospettive assai incoraggianti. In base alle stime del FMI, sono in particolare Cina, India Singapore e Taipei cinese ad aver ritrovato una forte crescita economica. Tassi di crescita notevoli sono stati registrati anche da diversi Stati membri dell'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale («Association of Southeast Asian Nations», ASEAN) quali Thailandia, Malaysia, Vietnam e Indonesia, ma anche Repubblica di Corea e Hong Kong-Cina. Se la ripresa in Australia, Giappone e Nuova Zelanda non è stata così marcata come nei Paesi citati, è stata comunque globalmente positiva rispetto a quella registrata in altre nazioni industrializzate. La buona situazione congiunturale ha quindi consentito all'area asiatico-oceanica di approfittare della ripresa del commercio mondiale nel corso dell'anno in rassegna.

Questo miglioramento si è ripercosso positivamente anche sull'industria d'esportazione svizzera: nei primi nove mesi dell'anno del 2010 le esportazioni dal nostro Paese verso Asia e Oceania sono infatti aumentate del 14,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra tutti i partner commerciali dell'area asiatico-oceanica, la Cina è stato quello con cui la Svizzera ha effettuato i maggiori scambi economici, seguono Giappone, Hong Kong-Cina e India.

Il sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Svizzera e Cina è stato festeggiato anche all'insegna dei buoni rapporti economici bilaterali che i due Paesi intrattengono ormai da diversi decenni. A tale proposito, l'accordo commerciale bilaterale del 1974 ha svolto un ruolo chiave. Dal 2002 la Cina (compresa Hong Kong-Cina) è il principale partner commerciale della Svizzera in Asia.

I festeggiamenti per questo anniversario hanno inciso anche sull'agenda di Doris Leuthard. In gennaio la presidente della Confederazione ha ricevuto la visita del vice primo ministro cinese Li Keqiang e in giugno quella del presidente dell'Assemblea popolare nazionale cinese Wu Bangguo. In agosto, accompagnata da una delegazione economica, si è poi recata in visita in Cina. Doris Leuthard ha inoltre rappresentato il Consiglio federale in occasione dei festeggiamenti organizzati per la Giornata nazionale della Svizzera all'Esposizione universale di Shanghai. La dichiarazione d'intenti, firmata il 13 agosto a Pechino in presenza della presidente della Confederazione e del presidente della Repubblica popolare cinese Hu Jintao, prelude verosimilmente all'avvio in tempi brevi di negoziati bilaterali di libero scambio (cfr. n. 4.3.2).

In gennaio, a margine del Forum economico mondiale (WEF) di Davos, la presidente della Confederazione Doris Leuthard ha colto l'occasione per incontrare rappresentanti di alto rango dell'area asiatico-oceanica. La responsabile del DFE si è quindi intrattenuta con il presidente sudcoreano Lee Myung-Bak, il primo ministro

tailandese Abhisit Vejjajiva, il primo ministro vietnamita Nguyen Tan Dung e la ministra indonesiana del Commercio Mari Elka Pangestu.

In maggio, in occasione della visita ufficiale in Svizzera del presidente vietnamita Nguyen Minh Triet, Doris Leuthard e il suo omologo hanno discusso della cooperazione allo sviluppo e dell'elaborazione di uno studio di fattibilità congiunto per preparare l'avvio di negoziati sul libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Vietnam (cfr. n. 4.2).

In giugno, insieme ad una delegazione economica, la presidente della Confederazione si è recata in Indonesia e a Singapore. Di concerto con il presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono, Doris Leuthard ha avviato i negoziati per un ampio accordo di libero scambio e di partenariato economico tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (cfr. n. 4.2). A Singapore la presidente della Confederazione è stata ricevuta dal presidente Sellapan Ramanathan e ha discusso di temi economici con il Ministro delle Finanze e con quello del Commercio e dell'Industria.

Ulteriori occasioni per curare e consolidare le relazioni economiche bilaterali con i nostri partner asiatici si sono presentate a maggio con la visita di lavoro del segretario di Stato Jean-Daniel Gerber nella Repubblica di Corea, durante la quale si è tenuto un simposio per festeggiare i 50 anni dell'AELS. Inoltre a giugno, la Svizzera e il Giappone hanno istituito a Tokio il Sottocomitato per la promozione di relazioni economiche più strette previsto dall'accordo di libero scambio e di partenariato economico (cfr. n. 4.3.1). Infine, verso la fine dell'anno in rassegna, hanno avuto luogo in Svizzera le sedute delle Commissioni economiche miste con India, Cina e Indonesia.

8.6 Medio Oriente e Africa

8.6.1 Medio Oriente e Africa del Nord (MENA)

I Paesi dell'area MENA, e in particolare quelli che esportano petrolio⁴², sono riusciti a preservare il loro settore non petrolifero dagli effetti della crisi economica mondiale grazie a pacchetti di misure di stimolo all'economia. Le ultime cifre del FMI consentono di stimare che la crescita economica media di questi Paesi si attesti già al 3,8 per cento. Dal canto loro, i Paesi importatori di greggio⁴³ sono stati ampiamente risparmiati dalla crisi grazie alla loro scarsa integrazione finanziaria e commerciale e a esternalità positive dovute alla politica fiscale espansiva praticata dagli Stati confinanti. Per questi Paesi gli esperti si aspettano nell'anno in rassegna un incremento medio del PIL pari al 5 per cento. In generale la crescita economica media dell'area MENA per il 2010 dovrebbe aggirarsi attorno al 4,1 per cento (rispetto al 2 % dell'Europa e al 2,7 % degli Stati Uniti).

Rispetto al 2009, nei primi dieci mesi dell'anno in esame le esportazioni svizzere verso l'area MENA sono calate globalmente dello 0,3 per cento, scendendo a 8,07 miliardi di franchi, mentre le importazioni sono aumentate del 4,2 per cento, per un totale di 2,1 miliardi di franchi. Gli scambi commerciali con l'area MENA rappresentano circa il 3,5 per cento circa del volume complessivo del commercio

⁴² Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Qatar, Sudan e Yemen.

⁴³ Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria e Tunisia.

estero elvetico. Il volume commerciale con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)⁴⁴ costituisce quasi la metà di detti scambi.

Nell'anno in rassegna, l'attuazione della strategia di politica economica esterna per gli Stati del CCG, approvata dal Consiglio federale nell'ottobre del 2007, ha compiuto ulteriori passi avanti. In ottobre, la presidente della Confederazione ha effettuato una visita di lavoro nel Qatar dove ha incontrato lo sceicco Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, emiro del Qatar, lo sceicco Hamad bin Jassem bin Jabr Al-Thani, primo ministro, e il ministro dell'Economia e delle Finanze. Alla fine di ottobre la missione economica in Arabia Saudita e in Qatar, guidata dal segretario di Stato Jean-Daniel Gerber, ha segnato una tappa supplementare nei rapporti con questi Paesi; in tale occasione è chiaramente emersa la necessità di una rapida ratifica dell'ALS AELS-CCG (cfr. n. 4.2).

Dopo la visita di lavoro nel Qatar, la presidente della Confederazione si è recata con una delegazione economica mista in Giordania su invito di Sua maestà Abdullah II ibn Hussein al-Hashemi. Oltre ad un colloquio di lavoro con il sovrano, Doris Leuthard ha incontrato il primo ministro Samir Rifai, diversi altri ministri e il presidente del Senato giordano Taher Masri.

All'inizio di giugno il segretario di Stato Gerber si è recato insieme ad una delegazione economica in Egitto, dove ha sottoscritto un nuovo accordo di promozione e protezione degli investimenti (APPI) tra la Svizzera e l'Egitto (cfr. n. 11.2.2) e ha aperto i festeggiamenti per il cinquantenario dell'AELS (cfr. n. 3.3).

In settembre il segretario di Stato dell'economia ha quindi incontrato Mohammed Safadi, ministro libanese dell'Economia e del Commercio, a margine del Comptoir Suisse di Losanna dove il Libano è stato ospite d'onore.

8.6.2 Africa subsahariana (ASS)

Secondo le stime del FMI, nell'anno in rassegna la crescita economica di questa regione si attesterebbe sul 5 per cento (rispetto al 2,6 % del 2009). I motivi di tale incremento non vanno ricercati solo nella ripresa delle esportazioni verso l'Europa o nel riassetto del prezzo delle materie prime, ma sono da attribuire anche al rafforzamento della domanda locale. Il recupero della quotazione internazionale del greggio e il riequilibrio progressivo della domanda globale si sono ripercossi in modo particolarmente positivo sui Paesi esportatori di petrolio⁴⁵ della regione. I Paesi a medio reddito («Middle-Income Countries»)⁴⁶ dell'ASS sono stati duramente colpiti dalla crisi economica in quanto maggiormente integrati nel commercio mondiale. I Paesi a basso reddito («Low-Income Countries»)⁴⁷, per contro, ne sono stati meno toccati; pertanto l'anno in rassegna non è stato contrassegnato da forti cambiamenti congiunturali.

⁴⁴ Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

⁴⁵ Angola, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Nigeria e Repubblica del Congo (crescita media del PIL prevista nel 2010: 6,7 %).

⁴⁶ Botswana, Capo Verde, Repubblica di Maurizio, Namibia, Repubblica delle Seychelles, Swaziland e Sudafrica (crescita media del PIL prevista nel 2010: 3,3 %).

⁴⁷ Camerun, Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana, Kenia, Tanzania e Uganda (crescita media del PIL prevista nel 2010: 4,9 %).

Nonostante l'evoluzione positiva, nel corso dei primi dieci mesi del 2010, le esportazioni svizzere verso i Paesi dell'ASS sono globalmente aumentate solo dell'1,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo 1,4 miliardi di franchi. Le importazioni sono invece calate di oltre il 40 per cento, scendendo a 0,99 miliardi di franchi. Il volume di scambi con questa regione corrisponde appena allo 0,7 per cento di tutto il commercio estero elvetico.

L'attuazione della strategia di politica economica esterna per il Sudafrica, approvata dal Consiglio federale nel 2007, è proseguita anche nell'anno in esame. A fine marzo, il segretario di stato dell'economia si è recato con una delegazione economica in Sudafrica, dove si è tenuta una serie di colloqui bilaterali con diversi ministri e con la governatrice della Banca centrale del Sudafrica. La seconda riunione della Commissione economica mista Svizzera-Sudafrica ha avuto luogo a Pretoria.

Nell'anno in rassegna è stato inoltre possibile intensificare ulteriormente le relazioni economiche bilaterali tra Svizzera e Ghana. Il 30 agosto il presidente della Repubblica del Ghana, John Evans Atta Mills, è giunto in visita ufficiale nel nostro Paese, accompagnato da numerosi ministri.

In occasione del vertice della Francofonia, svoltosi a Montreux dal 22 al 28 ottobre, la presidente della Confederazione ha incontrato la ministra egiziana per la Cooperazione internazionale, Faiza Abul Naga, il presidente del Senato algerino Abdelkader Bensalah e diversi capi di Stato dell'ASS (Benin, Burundi, Camerun, Ciad, Repubblica del Congo e Gabon).

9 Misure di controllo delle esportazioni e di embargo

Nei regimi internazionali di controllo delle esportazioni la Svizzera si adopera per controlli mirati che si concentrino sui beni sensibili e rilevanti in materia di proliferazione nucleare e che tengano conto dei progressi tecnologici. Essa si impegna attivamente a favore di controlli attuabili nella prassi, atti a sostenere la competitività della sua industria d'esportazione. Le revisioni previste nell'ambito del Regime Wassenaar e del Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG) offrono una buona possibilità per attuare concretamente questa politica.

Nel settore delle misure coercitive economiche, il DFE ha svolto una procedura di consultazione in merito alla modifica della legge sugli embarghi. In applicazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha emanato una nuova ordinanza che istituisce sanzioni, nei confronti dell'Eritrea. Per contro, dopo tredici anni, è stata abrogata l'ordinanza che istituiva misure coercitive nei confronti della Sierra Leone. I provvedimenti nei confronti dell'Iran sono stati nuovamente inaspriti. Contrariamente alla Svizzera, gli Stati Uniti, l'UE e altri Paesi hanno deciso ulteriori sanzioni nei confronti dell'Iran. La SECO ha ricevuto numerose richieste riguardanti le attività commerciali con l'Iran.

9.1 Misure di non proliferazione di beni per la fabbricazione di armi di distruzione di massa e dei loro sistemi vettori, come pure di armi convenzionali

9.1.1 Sviluppi politici internazionali e nazionali

La Svizzera è membro dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni⁴⁸ che elaborano misure riguardanti l'esportazione di beni e tecnologie per la fabbricazione o la proliferazione di armi di distruzione di massa o la proliferazione di armi convenzionali. Poiché la Svizzera è tra i maggiori esportatori di beni controllati a duplice impiego (i cosiddetti beni «dual-use»), ha un grande interesse a partecipare attivamente al perfezionamento di questi regimi.

Così, nell'ambito del Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG), la Svizzera si è impegnata attivamente affinché vengano tutelati i suoi diritti e interessi, in particolare nel settore della tecnologia per l'arricchimento dell'uranio. Gli Stati Uniti avevano presentato una proposta per modificare le direttive che avrebbe svantaggiato la Svizzera da questo punto di vista. L'adozione formale del nuovo testo è in sospenso.

Spinto dagli importanti sviluppi tecnologici intervenuti, alla fine del 2010 il NSG ha iniziato la revisione delle sue liste di controllo, che si protrarrà per diversi anni. La Svizzera si è impegnata affinché singole proposte presentate di recente per adeguare gli elenchi dei beni, riguardanti ad esempio la separazione degli isotopi stabili, vengano trattate nel quadro della revisione. Il NSG è molto importante per l'industria svizzera, in particolare per le sue disposizioni riguardanti le macchine utensili e la tecnologia del vuoto.

Nell'anno in rassegna, la Svizzera ha assunto la presidenza dell'assemblea plenaria dell'Accordo di Wassenaar; un gruppo di lavoro presieduto dal nostro Paese ha esaminato la richiesta di adesione di Serbia e Islanda. Prima della loro adesione definitiva, si deve verificare l'attuazione delle legislazioni pertinenti. In dicembre, l'assemblea plenaria ha approvato il calendario dei lavori di valutazione complessiva del funzionamento del regime. Indipendentemente dalla presidenza dell'assemblea plenaria, come nell'anno precedente la Svizzera ha presieduto le riunioni delle autorità per il rilascio delle autorizzazioni degli Stati partecipanti («Licencing and Enforcement Officers Meeting», LEOM).

Il Gruppo d'Australia ha per obiettivo di impedire la diffusione di armi chimiche e biologiche. Nell'ambito di questo regime, a novembre la Svizzera ha organizzato una riunione intermedia a Ginevra per discutere della messa in atto e del perfezionamento dei controlli.

Dopo l'utilizzo abusivo di un aereo d'addestramento militare fornito al Ciad dal nostro Paese, nel 2008 il Consiglio federale ha deciso di elaborare una proposta di revisione della legge sul controllo dei beni (RS 946.202). Nel concreto, si trattava di introdurre nella legge un nuovo motivo di rifiuto generale. La decisione di non entrata in materia delle Camere federali mostra che la maggioranza del Parlamento giudica sufficienti le basi legali esistenti.

⁴⁸ Gruppo d'Australia (GA), Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG), Regime di controllo delle tecnologie balistiche (MTCR), Accordo di Wassenaar (WA), ognuno con circa quaranta Stati partecipanti.

Negli scorsi anni si è registrato un continuo aumento dei tentativi di acquisti di beni non controllati che, per le loro caratteristiche tecniche, possono anche essere utilizzati abusivamente per scopi relativi alla proliferazione nucleare. Una sentenza emanata in gennaio dal Tribunale federale ha mostrato come, basandosi sulla legislazione in vigore (obbligo di notifica o clausola «catch-all» conformemente all'art. 4 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI, RS 946.202.1), è possibile sanzionare simili casi soltanto in modo insufficiente. È all'esame un adeguamento dell'OBDI per ovviare a questa lacuna.

9.1.2 Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione e dichiarazione

I beni a duplice impiego soggetti ad autorizzazione e i beni militari speciali sono contemplati nell'OBDI e nell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul controllo dei composti chimici (OCCC, RS 946.202.21). Gli aggiornamenti nel quadro del regime di controllo delle esportazioni vengono integrati regolarmente negli allegati dell'OBDI. L'ultimo adeguamento è del 1° gennaio.

I dati chiave sulle esportazioni nell'ambito della LBDI sono riassunti nella tabella nel numero 9.1.3. Il valore totale di tutti i beni esportati con un'autorizzazione è tuttavia di molto superiore all'importo di 721,3 milioni di franchi riportato, perché questa somma non comprende i beni esportati con un permesso generale di esportazione.

Nel periodo in esame, la SECO ha respinto in tutto quattro richieste di esportazione, tra cui due notifiche «catch-all» conformi all'articolo 4 OBDI. Il numero esiguo di risposte negative rispetto all'anno precedente si può spiegare con i successi conseguiti negli sforzi volti a combattere la proliferazione, che impediscono i tentativi di acquisti già in uno stadio iniziale. Queste misure poggiano su una stretta collaborazione fra la SECO e altre autorità federali, in particolare l'Amministrazione federale delle dogane e il Servizio di informazione, e sulla cooperazione internazionale. Inoltre, anche l'accresciuta sensibilità delle cerchie economiche interessate potrebbe avere contribuito a favorire la tendenza a rinunciare sin dall'inizio ad affari delicati o che possono avere una rilevanza dal profilo della non proliferazione. Per quanto concerne gli scambi con l'Iran, le crescenti difficoltà poste al disbrigo delle pratiche finanziarie hanno contribuito alla sostanziale prudenza da parte dell'industria.

Le sanzioni prese dalla Svizzera nei confronti dell'Iran sulla base della risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e la loro discrepanza rispetto alle sanzioni supplementari decise dagli Stati Uniti, dall'UE e da altri Paesi (cfr. n. 9.2.1) hanno contribuito ad accentuare la vigilanza, ma anche l'insicurezza, degli ambienti economici. Alla SECO sono giunte numerose richieste riguardanti le attività commerciali che rimangono legalmente possibili fra la Svizzera e l'Iran. Nel solo periodo giugno-settembre, la SECO ha esaminato oltre 270 richieste riguardanti l'esportazione di beni non controllati verso l'Iran, per un valore totale di 123 milioni di franchi, giudicandole non rilevanti dal profilo della non proliferazione.

9.1.3

Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010, le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di notifica, autorizzate o rifiutate in base all'OBDI e all'OCCC, sono state le seguenti:

Autorizzazioni [individuali]¹	Numero	Valore in milioni di fr.
– Settore nucleare (NSG):		
– beni nucleari propriamente detti	158	28
– beni a duplice impiego	400	211,5
– Beni a duplice impiego del settore delle armi chimiche e biologiche (AG)	180	33,1
– Beni a duplice impiego del settore missilistico (MTCR)	56	40,7
– Settore delle armi convenzionali (WA):		
– beni a duplice impiego	569	355,7
– beni materiali specifici (senza materiale bellico)	167	45,8
– Armi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ²	68	1,5
– Esplosivi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ³	21	4,5
– Beni autorizzati secondo l'OCCC	13	0,5
Totale	1 632	721,3

Domande respinte	Numero	Valore in fr.
– nel quadro NSG	–	–
– nel quadro AG	1	130 152
– nel quadro MTCR	1	5 000 000
– nel quadro WA	–	–
– nel quadro della clausola «catch all»	2	451 230
Totale	4	5 581 382

Dichiarazioni in base all'art. 4 OBDI («catch all»)	24	–
--	----	---

Numero di permessi generali di esportazione⁴

– Permessi generali d’esportazione ordinari (PGO secondo l’OBDD)	145
– Permessi generali d’esportazione straordinari (PGS secondo l’OBDD)	25
– Permessi generali di esportazione (secondo l’OCCC)	10

Totale **180**

Certificati di importazione 530

- ¹ Talune autorizzazioni figurano due volte perché rientrano in due diversi regimi di controllo delle esportazioni.
 - ² Armi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 20 giugno 1997 sulle armi; RS 514.54), ma non a un controllo internazionale.
 - ³ Esplosivi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi; RS 941.41), ma non a un controllo internazionale.
 - ⁴ Si tratta di tutti i permessi generali di esportazione validi. La loro durata di validità è di due anni.
-

9.2 **Misure di embargo**

La legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb, RS 946.231) è in vigore dal 1° gennaio 2003. Essa si è rivelata, di massima, adeguata e offre una base solida per la messa in atto delle sanzioni internazionali in Svizzera. Nella sua applicazione pratica è tuttavia emerso un bisogno di adeguamento riguardante varie disposizioni. Il 18 giugno è stato perciò posto in consultazione un progetto di modifica della LEmb. In particolare, sono stati proposti un adeguamento della disposizione in materia di assistenza amministrativa, un’estensione del campo d’applicazione delle misure coercitive e diverse modifiche nelle disposizioni penali.

9.2.1 **Misure di embargo dell’ONU**

Durante il periodo in esame, in conformità con le decisioni prese dal Comitato per le sanzioni dell’ONU, l’allegato 2 dell’ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203) è stato adeguato più volte (RU 2010 555 891 1235 1607 2183 3331 3515 3627 4057 4935 5249, RU 2011 49). L’allegato contiene i nomi delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni soggetti alle sanzioni (sanzioni finanziarie, divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera, embargo sugli armamenti). Alla fine dell’anno, a motivo della suddetta ordinanza, in Svizzera erano stati congelati circa 17 milioni di franchi.

In reazione alla critica subita riguardo alla procedura di radiazione dalla lista, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha deciso, con la risoluzione 1904 (2009), di istitu-

ire un posto di mediatore, occupato dal 3 giugno dalla giudice canadese Kimberly Prost. Il 4 marzo il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del Consiglio degli Stati (ex mozione Dick Marty) che impone al Consiglio federale di non attuare più le sanzioni contro le persone fisiche disposte sulla base di risoluzioni adottate in nome della lotta al terrorismo, qualora talune condizioni dello Stato di diritto non siano adempiute.

La durata di validità dell'ordinanza del 18 maggio 2004 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al «Development Fund for Iraq» (RS 946.206.1) è stata prorogata sino al 30 giugno 2013 (RU 2010 2805). La procedura di ricorso portata in un caso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è tuttora pendente.

L'ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è stata modificata dal Consiglio federale il 17 febbraio (RU 2010 683). L'embargo sul materiale d'armamento è stato adeguato alle direttive della risoluzione 1903 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e sono state inoltre abrogate le sanzioni finanziarie e i divieti di entrata e transito nei confronti di una persona fisica.

Mediante la risoluzione 1940 del 29 settembre, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha abrogato le sanzioni nei confronti della Sierra Leone, in vigore da 13 anni. Il governo controlla ora di nuovo l'intero territorio nazionale e le forze armate non governative sono state disarmate. Anche la situazione economica e sociale è migliorata. Di conseguenza, il 3 novembre (RU 2010 5029), il Consiglio federale ha abrogato l'ordinanza dell'8 dicembre 1997 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone (RS 946.209).

Il 28 settembre, seguendo le direttive del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il DFE ha adeguato (RU 2010 4505) l'allegato dell'ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12). Esso contiene un elenco delle persone, imprese e organizzazioni i cui valori patrimoniali sono bloccati e per le quali vige un divieto di entrata e di transito.

Nella sua risoluzione 1929 del 9 giugno il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso sanzioni supplementari nei confronti dell'Iran, non avendo quest'ultimo soddisfatto le richieste riguardo al suo programma nucleare e missilistico. Il Consiglio federale ha attuato le decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza apportando due modifiche all'ordinanza del 14 febbraio 2007 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6, RU 2010 2879 3569). Nella seconda metà dell'anno, gli Stati Uniti, l'UE e diversi altri Stati hanno adottato sanzioni unilaterali supplementari nei confronti dell'Iran, che hanno avuto fra l'altro l'effetto di rendere assai ardui i pagamenti da o verso l'Iran, anche per affari che di per sé non avrebbero creato problemi (cfr. n. 9.1.2).

Con l'ordinanza del 13 maggio 2009 che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia (RS 946.231.169.4) vengono attuate le misure adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU mediante la risoluzione 1844. Si tratta in particolare di un ampio embargo sugli armamenti, di restrizioni finanziarie e di movimento. In esecuzione di una decisione presa dal Comitato per le sanzioni dell'ONU, il 7 maggio il DFE ha aggiunto il nome di otto persone e di un'organizzazione nell'allegato dell'ordinanza (RU 2010 2059).

Mediante la risoluzione 1907 (2009), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha emanato un embargo generale sul materiale d'armamento nonché restrizioni finanziarie e di movimento nei confronti dell'Eritrea. Con il sostegno ai gruppi di ribelli armati somali, il Paese mette a rischio gli sforzi di pace e la stabilità della regione. Esso si rifiuta inoltre di rispettare la risoluzione 1862 (2009) riguardante le controversie di confine con Gibuti. Per applicare questa decisione del Consiglio di sicurezza, il 3 febbraio il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Eritrea (RS 946.231.132.9, RU 2010 559).

Le altre ordinanze fondate su risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono rimaste invariate.

9.2.2 Misure di embargo dell'UE

Il 24 febbraio il Consiglio federale ha disposto un inasprimento delle sanzioni nei confronti della Guinea (RU 2010 767, RS 946.231.138.1). Nei confronti delle persone soggette a divieto d'ingresso sono state adottate anche sanzioni finanziarie. Inoltre, è stato dichiarato l'embargo sulle forniture di beni che possono essere utilizzati ai fini di repressione interna ed è stato ampliato l'embargo sul materiale d'armamento. L'attuale ordinanza, emanata il 16 dicembre 2009 a seguito di una decisione dell'UE, è stata oggetto di una revisione totale. Con le misure coercitive si vuole indurre il governo della Guinea a instaurare al più presto condizioni democratiche e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti umani. Mediante la modifica del 15 aprile (RU 2010 1611) dell'allegato 2 dell'ordinanza sono state abrogate le sanzioni nei confronti di quattro persone fisiche.

Continuano a essere applicate le misure coercitive nei riguardi dello Zimbabwe che il Consiglio federale aveva adottato con l'ordinanza del 19 marzo 2002 (RS 946.209.2) a seguito di accertati brogli elettorali e di violazioni dei diritti umani in questo Paese. Si tratta in particolare di un divieto di esportare armamenti e materiale che potrebbe essere usato per repressioni interne, di sanzioni finanziarie e di restrizioni di movimento nei riguardi di determinate imprese e persone aventi stretti legami con il regime di Robert Mugabe. In conformità con le decisioni dell'UE, il DFE ha stralciato quattordici iscrizioni (cinque persone e nove imprese) dall'elenco dell'allegato 2 dell'ordinanza (RU 2010 739 905). Rimangono dunque ancora soggette alle sanzioni 198 persone e 31 imprese.

Gli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del 28 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5) sono stati aggiornati in conformità con l'UE (RU 2010 5549). Si tratta in particolare delle liste di persone e imprese soggette alle sanzioni.

Le ordinanze che istituiscono provvedimenti nei confronti di determinate persone della ex Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207) o nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9), anch'esse con riferimento ai provvedimenti applicati dall'UE, sono state prorogate senza modifiche.

9.3

Misure relative ai «diamanti della guerra»

Volte a evitare che i diamanti grezzi provenienti da regioni in conflitto giungano sui mercati legali, le misure di attuazione del sistema di certificazione per diamanti grezzi («Kimberley Process Certification Scheme») continuano a essere applicate. Con 73 Stati partecipanti (inclusi gli Stati membri dell'UE), il sistema controlla praticamente l'intera produzione e commercio mondiale di diamanti grezzi.

Dopo un divieto di nove mesi, a settembre lo Zimbabwe ha per la prima volta potuto vendere all'asta diamanti provenienti dalla regione di produzione controversa di Marange. Il Processo di Kimberley aveva imposto un regime speciale allo Zimbabwe dopo che era stato reso noto il verificarsi di massicce violazioni dei diritti dell'uomo da parte dell'esercito nei campi di diamanti di Marange.

Tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 la Svizzera ha rilasciato 516 certificati per diamanti grezzi. Nello stesso periodo, sono stati importati o immagazzinati in depositi doganali diamanti grezzi per un valore di 1,29 miliardi di dollari (10 milioni di carati), ed esportati o ritirati da depositi doganali diamanti grezzi per un valore di 1,53 miliardi di dollari (10 milioni di carati). In Svizzera, oltre il 99 per cento del commercio di diamanti grezzi avviene nei punti franchi doganali. Queste cifre confermano la ripresa del commercio di diamanti dopo la crisi.

10

Promozione della piazza economica

10.1

Promozione delle esportazioni e assicurazione contro i rischi delle esportazioni

La promozione delle esportazioni, l'assicurazione contro i rischi delle esportazioni e la promozione della piazza economica sono misure della Confederazione finalizzate ad agevolare l'attività economica delle imprese all'estero e a creare le basi per un efficace insediamento degli investimenti stranieri in Svizzera.

Oltre alle ripercussioni della crisi economica, soprattutto il forte apprezzamento del franco rispetto all'euro ha pesato sull'attività commerciale delle ditte svizzere orientate all'esportazione. La domanda da parte di queste imprese di prestazioni dell'«OSEC Business Network Switzerland» (OSEC) e dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) è stata notevole anche nel 2010. I nuovi progetti e prodotti lanciati nel 2009 e all'inizio del 2010 dalle due organizzazioni nel quadro delle misure di stabilizzazione congiunturale hanno svolto un ruolo particolarmente importante. Come emerso dalle valutazioni esterne dei mandati della Confederazione affidati all'OSEC (promozione delle esportazioni e della piazza economica), nonché dell'attività dell'ASRE, negli ultimi anni queste organizzazioni hanno operato in modo efficiente e calibrato alle varie esigenze.

10.1.1 OSEC Business Network Switzerland (OSEC)

A livello operativo i compiti relativi alla promozione delle esportazioni vengono realizzati dal 1927 dall'associazione di diritto privato OSEC. L'OSEC offre alle PMI svizzere e del Liechtenstein informazioni preliminari sui mercati esteri e una consulenza di base sulle questioni concernenti le esportazioni, ma partecipa ad esempio anche a manifestazioni congiunte svizzere nelle fiere all'estero. L'OSEC procura anche prestazioni commerciali.

La strategia dell'OSEC, fondata su piattaforme, si basa sul principio della sussidiarietà e sul coinvolgimento di consulenti ed esperti privati. I mandati affidati a esperti e a società private hanno continuato ad aumentare e rappresentano ora una buona parte delle attività. Nel 2009 l'OSEC ha trasferito complessivamente 1,1 milioni di franchi svizzeri alle camere di commercio e dell'industria per mandati e progetti congiunti. A fine 2010 l'OSEC impiegava in totale, nelle sue sedi di Zurigo, Losana e Lugano, 111 persone, ossia circa 96 posti a tempo pieno.

All'estero le ambasciate e i consolati generali della Svizzera sono i principali partner dell'OSEC. Nei mercati d'esportazione attualmente più importanti e promettenti l'OSEC può contare sull'appoggio di diciotto «Swiss Business Hub», nella maggior parte dei casi annessi alle ambasciate. Due di questi, vale a dire i business hub di Canada e Corea del Sud, sono stati aperti per la prima volta nel corso dell'anno in rassegna.

Nell'autunno 2009 il Parlamento aveva deciso di creare piattaforme d'esportazione nel quadro del terzo pacchetto di misure di stabilizzazione congiunturale. Attraverso questo finanziamento iniziale si intendeva aiutare le PMI innovative, ma ancora sconosciute all'estero, a commercializzare i propri prodotti e servizi con un unico marchio cappello. Il coordinamento generale del progetto è stato affidato all'OSEC nell'ambito del suo mandato di promozione delle esportazioni. Le tre piattaforme d'esportazione nei settori cleantech, medtech e architettura/ingegneria/design sono operative dall'inizio dell'estate 2010.

Nel periodo in rassegna le attività di promozione delle esportazioni dell'OSEC si sono concentrate principalmente sull'attuazione rapida dei mandati supplementari a favore della stabilizzazione congiunturale e l'ottimizzazione degli attuali servizi di promozione delle esportazioni. Nell'anno in rassegna la domanda di prestazioni dell'OSEC da parte delle PMI è aumentata di nuovo in maniera significativa.

In base a una valutazione condotta, l'operato dell'OSEC nel periodo che va dal 2008 a metà 2010 è stato utile ed efficiente⁴⁹ e il principio di sussidiarietà è stato rispettato in modo adeguato. Le raccomandazioni di tipo operativo ed organizzativo formulate dagli autori dello studio si basano soprattutto sul fatto che l'OSEC dovrebbe sviluppare e completare in modo mirato le proprie conoscenze settoriali in materia di promozione delle esportazioni. A loro avviso, l'OSEC dovrebbe curare ancora meglio le relazioni con la clientela, sviluppando inoltre prodotti e servizi che corrispondano in modo ancora più specifico alle esigenze delle piccole imprese.

⁴⁹ Rapporto finale: Valutazione dei mandati di prestazioni «promozione delle esportazioni» e «informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera» 2008–2011 (disponibile unicamente in tedesco,) cfr. <http://www.seco.admin.ch/themen/00476/00479/index.html?lang=it>

10.1.2

Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)

Considerato che i nuovi impegni hanno raggiunto i 3,5 miliardi di franchi e il risultato d'impresa è stato di 79,2 milioni di franchi, il Consiglio federale ha preso atto del buon risultato d'esercizio dell'ASRE nel 2009.

La forte diminuzione degli ordini registrata dal settore svizzero dell'esportazione nel 2008 e 2009 (gli anni della crisi) ha causato cali del fatturato e di conseguenza carenze di liquidità ancora percepibili nel 2010. Sebbene l'andamento degli ordini si sia ripreso nell'anno in rassegna, molte imprese continuano a non disporre dei fondi necessari per finanziare la produzione. In questa situazione l'ASRE è riuscita a sostenere efficacemente le imprese esportatrici, in particolare grazie ai nuovi prodotti introdotti con la seconda fase delle misure di stabilizzazione congiunturale della Confederazione. Tra questi nuovi prodotti rientrano l'assicurazione del credito di fabbricazione, la garanzia cauzionale e la garanzia di rifinanziamento. Questi nuovi prodotti sono destinati a migliorare le possibilità di finanziamento delle esportazioni, evitando carenze di liquidità agli esportatori.

Sono state soprattutto la garanzia cauzionale e l'assicurazione del credito di fabbricazione a suscitare un vivo interesse dalla loro introduzione nel maggio 2009: con oltre cento garanzie cauzionali e assicurazioni del credito di fabbricazione, l'ASRE ha sostenuto la realizzazione di esportazioni per un valore di oltre 1,5 miliardi di franchi, contribuendo dunque efficacemente alla salvaguardia dei posti di lavoro. Più di due terzi delle garanzie cauzionali e delle assicurazioni del credito di fabbricazione emesse erano destinati a PMI.

Come negli anni passati, sono risultate particolarmente richieste le assicurazioni dell'ASRE per le esportazioni in Paesi quali Russia, Turchia o Algeria. È proseguita la tendenza ad assicurare il finanziamento di progetti, in parte anche nei Paesi che costituiscono il nocciolo duro dell'OCSE, ma si è attenuata leggermente rispetto all'anno precedente. Nell'anno in rassegna alcuni esportatori hanno subito dei ritardi di pagamento, ma finora è stato necessario versare soltanto indennizzi di modesta entità. Per esperienza si sa che l'ASRE può recuperare in parte le somme versate, generalmente sulla base di accordi di conversione del debito con gli Stati coinvolti.

L'attività dell'ASRE è stata oggetto di una valutazione esterna globale, a partire dalla sua istituzione avvenuta il 1° gennaio 2007⁵⁰. La valutazione attesta un'attuazione efficiente ed efficace, da parte dell'ASRE, delle norme legislative. Il riscontro dei clienti è pienamente positivo e l'offerta di servizi risulta competitiva nel confronto internazionale. La valutazione giunge inoltre alla conclusione che le operazioni coperte dall'ASRE hanno generato, nella media annua, una creazione di valore lordo per gli esportatori pari a 939 milioni di franchi. A tale cifra va sommata una creazione indiretta di valore di 1 581 milioni di franchi, indotta dagli effetti sui redditi e gli investimenti dei fornitori dell'export industriale e/o in altri settori. L'effetto diretto sull'occupazione è stato in media di 5173 posti di lavoro a tempo pieno, quello indiretto di 10 971 posti a tempo pieno⁵¹. La valutazione non ha messo

⁵⁰ «Schlussbericht Evaluation der Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV» (disponibile solo in tedesco)
cfr: <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00595/00596/index.html?lang=it>.

⁵¹ Non sono stati esaminati i cosiddetti «effetti inerziali», vale a dire la percentuale di affari che sarebbero stati conclusi anche senza la copertura assicurativa dell'ASRE.

in luce alcuna infrazione da parte dell'ASRE ai principi della politica estera svizzera nel quadro delle sue attività né problemi degni di nota in materia di sussidiarietà.

10.1.3 Finanziamento delle esportazioni (OCSE)

I negoziati in corso da oltre due anni nel quadro della Convenzione dell'OCSE sui crediti all'esportazione si sono conclusi in febbraio con la definizione di un nuovo sistema di premi. Pertanto, oltre ai premi minimi armonizzati già introdotti nel 1999 per i rischi politici (rischi legati al Paese), ora sono stati introdotti anche i premi delle agenzie di credito all'esportazione per i rischi economici (acquirenti, banche). Il nuovo sistema contribuisce a evitare distorsioni della concorrenza ed entrerà probabilmente in vigore il 1° settembre 2011.

Un'altra priorità tematica del Gruppo crediti all'esportazione e dei membri della Convenzione dell'OCSE sui crediti all'esportazione sono stati i negoziati sull'estensione del campo di applicazione dell'accordo settoriale relativo a progetti nei settori delle energie rinnovabili e delle risorse idriche, rivisto e approvato nel 2009. In particolare l'Accordo settoriale deve essere esteso alle tecnologie che forniscono un contributo sostanziale per la salvaguardia del clima. Il Gruppo crediti all'esportazione ha proseguito la rielaborazione, avviata l'anno precedente, delle direttive ambientali in vigore dal 2007. In futuro gli aspetti sociali, inclusi i diritti umani, verranno considerati in modo più completo.

10.1.4 Conversione del debito (Club di Parigi)

Le conseguenze della crisi finanziaria mondiale hanno influenzato le attività del Club di Parigi. Le difficoltà di pagamento di grandi imprese private o semipubbliche hanno posto il Club di fronte a nuove sfide. Di consueto, il Club si occupa di richieste interstatali o private che beneficiano di una garanzia pubblica. Nel caso di Dubai, Kazakistan e Islanda le ristrutturazioni di grandi imprese che hanno avuto come conseguenza anche un coinvolgimento statale sono stata tuttavia realizzate al di fuori del Club di Parigi.

L'accelerazione del cambiamento dei rapporti di forza economici e la comparsa sulla scena di Paesi emergenti nel ruolo di creditori rende sempre più necessario il coinvolgimento di nuovi attori negli sforzi di conversione del debito al fine di garantire il successo delle misure adottate nel Club di Parigi.

Accordi di sdebitamento sono stati negoziati con la Liberia, la Repubblica del Congo e altri sei Stati. Haiti, che in gennaio è stato colpito da un forte terremoto, aveva ottenuto dal Club di Parigi un condono completo del debito già nell'estate del 2009.

Dopo che la Repubblica del Congo e la Repubblica Centrafricana hanno raggiunto il punto di completamento («completion point»), concludendo pertanto con successo la cosiddetta iniziativa HIPC («Per i Paesi poveri fortemente indebitati», «Heavily Indebted Poor Country»), la Svizzera ha firmato con questi due Stati, rispettivamente il 21 luglio e il 15 luglio, un accordo bilaterale con il quale sono stati condonati tutti i debiti (rispettivamente 11,1 e 20,6 milioni di franchi). Anche la Liberia, che ha raggiunto il «completion point» dell'iniziativa HIPC in giugno, beneficerà, dopo la

firma dell'accordo bilaterale, del condono dei debiti restanti per un ammontare di 3,3 milioni di franchi. Inoltre, anche l'Angola è stata esentata dal servizio del debito.

10.2 Promozione della piazza economica

La concorrenza internazionale resta intensa anche dopo la crisi economico-finanziaria internazionale. Dopo due anni piuttosto difficili in questo senso, si è constatato che nel 2010 è di nuovo aumentato l'interesse delle società estere per gli investimenti concreti in Svizzera. Grazie alle condizioni quadro complessivamente più favorevoli, l'OSEC ha potuto applicare senza particolari difficoltà il suo programma di promozione della piazza economica elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni.

Nel quadro della promozione della piazza economica, la Confederazione ha promosso l'insediamento di imprese straniere in Svizzera al fine di creare posti di lavoro e aumentare il sostrato fiscale. Gli investitori potenzialmente interessati vengono informati tramite Internet, i media e varie manifestazioni. L'attuale base legale è costituita dalla legge federale del 5 ottobre 2007 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (RS 194.2). Dal 2008 l'esecuzione delle misure è affidata all'OSEC sulla base di una convenzione sulle prestazioni e viene concordata in stretta collaborazione con i Cantoni. L'OSEC disponeva anche nel 2010 di un budget di circa sei milioni di CHF, di cui 1,3 milioni provenienti dai contributi dei Cantoni.

L'Osec ha organizzato principalmente manifestazioni di promozione nazionale della piazza economica in Europa (Germania, Francia e Russia), negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina e in India. Oltre a seminari per investitori e a diverse partecipazioni a fiere e conferenze, i viaggi stampa e le missioni all'estero di giornalisti per conto di imprese estere hanno permesso di allacciare preziosi contatti. In alcuni casi sono stati introdotti nuovi formati, come i seminari on line per gli investitori.

Analogamente alla promozione delle esportazioni (cfr. n. 10.1.1), anche il mandato di promozione economica che la SECO ha assegnato all'OSEC è stato sottoposto a una valutazione esterna. Gli autori sono giunti a un risultato complessivamente positivo, tuttavia fanno notare che nella sua promozione della piazza economica l'OSEC deve acquisire ancora ulteriore esperienza e migliorare il (difficile) coordinamento dei rappresentanti cantonali incaricati della promozione economica. Gli autori della valutazione propongono anche di istituire un sistema modulare per tali servizi, ovvero di consentire ai Cantoni di limitare il ricorso ai servizi OSEC a determinati Paesi e di finanziarli separatamente.

Secondo una valutazione condotta tra i Cantoni dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'economia, gli sforzi congiunti da parte della Confederazione e dei Cantoni per la piazza economica svizzera hanno portato nel 2009 all'insediamento in totale di 401 nuove ditte e creato 1 512 nuovi posti di lavoro. Sebbene in lieve calo rispetto al 2008 (498 ditte con 1 851 nuovi posti di lavoro), tale risultato va considerato

pienamente positivo alla luce della crisi economica e finanziaria. Nel 2010 l'interesse per gli insediamenti concreti è stato nuovamente più forte che non nei due anni precedenti.

10.3 Turismo

Dopo un notevole calo dei pernottamenti nel 2009 per effetto di fattori congiunturali, i dati relativi all'autunno 2010 rivelano una stabilizzazione temporanea. A causa del forte apprezzamento del franco svizzero e dell'incertezza delle prospettive congiunturali, la domanda turistica tenderà a restare modesta nel corso dell'anno in rassegna e all'inizio del 2011.

Il sostegno al marketing turistico deciso nel 2009 nel quadro della seconda fase delle misure di stabilizzazione congiunturale ha contribuito, nell'estate del 2009 e nell'inverno 2009/2010, ad attenuare il calo della domanda su questo mercato: il programma di sostegno ha permesso di realizzare un fatturato di 378 milioni di franchi, il che corrisponde a 1,35 milioni di pernottamenti.

Il Consiglio federale ritiene che il settore turistico disponga di un notevole potenziale di sviluppo. In giugno ha approvato la «strategia di crescita per la piazza turistica svizzera», che verrà attuata a partire dal 2012 e fornirà a quest'ultima un quadro orientativo a medio e a lungo termine.

Tra gennaio e agosto i pernottamenti sono aumentati del 2,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2009. L'andamento positivo del numero di pernottamenti registrato in questo lasso di tempo è caratterizzato da un notevole spostamento della domanda: mentre il numero di ospiti provenienti dalla Germania (tradizionalmente i più numerosi) si è ridotto del 2,5 per cento, tra gennaio e agosto la Svizzera è diventata una meta sempre più apprezzata dai turisti provenienti dall'Asia e dal Medio Oriente.

10.3.1 Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera

Imprimendo un nuovo orientamento alla politica del turismo, il Consiglio federale intende migliorare le condizioni quadro per le imprese del settore e promuovere la piazza turistica svizzera attraverso strumenti ad hoc. Per attuare questa politica la SECO svilupperà entro la fine del 2011, d'intesa con gli operatori coinvolti, dei programmi di attuazione, il primo dei quali è previsto per il periodo 2012–2015. La tabella seguente illustra gli orientamenti principali della strategia di crescita per la piazza turistica svizzera.

La politica del turismo della Confederazione – le quattro strategie chiave

<i>Politica del turismo orientata alla crescita</i>			
Miglioramento delle condizioni quadro		Promozione della piazza turistica	
<i>Strategia 1:</i> utilizzo dell'«issue management» strategico	<i>Strategia 2:</i> consolidamento dei compiti intersettoriali	<i>Strategia 3:</i> incremento dell'attrattiva dell'offerta	<i>Strategia 4:</i> consolidamento dell'immagine della piazza turistica svizzera sui mercati

La nuova concezione della politica del turismo della Confederazione si basa su quattro strategie. Con la prima strategia, l'«issue management» strategico, coglie tempestivamente tematiche importanti per poi svilupparle ulteriormente. In tal modo temi che interessano la politica in maniera trasversale quali i mutamenti climatici vengono trattati nell'ottica del turismo. L'«issue management» strategico intende far sì che la politica del turismo della Confederazione riconosca tempestivamente rischi e opportunità adottando quindi le misure necessarie. La Confederazione individua le misure necessarie per la piazza turistica svizzera e sostiene gli operatori del settore nella ricerca di soluzioni. A tal fine la SECO organizza una piattaforma di scambio denominata «Forum Turismo Svizzera».

Molti settori politici possono influire sulle opportunità di sviluppo delle aziende. I più importanti per il turismo sono la politica economica, la politica infrastrutturale e dei trasporti, la politica regionale e d'assetto del territorio nonché la politica climatica e ambientale. La seconda strategia dovrebbe permettere alla politica del turismo di vegliare affinché le politiche settoriali non frappongano inutili ostacoli al turismo. L'obiettivo è di migliorare le opportunità delle imprese turistiche sui mercati coordinando i compiti intersettoriali. Per quanto riguarda questi ultimi, è particolarmente importante tener conto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Il miglioramento dell'attrattiva dell'offerta turistica rappresenta la terza strategia della nuova politica del turismo. La Confederazione promuove questo compito e coadiuva le imprese del settore incentivando l'innovazione, la cooperazione e gli investimenti. Innotour è lo strumento di promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo, la cui scadenza è prevista per la fine del 2012. L'Istituto per l'amministrazione pubblica e il turismo dell'Università di San Gallo (IDT) ha realizzato una valutazione finale per l'intero periodo di attività di Innotour (dal 1998 al 2010). Gli autori dello studio attestano che Innotour presenta un elevato grado di efficacia e raccomandano di continuare a utilizzare tale strumento. Avviando la procedura di consultazione concernente la legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo (RS 935.22) il Consiglio federale ha deciso di seguire la raccomandazione degli esperti. In futuro la legge federale dovrebbe essere applicabile a tempo indeterminato e sarà completata con altri ambiti, in particolare con la promozione dello sviluppo delle conoscenze e della loro diffusione.

La quarta strategia consiste nel consolidare la presenza sul mercato della Svizzera come destinazione turistica. Svizzera Turismo si occupa, su mandato della Confederazione, della promozione turistica del Paese. Tale promozione, finanziata dalla Confederazione, mira a stimolare la domanda di servizi turistici in Svizzera.

10.3.2

Cooperazione internazionale

Nel settore della collaborazione internazionale, la Svizzera pone l'accento sul multilateralismo. La globalizzazione del turismo rende necessario un rafforzamento della cooperazione politica a livello internazionale. In questo ambito la Svizzera si adopera per rendere agevole al massimo la circolazione dei viaggiatori e sostiene lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di standard internazionali, quali le statistiche sul turismo.

Come primo strumento della cooperazione multilaterale la Svizzera punta alla partecipazione attiva all'interno dell'Organizzazione mondiale del turismo dell'ONU (OMT), che persegue lo sviluppo di un turismo sostenibile e accessibile a tutti. In collaborazione con il Comitato mondiale per l'etica del turismo, l'OMT ha fondato un segretariato permanente a Roma, la cui attività è volta a far conoscere il Codice mondiale di etica del turismo. Tale codice si occupa delle sfide sociali del settore turistico, riceve l'appoggio della Svizzera e prossimamente sarà disponibile nelle tre lingue ufficiali.

La Svizzera ha svolto a più riprese, in qualità di membro del Comitato per le statistiche dell'OMT, un ruolo da pioniere sviluppando ulteriormente il quadro di riferimento dell'OMT relativo ai conti satelliti del turismo. Il conto satellite del turismo (CST) è una statistica economica completa del turismo nel quadro della contabilità nazionale. Nel 2010 sono stati pubblicati per la prima volta gli indicatori annuali per il periodo 2001–2009. Il CST viene pubblicato e costantemente perfezionato dall'Ufficio federale di statistica (UST) e dalla SECO.

Un altro organismo importante è il Comitato del turismo dell'OCSE: attualmente i suoi obiettivi prioritari sono la valutazione della competitività e l'analisi delle tendenze del settore, le innovazioni concernenti il turismo sostenibile, le liberalizzazioni e gli studi per Paese. La SECO collabora attivamente alla realizzazione di questi obiettivi, ponendo l'accento soprattutto sull'analisi delle tendenze, sulla valutazione della competitività e sulle innovazioni concernenti il turismo sostenibile. Le conoscenze acquisite con questi lavori potranno essere utilizzate dalla Confederazione e dai Cantoni per sviluppare ulteriormente la politica turistica.

Inoltre per determinati temi la Svizzera collabora strettamente anche a livello trilaterale con la Germania e l'Austria. Al momento, ad esempio, i tre Paesi stanno lavorando insieme nell'ambito della tutela dei minori. Hanno organizzato una campagna per la protezione di bambini e adolescenti dallo sfruttamento sessuale nel turismo, che è stata lanciata in Svizzera nell'autunno 2010.

11

Allegati

11.1

Allegati 11.1.1–11.1.2

Parte I: Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

11.1.1

Impegno finanziario della Svizzera nel 2010 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo

Versamenti della Svizzera alla Banca mondiale

(in mio. di fr.)

	2007	2008	2009	2010
Impegni istituzionali	177,6	189,4	206,3	225,9
BIRS, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
SFI, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
MIGA, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
AIS, contributi	166,0	174,0	192,2	209,8
AIS-MDRI	11,6	15,4	14,1	16,1
Iniziative speciali	32,7	31,0	30,2	10,3
Fondo globale per l'ambiente ¹	31,1	29,8	29,5	9,5
Fondo per consulenti e persone distaccate ¹	1,6	1,2	0,7	0,8
Totale dei versamenti della Svizzera	210,3	220,4	236,5	236,2

¹ Fondi gestiti dalla Banca mondiale (incluso «Young Professional Program» dal 2008)

Versamenti della Svizzera alla Banca africana di sviluppo

(in mio. di fr.)

	2007	2008	2009	2010
Impegni istituzionali	60,7	69,2	87,4	86,4
BAfS, quota di capitale	1,6	0,0	0,0	0,0
FAfS, contributi	56,3	66,5	83,0	81,8
FAfS-MDRI	2,8	2,7	4,4	4,6
Iniziative speciali	0,0	0,0	0,0	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	60,7	69,2	87,4	86,4

Versamenti della Svizzera alla Banca asiatica di sviluppo

(in mio. di fr.)

	2007	2008	2009	2010
Impegni istituzionali	15,0	13,5	14,2	13,7
BAS, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
FAS, contributi	15,0	13,5	14,2	13,7
Iniziative speciali	0,0	0,0	0,0	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	15,0	13,5	14,2	13,7

Versamenti della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo

(in mio. di fr.)

	2007	2008	2009	2010
Impegni istituzionali	1,2	0,0	0,0	0,0
BIS, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
IIC, quota di capitale	1,2	0,0	0,0	0,0
FSO, contributi	0,0	0,0	0,0	0,0
Iniziative speciali	0,0	1,6	0,3	0,6
MIF, contributi	0,0	1,6	0,3	0,6
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	1,2	1,6	0,3	0,6

Versamenti della Svizzera alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

(in mio. di fr.)

	2007	2008	2009	2010
Impegni istituzionali	3,6	2,5	1,2	0,0
BERS, quota di capitale	3,6	2,5	1,2	0,0
Iniziative speciali	0,8	1,2	0,3	0,5
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,8	1,2	0,3	0,5
Totale dei versamenti della Svizzera	4,4	3,7	1,5	0,5

11.1.2

Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco per conto di Stati esteri

L'ordinanza del 17 maggio 1995 sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco (RS 946.202.8), emanata in relazione all'Accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco (RS 0.632.20, allegato 1A.10), disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (essenzialmente la verifica di qualità, quantità e prezzo) effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri da società specializzate. Tali società necessitano di un'autorizzazione del DFE per ogni Stato mandatario.

Secondo l'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni pre-imbarco e i Paesi ai quali si riferisce l'autorizzazione.

Attualmente, sono quattro le società d'ispezione che dispongono di simili autorizzazioni: la Société Générale de Surveillance SA a Ginevra (SGS), la Cotecna Inspection SA a Ginevra (Cotecna), il Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG a Weiningen (Véritas) e l'Intertek Testing Services Switzerland Ltd a Monnaz (Intertek). Le corrispondenti autorizzazioni si riferiscono a 29 Paesi, sei dei quali non sono membri dell'OMC. Qui di seguito sono elencati in ordine alfabetico i Paesi e gli enti per le ispezioni pre-imbarco⁵²; la data di riferimento è il 1° dicembre 2010⁵³.

Paese e appartenenza all'OMC (* = non membro)	Ente per le ispezioni pre-imbarco	Autorizzazione valida dal:
Angola	Veritas	28.02.2002
	Cotecna	25.10.2006
	SGS	31.10.2006
Bangladesh	Intertek	07.06.2000
Benin	Veritas	21.06.2000
Burkina Faso	Cotecna	10.08.2004
Burundi	SGS	01.09.1996
Camerun	SGS	01.09.1996
Ciad	Veritas	02.01.2004
Comore (*)	Cotecna	15.08.1996
Congo (Brazzaville)	Cotecna	22.08.2006
Congo (Kinshasa)	Veritas	24.03.2006
Costa d'Avorio	Veritas	15.03.2000
Ecuador	SGS	01.09.1996
Guinea	Veritas	30.05.2008
Guinea equatoriale (*)	Cotecna	27.05.2008
Haiti	SGS	12.09.2003
Indonesia	SGS	09.04.2003

⁵² L'elenco può contenere anche autorizzazioni i cui mandati di ispezione sono semplicemente sospesi, ma non rescissi, e che pertanto possono nuovamente diventare operativi.

⁵³ L'elenco si trova anche su Internet:
<http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00514/index.html?lang=de>

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro	Ente per le ispezioni pre-imbarco	Autorizzazione valida dal:
Iran (*)	SGS	01.03.2000
	Veritas	06.03.2001
	Intertek	02.12.2002
	Cotecna	10.02.2009
Liberia (*)	Veritas	08.12.1997
Mali	Veritas	20.02.2007
Mauritania	SGS	01.09.1996
Mozambico	Intertek	27.03.2001
Niger	Cotecna	08.12.1997
Nigeria	SGS	01.09.1999
Repubblica Centrafricana	Veritas	02.01.2004
Senegal	Cotecna	22.08.2001
Sierra Leone	Intertek	14.02.2007
Somalia (*)	Veritas	26.04.2010
Tanzania (solo Zanzibar)	SGS	01.04.1999
Uzbekistan (*)	Intertek	07.06.2000
	SGS	10.04.2001

11.2

Allegati 11.2.1–11.2.5

Parte II: Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge sulle misure economiche esterne (per approvazione)

11.2.1

Messaggio

concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina

del 12 gennaio 2011

11.2.1.1

Basi e compendio dell'Accordo

L'Accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e l'Ucraina, firmato il 24 giugno 2010 a Reykjavik, verte sullo scambio di prodotti industriali (compreso il pesce e gli altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli trasformati. Contiene inoltre disposizioni sui servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'agevolazione degli scambi e la concorrenza. Come per i precedenti ALS stipulati dall'AELS, il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi agricoli bilaterali conclusi tra l'Ucraina e i singoli Stati dell'AELS, al fine di tener conto delle peculiarità dei mercati e delle politiche agricole di questi ultimi (cfr. n. 11.2.1.3).

L'ALS con l'Ucraina migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per gli attori economici svizzeri, in particolare in materia di scambio di merci e servizi e di investimenti. Per quanto concerne le merci, l'Accordo istituisce l'esonero dai dazi doganali su base reciproca, pur concedendo all'Ucraina periodi transitori per un dato numero di prodotti sensibili. Per quanto riguarda lo scambio di servizi, l'Accordo prevede alcuni obblighi che vanno oltre il livello attuale dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In tema di investimenti, l'Accordo si basa sul principio dell'accesso non discriminatorio al mercato. Per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'Accordo conferma o addirittura rafforza il livello degli obblighi esistenti nell'ambito dell'OMC. Nel settore degli appalti pubblici, l'Accordo concluso con l'Ucraina si basa sul testo dell'Accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC rivisto e consente così di integrare l'Ucraina, che non è membro dell'AAP, in un processo di liberalizzazione avanzata in questo ambito. Analogamente ad altri ALS dell'AELS, quello con l'Ucraina prevede alcune disposizioni sulla concorrenza volte a evitare che i vantaggi dell'Accordo siano contrastati da comportamenti aziendali pregiudizievoli alla concorrenza. Viene istituito un comitato misto, composto da rappresentanti dei governi, al fine di sorvegliare l'applicazione dell'Accordo, svilupparlo e tenere consultazioni. Per le controversie non risolvibili mediante la via della consultazione l'Accordo prevede una procedura di arbitrato tra gli Stati coinvolti.

L'Accordo con l'Ucraina estende la rete di ALS conclusi dagli Stati dell'AELS dal 1990. Esso si colloca nel quadro dell'estensione geografica e materiale della politica di libero scambio perseguita dagli Stati dell'AELS. Dopo aver mirato alla conclusione di accordi di libero scambio che coprissero lo scambio di merci con gli Stati dell'Europa centrale, orientale e del bacino mediterraneo, gli Stati dell'AELS estendono, a partire dalla fine degli anni Novanta, la loro rete di accordi di libero scambio

a partner d'oltreoceano includendo, oltre allo scambio di merci e alla proprietà intellettuale, i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Al momento attuale, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS dispongono di 18 accordi di libero scambio in vigore¹ con partner al di fuori dell'Unione europea. Inoltre sono stati firmati accordi con la Colombia (accordo firmato il 25 novembre 2008), il Perù (24 giugno 2010) e con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione dei Paesi arabi del Golfo² (22 giugno 2009). La Svizzera e gli altri Paesi dell'AELS sono inoltre in trattative con Algeria, Hong Kong, India e Thailandia. Sono in fase di preparazione negoziati con Russia, Bielorussia, Kazakistan (Unione doganale) e Indonesia, mentre colloqui esplorativi sono in corso con altri Stati, in particolare con la Malesia e il Vietnam. Sul piano bilaterale, la Svizzera ha concluso con il Giappone un accordo di libero scambio e di partenariato economico (in vigore dal 1° settembre 2009). Si prevede che la Svizzera e la Cina avvieranno negoziati per un ALS all'inizio del 2011.

Essendo un Paese fortemente dipendente dalle esportazioni, i cui sbocchi sono diversificati, e che non appartiene ad alcuna grande associazione come l'Unione europea (UE), per la Svizzera la conclusione di ALS costituisce uno dei tre pilastri della sua politica di apertura dei mercati e di miglioramento sul fronte degli scambi economici internazionali; gli altri due pilastri sono l'appartenenza all'OMC e le relazioni con l'UE. Il contributo specifico degli ALS a favore degli obiettivi di politica economica estera della Svizzera consiste nell'evitare o eliminare a breve termine le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i concorrenti. Tale obiettivo può essere raggiunto solo stipulando accordi preferenziali con tali partner. Mediante la conclusione di ALS (generalmente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera intende garantire alle sue imprese un accesso ai mercati stranieri che sia almeno equivalente a quello dei suoi principali concorrenti (quali l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone).

Nella fattispecie quest'ultimo obiettivo è ancora più importante dal momento che la Commissione europea ha avviato con l'Ucraina, nel settembre 2008, un processo di negoziazione per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) che prevede in particolare l'istituzione di una zona di libero scambio. L'ALS AELS-Ucraina permetterà di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con questo Paese e soprattutto di prevenire discriminazioni potenziali sul mercato ucraino a seguito dell'ASA UE-Ucraina. Nel frattempo questo accordo procurerà alla Svizzera un vantaggio competitivo nei confronti dell'UE e di tutti gli altri concorrenti che non hanno ancora stipulato un accordo preferenziale con l'Ucraina.

¹ Canada (RS **0.632.312.32**), Cile (RS **0.632.312.141**), Croazia (RS **0.632.312.911**), Egitto (RS **0.632.313.211**), Israele (RS **0.632.314.491**), Giordania (RS **0.632.314.671**), Libano (RS **0.632.314.891**), Macedonia (RS **0.632.315.201.1**), Marocco (RS **0.632.315.491**), Messico (RS **0.632.315.631.1**), OLP/Autorità palestinese (RS **0.632.316.251**), Repubblica di Corea (RS **0.632.312.811**), Singapore (RS **0.632.316.891.1**), Tunisia (RS **0.632.317.581**), Turchia (RS **0.632.317.613**), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland) (RS **0.632.311.181**), Albania (RS **0.632.311.231**), Serbia (RS **0.632.316.821**).

² Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) che comprende: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

Sviluppo economico, politica economica estera e politica estera dell'Ucraina

L'Ucraina presenta un'economia significativa, il cui potenziale non si è però espresso del tutto finora a causa della bassa produttività, dell'elevato consumo di energia e dell'esistenza di strutture non sempre conformi al mercato.

Il cambiamento di sistema a seguito del crollo dell'Unione sovietica nel 1991 ha portato a grandi trasformazioni, soprattutto nel settore agricolo (privatizzazione dei terreni pubblici). Il settore agricolo impiega attualmente circa un quinto dei lavoratori e contribuisce a circa l'8 per cento del PIL. L'industria rappresenta il 33 per cento del PIL, mentre il settore terziario il 58 per cento. Oltre alla capitale Kiev, i principali centri economici sono altre città sul Dnepr (ad es. Dnipropetrovsk), Kharkiv e Donetsk nella parte orientale del Paese e Odessa sul Mar Nero.

Sotto la presidenza di Janukovyč e del suo governo non si prevedono cambiamenti essenziali della politica economica. È probabile che si realizzino riforme orientate al mercato e progressi in materia di privatizzazione.

Nel luglio 2010 l'FMI ha firmato un nuovo programma di credito per un totale di 15,2 miliardi USD da distribuire nell'arco di due anni e mezzo, del quale è già stata versata una prima tranche di 1,89 miliardi USD. Il nuovo accordo con l'FMI dovrebbe guidare l'orientamento della politica economica nell'arco di tempo indicato. Per raggiungere gli obiettivi di politica fiscale saranno necessari risparmi di bilancio, il che potrebbe portare, tra gli altri effetti, a una riduzione delle rendite.

Per quanto riguarda l'orientamento della politica estera del Paese, fino alla Rivoluzione arancione del 2004, i governi dell'Ucraina avevano seguito fondamentalmente una cosiddetta «politica a due vettori»: un vettore era l'Occidente (UE, USA), l'altro la Russia. Il predecessore, ovvero il presidente Viktor Juščenko, si era tuttavia concentrato prioritariamente, dopo il 2004, sui rapporti con l'Occidente. Tale orientamento univoco e l'allontanamento dalla Russia hanno provocato numerose difficoltà all'Ucraina, che dipende ancora molto da questo Paese.

Con l'entrata in carica del presidente Viktor Janukovyč, i rapporti con la Russia sono migliorati sensibilmente. Un importante punto di svolta è stato il rinnovo del contratto di affitto di una base in Crimea sede della flotta russa sul Mar Nero per altri 25 anni a partire dal 2017. In cambio l'Ucraina può continuare a beneficiare di sconti sulle forniture di gas naturale dalla Russia. Il nuovo orientamento alla Russia da parte di Janukovyč sembra dettato principalmente da ragioni pragmatiche.

Il principale partner commerciale dell'Ucraina è infatti la Russia, che fornisce al Paese materie prime e fonti energetiche ed è, al contempo, il principale acquirente dei prodotti ucraini, inclusi i beni d'armamento.

Dopo che nel 2009 il PIL è crollato di oltre il 15 per cento, per il 2010 si prevede che possa crescere del 4,7 per cento.

I pronostici in materia di inflazione per il 2010/11 restano alti, anche a seguito dell'aumento del prezzo del gas per le famiglie e dei pessimi raccolti sia in Ucraina che in altri Paesi.

Solitamente i prodotti dell'industria metallurgica, particolarmente sensibili alle fluttuazioni congiunturali, rappresentano circa il 40-50 per cento delle esportazioni del Paese; nello specifico, l'industria ucraina dell'acciaio, che deve far fronte a strutture di costo sempre più sfavorevoli, perde competitività rispetto ai concorrenti asiatici.

Sebbene l'adesione all'UE sia, nella migliore delle ipotesi, un lontano obiettivo per il futuro, Janukovyč mira a intensificare le relazioni commerciali con l'UE. Con quest'ultima sono attualmente in corso negoziati per un accordo di associazione, che dovrebbe sostituire l'attuale Accordo di partenariato e di cooperazione e agevolare le relazioni commerciali.

Inoltre, nel 1997 l'Ucraina ha concluso un Accordo di partenariato con la NATO.

L'Ucraina si considera un forte partner regionale per la garanzia di stabilità e pace, in particolare nell'ambito della cooperazione economica del Mar Nero (*Black Sea Economic Co-operation*, BSEC). L'Ucraina è membro del GUAM, ora «Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico», di cui fanno parte anche Georgia, Azerbaigian e Moldova, con sede a Kiev, che si impegna a favore di una «comunità degli Stati democratici».

L'Ucraina è inoltre membro della Comunità degli Stati indipendenti (CSI), fondata nel dicembre 1991 con la firma di una convenzione tra i capi di governo di Ucraina, Bielorussia e Federazione Russa e l'adesione di altre otto repubbliche che si sono rese indipendenti dall'Unione sovietica di lì a poco.

I negoziati avviati nel 1992 al fine di creare una grande zona di libero scambio fra gli Stati della CSI si sono conclusi nel 1994 con la firma di un ALS plurilaterale tra Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Georgia, Moldova, Kazakistan, Russia, Ucraina, Uzbekistan, Tagikistan e Repubblica del Kirghizistan. Tuttavia, il Parlamento russo non ha ratificato il testo, per cui l'Accordo non è mai entrato in vigore. Nel frattempo i singoli membri della CSI hanno concluso tra di loro diversi accordi bilaterali di libero scambio che coprono lo scambio di merci. L'Ucraina ad esempio ha stipulato ALS con la maggior parte degli Stati della CSI. Va comunque detto che l'efficacia di questi accordi è limitata da ampie e numerose eccezioni che lasciano un notevole margine di manovra alle Parti per l'introduzione di misure commerciali restrittive.

Infine, per i responsabili della politica estera ucraina è importante partecipare intensamente alle attività dell'ONU. L'Ucraina rappresenta per l'ONU un importante Paese fornitore di truppe per le operazioni di mantenimento della pace ed ha, o meglio, ha avuto contingenti piuttosto corposi in missione in Kosovo, Macedonia, Libano e Sierra Leone.

Situazione dei diritti umani in Ucraina

L'Ucraina è membro dell'ONU e in particolare ha ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. L'Ucraina del resto è membro del Consiglio d'Europa dal 1995. In particolare ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la Carta sociale europea riveduta e le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di diritto del lavoro (cfr. sotto).

In generale la situazione dei diritti umani in Ucraina può essere definita relativamente soddisfacente, anche se restano alcune difficoltà. Le violazioni dei diritti umani più spesso denunciate concernono abusi da parte della polizia, casi di tortura su detenuti, dure condizioni di detenzione, scarsa efficienza del sistema giudiziario e vulnerabilità alla corruzione. Si riscontrano spesso episodi di violenza e discriminazioni contro le persone di origine non slava. Inoltre, i richiedenti asilo sono spesso mandati in Paesi in cui rischiano di vedere gravemente violati i loro diritti fonda-

mentali. Il traffico di esseri umano resta un problema serio e sono stati segnalati casi di molestie da parte della polizia nei confronti della comunità omosessuale.

In occasione del suo esame periodico universale dei diritti umani³, nel maggio 2008, l'Ucraina ha accettato 34 raccomandazioni su 40, tra le quali in particolare quella della Svizzera di intensificare gli sforzi per indagare sulle aggressioni a sfondo razziale, di punirne gli autori e di trattare a fondo le cause di questo fenomeno nel quadro della riforma della giustizia.

Contesto delle relazioni tra la Svizzera e l'Ucraina

Rapporti tra la Svizzera e l'Ucraina e collaborazione nelle organizzazioni internazionali

Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Ucraina sono buone. Subito dopo la proclamazione dell'indipendenza nel dicembre 1991, sono state aperte le ambasciate in Ucraina e in Svizzera. Il posto di ambasciatore nella rappresentanza ucraina a Berna è rimasto vacante dal 2004 al 2008. È solo dall'autunno 2008 che si tengono regolarmente consultazioni politiche, l'ultima delle quali è avvenuta nell'ottobre 2010. A livello di Consiglio federale, le visite risalgono all'estate del 2005 (visita della consigliera federale Calmy-Rey a Kiev) e alla primavera 2008 (visita della consigliera federale Leuthard a Kiev in occasione dell'Assemblea annuale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, BERS). In qualità di presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la consigliera federale Calmy-Rey ha partecipato anche alle celebrazioni per l'elezione del presidente Yanukovyč nel febbraio 2010. Nel maggio 2009 il presidente Viktor Yuščenko si era recato in Svizzera per una visita ufficiale di lavoro.

Accordi bilaterali

Le relazioni economiche tra la Svizzera e l'Ucraina sono disciplinate da tre accordi fondamentali: l'Accordo di commercio e di cooperazione economica⁴ (1996), l'Accordo concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti⁵ (1997) e la Convenzione per evitare le doppie imposizioni⁶ (2001). Inoltre la Svizzera e l'Ucraina hanno stipulato un Accordo relativo ai trasporti transfrontalieri su strada⁷ (2002), un Accordo sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico⁸ (2004) e un Accordo concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata⁹ (2004). Un accordo concernente ulteriori agevolazioni in materia di visti è attualmente in corso di negoziazione.

Cooperazione in organizzazioni internazionali

L'adesione della Svizzera e dell'Ucraina alle principali organizzazioni internazionali offre loro la possibilità di scambiarsi regolarmente opinioni e di dialogare su temi di reciproco interesse, intensificando dunque le loro relazioni. Come la Svizzera, anche l'Ucraina è membro dell'ONU e ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e

³ Esame ogni quattro anni del rispetto da parte di ogni Stato membro dei suoi obblighi e impegni in materia di diritti umani.

⁴ RS **0.946.297.671**

⁵ RS **0.975.276.7**

⁶ RS **0.672.976.71**

⁷ RS **0.741.619.767**

⁸ RS **0.142.117.672**

⁹ RS **0.142.117.679**

politici nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. L'Ucraina è inoltre diventata il 37° Stato membro del Consiglio d'Europa in data 9 novembre 1995. Nel quadro della sua appartenenza a questa organizzazione, nel 1997 ha ratificato la CEDU e nel 2006 la Carta sociale europea nella sua versione riveduta. Attualmente è rappresentata nel Consiglio economico e sociale (ECOSOC) e nella Commissione per il consolidamento della pace. Oltre alla sua presenza, unitamente alla Svizzera, in diverse piattaforme ONU concernenti in particolare il Patto mondiale (Global Compact) e i mutamenti climatici, l'Ucraina ha manifestato il suo interesse per iniziative svizzere, quali l'introduzione di un codice di condotta per le imprese private di sicurezza o la lotta al terrorismo. In occasione delle elezioni al Consiglio dei diritti umani, la Svizzera ha appoggiato la candidatura dell'Ucraina e viceversa.

L'Ucraina è inoltre membro dell'OMC (cfr. n. 11.2.1.7), della Banca mondiale, dell'FMI e dell'OIL. L'Ucraina, così come la Svizzera, ha ratificato le otto convenzioni di base relative al diritto del lavoro¹⁰.

Consapevole del fatto che la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile rappresentano una sfida importante per il futuro del Paese, l'Ucraina ha ratificato le principali convenzioni e i protocolli internazionali in materia di tutela dell'ambiente, tra cui il Protocollo di Kyoto (riduzione dei gas a effetto serra), il Protocollo di Montreal (ozono), la Convenzione di Basilea (sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione) e la Convenzione sulla biodiversità. Sul piano interno, il governo si è impegnato a istituire, nel 2002, un Ministero per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, a comprova della sua dedizione alla causa dello sviluppo sostenibile e di una sana gestione ambientale.

Commercio bilaterale e investimenti

L'Ucraina è il secondo partner commerciale e d'esportazione della Svizzera, dopo la Russia, tra gli Stati della CSI. Nelle importazioni dagli Stati della CSI, l'Ucraina occupa il terzo posto dopo Russia e Kazakistan. Nonostante ciò, gli scambi commerciali tra la Svizzera e l'Ucraina risultano finora poco sviluppati se si considerano le dimensioni del Paese. Per quanto riguarda le esportazioni, nel 2009 hanno dominato i prodotti farmaceutici (28 %), i macchinari (20 %) e i prodotti di orologeria (13 %), mentre a livello di importazioni vanno citati i macchinari (20 %), i prodotti agricoli (15 %), le pietre, i metalli preziosi e gli articoli di gioielleria (13 %), i prodotti farmaceutici (9 %) e i prodotti di orologeria (8 %).

In seguito alla crisi finanziaria ed economica internazionale, che ha fortemente colpito l'Ucraina, il volume degli scambi ha registrato nel 2009 un massiccio calo rispetto all'anno precedente. Il calo delle importazioni totali, che ha raggiunto il 57 per cento, è stato causato dal crollo delle importazioni di metalli preziosi (-82 %) e di prodotti chimici di base (-92 %). Al calo delle esportazioni totali hanno contribui-

¹⁰ Conv. n° 29 concernente il lavoro forzato o obbligatorio (RS **0.822.713.9**), Conv. n° 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS **0.822.719.7**), Conv. n° 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS **0.822.719.9**), Conv. n° 100 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS **0.822.720.0**), Conv. n° 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS **0.822.720.5**), Conv. n° 111 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS **0.822.721.1**), Conv. n° 138 concernente l'età minima di ammissione al lavoro (RS **0.822.723.8**) e Conv. n° 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS **0.822.728.2**).

to principalmente la riduzione delle esportazioni di prodotti farmaceutici (-20 %), di prodotti dell'industria orologiera (-58 %) e di macchinari (-61 %).

Dall'inizio del 2010 si è delineato nuovamente un quadro più positivo, almeno per quanto concerne le esportazioni svizzere in Ucraina.

In base alle statistiche ucraine, il 1° gennaio 2010 la Svizzera occupava, con un ammontare di 799,4 milioni USD, il 13° posto tra i principali investitori stranieri, tuttavia la sua quota è diminuita nel corso degli ultimi anni. Secondo la Banca nazionale svizzera (BNS) il capitale degli investimenti diretti svizzeri in Ucraina è quasi raddoppiato tra il 2005 e il 2007, passando da 615 milioni CHF nel 2005 a 1,192 miliardi CHF nel 2007. Nel 2008 lo stock di capitale si è tuttavia ridotto del 38,5 per cento rispetto all'anno precedente, scendendo a 733 milioni CHF. Gli investimenti svizzeri sono ripartiti in diversi settori, dei quali citiamo in particolare l'industria agro-alimentare e di trasformazione e l'industria chimica; di un certo interesse anche il settore terziario e l'industria dei beni di lusso.

Cooperazione allo sviluppo a favore dell'Ucraina

Dalla metà degli anni '90, la Svizzera sostiene attivamente il processo di transizione ucraino da un'economia pianificata a un'economia di mercato attraverso programmi di assistenza finanziaria, tecnica e umanitaria. Nel 1999 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno aperto un ufficio di cooperazione congiunto a Kiev.

Per quanto concerne la cooperazione sotto l'egida della DSC, le priorità della cooperazione con l'Ucraina sono attualmente definite nella strategia a breve termine 2007–2010. La Svizzera sostiene l'Ucraina nella sua transizione verso una società democratica i cui obiettivi sono la garanzia di un libero accesso alle procedure decisionali, alla giustizia sociale, allo Stato di diritto e ai vantaggi dell'economia di mercato. In particolare la Svizzera e l'Ucraina conducono insieme un programma di medicina perinatale che mira a migliorare la salute perinatale della popolazione in 23 distretti del Paese aumentando i programmi di prevenzione e di trattamento, migliorando al contempo l'accesso alle cure e la qualità delle stesse. Questo programma è completato da diverse campagne regionali di prevenzione e di promozione della salute. In particolare la Svizzera sostiene, nel quadro del suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile, i progetti di riforma del settore pubblico ucraino destinati ai servizi pubblici decentralizzati (soprattutto l'approvvigionamento di acqua) nelle regioni rurali e periferiche del Paese. La Svizzera contribuisce inoltre allo sviluppo delle zone rurali nel quadro di un progetto di gestione delle foreste nella regione dei Carpazi e di un progetto per la promozione dell'agricoltura biologica. La Svizzera sostiene inoltre le riforme del sistema giudiziario e penale allo scopo di migliorare il rispetto dei principi dello Stato di diritto in Ucraina. Tuttavia la DSC concentrerà in futuro il suo operato sulla salute riproduttiva e sulla *governance* locale (servizi comunali), ritirandosi dai settori dello sviluppo rurale (a fine 2010) e della riforma della giustizia (nel 2012).

Per il periodo 2007–2011 e per gli anni successivi il budget annuo della DSC ammonta a circa 5,2 milioni CHF.

A complemento delle attività sotto l'egida della DSC, la SECO è attiva in Ucraina dal 1994 mediante un vasto programma di assistenza concernente in particolare gli ambiti del finanziamento e della riabilitazione delle infrastrutture di base in settori prioritari, quali la sanità, l'energia e il trattamento delle acque reflue. Inoltre la

SECO sostiene due fondi internazionali (*Nuclear Safety Account* e *Chernobyl Shelter Fund*) gestiti dalla BERS e le cui attività si concentrano in particolare sulla dismissione definitiva della centrale nucleare di Chernobyl. Dal 2002 l'assistenza tecnica verso il settore finanziario e il sostegno allo sviluppo del commercio e del settore privato occupano un posto sempre più rilevante nelle attività di cooperazione svolte dalla Svizzera per il tramite della SECO, in particolare nei settori della gestione aziendale e della promozione degli investimenti destinati allo sviluppo delle PMI e alla creazione di posti di lavoro in Ucraina. Un altro progetto concerne il sostegno alla realizzazione di un'agenzia di certificazione di prodotti biologici.

Nel settore dello sviluppo del settore privato la SECO ha recentemente istituito un programma di risposta per i periodi di crisi (*Integrated Crisis Response Program*). Il programma prevede la fornitura di servizi di consulenza presso banche e PMI in materia di gestione dei rischi e di riduzione dei costi in periodo di crisi. Altri due progetti lanciati nel 2010 sono finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica di una rete urbana di riscaldamento a distanza e degli immobili, in modo tale da ridurre le emissioni di gas serra del Paese. Nel settore della promozione commerciale la Svizzera prepara progetti a favore della promozione dei modi di produzione rispettosi dell'ambiente (centri di produzione pulita, conosciuti anche come *Cleaner Production Center*) nonché a favore di un progetto di assistenza tecnica con l'obiettivo di migliorare la compatibilità dei prodotti ucraini con gli standard internazionali.

Inoltre, durante la negoziazione del presente ALS, la Svizzera e l'Ucraina hanno concluso un memorandum d'intesa (*Memorandum of Understanding, MoU*) relativo a un programma di cooperazione bilaterale nel settore agricolo. Esso prevede due ambiti di cooperazione principali, il primo nel settore della gestione dei rischi sanitari e fitosanitari e il secondo nel settore dell'enologia sostenibile e di qualità. Un accordo analogo è stato del resto concluso tra l'Ucraina da una parte e Islanda e Norvegia dall'altra parte in materia di cooperazione nel settore della pesca.

Il budget annuo della SECO per la realizzazione delle sue attività in Ucraina ammonta provvisoriamente fino al 2012 a circa 7 milioni CHF.

Per il periodo 2011–2014, la SECO e la DSC coordineranno le loro attività in Ucraina attraverso una strategia congiunta (attualmente in corso di elaborazione) che si articola in quattro grandi moduli di cooperazione: la *governance* locale e i servizi pubblici (DSC); la salute nel settore riproduttivo (DSC); la gestione sostenibile dell'energia (SECO) e la stabilità finanziaria ed economica (SECO).

Svolgimento dei negoziati

Gli Stati dell'AELS e l'Ucraina hanno firmato una Dichiarazione di cooperazione il 19 giugno 2000. Da allora si sono tenute due riunioni del Comitato misto; nel corso dell'ultima riunione, svoltasi il 16 novembre 2005, le Parti hanno convenuto di avviare colloqui esplorativi in vista di un ALS. Il 21 aprile 2009 si sono incontrate nel quadro della prima tornata di negoziati a livello dei capi di delegazione per definire le modalità di negoziazione in vista di concludere un tale accordo. I negoziati sono stati avviati concretamente e in presenza di esperti il 24 agosto 2009 a Kiev in occasione della seconda tornata di trattative (25–28 agosto 2009). La terza tornata ha avuto luogo a Ginevra nel novembre 2009 (3–6.11.2009), mentre la quarta si è tenuta a Kiev nel febbraio 2010 (16–19.02.2010). La quinta tornata si è svolta di nuovo a Kiev nell'aprile 2010 (27–30.04.2010). Le questioni ancora in sospeso al

termine della quinta tornata (dossier agricolo Svizzera–Ucraina, pesce, misure antidumping) sono state chiarite nel corso di un incontro tra i capi negoziatori tenutosi a Kiev il 1° e il 2 giugno 2010.

Gli accordi sono stati firmati in occasione della Conferenza ministeriale dell’AELS che si è svolta il 24 giugno 2010 a Reykjavik.

11.2.1.2 Contenuto dell’Accordo di libero scambio

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e l’Ucraina si basano sull’ALS tra gli Stati dell’AELS e l’Ucraina (Preambolo, art. 1.1–10.9, allegati I – XV) e sull’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’Ucraina (art. 1–9, allegati I e II).

L’ALS comprende dieci capitoli (Disposizioni generali, Scambi di merci, Scambi di servizi, Investimenti, Protezione della proprietà intellettuale, Appalti pubblici, Concorrenza, Disposizioni istituzionali, Composizione delle controversie, Disposizioni finali) e quindici allegati che costituiscono parte integrante dell’Accordo (art. 10.2). Gli accordi agricoli tra i singoli Stati dell’AELS e l’Ucraina costituiscono per le Parti interessate una componente integrante degli strumenti che istituiscono una zona di libero scambio (art. 2.1 par. 2 dell’ALS e art. 9 dell’Accordo agricolo bilaterale) tra le Parti contraenti.

Scambi di merci

Il campo d’applicazione del capitolo 2 (Scambi di merci) dell’Accordo comprende i prodotti industriali (compreso il pesce e gli altri prodotti del mare) e i prodotti agricoli trasformati (art. 2.1). Come di consueto, le voci di tariffa sensibili dal punto di vista della politica agricola degli Stati dell’AELS sono escluse dal campo d’applicazione dell’Accordo (allegato I).

L’Accordo è parzialmente asimmetrico, in modo da tener conto delle differenze di sviluppo economico tra le Parti. Per quanto riguarda i prodotti industriali, gli Stati dell’AELS aboliscono tutti i dazi doganali a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo (art. 2.3). La maggior parte dei prodotti industriali provenienti dai Paesi dell’AELS (83 % sul totale delle linee tariffarie) potrà entrare sul mercato ucraino in franchigia doganale dal momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. L’Ucraina applicherà tuttavia, per alcune linee tariffarie, determinati periodi transitori che vanno da due a dieci anni al massimo a seconda del livello di sensibilità dei prodotti (allegato IV). Tra i prodotti sensibili per l’Ucraina figurano in particolare il cherosene, determinati veicoli o loro componenti, stoviglie e prodotti del vetro. Per le voci di tariffa più importanti nel settore dell’orologeria, è stato possibile ottenere un periodo di smantellamento di due anni. La lista delle linee tariffarie escluse dallo smantellamento (determinati veicoli e vestiti usati) concerne soltanto 21 voci di tariffa, le quali non rappresentano un interesse per la Svizzera ai fini delle esportazioni. Inoltre l’Ucraina si è impegnata affinché il trattamento concesso agli Stati dell’AELS non sia in alcun caso meno favorevole di quello riservato all’UE qualora un tale accordo venisse stipulato in futuro tra l’Ucraina e l’UE.

Per i prodotti agricoli trasformati gli Stati dell’AELS accordano all’Ucraina concessioni analoghe a quelle che essi riservano all’UE. Gli Stati dell’AELS sopprimono la protezione industriale, ma mantengono il diritto di riscuotere tasse all’importazione e di versare rimborsi all’esportazione, al fine di compensare la differenza di prezzo

delle materie prime tra i mercati dell'AELS e i mercati mondiali. L'Ucraina a sua volta accorda agli Stati dell'AELS concessioni su gran parte dei prodotti di interesse per questi ultimi, che si applicheranno essenzialmente dall'entrata in vigore dell'AELS o al massimo dopo un periodo transitorio di sette anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Ucraina non è stata invece in grado di offrire agli Stati dell'AELS concessioni per i dolci, il cioccolato, i prodotti a base di cereali e i prodotti di panetteria. Tuttavia si è impegnata affinché il trattamento concesso agli Stati dell'AELS per tutti i prodotti agricoli trasformati non sia in alcun caso meno favorevole di quello riservato all'UE qualora un tale accordo venisse stipulato in futuro tra l'Ucraina e l'UE (allegato IV, art. 8).

Le concessioni tariffarie si sostituiscono alle concessioni offerte attualmente in modo unilaterale all'Ucraina in virtù del SGP (Sistema generalizzato di preferenze a favore dei Paesi in sviluppo).

Le regole di origine (art. 2.2 e protocollo sulle regole d'origine) corrispondono a quelle del protocollo paneuromediterraneo sulle regole d'origine. Il Protocollo d'intesa relativo all'Accordo prevede la possibilità di un'adesione dell'Ucraina a questo sistema di cumulo. Il cumulo paneuromediterraneo sarà tuttavia possibile solo dopo che la convenzione regionale sulle regole d'origine preferenziali paneuromediterranee sarà entrata in vigore e sarà stata estesa all'Ucraina. Per il momento il carattere di origine dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS e dall'Ucraina può essere cumulato unicamente su una base bilaterale. Nel commercio bilaterale tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina saranno pertanto utilizzate soltanto le prove dell'origine EUR.1 e la dichiarazione d'origine su fattura. Il ristorno dei dazi doganali prelevati sulle importazioni provenienti da Stati terzi (*drawback*), che potrebbe comportare una distorsione della concorrenza, è vietato (art. 16, Protocollo sulle regole d'origine).

L'Accordo contiene inoltre disposizioni relative all'agevolazione del commercio (art. 2.10 e allegato V). Esse vincolano le Parti a rispettare gli standard internazionali nella concezione delle procedure doganali e a collaborare con le autorità doganali dell'altra Parte migliorando la trasparenza e ricorrendo alle tecnologie dell'informazione al fine di evitare gli ostacoli al commercio di natura amministrativa.

L'Accordo istituisce inoltre un sottocomitato sulle regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione del commercio (art. 2.2 e 2.10 e allegato VI). Spetta a quest'ultimo garantire lo scambio di informazioni e osservare le evoluzioni in questo ambito nonché preparare gli adattamenti tecnici che ne derivano.

Inoltre, come per altri ALS dell'AELS, il presente Accordo contiene disposizioni relative ai dazi doganali sulle esportazioni (art. 2.4) – l'Ucraina li ridurrà gradualmente in conformità con i suoi obblighi nel quadro dell'OMC e riserverà agli Stati dell'AELS un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficerà l'UE se l'Ucraina dovesse in futuro impegnarsi a ridurre o eliminare i suoi dazi doganali sulle esportazioni a destinazione dell'UE –, al divieto delle restrizioni quantitative (art. 2.6), alla non-discriminazione attraverso misure fiscali interne (art. 2.7) e imprese commerciali di stato (art. 2.12) e rinvia alle disposizioni del GATT/OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 2.8) e ai relativi regolamenti tecnici (art. 2.9). Per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, l'Accordo prevede, oltre alle regole dell'OMC, che ogni Parte contraente possa attivare una procedura di consultazione prima che una Parte avvii un'inchiesta secondo l'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative incluso

nell'Accordo istitutivo dell'OMC¹¹ per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di qualsiasi sovvenzione presunta. Questa procedura di consultazione concede alle Parti coinvolte un termine di 60 giorni per trovare una soluzione amichevole ed evitare così la procedura dell'OMC (art. 2.13).

Per quanto riguarda le eccezioni relative alla protezione dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.17 e 2.18), l'ALS riprende le disposizioni pertinenti dell'OMC. Le Parti convengono inoltre di non applicare misure *antidumping* (art. 2.14). L'ALS definisce anche il rapporto esistente tra la clausola sulle misure di salvaguardia dell'Accordo del GATT (art. 2.15) e contiene una clausola di salvaguardia bilaterale (art. 2.16), che limita le misure corrispondenti a una durata massima di tre anni, la cui necessità sarà rivalutata cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Servizi

Il capitolo sui servizi (cap. 3) riprende le definizioni e i principi (quattro modi di fornitura, trattamento della nazione più favorita, accesso ai mercati, trattamento nazionale, ecc.) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS¹²) dell'OMC. Tuttavia, rispetto al GATS, alcune disposizioni sono state precisate o adattate al contesto bilaterale. Le disposizioni dell'Accordo concernente gli scambi di servizi sono completate da norme settoriali specifiche mediante allegati che concernono i servizi finanziari (allegato IX) e i servizi di telecomunicazione (allegato X). Anche le eccezioni alla clausola della nazione più favorita e gli obblighi specifici delle Parti sono contenuti negli allegati all'Accordo (allegati VII e VIII).

Il campo d'applicazione dell'Accordo sugli scambi di servizi è identico a quello del GATS (art. 3.1). Anche le definizioni sono simili a quelle del GATS (art. 3.3). Le persone giuridiche di una Parte contraente comprendono non soltanto le persone giuridiche domiciliate e attive in una delle Parti, ma anche quelle domiciliate e attive in un altro Stato membro dell'OMC se tali persone sono in possesso o sono controllate da persone fisiche o giuridiche domiciliate e attive sul territorio di una delle Parti contraenti dell'ALS. In tal modo è garantito che i diritti consentiti nell'ambito dell'ALS non siano più limitati rispetto a quelli del GATS. Allo stesso tempo questa clausola consente di evitare che entità di Paesi terzi beneficino dell'Accordo. Le disposizioni relative all'accesso al mercato (art. 3.5), al trattamento nazionale (art. 3.6), agli impegni supplementari (art. 3.7), alla trasparenza (art. 3.11), ai monopoli e ai prestatori esclusivi di servizi (art. 3.12), alle pratiche commerciali (art. 3.13), alle eccezioni di natura generale e a quelle legate alla sicurezza nazionale (art. 3.16) sono identiche a quelle del GATS.

Per quanto concerne la clausola della nazione più favorita (art. 3.4), l'articolo si allinea in gran parte alla disposizione corrispondente del GATS. Tuttavia gli ALS con Stati terzi notificati nell'ambito dell'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo previsto dalla suddetta clausola. Le Parti si impegnano inoltre a notificarsi le agevolazioni commerciali concesse a Stati terzi in virtù di ALS e, su richiesta dell'altra Parte, a negoziare l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento almeno altrettanto favorevole.

¹¹ RS **0.632.20**, allegato 1A.13

¹² RS **0.632.20**, allegato 1.B

L'articolo relativo a pagamenti e trasferimenti per transazioni correnti (art. 3.14) e l'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 3.15) prevedono che le Parti contraenti si astengano dall'imporre restrizioni ai pagamenti e ai trasferimenti, salvo qualora questi ultimi pregiudichino gli obblighi previsti dall'FMI.

Le disposizioni sulla regolamentazione interna (art. 3.8), sul riconoscimento delle qualifiche (art. 3.9) e sulla circolazione di persone fisiche che forniscono servizi (art. 3.10) sono identiche a quelle del GATS.

Servizi finanziari

Per tener conto delle specificità del settore finanziario, alle regole orizzontali si aggiungono disposizioni specifiche per i servizi finanziari, che sono contenute nell'allegato IX.

Esse riprendono diversi elementi dell'allegato corrispondente del GATS, quali le definizioni delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi, del commercio di titoli), le eccezioni relative alla politica monetaria e ai sistemi di sicurezza sociale e il riconoscimento delle misure prudenziali.

L'ampia eccezione contenuta nel GATS per le misure prudenziali ha potuto essere controbilanciata nell'ambito del presente Accordo, che prevede di sottoporre queste ultime a un esame di proporzionalità. Inoltre, queste misure non devono essere adottate a fini di restrizioni commerciali né devono applicarsi in maniera discriminatoria. Inoltre, le Parti applicano, nella misura del possibile, i principi e gli standard enunciati dai principali organi internazionali pertinenti (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari).

Le disposizioni specifiche integrano alcuni principi contenuti nel memorandum d'intesa all'accordo dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari che l'Ucraina, a differenza della Svizzera e di altri Stati dell'AELS, non ha ripreso al momento della sua adesione all'OMC. In tal modo l'Ucraina ha accettato di ammettere anch'essa in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti ai sistemi pubblici di pagamento e di clearing come pure alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, nonché la partecipazione ad organismi regolamentari autonomi o ad altre organizzazioni o associazioni necessarie alla fornitura di servizi finanziari. Ai prestatori di servizi finanziari delle altre Parti devono essere consentiti il trattamento e il trasferimento dei dati necessari allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate per la protezione dei dati personali.

Le Parti contraenti si impegnano inoltre a rispettare norme supplementari in materia di trasparenza e di esecuzione delle procedure di applicazione. In tema di trasparenza, le autorità competenti delle Parti contraenti sono ad esempio tenute a fornire, su richiesta delle persone interessate, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione e a indicare i termini normalmente necessari per l'ottenimento di quest'ultima. Per quanto riguarda le procedure di applicazione, le autorità competenti delle Parti sono tenute, ad esempio, a trattare le domande in maniera rapida e a concedere l'autorizzazione una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti. Il rilascio di tale documento deve avvenire entro un termine ragionevole dalla data della richiesta.

Servizi di telecomunicazione

Norme specifiche per i servizi di telecomunicazione sono contenute nell'allegato X dell'Accordo e completano le disposizioni orizzontali. Tali norme si basano principalmente sul corrispondente documento di riferimento del GATS.

Esse comprendono alcuni principi di concorrenza e standard minimi che disciplinano l'interconnessione con i prestatori di servizi che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Essi devono inoltre offrire la «colocation», che consiste nel dare la possibilità di istituire nei loro locali le attrezzature necessarie per l'interconnessione. Se gli impresari non giungono a un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione sono tenute a contribuire alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi d'interconnessione appropriati. Analogamente al GATS, le disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione contengono norme sul servizio universale, prevedono procedure trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle risorse limitate e obbligano le Parti a garantire l'indipendenza delle autorità preposte alla regolamentazione da qualsiasi prestatore di servizi di telecomunicazione.

Impegni specifici

In maniera analoga al GATS, gli elenchi degli impegni specifici nazionali, basati sul metodo delle liste positive, costituiscono l'inventario dei settori soggetti alle regole di accesso ai mercati e del trattamento nazionale (art. 3.17). Secondo il metodo degli elenchi positivi, la mancata iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non si assume impegni in quanto all'accesso al mercato e al trattamento nazionale.

Nel presente Accordo l'Ucraina, i cui impegni nel quadro dell'OMC sono notevoli, concede un livello che si colloca oltre i suoi impegni in vigore in seno all'OMC in due settori di interesse per gli esportatori svizzeri. Da un lato l'Ucraina contrae impegni in materia di ammissione e di soggiorno temporaneo per gli installatori e gli addetti alla manutenzione di macchinari e attrezzature. Dall'altro apre l'accesso non discriminatorio ai mercati per quanto concerne i seguenti servizi di logistica: servizi di mediazione di merci, servizi di verifica delle fatture, servizi di stesura dei documenti di trasporto, servizi d'ispezione e di prelievo di campioni, servizi di ricezione e accettazione delle merci.

Gli impegni d'accesso ai mercati che la Svizzera ha assunto corrispondono ampiamente ai livelli concessi nell'ambito dei precedenti ALS, in particolare negli accordi conclusi con Giappone, Repubblica di Corea e Colombia. Questo livello di impegni della Svizzera corrisponde alla seconda offerta trasmessa nel quadro dei negoziati del Ciclo di Doha. Anche la Svizzera ha dunque esteso i suoi impegni rispetto all'elenco degli impegni assunti nell'ambito del GATS. Tutti i nuovi impegni della Svizzera corrispondono alle disposizioni legislative interne già in vigore.

L'Accordo contiene inoltre una clausola di riesame (art. 3.18), secondo cui gli elenchi degli impegni specifici dovranno essere riesaminati periodicamente dalle Parti per giungere a un livello di liberalizzazione maggiore.

Investimenti

Le disposizioni del capitolo sugli investimenti (cap. 4) dell'ALS tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina si applicano sia all'accesso al mercato per gli investimenti diretti («*pre-establishment*») sia in parte al trattamento degli investimenti esistenti («*post-establishment*»). Le disposizioni del capitolo si applicano a tutti i settori economici ad eccezione dei servizi, poiché questi ultimi sono trattati nel capitolo specifico dell'ALS sullo scambio di servizi. Il capitolo sugli investimenti riprende in parte, per quanto riguarda la fase di protezione degli investimenti, le disposizioni dell'Accordo bilaterale con l'Ucraina sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti (APPI), in vigore dal 21 gennaio 1997¹³. In caso di conflitto, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono su quelle dell'ALS. Il capitolo sugli investimenti dell'ALS e dell'APPI presi congiuntamente coprono il ciclo completo dell'investimento.

L'ALS prevede che gli investitori delle Parti contraenti abbiano il diritto di effettuare, amministrare, utilizzare e, all'occorrenza, di liquidare gli investimenti diretti sul territorio di un'altra Parte contraente alle stesse condizioni degli investitori nazionali o stranieri (art. 4.4). Sono considerati investimenti diretti le partecipazioni per un ammontare di almeno il 10 per cento, direttamente o indirettamente, del totale delle azioni con diritto di voto in questa impresa (art. 4.2 lett. a). Sono considerati investitori ai sensi dell'ALS le persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente, ad eccezione delle società offshore. Il divieto di discriminazione – sulla base dei principi del trattamento nazionale (art. 4.4) e della nazione più favorita (art. 4.5) – si applica in linea di massima senza eccezioni. Le clausole di trattamento più favorevoli derivanti da accordi di libero scambio, da accordi di protezione degli investimenti o da convenzioni di doppia imposizione non rientrano tuttavia nell'obbligo NPF, come accade normalmente. Deroghe al principio del trattamento nazionale (disparità di trattamento tra gli investitori nazionali e stranieri) sono possibili soltanto per le misure e i settori economici elencati nelle liste di riserva (liste negative) delle Parti contraenti (art. 4.11, allegato XI).

Le riserve svizzere vertono tipicamente sull'acquisto di immobili, su determinate disposizioni del diritto delle società e su qualche prescrizione nel settore dell'energia. L'unica riserva attuale dell'Ucraina relativa al trattamento nazionale concerne l'acquisizione di terreni agricoli. Rimane possibile l'iscrizione di ulteriori riserve nella lista negativa, a condizione che il livello generale degli impegni assunti dalle Parti contraenti (Ucraina e Stati dell'AELS) non si riduca e che le altre Parti siano notificate o, su loro richiesta, consultate (art. 4.11 par. 4). Le Parti riesamineranno periodicamente queste riserve al fine di ridurle o di eliminarle (art. 4.11 par. 2, art. 4.15).

L'Accordo prevede inoltre la libertà di movimento di capitali e pagamenti (art. 4.12). Tuttavia, a determinate condizioni, questi trasferimenti potranno essere limitati qualora siano fonte di serie difficoltà per la bilancia dei pagamenti (art. 4.13). I divieti nell'ambito dell'Accordo sulle misure concernenti gli investimenti e legate al commercio dell'OMC sono inseriti in tale capitolo e quindi soggetti al meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'ALS (art. 4.10). Il capitolo contiene inoltre una disposizione secondo cui lo Stato ospitante un investimento di un investitore di un'altra Parte contraente garantisce un investimento di un investitore di un'altra Parte contraente standard di diritto internazionale per il trattamento di tale investimento (art. 4.3). Lo Stato che ospita

¹³ RS 0.975.276.7

un investimento mantiene il diritto di adottare misure di interesse pubblico, in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza, ambiente nonché altre misure a scopi precauzionali (art. 4.8 par. 1). La disposizione successiva (art. 4.8 par. 2) prevede in aggiunta che una Parte contraente non può derogare né proporre di derogare alle misure summenzionate al fine di incoraggiare la realizzazione, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di un investimento di un investitore di una Parte contraente o di uno Stato terzo.

Affinché l'investitore di una Parte contraente sia in grado di gestire un investimento effettuato sul territorio di un'altra Parte contraente, una disposizione relativa al personale chiave prevede che l'investitore e il suo personale con funzioni chiave (ad es. dirigenti, consulenti, esperti) possano recarsi nello Stato ospite (art. 4.7). Tuttavia, rimane espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti contraenti. Questa disposizione non implica dunque per la Svizzera alcun obbligo che vada al di là della sua legislazione interna.

Per quanto concerne le abituali eccezioni relative, in particolare, alla protezione dell'ordine pubblico e della sanità, le regole sancite nell'articolo XIV del GATS si applicano *mutatis mutandis* (art. 4.14).

Proprietà intellettuale

Le disposizioni dell'ALS relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 5 e allegato XIII) obbligano le Parti a mettere a punto una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale e a garantirne l'applicazione. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio¹⁴ (Accordo TRIPS).

Come in altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, le Parti confermano gli obblighi loro derivanti da diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, rivista a Stoccolma il 24 luglio 1967¹⁵, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche¹⁶, rivista il 24 luglio 1971, Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione¹⁷, Trattato di cooperazione in materia di brevetti PCT¹⁸, Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Ginevra il 1 maggio 1977¹⁹, Accordo di Madrid per la registrazione internazionale delle marche²⁰). Esse si impegnano inoltre, qualora non l'abbiano già fatto, ad aderire al massimo entro il 31 dicembre 2011 ad importanti accordi in materia di armonizzazione e di protezione della proprietà intellettuale (Atto di Ginevra del 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali²¹, il Trattato dell'Organizzazione mondiale

¹⁴ RS **0.632.20**, allegato 1C

¹⁵ RS **0.232.04**

¹⁶ RS **0.231.15**

¹⁷ RS **0.231.171**

¹⁸ RS **0.232.141.1**

¹⁹ RS **0.232.112.9**

²⁰ RS **0.232.112.4**

²¹ RS **0.232.121.4**

della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore²² e il Trattato dell'OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi²³ e Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali²⁴ (nella versione rivista del 1978 e del 1991).

L'allegato XIII dell'Accordo principale fissa gli standard di protezione materiali relativi ad ambiti specifici del diritto della proprietà intellettuale, che corrispondono in linea di massima agli standard europei e che, in diversi ambiti, vanno oltre il livello di protezione previsto dall'Accordo TRIPS.

Ciò concerne in particolare le disposizioni del capitolo relative alla protezione dei brevetti (restrizioni delle eccezioni autorizzate alla protezione dei brevetti analogamente alla Convenzione sul brevetto europeo) (allegato XIII, art. 4). L'Accordo prevede inoltre una disposizione che obbliga tra l'altro gli Stati a conferire una protezione dei brevetti per le invenzioni biotecnologiche e a prevedere un certificato complementare di protezione di una durata massima di cinque anni per i brevetti nel settore farmaceutico e agro-chimico in caso di accorciamento della durata effettiva di protezione a seguito di una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. L'Accordo prevede inoltre delle disposizioni concernenti la protezione dei marchi (allegato XIII, art. 3), disegni e modelli industriali (allegato XIII, art. 6) nonché misure alla frontiera (allegato XIII, art. 10 e 11). Sancisce anche una protezione più elevata di quella prevista dagli accordi internazionali esistenti in materia sulle indicazioni geografiche (allegato XIII, art. 7) e le indicazioni di provenienza per i prodotti e i servizi (allegato XIII, art. 7^{bis}). Vieta in particolare la registrazione e l'utilizzazione abusiva come marchi o nomi di imprese dei nomi geografici delle Parti, incluse le designazioni derivate quali «Switzerland», «Svizzera», «Swiss», nonché dei loro stemmi, bandiere ed emblemi.

A livello di protezione dei dati non divulgati (allegato XIII, art. 5), le Parti hanno convenuto una durata di protezione di dieci anni per i prodotti agrochimici. Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, la durata della protezione è stabilita come segue: tre anni di esclusività dei dati, due anni di protezione contro la commercializzazione con una proroga possibile di un anno in determinati casi. Le disposizioni concernenti la protezione dei dati non divulgati nel settore dei prodotti farmaceutici aumentano il livello di protezione rispetto a quello attualmente in vigore in Ucraina e garantiscono maggiore sicurezza giuridica e trasparenza. Inoltre le disposizioni concernenti la protezione dei dati non divulgati prevedono un adattamento automatico del livello di protezione verso l'alto nel caso in cui l'Ucraina dovesse concordare un livello di protezione più elevato con un altro partner di libero scambio, come ad esempio l'UE (allegato XIII, art. 5 par. 7). Le Parti intendono anche approfondire la loro collaborazione in materia di proprietà intellettuale (allegato XIII, art. 13).

²² RS 0.232.151

²³ RS 0.232.171.1

²⁴ RS 0.232.162

Appalti pubblici

Il capitolo 6 (Appalti pubblici) regola le condizioni e le procedure di accesso agli appalti pubblici tra le Parti, che si impegnano ad aprire il loro mercato su base reciproca. Esso riprende le principali disposizioni dell'Accordo plurilaterale dell'OMC attualmente in revisione (AAP²⁵ riveduto).

Questo concerne segnatamente la portata e il campo d'applicazione (art. 6.2) i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione (secondo i quali ogni Parte accorda ai beni e ai servizi delle altre Parti e ai loro fornitori un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato a beni, servizi e fornitori nazionali, art. 6.4), il divieto di misure di compensazione chiamate «*offsets*» (art. 6.7), le informazioni sul sistema delle offerte e dell'aggiudicazione degli appalti (art. 6.5), le condizioni di partecipazione (allegato XIV, art. 4), la documentazione relativa agli appalti pubblici (allegato XIV, art. 7), i termini (allegato XIV, art. 10), le offerte e le aggiudicazioni (allegato XIV, art. 11–14), la trasparenza e la divulgazione delle informazioni (allegato XIV, art. 18), le procedure di ricorso (allegato XIV, art. 20) unitamente alle clausole di eccezione (art. 6.11). Analogamente all'AAP riveduto, l'Accordo prende in considerazione l'evoluzione delle pratiche attuali in materia di appalti pubblici, in particolare il ruolo degli strumenti elettronici nell'aggiudicazione degli appalti.

L'accesso ai mercati è garantito per gli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione che figurano negli impegni della Svizzera nell'ambito dell'AAP del 15 aprile 1994²⁶ (allegato XV).

Come avviene nel quadro dell'AAP nei confronti degli altri Stati dell'AELS e dell'UE nonché nell'ambito degli ALS tra gli Stati dell'AELS con Cile, Colombia, Perù e i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), la Svizzera ha sottoposto, su base reciproca, anche il livello comunale alle disposizioni corrispondenti dell'Accordo. Per quanto concerne i valori soglia, la Svizzera e l'Ucraina applicano gli stessi, ovvero quelli dell'AAP.

Ulteriori disposizioni concernono l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici (art. 6.9), la modifica degli elenchi degli enti aggiudicatori (allegato XIV, art. 9) e la cooperazione tecnica (art. 6.10), soprattutto nell'ottica di una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici e della partecipazione delle PMI. Il capitolo contiene inoltre una clausola di negoziazione, che prevede la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione delle concessioni che una Parte potrebbe concedere a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 6.13).

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, le disposizioni dell'ALS apportano agli Stati dell'AELS e all'Ucraina un livello di accesso al mercato reciproco praticamente equivalente a quello derivante dall'AAP ed equivalente – per quanto riguarda il livello dei distretti e dei Comuni – a quello dell'Accordo bilaterale sugli appalti pubblici tra la Svizzera e la Comunità europea²⁷. Questo risultato riveste ancora maggiore importanza se si considera che l'Ucraina, contrariamente agli Stati dell'AELS, non è per ora membro dell'AAP.

²⁵ Dal dicembre 2006, le Parti contraenti dell'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici sono concordi sul progetto dell'AAP rivisto. I negoziati sugli impegni specifici di ogni Paese sono tuttavia ancora in corso.

²⁶ RS **0.632.231.422**

²⁷ Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS **0.172.052.68**).

Concorrenza

La liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e dei servizi, come quella degli investimenti all'estero, può essere ostacolata da restrizioni alla concorrenza dovute alle imprese. È per questo che gli ALS dell'AELS prevedono solitamente delle regole per proteggere la concorrenza da pratiche che ne ostacolano il funzionamento; ciò nonostante esse non tendono all'armonizzazione delle politiche delle Parti contraenti in materia di concorrenza.

Nel capitolo 7 (Concorrenza), le Parti riconoscono che certe pratiche commerciali anticoncorrenziali sono incompatibili con il buon funzionamento dall'ALS (art. 7). Vengono espressamente citati a questo proposito gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concertate – qualora siano anticoncorrenziali – e gli abusi di posizione dominante. Le imprese pubbliche e le imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi non possono più mantenere o adottare pratiche anticoncorrenziali.

Inoltre, l'Accordo prevede norme tese a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti per quanto concerne l'applicazione della loro legislazione in tale ambito. Si cita, tra queste, l'incoraggiamento a scambiare informazioni (art. 7 par. 5). Lo scambio di informazioni rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni nazionali sulla confidenzialità. L'Accordo prevede inoltre la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa al capitolo 7 in seno al Comitato misto istituito dall'Accordo (art. 7 par. 6).

Le controversie relative all'applicazione delle regole del capitolo 7 non sono soggette al meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 9 (art. 7 par. 7).

Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie

Il Comitato misto (art. 8 par. 1) è l'organo istituito dal capitolo 8 (Disposizioni istituzionali) per garantire il buon funzionamento dell'Accordo e l'applicazione corretta delle sue norme. È composto da rappresentanti di tutte le Parti contraenti e, quale organo paritetico, decide per consenso. Ha inoltre il compito di vigilare sul rispetto degli impegni presi dalle Parti (art. 8 par. 2 lett. a), di sorvegliare i lavori dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro istituiti in virtù dell'Accordo (art. 8 par. 2 lett. d), di tenere consultazioni in caso di problemi nell'applicazione e interpretazione dell'Accordo (art. 8 par. 2 lett. e) e di sorvegliarne lo sviluppo (art. 8 par. 2 lett. c). Il Comitato misto formula raccomandazioni ed elabora proposte di modifiche dell'Accordo all'attenzione delle Parti contraenti e le sottopone per approvazione e ratifica secondo le procedure proprie di ciascuna Parte. L'Accordo conferisce inoltre competenze decisionali al Comitato misto (art. 8. par. 4), pertanto il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici dell'Accordo (art. 8 par. 7). Tale decisioni del Comitato misto rientrano generalmente in Svizzera nella competenza del Consiglio federale, che approva i trattati d'importanza minore conformemente all'articolo 7a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione²⁸ (LOGA). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale di tali emendamenti nel suo rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi nell'ambito della sua competenza. La competenza di emendare gli allegati e il protocollo è delegata al Comitato misto al fine di semplificare la procedura per gli

²⁸ RS 172.010

adattamenti tecnici facilitando in tal modo la gestione degli accordi. Gli allegati dell'ALS degli Stati dell'AELS sono aggiornati regolarmente, in particolare per tener conto delle evoluzioni nel sistema del commercio internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner).

Il capitolo 9 (Composizione delle controversie) prevede una procedura dettagliata di consultazione e di arbitrato (art. 9.1–9.10), che può essere avviata se una Parte ritiene che una misura adottata da un'altra Parte violi l'Accordo. Se la controversia concerne sia le disposizioni dell'ALS sia le disposizioni dell'OMC, la Parte attrice può scegliere di sottoporre il caso alla procedura di composizione delle controversie dell'ALS o a quella dell'OMC (art. 9.1 par. 2). Una volta effettuata, la scelta della procedura è definitiva.

L'articolo 9.2 disciplina le consultazioni formali che le Parti sono obbligate a tenere prima di poter esigere la costituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede le consultazioni informa della sua richiesta anche le Parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia. Le consultazioni hanno luogo in seno al Comitato misto, a meno che le Parti coinvolte non dispongano altrimenti. In tal caso le consultazioni sono bilaterali (tra l'Ucraina da un lato e il Paese o i Paesi dell'AELS dall'altro). Se la controversia è composta in via amichevole, le altre Parti contraenti dell'Accordo ne vengono informate (art. 9.3 par. 6).

Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per i casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non si tengono entro il termine previsto dall'Accordo (entro 15 giorni per le questioni urgenti, 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti) o se la Parte oggetto del reclamo non ha risposto entro 10 giorni o non avvia le consultazioni entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di consultazione della Parte attrice, la Parte attrice è abilitata a esigere la costituzione di un tribunale (art. 9.4). Come in altri ALS dell'AELS, le Parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia hanno, a determinate condizioni, la possibilità d'intervenire nella procedura d'arbitrato in qualità di Parti interessate (art. 9.4 par. 6).

Il tribunale si compone di tre membri; la Parte attrice e la Parte oggetto del reclamo presentano ognuna un membro (art. 9.4 par. 3) e i due membri così nominati scelgono un terzo membro che presiede il tribunale, conformemente al Regolamento facoltativo della Corte permanente di arbitrato, al quale rinvia l'Accordo. Al massimo entro 90 giorni dalla sua costituzione, il tribunale rende noto il suo rapporto iniziale, in merito al quale le Parti alla controversia possono pronunciarsi entro 14 giorni (art. 9.6 par. 1 e 2). Il tribunale formula la sua decisione finale entro 30 giorni dalla data di ricezione della sua prima decisione (art. 9.6 par. 1). La decisione finale del tribunale arbitrale è conclusiva e vincolante per le Parti alla controversia (art. 9.6 par. 3). Essa viene resa pubblica, salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia (art. 9.6 par. 2). Le Parti alla controversia adottano misure appropriate per attuare la decisione. Se le Parti non raggiungono un'intesa sulle misure da adottare o se una di esse non rispetta l'attuazione convenuta, le Parti tengono nuove consultazioni (art. 9.9 par. 1). Se non si raggiunge un'intesa, la Parte attrice può sospendere provvisoriamente i benefici accordati alla Parte oggetto del reclamo ai sensi dell'Accordo (art. 9.9 par. 1). In tal caso, la sospensione provvisoria delle concessioni derivanti dall'Accordo dovrà essere commisurata ai benefici che hanno subito pregiudizio a causa delle misure che, secondo il tribunale, hanno violato l'Accordo.

Preambolo, disposizioni generali e finali

Il preambolo e le disposizioni sull'obiettivo dell'Accordo (art. 1.1) contenute nel capitolo 1 (Disposizioni generali) definiscono gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'ALS.

L'articolo 1.1. menziona gli obiettivi cui mira l'Accordo e la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi conformemente alle regole dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, la liberalizzazione reciproca degli appalti pubblici, la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, l'estensione e lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.

Nel capitolo 10 (Disposizioni finali), una clausola evolutiva di portata generale prevede che le Parti contraenti riesaminino l'Accordo alla luce dei più recenti sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell'OMC, e valutino anche le possibilità di sviluppare e di approfondire la cooperazione prevista dall'Accordo. Compete in particolare al Comitato misto effettuare regolarmente tale riesame (art. 10.3).

Altri articoli concernono il campo d'applicazione territoriale (art. 1.4) e l'applicazione dell'Accordo da parte delle autorità regionali e locali (art. 1.5). L'Accordo non influisce sulle relazioni commerciali tra gli Stati membri dell'AELS (art. 1.2). La disposizione sulla trasparenza (art. 1.6), disciplina l'obbligo d'informazione delle Parti, che sono tenute a pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, prescrizioni, decisioni amministrative e sentenze giudiziarie. Ciò vale anche per gli accordi internazionali che possono influire sull'applicazione dell'ALS. Le Parti si impegnano a rispondere senza indugio a domande specifiche e a scambiarsi informazioni rilevanti, senza essere tenute a divulgare informazioni confidenziali.

Il capitolo 10 (Disposizioni finali) contiene una clausola evolutiva di portata generale in base alla quale le Parti esaminano l'accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali nel quadro dell'OMC e valutano inoltre la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione stabilita dall'Accordo. Spetta al Comitato misto procedere regolarmente a tale esame (art. 10.3).

L'Accordo contiene inoltre disposizioni sull'adempimento degli obblighi (art. 10.1), sugli allegati, protocolli e appendici (art. 10.2), sugli emendamenti (art. 10.5), sul rapporto con altri accordi internazionali (art. 1.3), sull'adesione di nuove Parti (art. 10.6), sul recesso e l'estinzione (art. 10.7) e sull'entrata in vigore (art. 10.8). Designa inoltre il Regno di Norvegia quale Stato depositario (art. 10.9).

Disposizioni sullo sviluppo sostenibile

Nel preambolo le Parti contraenti dichiarano tra l'altro il loro attaccamento ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite²⁹ e della Dichiarazione universale dei diritti umani nonché la loro adesione ai principi delle convenzioni dell'OIL in materia di sviluppo economico e sociale e di rispetto delle norme concernenti il diritto del lavoro. Le Parti contraenti ribadiscono anche la loro volontà di proteggere l'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Inoltre, le Parti contraenti sottolineano nel preambolo il loro appoggio ai principi della buona gestione aziendale, l'intenzione di promuovere la trasparenza e la volontà di agire contro la corruzione.

²⁹ RS 0.120

L'Accordo prevede, nel corpo del testo principale, una serie di eccezioni che permettono alle Parti contraenti di adottare misure per proteggere l'ambiente e la salute pubblica (inserimento nell'ALS delle disposizioni dell'OMC in tale ambito). Tali eccezioni concernono i capitoli seguenti: Scambi di merci (art. 2.17); Servizi (art. 3.16); Investimenti (art. 4.14) e Appalti pubblici (art. 6.11). Inoltre, anche le disposizioni analoghe nell'ambito dell'OMC per le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 2.8) e quelle concernenti gli ostacoli tecnici al commercio (art. 2.9) permettono alle Parti contraenti di adottare misure a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Il capitolo 4 «Investimenti» contiene una disposizione aggiuntiva secondo cui lo Stato che ospita un investimento ha la possibilità di adottare misure di interesse pubblico, in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente nonché altre misure a scopi precauzionali (art. 4.8 par. 1). La disposizione successiva (art. 4.8 par. 2) prevede inoltre che una Parte contraente non può derogare né proporre di derogare a tali misure al fine di incoraggiare la realizzazione, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di un investimento di un investitore di una Parte contraente o di uno Stato terzo.

L'articolo 1.3 (Rapporto con altri accordi internazionali) prevede che le disposizioni del presente Accordo non possono essere applicate in modo contraddittorio rispetto agli obblighi contratti in virtù di altri accordi internazionali, compresi gli accordi nei settori dell'ambiente, degli standard di lavoro o dei diritti umani (ad es. accordi multilaterali in materia di ambiente, convenzioni dell'OIL, Statuto delle Nazioni Unite).

A livello istituzionale il Comitato misto ha la facoltà di trattare, quale organo incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e l'applicazione corretta della sue norme, tutte le disposizioni coperte dal presente Accordo, comprese quelle relative all'ambiente, ai diritti umani e agli standard di lavoro (cfr. qui di seguito Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie). A tale scopo le Parti hanno convenuto di riesaminare l'Accordo nel quadro del Comitato misto entro tre anni dalla sua entrata in vigore, alla luce degli sviluppi internazionali nel campo del commercio e dello sviluppo sostenibile (art. 10.4).

11.2.1.3 Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina

Oltre all'ALS, ogni Stato dell'AELS ha concluso con l'Ucraina un Accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli di base. Gli accordi agricoli bilaterali sono legati all'AELS e non possono esplicitare effetti giuridici autonomi (art. 2.1 par. 2 dell'ALS, e art. 9 dell'Accordo agricolo Svizzera-Ucraina). L'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2).

Per quanto concerne il settore non tariffario, l'Accordo rinvia alle pertinenti regole dell'ALS (art. 7). Questo vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati (art. 8). In caso di controversie si applica per analogia la procedura di composizione delle controversie prevista dall'ALS. Le regole di origine e le disposizioni in materia di procedure doganali pertinenti dell'ALS si applicano al commercio dei prodotti agricoli coperti dall'Accordo agricolo bilaterale (art. 4).

Nel settore tariffario, le Parti si scambiano concessioni tariffarie per una serie di prodotti. Le concessioni accordate dalla Svizzera all'Ucraina (allegato 2 dell'Accordo agricolo) consistono nella riduzione o nell'eliminazione dei dazi all'importazione per alcuni prodotti agricoli per i quali l'Ucraina ha manifestato un interesse

particolare, in particolare un accesso in franchigia doganale – nel quadro dei contingenti tariffari dell’OMC– per determinati tipi di carne, frutta e verdura. Per quanto concerne gli oli, la Svizzera ha accordato all’Ucraina una concessione per l’olio di girasole in bottiglie da al massimo 2 litri per l’alimentazione umana nei limiti di un contingente annuo di 200 tonnellate. Anche l’olio di girasole può essere importato in franchigia doganale se serve alla produzione di maionese (o altri prodotti della linea tariffaria 2103.9000) o ad usi tecnici.

Le concessioni accordate dalla Svizzera si inseriscono nel quadro di quelle accordate ad altri partner di libero scambio o in maniera autonoma nell’ambito del Sistema generalizzato di preferenze (SGP), ad eccezione delle concessioni per l’olio di girasole. La protezione doganale è mantenuta per quanto concerne i prodotti sensibili per l’agricoltura svizzera. Queste concessioni sostituiscono le concessioni accordate finora in maniera unilaterale nel quadro dell’SGP.

In cambio l’Ucraina concede alla Svizzera (allegato 1 dell’Accordo agricolo) un accesso in franchigia doganale (per lo più con periodi transitori compresi fra 3 e 7 anni) in particolare per specialità di formaggi quali Emmental, Gruyère, Sbrinz e Schabziger, per alcuni frutti, verdure, preparazioni di frutta o di verdura, succhi di frutta, farine, cereali e preparazioni per l’alimentazione degli animali, nonché sigari, sigarette e vino. Accorda inoltre riduzioni di dazi all’importazione, soprattutto per altri tipi di formaggi e per la carne secca.

Nel contesto di negoziazione dell’ALS, la Svizzera e l’Ucraina hanno concluso un memorandum d’intesa (MoU) relativo a un programma di cooperazione bilaterale nel settore agricolo. Tale testo prevede due ambiti di cooperazione principali, il primo nel settore della gestione dei rischi sanitari e fitosanitari e il secondo nel settore dell’enologia sostenibile e di qualità. Un accordo analogo è stato del resto concluso anche tra l’Ucraina da una parte e Islanda e Norvegia dall’altra parte in materia di cooperazione nel settore della pesca.

11.2.1.4 Entrata in vigore

L’articolo 10.8 paragrafo 1 dell’ALS stabilisce che esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito, da parte dell’Ucraina e di almeno uno Stato dell’AELS, dei rispettivi strumenti di ratifica (art. 10.8 par. 2). Per gli Stati dell’AELS che depositeranno i loro strumenti di ratifica dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, quest’ultima avverrà il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica (art. 10.8 par. 3). In virtù dell’articolo 10.8 paragrafo 4 dell’ALS e dell’articolo 9 dell’Accordo agricolo bilaterale, quest’ultimo entra in vigore simultaneamente all’ALS.

11.2.1.5 Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La Svizzera accorda già all’Ucraina, su base autonoma nel quadro dell’SGP, concessioni tariffarie unilaterali di portata ampiamente paragonabile a quelle previste dall’Accordo. Dato che una parte considerevole delle importazioni provenienti dall’Ucraina è già esonerata dai dazi doganali nell’ambito dell’SGP, le entrate

doganali subiranno una diminuzione unicamente nella misura (limitata) in cui le concessioni dell'Accordo superino quelle dell'SGP. Nel 2009 le entrate doganali legate a importazioni dall'Ucraina ammontavano a 4,2 milioni CHF (di cui 3,9 mio. per i prodotti agricoli). La perdita dei dazi doganali che risulterà dall'ALS deve essere messa in relazione con l'ampliamento degli sbocchi per le esportazioni svizzere sul mercato ucraino.

Il crescente numero di ALS da mettere in atto e sviluppare può avere ripercussioni sull'organico della Confederazione. Per il periodo dal 2010 al 2014 sono state messe a disposizione le risorse necessarie. In questo lasso di tempo gli accordi in questione non genereranno alcuna domanda di personale supplementare. Le risorse necessarie alla negoziazione di nuovi accordi e all'approfondimento ed estensione degli accordi esistenti dopo il 2014 saranno valutate nel 2013 dal DFE. Per i Cantoni e i Comuni, gli accordi conclusi con l'Ucraina non avranno ripercussioni né sulle finanze né sul personale.

Ripercussioni economiche

L'ALS garantisce agli Stati dell'AELS, su base reciproca, un accesso non discriminatorio al mercato ucraino per i prodotti industriali. Inoltre gli Stati dell'AELS otterranno un accesso ai mercati di servizi che oltrepassa per certi aspetti il livello di impegno previsto nel quadro dell'OMC. Essi otterranno inoltre un accesso al mercato degli appalti pubblici ampiamente paragonabile a quello previsto dall'AAP attualmente in revisione, un livello di protezione della proprietà intellettuale superiore in diversi ambiti agli standard previsti nell'Accordo TRIPS dell'OMC, nonché agevolazioni e garanzie giuridiche per gli investimenti.

Queste conseguenze sono ancora più importanti se si considera che la Commissione europea ha avviato con l'Ucraina, nel settembre 2008, un processo di negoziazione per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) che prevede in particolare l'istituzione di una zona di libero scambio. L'ALS AELS-Ucraina permetterà agli Stati dell'AELS di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con questo Paese e soprattutto di prevenire le discriminazioni potenziali sul mercato ucraino a seguito dell'ASA UE-Ucraina in fase di negoziazione. Nel frattempo questo Accordo procurerà alla Svizzera un vantaggio competitivo nei confronti dell'UE e di tutti gli altri concorrenti che non hanno ancora stipulato un accordo preferenziale con l'Ucraina.

Grazie all'abolizione dei dazi doganali e alla garanzia di un accesso non discriminatorio al mercato dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici, questi accordi con l'Ucraina avranno conseguenze positive sia per le imprese sia per i consumatori svizzeri e ucraini. Gli accordi miglioreranno inoltre in generale la certezza del diritto per le nostre relazioni economiche con l'Ucraina, offrendo agli operatori economici un quadro migliorato e più prevedibile.

Dal momento che le concessioni accordate all'Ucraina dalla Svizzera nel settore agricolo sono già state accordate ad altri Paesi con i quali essa ha firmato accordi di libero scambio o a Paesi in sviluppo nell'ambito dell'SGP e che rientrano tutte nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC (ad eccezione di quelle per l'olio di girasole), non sono da attendersi ripercussioni di rilievo sull'agricoltura svizzera (cfr. n. 11.2.1.3).

11.2.1.6 Programma di legislatura

L'ALS e l'Accordo agricolo bilaterale conclusi con l'Ucraina rientrano nell'ambito della misura «estensione della rete di ALS con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 2008³⁰ sul programma di legislatura 2007–2011 e nel decreto federale del 18 settembre 2008³¹ sul programma di legislatura 2007–2011.

11.2.1.7 Aspetti giuridici

Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e l'Ucraina sono membri dell'OMC. Essi ritengono che l'ALS sia conforme agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OMC. Gli ALS sono soggetti al controllo degli organi competenti dell'OMC e possono dare luogo a una procedura di composizione delle controversie in tale ambito.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non è in contraddizione con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nei confronti dell'UE né con gli obiettivi della sua politica d'integrazione europea.

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'ALS con l'Ucraina. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923³² tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci. In virtù dello stesso Trattato, l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'Ucraina si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2 dell'Accordo agricolo).

Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Non esistono versioni originali dei testi dei presenti accordi in una delle lingue ufficiali della Svizzera. Tuttavia la stipula di questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi adottata in passato dalla Svizzera per la negoziazione e la conclusione di ALS. Tale prassi è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 2010³³ sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (OLing) nonché alla relativa nota esplicativa che il Consiglio federale ha approvato mediante decisione del 4 giugno 2010³⁴. Inoltre, considerato il volume di tali accordi, la redazione di versioni originali nelle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti richiederebbe un impiego sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale dei testi di tali accordi in una delle lingue ufficiali della Svizzera rende tuttavia necessaria la loro traduzione nelle tre lingue ufficiali, ad eccezione dei relativi allegati e protocolli. Gli allegati dell'ALS comprendono diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di

³⁰ FF 2008 627 660

³¹ FF 2008 7470

³² RS 0.631.112.514

³³ RS 441.11

³⁴ http://www.bak.admin.ch/themen/sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00506/00616/index.html?lang=it

natura tecnica. In base agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004³⁵ sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) e all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 2004³⁶ sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita delle pubblicazioni, 3003 Berna³⁷, o sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS³⁸. Inoltre, le traduzioni del Protocollo sulle regole d'origine e sulle procedure doganali sono pubblicate elettronicamente dall'Amministrazione federale delle dogane³⁹.

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)⁴⁰, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'ALS può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (art. 10.7 dell'ALS). La denuncia dell'Accordo implica automaticamente la scadenza dell'Accordo agricolo (art. 9 dell'Accordo agricolo). Esso non implica l'adesione a un'organizzazione internazionale. L'attuazione degli accordi non richiede un adeguamento delle leggi federali.

I presenti Accordi contengono disposizioni che fissano norme di diritto (concessioni doganali, principio della parità di trattamento ecc.). Per sapere se si tratta di disposizioni legislative importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 2002⁴¹ sul Parlamento, LParl), che richiederebbero il referendum facoltativo, va notato, da una parte, che le disposizioni degli accordi possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge del 9 ottobre 1986⁴² sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie. D'altra parte, tali disposizioni non possono essere considerate fondamentali: esse non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli impegni assunti con questi Accordi non oltrepassano quelli contratti dalla Svizzera nell'ambito di altri accordi internazionali.

Dal punto di vista del loro tenore, sono concepiti in maniera analoga ad altri accordi conclusi negli ultimi anni con Paesi terzi nell'ambito dell'AELS. Anche la loro importanza giuridica, economica e politica è simile. Le differenze esistenti in alcuni settori rispetto ad accordi conclusi in precedenza (ad es. in materia di agevolazione

35 RS 170.512

36 RS 170.512.1

37 <http://www.pubblicazionifederali.admin.ch/it.html>

38 <http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/ukraine.aspx>

39 <http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it>

40 RS 101

41 RS 171.10

42 RS 632.10

degli scambi) non comportano alcun obbligo supplementare importante per la Svizzera.

Al momento di pronunciarsi sulla mozione 04.3203 del 22 aprile 2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e sui messaggi concernenti gli ALS conclusi in seguito, le due Camere hanno appoggiato il parere del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sono soggetti al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Consultazione esterna

Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sulla consultazione (LCo)⁴³, non è di regola prevista alcuna procedura di consultazione per gli accordi che non sottostanno al referendum facoltativo e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, salvo se si tratta di progetti di grande portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o se la loro esecuzione è affidata in larga misura a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del contenuto e del loro significato finanziario, politico ed economico, gli accordi in questione corrispondono essenzialmente agli accordi di libero scambio e agli accordi agricoli conclusi finora dalla Svizzera. Non si tratta dunque di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo e i Cantoni sono stati consultati conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)⁴⁴ sia in sede di preparazione del mandato di negoziazione che, laddove necessario, durante i negoziati stessi. Inoltre, dato che gli accordi non vengono attuati in misura considerevole al di fuori dell'Amministrazione federale, non è stata organizzata una procedura di consultazione.

⁴³ RS 172.061

⁴⁴ RS 138.1

Decreto federale

Disegno

che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e l'Ucraina e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Ucraina

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del 12 gennaio 2011²
sulla politica economica esterna 2010,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. l'Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010³ tra gli Stati dell'AEELS e l'Ucraina;
- b. l'Accordo agricolo del 24 giugno 2010⁴ tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2011 1275

³ RS ...; FF 2011 1419

⁴ RS ...; FF 2011 1455

Traduzione¹

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina²

Firmato a Reykjavik il 24 giugno 2010

Preambolo

L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera

(di seguito denominati «Stati dell'AELS»),
da un lato,

e

l'Ucraina,
dall'altro,

di seguito ogni Stato è denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi;

ribadendo il loro intento di partecipare attivamente al processo di integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare questo processo;

riaffermando il loro impegno a favore della democrazia, dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche fondamentali conformemente ai loro obblighi previsti dal diritto internazionale, compresi i principi e gli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite³ e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale, la protezione della salute e della sicurezza e il rispetto per i diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi sanciti dalle relative Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴ (OIL);

intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di vita e di salute nei rispettivi territori;

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, sulla base dei principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e sulla base del diritto internazionale;

¹ Dal testo originale inglese.

² Gli allegati all'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell'AELS:
<http://www.efta.int/free-trade/free-tradeagreements/peru.aspx>.

³ RS 0.120

⁴ RS 0.820.1

consapevoli dell'importanza che le agevolazioni commerciali rivestono nell'ottica di promuovere procedure efficienti e trasparenti tese a ridurre i costi e a garantire la prevedibilità per gli operatori commerciali delle Parti;

decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁵ (di seguito denominata «OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;

decisi ad attuare il presente Accordo nell'ottica di preservare e tutelare l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali in conformità con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

affermando il loro impegno nei confronti delle regole dello Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio internazionale e negli investimenti e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;

riconoscendo il significato del comportamento societario responsabile e il suo contributo allo sviluppo economico sostenibile e affermando il loro sostegno agli sforzi per la promozione di norme internazionali pertinenti;

convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese nei mercati globali e creerà condizioni atte a promuovere le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti;

hanno deciso, nell'intento di conseguire gli obiettivi sopra elencati, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1.1 Obiettivi

1. Le Parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli conclusi contemporaneamente tra l'Ucraina e ogni singolo Stato dell'AELS.

2. Il presente Accordo, fondato su relazioni commerciali tra economie di mercato, si prefigge di:

- (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994⁶ (di seguito denominato «GATT 1994»);

⁵ RS **0.632.20**

⁶ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

- (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi⁷ (di seguito denominato «GATS»);
- (c) aumentare sensibilmente le possibilità d'investimento nella zona di libero scambio;
- (d) conseguire un'ulteriore liberalizzazione, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici delle Parti;
- (e) promuovere la concorrenza nei loro mercati, in particolare nell'ambito delle relazioni economiche tra le Parti;
- (f) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; e
- (g) contribuire, mediante l'eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti, allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell'AELS, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. In virtù dell'unione doganale⁸ istituita dal Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.3 Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi previsti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo di cui sono firmatarie e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

2. Il presente Accordo non impedisce il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, a condizione che questi non alterino il regime commerciale previsto dal presente Accordo.

3. La Parte che conclude un'unione doganale o un accordo di libero scambio con una parte terza deve essere disposta ad avviare consultazioni con ogni altra Parte che lo richieda.

Art. 1.4 Applicazione territoriale

1. Fatto salvo il Protocollo sulle regole d'origine, il presente Accordo si applica:

- (a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente al diritto internazionale; e

⁷ RS 0.632.20, Allegato I.B

⁸ RS 0.631.112.514

- (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatti salvi gli scambi di merci.

Art. 1.5 Governo centrale, regionale e locale

All'interno del proprio territorio, ogni Parte assicura il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni risultanti dal presente Accordo da parte dei rispettivi governi e autorità centrali, regionali e locali e da parte di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi o autorità centrali, regionali e locali.

Art. 1.6 Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, disposizioni, decisioni giudiziarie e norme amministrative di portata generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono interessare il funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, si trasmettono reciprocamente le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1. Non sono obbligate a comunicare informazioni confidenziali.

Capitolo 2: Scambi di merci

Art. 2.1 Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti oggetto di scambio tra le Parti:

- (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci⁹ (SA), fatti salvi i prodotti elencati nell'Allegato I;
- (b) prodotti agricoli trasformati menzionati nell'Allegato II, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso Allegato; e
- (c) il pesce e gli altri prodotti del mare elencati nell'Allegato III.

2. L'Ucraina ha concluso con ciascuno Stato dell'AELS un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina.

⁹ RS 0.632.11

Art. 2.2 Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa

Il Protocollo sulle regole d'origine definisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 2.3 Dazi doganali sulle importazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi doganali all'importazione di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o dell'Ucraina contemplati dal paragrafo 1 dell'articolo 2.1, salvo altrimenti disposto nell'Allegato IV. Non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni.

2. Per dazio doganale si intende qualsiasi dazio o onere di qualsiasi tipo applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa o supplemento in relazione a tale importazione o esportazione, ma non gli oneri imposti conformemente agli articoli III e VIII del GATT 1994¹⁰.

Art. 2.4 Dazi doganali sulle esportazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi doganali all'esportazione verso le altre Parti di prodotti contemplati dal paragrafo 1 dell'articolo 2.1, salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 del presente articolo. Non vengono introdotti nuovi dazi doganali su prodotti esportati dal territorio doganale di una Parte verso il territorio doganale di un'altra Parte.

2. I dazi doganali all'esportazione verso gli Stati dell'AELS di prodotti originari dell'Ucraina vengono gradualmente ridotti in conformità con gli impegni contratti dall'Ucraina nell'ambito dell'OMC.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Ucraina dovesse ridurre o eliminare i dazi doganali sui prodotti esportati verso l'UE, essa s'impegna ad accordare agli Stati dell'AELS un trattamento non meno favorevole.

4. Per dazio doganale sulle esportazioni si intende qualsiasi dazio o onere di qualsiasi tipo applicato in relazione all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa o supplemento in relazione a tale esportazione, ma non gli oneri imposti conformemente all'articolo VIII del GATT 1994¹¹.

Art. 2.5 Dazi di base

1. Il dazio di base al quale si applicano le successive riduzioni disciplinate dal presente Accordo per le importazioni tra le Parti corrisponde all'aliquota di dazio applicata il 1° febbraio 2009 alla nazione più favorita (di seguito denominata «NPF»).

2. Se prima o dopo o al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo una riduzione dei dazi è applicata *erga omnes*, i dazi così ridotti sostituiscono i dazi di base menzionati nel paragrafo 1 a decorrere dal giorno dell'applicazione di tale

¹⁰ RS 0.632.20, Allegato 1A.1

¹¹ RS 0.632.20, Allegato 1A.1

riduzione o dall'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo successivamente.

3. I dazi ridotti calcolati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono arrotondati al primo decimale o, nel caso di dazi specifici, al secondo decimale.

Art. 2.6 Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle restrizioni all'importazione e all'esportazione sono disciplinati dall'articolo XI del GATT 1994¹², che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 2.7 Imposizione fiscale e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposta e altro onere o regolamento interno in conformità con l'articolo III del GATT 1994¹³ e con altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Gli esportatori non possono beneficiare di un rimborso di imposte interne superiore all'importo delle imposte indirette applicate sui prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti.

Art. 2.8 Misure sanitarie e fitosanitarie

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie¹⁴.

2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 2.9 Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, agli standard e alla valutazione della conformità sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio¹⁵ (di seguito denominato «Accordo sugli OTC»).

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di tenere consultazioni qualora una di esse ritenga che un'altra Parte abbia adottato misure incompatibili con l'Accordo sugli OTC suscettibili di creare o che hanno creato un ostacolo al commercio, al fine di trovare una soluzione adeguata che sia conforme con l'Accordo sugli OTC.

¹² RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

¹³ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

¹⁴ RS **0.632.20**, Allegato 1A.4

¹⁵ RS **0.632.20**, Allegato 1A.6

Art. 2.10 Agevolazione degli scambi

Per agevolare gli scambi tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina, le Parti:

- (a) semplificano, per quanto possibile, le procedure per gli scambi delle merci e dei relativi servizi;
- (b) promuovono la cooperazione delle Parti in seno a forum multilaterali al fine di migliorare la loro partecipazione allo sviluppo e all'applicazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull'agevolazione degli scambi; e
- (c) cooperano in seno al Comitato misto al fine di agevolare gli scambi.

conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato V.

Art. 2.11 Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali

1. In riferimento agli articoli 2.2 e 2.10, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (in seguito denominato «Sottocomitato»).

2. Il mandato del Sottocomitato è definito nell'Allegato VI.

Art. 2.12 Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall'articolo XVII del GATT 1994¹⁶ e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994¹⁷, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 2.13 Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994¹⁸ e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative¹⁹, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima che uno Stato dell'AELS o l'Ucraina avvii, se del caso, un'inchiesta tesa a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Ucraina o in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta informa per iscritto la Parte le cui merci possono essere oggetto dell'inchiesta, accordandole un periodo di 60 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.

¹⁶ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

¹⁷ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1b

¹⁸ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

¹⁹ RS **0.632.20**, Allegato 1A.13

Art. 2.14 Misure antidumping

1. Nessuna delle Parti applica misure antidumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994²⁰ e dell'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994²¹ in relazione ai prodotti originari delle altre Parti.

2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano in seno al Comitato misto l'applicazione del paragrafo 1. Successivamente, esse possono riesaminare la questione a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

Art. 2.15 Misure di salvaguardia globali

Il presente Accordo non conferisce diritti né impone obblighi supplementari alle Parti per quanto concerne le iniziative adottate conformemente all'articolo XIX del GATT 1994²² e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia²³, salvo che una Parte che adotta una misura di salvaguardia può escludere, nella misura compatibile con gli obblighi derivanti dall'Accordo dell'OMC, le importazioni di prodotti originari di un'altra Parte se tali importazioni non costituiscono un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio.

Art. 2.16 Misure di salvaguardia bilaterali

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un grave danno all'industria nazionale che produce prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui siano in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi da 2 a 10.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alla procedura definita negli articoli 3 e 4 dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia²⁴, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni abbia causato o rischi di causare un grave danno.

3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la durata prevista e il calendario relativo alla progressiva revoca. Alla Parte suscettibile di essere lesa dalla misura di salvaguardia bilaterale è offerta una compensazione

²⁰ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

²¹ RS **0.632.20**, Allegato 1A.8

²² RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

²³ RS **0.632.20**, Allegato 1A.14

²⁴ RS **0.632.20**, Allegato 1A.14

sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente in relazione alle importazioni provenienti da detta Parte.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure:

- (a) sospendere l'ulteriore riduzione di un'aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o
- (b) portare l'aliquota di dazio doganale per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:
 - (i) l'aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata; o
 - (ii) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non viene applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a una tale misura.

6. Entro 30 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 nell'ottica di facilitare una risoluzione reciprocamente accettabile della questione. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare le misure necessarie conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono immediatamente comunicate alle altre Parti. In sede di scelta della misura di salvaguardia bilaterale e della misura compensativa, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni con ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o con un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia bilaterale. La Parte applica la misura compensativa solamente per il periodo strettamente necessario a produrre effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto mentre viene applicata la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4.

7. Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l'aliquota del dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.

8. In circostanze critiche, in cui un ritardo nell'introduzione di una misura di salvaguardia bilaterale conformemente al presente articolo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver appurato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un danno grave all'industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dalla data di notifica sono avviate le procedure previste dai paragrafi da 2 a 6, comprese quelle relative alle misure compensative. Ogni

compensazione è calcolata sulla base dell'intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.

9. Ogni misura provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computato sulla durata della misura di salvaguardia bilaterale definita nel paragrafo 5 e su ogni proroga della stessa. Gli aumenti tariffari sono immediatamente rimborsati se dall'inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

10. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. Se, dopo il primo esame, esse decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

Art. 2.17 Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall'articolo XX del GATT 1994²⁵, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 2.18 Eccezioni in materia di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall'articolo XXI del GATT 1994²⁶, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 2.19 Bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si impegnano a impedire l'imposizione di misure restrittive per motivi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. Una Parte che si trova o corre il pericolo imminente di trovarsi in gravi difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti può, conformemente alle condizioni stabilite dal GATT 1994²⁷ e dall'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994 dell'OMC²⁸, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

3. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo notifica prontamente tale decisione alle altre Parti.

²⁵ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

²⁶ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

²⁷ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1

²⁸ RS **0.632.20**, Allegato 1A.1.c

Capitolo 3: Scambi di servizi

Art. 3.1 Portata e campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai provvedimenti adottati dalle Parti concernenti gli scambi di servizi. Esso si applica a tutti i settori dei servizi.
2. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure che riguardano i diritti del traffico aereo²⁹ né a misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti del traffico aereo, fatta salva la disposizione prevista dal paragrafo 3 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS sono inserite nel presente Accordo e divengono parte integrante del presente capitolo.
3. Gli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 3.2 Integrazione delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS³⁰ sia inserita nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi nel seguente modo:

- (a) «membro» significa Parte;
- (b) «elenco» indica un elenco di cui all'articolo 3.17 e contenuto nell'allegato VII; e
- (c) «impegno specifico» significa un impegno specifico in un elenco di cui all'articolo 3.17.

Art. 3.3 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS³¹ sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante:
 - (i) «scambi di servizi»;
 - (ii) «servizi»; e
 - (iii) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»;
- (b) «provvedimenti adottati dalle Parti» si riferisce ai provvedimenti adottati dai membri come specificato nell'articolo I paragrafo 3 (a) (i) e (ii) del GATS;

²⁹ RS **0.632.20**, Allegato I.B

³⁰ RS **0.632.20**, Allegato I.B

³¹ RS **0.632.20**, Allegato I.B

- (c) «fornitore di servizi» si riferisce a qualsiasi persona che fornisce o che cerca di fornire un servizio³²;
- (d) «persona fisica di un'altra Parte» si riferisce a una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è:
 - (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; oppure
 - (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di qualsiasi Parte, se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini per quanto concerne le misure che riguardano gli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di servizi tramite presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una qualsiasi Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC;
- (e) «persona giuridica di un'altra Parte» indica una persona giuridica:
 - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale altra Parte che svolge un'attività commerciale sostanziale nel territorio di:
 - (aa) qualsiasi Parte; oppure
 - (bb) qualsiasi membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui al sottoparagrafo (i)(aa);oppure
 - (ii) nel caso della fornitura di servizi tramite una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
 - (aa) persone fisiche di tale altra Parte; oppure
 - (bb) persone giuridiche di tale altra Parte specificate al sottoparagrafo (e)(i);
- (f) Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
 - (i) «misura»;
 - (ii) «fornitura di servizi»;
 - (iii) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»;
 - (iv) «presenza commerciale»;
 - (v) «settore» di un servizio;
 - (vi) «servizio fornito da un altro Membro»;
 - (vii) «prestatore monopolista di un servizio»;

³² Nel caso in cui non si fornisca o non si cerchi di fornire il servizio direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica) viene comunque riservato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto dal presente capitolo per i prestatori di servizi. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale attraverso la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non deve essere esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

- (viii) «consumatore di servizi»;
- (ix) «persona»;
- (x) «persona giuridica»;
- (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e
- (xii) «imposte dirette»;

Art. 3.4 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS³³ e le disposizioni previste nel relativo elenco di esenzioni applicate alla NPF contenute nell'allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non-parte.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V^{bis} del GATS.

3. La Parte che conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2 lo notifica senza indugio alle altre Parti e si adopera per accordare alle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima Parte è tenuta, su richiesta di un'altra Parte, a negoziare l'integrazione nel presente accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto dal precedente accordo.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono disciplinati dal paragrafo 3 dell'articolo II del GATS, il quale è inserito nel presente questo capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.5 Accesso al mercato

Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall'articolo XVI del GATS³⁴, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.6 Trattamento nazionale

Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall'articolo XVII del GATS³⁵, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.7 Impegni supplementari

Gli impegni supplementari sono disciplinati dall'articolo XVIII del GATS³⁶, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

³³ RS 0.632.20, Allegato I.B

³⁴ RS 0.632.20, Allegato I.B

³⁵ RS 0.632.20, Allegato I.B

³⁶ RS 0.632.20, Allegato I.B

Art. 3.8 Regolamentazione interna

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrare in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
3. Qualora una Parte richieda l'autorizzazione per la fornitura di servizi, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su domanda del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.
4. Ciascuna Parte stabilisce procedure adeguate per verificare le competenze dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.9 Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento dei suoi standard o dei criteri necessari per l'autorizzazione e la concessione di licenze o di certificati a prestatori di servizi, le Parti tengono debitamente conto delle richieste di una Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in quella particolare Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.
2. Ove una Parte riconosca, mediante intesa o accordo, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di una non-parte, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare la loro adesione a tale intesa o accordo, esistente o futuro, o di negoziarne uno analogo. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a qualsiasi altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di quell'altra Parte debbano essere riconosciuti.
3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo dell'OMC e, in particolare, al paragrafo 3 dell'articolo VII del GATS³⁷.

³⁷ RS 0.632.20, Allegato 1.B

Art. 3.10 Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica, nell'ambito della fornitura di servizi, alle misure riguardanti le persone fisiche che sono fornitrici di servizi di una Parte nonché alle persone fisiche di una Parte che sono impiegate da un prestatore di servizi di una Parte.
2. Il presente capitolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico sarà consentito di fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.
4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico³⁸.

Art. 3.11 Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono retti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo III^{bis} del GATS³⁹, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.12 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS⁴⁰, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.13 Pratiche commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le pratiche commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS⁴¹, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.14 Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 3.15, una Parte si astiene dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

³⁸ Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

³⁹ RS **0.632.20**, Allegato I.B

⁴⁰ RS **0.632.20**, Allegato I.B

⁴¹ RS **0.632.20**, Allegato I.B

2. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale⁴² (qui di seguito denominato «FMI»), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità con gli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici, salvo per quanto disposto dall'articolo 3.15 o su richiesta del FMI.

Art. 3.15 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti s'impegnano a evitare di imporre restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e in conformità con l'articolo XII del GATS⁴³.

Art. 3.16 Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall'articolo XIV e dal paragrafo 1 dell'articolo XIV^{bis} del GATS⁴⁴, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.17 Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti in conformità con gli articoli 3.5, 3.6 e 3.7. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

- (a) termini, limitazioni e condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
- (b) condizioni e requisiti riguardanti il trattamento nazionale;
- (c) obblighi relativi a impegni supplementari di cui all'articolo 3.7; e
- (d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.

2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 3.5 e 3.6 sono trattate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo XX del GATS⁴⁵.

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato VII.

Art. 3.18 Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti svolgono consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco

⁴² RS **0.979.1**

⁴³ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

⁴⁴ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

⁴⁵ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

degli impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni hanno luogo entro tre mesi dalla richiesta della Parte. Nel corso delle consultazioni, le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco degli impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 8 e 10.5.

Art. 3.19 Riesame

1. Con l'obiettivo di liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi tra di loro, in particolare eliminando sostanzialmente qualsiasi discriminazione residua entro un periodo di dieci anni, le Parti riesaminano a cadenza biennale, o più spesso se così convengono, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto in particolare di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.20 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- Allegato VII (Elenchi di impegni specifici);
- Allegato VIII (Elenchi delle esenzioni NPF);
- Allegato IX (Servizi finanziari); e
- Allegato X (Servizi di telecomunicazione).

Capitolo 4: Investimenti

Art. 4.1 Portata e campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte da un investitore di un'altra Parte che costituiscono o sono connessi a un investimento diretto. Esso non si applica agli investimenti nei settori dei servizi di cui al capitolo 3⁴⁶.

2. Il presente capitolo si applica agli investimenti, a prescindere se siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Esso non si applica, tuttavia, alle controversie risultanti da eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Le disposizioni del presente capitolo non devono pregiudicare l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti o di fiscalità dei quali l'Ucraina e uno o più Stati dell'AELS sono firmatari.

⁴⁶ Onde evitare dubbi, i servizi che specificatamente non rientrano nel campo di applicazione del capitolo 3 (servizi di traffico aereo) sono considerati settori di servizi contemplati e non rientrano pertanto nel campo di applicazione del capitolo sugli investimenti.

Art. 4.2 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «investimento diretto» si intende la partecipazione di un investitore in un'impresa sotto forma di proprietà diretta o indiretta di almeno il 10 per cento delle quote di capitale con diritto di voto di tale impresa. Per «proprietà indiretta» si intende il totale delle quote di capitale con diritto di voto attribuibile a un investitore conformemente alle specificazioni pertinenti relative alla definizione di «investimento diretto» del FMI;
- (b) per «impresa di una Parte» si intende qualsiasi persona giuridica o altra entità, costituita o comunque organizzata secondo la legislazione della Parte, impegnata in attività commerciali nel territorio della stessa Parte o di un'altra Parte.
- (c) per «investimento» si intende qualsiasi tipo di valore patrimoniale, inclusi ma non solo: ogni forma di partecipazione azionaria o altra partecipazione in un'impresa; diritti di credito e diritti a prestazioni; diritti di proprietà intellettuale; diritti derivanti da leggi o contratti, quali concessioni, licenze e permessi; e qualsiasi diritto di proprietà su beni mobili e immobili;
- (d) per «attività d'investimento» si intende l'istituzione, l'acquisizione, l'ampliamento, la gestione, la conduzione, l'esercizio, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento e la vendita o qualsiasi altro uso di un investimento;
- (e) per «investimento di un investitore di una Parte» si intende un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di tale Parte;
- (f) per «investitore di una Parte» si intende:
 - (i) una persona fisica avente la cittadinanza o il diritto di residenza permanente di una Parte, conformemente alla legislazione applicabile della stessa; oppure
 - (ii) una persona giuridica o altra entità costituita o organizzata secondo la legislazione applicabile di una Parte e impegnata in attività commerciali sostanziali in qualsiasi Parte, con o senza scopo di lucro, e posseduta o controllata da privati o dallo Stato;la quale effettua o ha effettuato un investimento sul territorio di un'altra Parte.
- (g) «misura» si riferisce a qualsiasi misura di una Parte in forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, disposizione amministrativa o in qualsiasi altra forma.

Art. 4.3 Trattamento generale

Ogni Parte applica agli investitori dell'altra Parte e ai loro investimenti un trattamento conforme al diritto internazionale, leale ed equo, che garantisca una totale protezione e sicurezza.

Art. 4.4 Trattamento nazionale

In conformità con l'articolo 4.11 e con le riserve definite nell'Allegato XI e in relazione alle attività di investimento sul suo territorio, ogni Parte accorda agli investitori di un'altra Parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, ai propri investitori e ai relativi investimenti.

Art. 4.5 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatto salvo quanto disposto nell'Allegato XII, ogni Parte accorda agli investitori di un'altra Parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, agli investitori di qualsiasi non-parte e ai relativi investimenti per quanto concerne le attività d'investimento sul suo territorio.

2. La Parte che accorda un trattamento preferenziale agli investimenti effettuati da investitori di un Stato terzo in virtù di un accordo di libero scambio, di un'unione doganale, di un mercato comune o di qualsiasi accordo di integrazione economica non è tenuta ad accordare tale trattamento agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte. Lo stesso vale per il trattamento accordato da una Parte in virtù di un accordo di protezione degli investimenti o di un accordo contro la doppia imposizione.

3. La parte che, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, concede a una non-parte, in virtù di un accordo di cui al paragrafo 2, un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo è tenuta a considerare l'eventuale richiesta di un'altra Parte di integrare nel presente Accordo il trattamento più favorevole accordato alla non-parte.

Art. 4.6 Giurisdizione

Sul proprio territorio, ogni Parte accorda agli investitori di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di una non-parte in conformità con la giurisdizione dei suoi tribunali, sia in adempimento che in difesa dei diritti degli investitori.

Art. 4.7 Personale chiave

1. Le Parti esaminano in buona fede, conformemente alle loro leggi e regolamenti in materia di entrata, soggiorno e lavoro delle persone fisiche, le richieste presentate da investitori di un'altra Parte e dal personale chiave impiegato da tali investitori, o in relazione ai loro investimenti, di entrare e soggiornare a tempo determinato nei loro territori al fine di esercitare attività relative alla gestione, all'amministrazione, all'uso, al godimento, all'espansione o alla realizzazione dei relativi investimenti, compresa la fornitura di consulenza o servizi tecnici determinanti.

2. Le Parti consentono, conformemente alle loro leggi e ai loro regolamenti, agli investitori dell'altra Parte e ai loro investimenti, di assumere persone chiave, a scelta dell'investitore o dell'investimento, a prescindere dalla loro nazionalità e cittadinanza, a condizione che tale persona sia stata autorizzata a entrare, soggiornare e

lavorare nel territorio dell'altra Parte e che l'impiego in questione rispetti i termini, le condizioni e le scadenze del permesso rilasciato a tale persona chiave.

3. Conformemente alle loro leggi e ai loro regolamenti, le Parti consentono l'ingresso e il soggiorno temporaneo e forniscono la necessaria documentazione di conferma al coniuge e ai figli minorenni della persona fisica a cui sono stati accordati a titolo temporaneo l'ingresso, il soggiorno e il permesso di lavoro conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni vengono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.

Art. 4.8 Diritto di regolamentare

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo da impedire a una Parte di adottare, mantenere o rafforzare misure compatibili con il presente capitolo e conformi all'interesse pubblico, quali ad esempio misure adottate in considerazione della salute pubblica, della sicurezza o dell'ambiente o misure adeguate a scopi precauzionali.

2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo a tali misure né offre di rinunciare o di derogare in altro modo al fine di incoraggiare la realizzazione, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di un investimento da parte di un investitore di una Parte o di una non-parte.

Art. 4.9 Trasparenza

Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale in vigore in una Parte nonché gli accordi in vigore tra le Parti su questioni contemplate nel presente capitolo sono pubblicati senza indugio o resi altrimenti pubblici in modo da consentire alle Parti e agli investitori di prenderne conoscenza. Le disposizioni del presente Accordo non costringono le Parti a divulgare informazioni confidenziali che ostacolano l'applicazione della legge o che siano altrimenti contrarie all'interesse pubblico o che pregiudichino i legittimi interessi commerciali di un investitore.

Art. 4.10 Misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali

Le Parti riaffermano gli impegni assunti con l'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali⁴⁷ (di seguito denominato «TRIMs») e integrano le sue disposizioni nel presente Accordo.

Art. 4.11 Riserve

1. Il trattamento nazionale di cui all'articolo 4.4 non si applica:

- (a) alle riserve elencate dalle Parti nell'Allegato XI;
- (b) agli emendamenti delle riserve di cui al paragrafo (a), nella misura in cui tale emendamento non renda la riserva meno conforme all'articolo 4.4;

⁴⁷ RS 0.632.20, Allegato 1A.7

- (c) a ciascuna nuova riserva adottata da una Parte e integrata nell'Allegato XI che non compromette il livello generale degli impegni contratti da tale Parte mediante il presente Accordo;

nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l'articolo 4.4.

2. Nel quadro degli esami previsti dall'articolo 4.15, le Parti riesaminano lo stato delle riserve definite nell'Allegato XI ai fini di ridurle o di eliminarle.
3. Una Parte può, in ogni momento, su domanda di un'altra Parte o unilateralmente, eliminare interamente o parzialmente le sue riserve definite nell'Allegato XI mediante notifica scritta alle altre Parti.
4. Una Parte può, in ogni momento, introdurre una nuova riserva nell'Allegato XI conformemente al paragrafo 1 (c) del presente articolo mediante notifica scritta alle altre Parti. Ricevuta tale notifica, le altre Parti possono richiedere consultazioni in merito alla riserva. In presenza di una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva si consulta con le altre Parti.

Art. 4.12 Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 4.13, le Parti si astengono dall'applicare restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi agli investimenti diretti oggetto del presente capitolo.
2. Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti sanciti negli articoli dell'accordo dell'FMI⁴⁸, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi ai suddetti articoli, a condizione che le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

Art. 4.13 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si impegnano a evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo XII del GATS⁴⁹, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, *mutatis mutandis*.
3. Una Parte che adotta o mantiene tali restrizioni deve prontamente informare il Comitato misto.

Art. 4.14 Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne le eccezioni generali sono disciplinati dall'articolo XIV del GATS⁵⁰, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

⁴⁸ RS **0.979.1**

⁴⁹ RS **0.632.20**, Allegato I.B

⁵⁰ RS **0.632.20**, Allegato I.B

Art. 4.15 Clausola di riesame

Gli Stati dell'AELS e l'Ucraina dichiarano la loro volontà di riesaminare il quadro e il flusso degli investimenti tra i loro territori conformemente ai loro impegni assunti nell'ambito di accordi di investimento internazionali entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, a intervalli regolari.

Capitolo 5: Protezione della proprietà intellettuale

Art. 5 Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Allegato XIII e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio⁵¹ (di seguito denominato «Accordo TRIPS»).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta rivolta al Comitato misto da una Parte, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell'Allegato XIII, ai fini di estendere ulteriormente i livelli di protezione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dai livelli attuali di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 6: Appalti pubblici

Art. 6.1 Obiettivo

Le Parti garantiscono l'apertura reciproca ed effettiva dei loro mercati degli appalti pubblici conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dei suoi Allegati al fine di massimizzare le opportunità di competizione per i fornitori e rendere la spesa pubblica più efficiente.

⁵¹ RS 0.632.20, Allegato 1C

Art. 6.2 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte concernenti gli «appalti contemplati dal presente Accordo». Ai fini del presente capitolo, per «appalti contemplati dal presente Accordo» si intendono gli appalti a scopi governativi per beni e servizi definiti all'articolo 1 dell'Allegato XIV o per qualsiasi combinazione degli stessi, come specificato nell'articolo 2 dell'Allegato XIV e nell'Allegato XV.

Art. 6.3 Sistemi di appalto

Le Parti garantiscono che i loro sistemi di appalto siano conformi alle disposizioni contenute negli Allegati XIV e XV e che i loro enti appaltanti vi si attengano.

Art. 6.4 Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto concerne le misure relative agli appalti contemplati dal presente Accordo, ogni Parte garantisce che i suoi enti appaltanti accordino immediatamente e incondizionatamente ai beni, ai servizi di un'altra Parte e ai fornitori di un'altra Parte che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.

2. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti contemplati dal presente Accordo, ogni Parte garantisce che i suoi enti appaltanti:

- (a) non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio in base al grado di controllo o di partecipazione esteri;
- (b) non effettuino alcuna discriminazione nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale in base al fatto che i prodotti e servizi offerti da tale fornitore nel quadro di uno specifico appalto pubblico siano beni e servizi di un'altra Parte.

Art. 6.5 Gestione degli appalti

Ogni Parte garantisce che i suoi enti appaltanti gestiscano gli appalti pubblici contemplati dal presente Accordo in modo trasparente e imparziale, tale da:

- (a) essere compatibile con il presente capitolo, usando metodi come la gara a procedura aperta, la gara mediante preselezione e la procedura di gara a trattativa privata come specificato negli articoli 11 e 13 dell'Allegato XIV;
- (b) evitare conflitti d'interesse; e
- (c) prevenire le prassi corruttive.

Art. 6.6 Regole di origine

Nel contesto degli appalti pubblici contemplati dal presente Accordo, nessuna Parte applica regole di origine diverse da quelle che applica allo stesso tempo nell'ambito delle operazioni commerciali abituali.

Art. 6.7 Compensazioni

Per quanto concerne gli appalti contemplati dal presente Accordo, le Parti garantiscono che i loro enti appaltanti non richiedano, considerino, impongano o applichino operazioni di compensazione.

Art. 6.8 Pubblicazione di informazioni sugli appalti

1. Ogni Parte pubblica tempestivamente in forma elettronica e/o cartacea su un mezzo di comunicazione ufficialmente designato di vasta divulgazione e facilmente accessibile al pubblico ogni misura di applicazione generale concernente gli appalti contemplati dal presente Accordo e qualsiasi modifica apportata a tali informazioni.

2. Su richiesta, ogni Parte fornisce alle altre Parti spiegazioni relative a tali informazioni.

Art. 6.9 Tecnologia dell'informazione

1. Nella misura del possibile, le Parti si impegnano a utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per consentire un'efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le opportunità di appalto offerte dagli enti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Nel caso di appalti contemplati dal presente Accordo e gestiti tramite mezzi elettronici, l'ente appaltante:

- (a) garantisce che l'appalto sia svolto utilizzando sistemi informatici e software, inclusi quelli relativi all'autenticazione e al criptaggio delle informazioni, che siano generalmente disponibili e interoperabili con altri sistemi informatici e software generalmente disponibili; e
- (b) mantiene meccanismi che garantiscano l'integrità delle domande di partecipazione e delle offerte, compresa la determinazione del termine di ricezione e la prevenzione di accessi inopportuni.

Art. 6.10 Collaborazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi di appalto pubblici e di migliorare l'accesso ai loro rispettivi mercati, in particolare per le piccole imprese fornitrici.

2. Le Parti si sforzano di cooperare nell'ambito degli appalti pubblici scambiando esperienze e informazioni sulle buone prassi e sui quadri normativi.

3. Su richiesta debitamente motivata è possibile fornire assistenza tecnica.

Art. 6.11 Eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per una Parte di intervenire o di divulgare informazioni ritenute necessarie per tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza relativi all'approvvigionamento

di armi, munizioni e materiale bellico o all'approvvigionamento indispensabile per la sicurezza o la difesa nazionali.

2. A condizione che queste misure non siano applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione latente al commercio tra le Parti, nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa quale impedimento per una Parte di adottare o mantenere misure tese a proteggere la morale, l'ordine e la sicurezza pubblici, la vita degli uomini, degli animali o delle piante, la salute o la proprietà intellettuale; oppure relative a beni o servizi prodotti o forniti da persone disabili, da istituzioni filantropiche o da detenuti.

Art. 6.12 Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione

1. Una Parte può modificare o rettificare il suo campo d'applicazione di cui agli allegati XIV e XV a condizione che:

- (a) lo notifichi alle altre Parti per iscritto;
- (b) offra al contempo rettifiche compensative adeguate per mantenere un campo d'applicazione paragonabile in termini di estensione a quello esistente prima della modifica, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2; e
- (c) nessuna Parte si opponga per iscritto entro 45 giorni dalla data della notifica. Le Parti possono convenire di estendere la scadenza, in attesa dell'adempimento delle loro procedure interne.

2. Una Parte non è tenuta a effettuare adeguamenti compensativi nel caso in cui le Parti convengano che la modifica proposta riguardi un ente appaltante sul quale la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza. Nel caso in cui una Parte contesti l'affermazione secondo cui tale controllo o influenza governativa sia stata effettivamente eliminata, la Parte che muove obiezioni può richiedere ulteriori informazioni o consultazioni al fine di chiarire la natura di qualsiasi controllo o influenza governativa e raggiungere un accordo sul campo di applicazione futuro dell'ente appaltante.

3. Gli emendamenti secondo il presente articolo entrano in vigore 45 giorni dopo la data di circolazione della notifica o alla scadenza del termine convenuto per avanzare obiezioni alla stessa. La Parte che ha richiesto la modifica o la rettifica informa il Depositario della modifica o della rettifica.

Art. 6.13 Negoziazioni future

La Parte che offre vantaggi supplementari a una parte terza per quanto riguarda il campo di applicazione disciplinato dal presente capitolo e dagli Allegati XIV e XV in materia di accesso ai suoi appalti pubblici accetta, su richiesta di un'altra Parte, di avviare negoziati per estendere il campo di applicazione su base reciproca.

Capitolo 7: Concorrenza

Art. 7 Regole di concorrenza relative alle imprese

1. Le seguenti pratiche sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo qualora interferiscano con gli scambi tra uno Stato dell'AELS e l'Ucraina:

- (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che hanno lo scopo o l'effetto di prevenire, ridurre o falsare la concorrenza sul territorio di qualsiasi Parte;
- (b) gli abusi ad opera di una o più imprese di una posizione dominante nel territorio di qualsiasi Parte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle attività di imprese pubbliche e di imprese alle quali le Parti concedono diritti speciali o esclusivi, a condizione che l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici assegnati loro.

3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 può essere intesa quale impedimento per una Parte di costituire o mantenere un'impresa pubblica oppure di accordarle o mantenere diritti speciali o esclusivi.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non devono essere interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese.

5. Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare e di consultarsi al fine di eliminare le pratiche anticoncorrenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 o i loro effetti avversi sul commercio. Le Parti possono gestire tali cooperazioni e consultazioni attraverso le loro autorità competenti. La cooperazione comprende lo scambio di informazioni rilevanti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni che secondo le sue leggi sono considerate confidenziali.

6. Per promuovere la comprensione tra le Parti o per trattare le questioni relative al presente capitolo e senza pregiudicare l'autonomia di ciascuna Parte in materia di sviluppo, mantenimento e applicazione della sua politica e della sua legislazione in materia di concorrenza, qualsiasi Parte può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Comitato misto. Tale richiesta deve indicare il motivo delle consultazioni. Le consultazioni ai sensi dell'articolo 9.3 devono avvenire tempestivamente al fine di raggiungere una soluzione compatibile con gli obiettivi definiti nel presente capitolo. Le Parti interessate devono fornire al Comitato misto tutta l'assistenza e le informazioni necessarie.

7. Fatto salvo il diritto alle consultazioni ai sensi del paragrafo 6, nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie prevista nel presente Accordo per una questione relative al presente articolo.

Capitolo 8: Disposizioni istituzionali

Art. 8 Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto Ucraina-AELS. Esso si compone di rappresentanti delle Parti ed è presieduto da Ministri o da alti funzionari incaricati dalle Parti a tal fine.
2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni:
 - (a) sorveglia e verifica l'attuazione del presente Accordo, in particolare esaminando in modo esaustivo l'applicazione delle sue disposizioni e tenendo debitamente conto delle clausole di riesame previste nel presente Accordo;
 - (b) considera la possibilità di eliminare ulteriormente gli ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra l'Ucraina e gli Stati dell'AELS;
 - (c) segue lo sviluppo del presente Accordo;
 - (d) sorveglia l'attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti mediante il presente Accordo;
 - (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; e
 - (f) esamina ogni altra questione che potrebbe pregiudicare l'esecuzione del presente Accordo.
3. Il Comitato misto decide in merito all'istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari ai fini dell'adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.
4. Il Comitato misto prende le proprie decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo e può formulare raccomandazioni su base consensuale.
5. Il Comitato misto si riunisce entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito, si riunisce su base consensuale e in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente dall'Ucraina e da uno Stato dell'AELS. Il Comitato misto si dota del proprio regolamento interno.
6. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. Tale riunione ha luogo entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, salvo altrimenti disposto dalle Parti.
7. Il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo. Un tale emendamento entra in vigore secondo quanto disposto nella decisione emendativa del Comitato misto.

Capitolo 9: Composizione delle controversie

Art. 9.1 Portata e campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla composizione di eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.
2. Le controversie riguardanti la medesima questione derivante dal presente Accordo e dall'Accordo dell'OMC possono essere risolte in un foro o nell'altro, a discrezione della Parte attrice⁵². Il foro scelto è esclusivo.
3. Ai fini del paragrafo 2, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo dell'OMC sono ritenute avviate in seguito alla richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale avanzata da una Parte ai sensi dell'articolo 6 dell'Intesa sulla composizione delle controversie⁵³ dell'OMC, mentre le procedure di composizione delle controversie nel quadro del presente Accordo sono ritenute avviate su richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 9.4.
4. Prima che una Parte avvii una procedura di composizione delle controversie contro un'altra Parte nel quadro dell'Accordo dell'OMC, tale Parte notifica la sua intenzione alle altre Parti.

Art. 9.2 Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure intraprese volontariamente su decisione concorde delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento. Possono continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.
2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

Art. 9.3 Consultazioni

1. Le Parti si sforzano in ogni momento di interpretare e applicare il presente Accordo in maniera conciliante e di intraprendere il possibile, mediante la cooperazione e le consultazioni, per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente a qualsiasi questione insorta in conformità con il presente articolo.
2. Una Parte può richiedere per iscritto consultazioni con l'altra Parte qualora essa ritenga che una misura o un'altra circostanza sia incompatibile con il presente Accordo. Nel contempo, la Parte attrice informa per scritto le altre Parti. La Parte a cui è rivolta la richiesta è tenuta a rispondervi entro 10 giorni dalla data della sua ricezione. Le consultazioni si tengono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti disposto dalla Parte richiedente e dalla Parte oggetto della richiesta.

⁵² Nel presente capitolo, i termini «Parte», «Parte alla controversia», «Parte attrice» e «Parte oggetto del reclamo» possono denotare una o più Parti.

⁵³ RS 0.632.20, Allegato 2

3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a beni deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni. Se la Parte cui è rivolta la richiesta non risponde entro 10 giorni o non partecipa a consultazioni entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o entro 15 giorni per questioni urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 9.4.
4. Le Parti alla controversia forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura o un'altra circostanza sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.
5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi ulteriore procedura.
6. Le Parti alla controversia informano le altre Parti su ogni risoluzione reciprocamente convenuta della questione.

Art. 9.4 Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 9.3 non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di consultazioni, o 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti i beni deperibili, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante richiesta scritta della Parte attrice alla Parte oggetto del reclamo. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.
2. La richiesta di arbitrato deve descrivere la misura o il problema in questione e fornire una breve sintesi della base legale su cui si fonda il reclamo.
3. Il tribunale arbitrale comprende tre membri, nominati in conformità con le «norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato»⁵⁴, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzionali»). La data dell'istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.
4. Salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di istituzione del tribunale arbitrale, quest'ultimo avrà il compito di:

«esaminare alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 9.4 e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, all'occorrenza, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l'applicazione della decisione».
5. Se più di una Parte chiede l'istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o misura oppure se il ricorso è rivolto contro più di una Parte, si istituisce

⁵⁴ RS 0.193.212

se possibile un unico tribunale arbitrale per esaminare i reclami concernenti lo stesso oggetto.

6. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una richiesta scritta alle Parti alla controversia, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti alla controversia, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 9.5 Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo o concordato dalle Parti alla controversia, le procedure del tribunale arbitrale sono disciplinate dalle norme opzionali.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

3. Salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia, le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a Ginevra. La lingua usata durante le procedure è l'inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico salvo diversamente disposto dalle Parti alla controversia.

4. Non sono ammesse comunicazioni *ex parte* con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

5. Nello stesso momento in cui sono sottoposte al tribunale arbitrale, le considerazioni scritte di una Parte, le trascrizioni di affermazioni orali e di risposte a domande poste dal tribunale arbitrale devono essere trasmesse da tale Parte all'altra Parte alla controversia e a qualsiasi altra Parte che abbia presentato una richiesta scritta ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 9.4.

6. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse da qualsiasi altra Parte al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali da tale altra Parte.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Ogni membro può esprimere pareri distinti su questioni su cui non si è raggiunta unanimità. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

Art. 9.6 Rapporti del tribunale arbitrale

1. Di norma, il tribunale arbitrale deve presentare alle Parti alla controversia, al più tardi 90 giorni dopo la sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni. In nessun caso lo può fare più tardi di cinque mesi da tale data. Una Parte alla controversia può sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti alla controversia un rapporto finale entro 30 dalla data di ricezione del rapporto iniziale.

2. Il rapporto finale, nonché ogni decisione ai sensi degli articoli 9.8 e 9.9, è comunicato alle Parti. I rapporti sono resi pubblici salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia.
3. Ogni decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è conclusiva e vincolante per le Parti alla controversia.

Art. 9.7 Sospensione o termine delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l'operato del tribunale arbitrale rimanga in sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l'autorità del tribunale arbitrale di comporre la controversia, salvo altrimenti disposto dalle Parti.
2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento precedente la pubblicazione del rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un altro reclamo concernente la medesima questione in un momento futuro.
3. Le Parti alla controversia possono convenire in qualsiasi momento di terminare le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo mediante notifica scritta congiunta al presidente di tale tribunale.
4. In qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti alla controversia di comporre la controversia amichevolmente.

Art. 9.8 Attuazione del rapporto finale

1. Le Parti interessate si conformano prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Se ciò non è possibile, si adoperano per convenire un termine ragionevole entro cui conformarsi. In assenza di un tale accordo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del rapporto finale, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole, alla luce delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione di tale richiesta.
2. La Parte alla controversia interessata notifica all'altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale e le fornisce una descrizione dettagliata di come tale misura garantisca il rispetto della decisione, in modo da consentire all'altra Parte di valutare la misura.
3. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del tribunale arbitrale o circa la coerenza di tale misura con detta decisione deve essere risolto dal medesimo tribunale arbitrale prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati benefici ai sensi dell'articolo 9.9. Di norma, la decisione del tribunale arbitrale viene emanata entro 90 giorni.

Art. 9.9 Compensazione e sospensione di benefici

1. Se la Parte oggetto del reclamo non si conforma correttamente alla decisione espressa nel rapporto finale entro un periodo di tempo ragionevole ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1 dell'articolo 9.8, tale Parte deve, su richiesta della Parte attrice, partecipare a consultazioni tese a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si raggiunge un'intesa entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, la Parte attrice ha il diritto di sospendere la concessione di determinati benefici derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo commisurato a quelli che hanno subito pregiudizio a causa della misura o della circostanza che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo.

2. In sede di valutazione dei benefici da sospendere, la Parte attrice accorda la priorità a quelli concernenti il medesimo settore o i medesimi settori pregiudicati dalla misura o dalla circostanza che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo. Se ritiene che non sia attuabile o efficiente sospendere determinati benefici nel medesimo o nei medesimi settori, la Parte attrice può sospendere determinati benefici in altri settori.

3. La Parte attrice notifica alla Parte oggetto del reclamo i benefici che intende sospendere, le ragioni di tale sospensione e la sua data di inizio, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizierà ad avere effetto. Entro 15 giorni da tale notifica, la Parte oggetto del reclamo può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i benefici che la Parte attrice intende sospendere siano commisurati a quelli che hanno subito pregiudizio a causa della misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale delibera entro 45 giorni dalla presentazione di tale richiesta. Nessun beneficio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei benefici sono misure provvisorie e possono essere applicate dalla Parte attrice solamente fino a quando la misura o la circostanza ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia ritirata o modificata in modo da renderla compatibile con il presente Accordo o fino a quando le Parti alla controversia non abbiano risolto la questione in altro modo.

5. Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale originario decide se le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei benefici siano conformi con il rapporto finale e, alla luce di tale decisione, stabilisce se sia necessario porre fine o modificare la sospensione dei benefici. Il tribunale arbitrale delibera entro 30 giorni dalla presentazione di tale richiesta.

Art. 9.10 Altre disposizioni

1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 9.8 e 9.9 deve essere composto dagli stessi membri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo deve essere condotta in conformità con la procedura di selezione applicata per il membro originario.

2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato previo consenso delle Parti interessate.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 10.1 Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano ogni misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi derivanti del presente Accordo.

Art. 10.2 Allegati, protocolli e appendici

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, ne costituiscono parte integrante.

Art. 10.3 Clausola evolutiva

Le Parti riesaminano il presente Accordo in seno al Comitato misto entro tre anni dalla sua entrata in vigore alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell'OMC e delle relazioni di libero scambio con Paesi terzi, e valutano la possibilità di sviluppare e approfondire la loro cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Dopo il primo riesame, esaminano le medesime questioni a cadenza biennale in seno al Comitato misto, tenendo in debito conto ogni disposizione specifica concernente un'ulteriore liberalizzazione o un riesame contenuta nel presente Accordo.

Art. 10.4 Sviluppo sostenibile

Le Parti riesaminano il presente Accordo in seno al Comitato misto entro tre anni dalla sua entrata in vigore alla luce degli ultimi sviluppi nell'ambito del commercio e dello sviluppo sostenibile.

Art. 10.5 Emendamenti

1. Le Parti possono concordare qualsiasi emendamento al presente Accordo. Una volta valutati dal Comitato misto, gli emendamenti al presente Accordo diversi da quelli di cui al paragrafo 7 dell'articolo 8 sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

2. Salvo altrimenti disposto dalle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 10.6 Adesione

1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell'AELS può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto ne approvi l'adesione, secondo i termini e le condizioni convenuti fra le Parti. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.
2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all'approvazione dei termini di adesione dalle Parti esistenti, se quest'ultima ha luogo successivamente.

Art. 10.7 Recesso ed estinzione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il recesso ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.
2. Nel caso in cui l'Ucraina receda, il presente Accordo si estingue nel momento in cui il suo recesso diviene effettivo.
3. Qualsiasi Stato dell'AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio⁵⁵ cessa *ipso facto* di essere Parte del presente Accordo lo stesso giorno in cui il recesso diviene effettivo.

Art. 10.8 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i relativi requisiti legali interni delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Ucraina e almeno uno Stato dell'AELS hanno depositato presso il Depositario i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.
4. Il presente Accordo non entra in vigore tra uno Stato dell'AELS e l'Ucraina se simultaneamente non entra in vigore anche l'Accordo agricolo complementare tra tale Stato dell'AELS e l'Ucraina. Esso rimarrà in vigore fino a quando rimarrà in vigore l'Accordo complementare tra le suddette Parti.

Art. 10.9 Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

⁵⁵ RS 0.632.31

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Reykjavik, il 24 giugno 2010, in un esemplare originale. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Concluso a Reykjavik il 24 giugno 2010

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e l'Ucraina, di seguito denominate collettivamente «Parti», è concluso facendo seguito all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 24 giugno 2010, in particolare ai sensi dell'articolo 2.1 di tale Accordo. Il presente Accordo costituisce una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina.

2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923² tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti in relazione ai prodotti agricoli:

- (a) classificati nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci³ (in seguito denominato «SA») e non compresi negli Allegati II o III dell'Accordo di libero scambio; e
- (b) contemplati nell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio.

Art. 3 Concessioni tariffarie

L'Ucraina accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell'Allegato I. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari dell'Ucraina specificati nell'Allegato II.

Art. 4 Regole di origine e procedure doganali

1. Le regole di origine e le disposizioni sulla cooperazione in ambito doganale specificate nel Protocollo sulle Regole di origine relativo all'Accordo di libero scambio si applicano al presente Accordo, fatto salvo quanto disposto nel para-

¹ Dal testo originale inglese.

² RS **0.631.112.514**

³ RS **0.632.11**

grafo 2. In tale Protocollo, ogni riferimento agli «Stati dell'AELS» va inteso come riferito alla Svizzera.

2. Ai fini del presente Accordo, gli articoli 3 e 4 del Protocollo sulle Regole di origine relativo all'Accordo di libero scambio si applicano *mutatis mutandis* consentendo unicamente il cumulo bilaterale tra le Parti.

Art. 5 Dialogo

Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che potrebbe insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli, sforzandosi di trovare soluzioni adeguate.

Art. 6 Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte. Su richiesta di qualsiasi Parte, le Parti si consultano al fine di raggiungere tale obiettivo, includendo la possibilità di migliorare l'accesso ai mercati mediante la riduzione o l'eliminazione di dazi su prodotti agricoli e di ampliare la portata dei prodotti agricoli contemplati dal presente Accordo.

Art. 7 Disposizioni dell'Accordo di libero scambio

Le seguenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano tra le Parti al presente Accordo: gli articoli 1.4 (Applicazione territoriale), 1.5 (Governo centrale, regionale e locale), 1.6 (Trasparenza), 2.6 (Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni), 2.8 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 2.9 (Regolamenti tecnici), 2.12 (Imprese commerciali di Stato), 2.16 (Misure di salvaguardia bilaterali), 2.17 (Eccezioni generali), 2.18 (Eccezioni in materia di sicurezza), e il capitolo 9 (Composizione delle controversie). Essi sono integrati nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 8 Misure di salvaguardia agricole

1. Le misure di salvaguardia relative ai prodotti agricoli vengono adottate conformemente alle condizioni definite al paragrafo 1 dell'articolo 2.16 dell'Accordo di libero scambio.

2. Una misura di salvaguardia non può essere adottata per un periodo superiore a un anno e può consistere:

- (a) in un aumento del dazio all'importazione del prodotto in questione fino a un livello non superiore all'aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata; o
- (b) nell'introduzione di un contingente tariffario per scambi preferenziali basato sul volume degli scambi comprovato dei cinque anni precedenti, fatti salvi gli aumenti imprevisti dei volumi di importazione che hanno resa necessaria l'introduzione della misura di salvaguardia.

3. Prima di adottare una misura di salvaguardia, una Parte informa per scritto l'altra Parte della misura che intende adottare. Entro 60 giorni da tale notifica, la Parte notificante fornisce tutte le informazioni rilevanti sulla misura di salvaguardia. Su richiesta, tale Parte si consulta con la Parte interessata in merito alle condizioni di applicazione della misura.

Art. 9 Entrata in vigore e relazione tra il presente Accordo e l'Accordo di libero scambio

1. Il presente Accordo entra in vigore simultaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'Ucraina. Esso rimane in vigore fino a quando le Parti rimangono Parti all'Accordo di libero scambio.

2. Il Depositario dell'Accordo di libero scambio riceve per conoscenza un esemplare del presente Accordo e tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Reykjavik, il 24 giugno 2010, in due esemplari originali in lingua inglese.

(Seguono le firme)

Di cui all'articolo 3 Concessioni tariffarie dell'Ucraina alla Svizzera

1. I dazi doganali sulle importazioni in Ucraina di prodotti originari della Svizzera, elencati nella tabella alla categoria «0», saranno aboliti il 1° gennaio 2012.

2. I dazi doganali sulle importazioni in Ucraina di prodotti originari della Svizzera, elencati nella tabella alla categoria «3», saranno eliminati progressivamente secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 2012 sono portati al 75 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2013 sono portati al 50 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2014 sono portati al 25 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2015 saranno eliminati i dazi rimanenti.

3. I dazi doganali sulle importazioni in Ucraina di prodotti originari della Svizzera, elencati nella tabella alla categoria «5», saranno eliminati progressivamente secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 2012 sono portati all'83 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2013 sono portati al 67 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2014 sono portati al 50 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2015 sono portati al 34 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2016 sono portati al 17 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2017 saranno eliminati i dazi rimanenti.

4. I dazi doganali sulle importazioni in Ucraina di prodotti originari della Svizzera, elencati nella tabella alla categoria «7», saranno eliminati progressivamente secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 2012 sono portati all'87 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2013 sono portati al 75 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2014 sono portati al 62 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2015 sono portati al 50 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2016 sono portati al 37 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2017 sono portati al 25 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2018 sono portati al 12 per cento del dazio di base,
- il 1° gennaio 2019 saranno eliminati i dazi rimanenti.

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
101901100	--- For slaughter	5	5
101901900	--- Other	5	5
101903000	-- Asses	5	5
101909000	-- Mules and hinnies	5	5
102900500	---- Of a weight not exceeding 80 kg	5	7
102902100	---- For slaughter	5	7
102902900	---- Other	5	7
102904100	---- For slaughter	5	7
102904900	---- Other	15	7
102905100	---- For slaughter	5	7
102905900	---- Other	5	7
102906100	---- For slaughter	5	7
102906900	---- Other	5	7
102907100	---- For slaughter	5	7
102907900	---- Other	5	7
102909000	-- Other	5	7
103911000	--- Domestic species	5	7
103919000	--- Other	5	7
103921100	---- Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg	8	7
103921900	---- Other	8	7
103929000	-- Other	8	7
104103000	--- Lambs (up to a year old)	2	5
104108000	--- Other	2	5
104201000	-- Pure-bred breeding animals	2	5
104209000	-- Other	2	5
105120000	-- Turkeys	2	5
105192000	--- Geese	2	5
105199000	--- Ducks and guinea fowls	2	5
105940090	--- Other	10	7
105991000	--- Ducks	10	7
105992000	--- Geese	10	7
105993000	--- Turkeys	10	7
105995000	--- Guinea fowls	10	7
106110090	--- Other	10	5
106120090	--- Other	10	5
106191000	--- Domestic rabbits	10	5
106199090	--- Other	10	5
106200090	-- Other	10	5
106310090	--- Other	10	5
106320090	--- Other	10	5
106391090	--- Other	10	5
106399090	--- Other	10	5
106900090	-- Other	10	5
210191000	---- Bacon sides or spencers	10	7
210192000	---- Three-quarter sides or middles	10	7
210193000	---- Fore-ends and cuts thereof	10	7
210194000	---- Loins and cuts thereof	10	7
210196000	---- Fore-ends and cuts thereof	10	7
210197000	---- Loins and cuts thereof	10	7
210198100	---- Boneless	10	7
210201000	-- With bone in	15	go to 5 % in 5 ys
210209000	-- Boneless	15	go to 5 % in 5 ys

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
406201000	-- Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs	10	5
406301000	-- In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler, Gruyere and Appenzell have been used and which may contain, as an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger); put up for retail sale, of a fat content by weight in the dry matter not exceeding 56 %	10	go to 5 % in 5 ys
406303100	--- -- Not exceeding 48 %	10	go to 5 % in 5 ys
406303900	--- -- Exceeding 48 %	10	go to 5 % in 5 ys
406309000	--- -- Of a fat content, by weight, exceeding 36 %	10	go to 5 % in 5 ys
406900100	-- For processing	10	go to 5 % in 5 ys
406901300	--- -- Emmentaler	10	7
406901500	--- -- Gruyere, Sbrinz	10	5
406901700	--- -- Bergkase, Appenzell	10	go to 5 % in 5 ys
406901800	--- -- Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tete de Moine	10	go to 5 % in 5 ys
406901900	--- -- Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs	10	7
406902500	--- -- Tilsit	10	go to 5 % in 5 ys
406902700	--- -- Butterkase	10	go to 5 % in 5 ys
406905000	--- -- Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles	10	go to 5 % in 5 ys
406906900	--- -- -- -- -- Other	10	go to 5 % in 5 ys
406907600	--- -- -- -- -- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	10	go to 5 % in 5 ys
406907900	--- -- -- -- -- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	10	go to 5 % in 5 ys
406909300	--- -- -- -- -- Exceeding 72 %	10	go to 5 % in 5 ys
406909910	--- -- -- -- -- Cheese of cow's milk in containers containing brine	10	go to 5 % in 5 ys
406909990	--- -- -- -- -- Other	10	go to 5 % in 5 ys
504000000	Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked	5	7
506100000	-- Ossein and bones treated with acid	20	7
506900000	-- Other	20	7
511991090	--- -- -- -- -- Other	5	0
511993100	--- -- -- -- -- Raw	5	5
511993900	--- -- -- -- -- Other	5	5
601101000	-- Hyacinths	5	5
601102000	-- Narcissi	5	5
601103000	-- Tulips	5	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
601104000	-- Gladioli	5	5
601109000	-- Other	5	5
601201000	-- Chicory plants and roots	5	5
601203000	-- Orchids, hyacinths, narcissi and tulips	5	5
601209000	-- Other	5	5
602101000	-- Of vines	5	5
602109000	-- Other	5	5
602201000	-- Vine slips, grafted or rooted	5	5
602209000	-- Other	5	5
602300000	-- Rhododendrons and azaleas, grafted or not	20	5
602401000	-- Neither budded nor grafted	5	5
602409000	-- Budded or grafted	5	5
602901000	-- Mushroom spawn	10	5
602902000	-- Pineapple plants	10	5
602903000	-- Vegetable and strawberry plants	10	5
602904100	--- Forest trees	15	5
602904500	--- Rooted cuttings and young plants	15	5
602904900	--- Other	15	5
602905100	--- Perennial plants	15	5
602905900	--- Other	15	5
602907000	--- Rooted cuttings and young plants, excluding cacti	15	5
602909100	--- Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti	15	5
602909900	--- Other	15	5
603110010	--- From 1 June till 31 October	10	5
603110090	--- From 1 November to 31 May	5	5
603120010	--- From 1 June till 31 October	10	5
603120090	--- From 1 November to 31 May	5	5
603130010	--- From 1 June till 31 October	10	5
603130090	--- From 1 November to 31 May	5	5
603140010	--- From 1 June till 31 October	10	5
603140090	--- From 1 November to 31 May	5	5
603191010	--- From 1 June till 31 October	10	5
603191090	--- From 1 November to 31 May	5	5
603199010	--- From 1 June till 31 October	10	5
603199090	--- From 1 November to 31 May	5	5
603900000	-- Other	5	5
604101000	-- Reindeer moss	10	5
604109000	-- Other	10	5
604912000	--- Christmas trees	10	5
604914000	--- Conifer branches	10	5
604919000	--- Other	10	5
604991010	--- From 1 November till 30 April	5	5
604991090	--- From 1 May till 31 October	10	5
604999010	--- From 1 November till 30 April	5	5
604999090	--- From 1 May till 31 October	10	5
701100000	-- Seed	2	5
701901000	-- For the manufacture of starch	10	5
701905000	-- New, From 1 January till 30 June	10	5
701909000	-- Other	10	5
703101100	--- Sets	10	5
703101900	--- Other	10	5
703109000	-- Shallots	10	5
703200000	-- Garlic	10	5
703900000	-- Leeks and Other alliaceous vegetables	20	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
704100000	- Cauliflowers and headed broccoli	10	5
704200000	- Brussels sprouts	20	5
704901000	- - White cabbages and red cabbages	20	5
704909000	- - Other	20	5
705110000	- - Cabbage lettuce (head lettuce)	20	5
705190000	- - Other	20	5
705210000	- - Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)	20	5
705290000	- - Other	20	5
706100000	- Carrots and turnips	20	5
706901000	- - Celeriac (rooted celery or German celery)	20	5
706903000	- - Horseradish (Cochlearia armoracia)	20	5
706909000	- - Other	20	5
707009000	- Gherkins	10	5
708100000	- Peas (Pisum sativum)	20	5
708200000	- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)	20	5
708900000	- Other leguminous vegetables	20	5
709200000	- Asparagus	20	5
709300000	- Aubergines (egg plants)	20	5
709400000	- Celery other than celeriac	20	5
709510000	- - Fresh or chilled mushrooms of the genus «Agaricus»	20	5
709591000	- - - Chanterelles	20	5
709593000	- - - Flap mushrooms	20	5
709595000	- - - Truffles	20	5
709599000	- - - Other	10	5
709601000	- - - Sweet peppers	20	5
709609100	- - - Of the genus Capsicum, for the manufacture of capsin or capsicum oleoresin dyes	17	5
709609500	- - - For the industrial manufacture of essential oils or resinoids	20	5
709609900	- - - Other	15	5
709700000	- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)	15	5
709901000	- - Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.)	10	5
709902000	- - - Chard (or white beet) and cardoons	10	5
709903100	- - - For uses other than the production of oil	10	5
709903900	- - - Other	10	5
709904000	- - - Capers	10	5
709905000	- - - Fennel	20	5
709906000	- - - Sweet corn	20	5
709907000	- - - Courgettes	20	5
709908000	- - - Globe artichokes	20	5
709909000	- - - Other	20	5
710100000	- Potatoes	15	5
710210000	- - Peas (Pisum sativum)	10	5
710220000	- - Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)	10	5
710290000	- - Other	10	5
710300000	- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)	20	5
710801000	- - Olives	10	5
710805100	- - - Sweet peppers	15	5
710805900	- - - Other	15	5
710806100	- - - Of the genus Agaricus	15	5
710806900	- - - Other	15	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
710807000	-- Tomatoes	15	5
710808000	-- Globe artichokes	15	5
710808500	-- Asparagus	7	5
710809500	-- Other	15	5
710900000	-- Mixtures of vegetables	10	5
711201000	-- For uses other than the production of oil	5	5
711209000	-- Other	5	5
711400000	-- Cucumbers and gherkins	20	5
711590000	-- Other:	20	5
711901000	-- -- Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, excluding sweet peppers	20	5
711905000	-- -- Onions	20	5
711907000	-- Capers	5	5
711908000	-- -- Other	20	5
711909000	-- Mixtures of vegetables	20	5
712200000	-- Onions	15	5
712310000	-- Mushrooms of the genus Agaricus	5	5
712320000	-- Wood ears (Auricularia spp.)	5	5
712330000	-- Jelly fungi (Tremella spp.)	5	5
712390000	-- Other	5	5
712900500	-- Potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared	20	5
712901100	-- -- Hybrids for sowing	20	5
712901900	-- -- Other	10	5
712903000	-- Tomatoes	20	5
712905000	-- Carrots	20	5
712909000	-- Other	20	5
713109000	-- Other	5	5
713200000	-- Chickpeas (garbanzos)	10	5
713310000	-- Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek:	15	5
713320000	-- Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis)	20	5
713331000	-- -- For sowing	5	5
713339000	-- -- Other	5	5
713390000	-- Other	10	5
713400000	-- Lentils	10	5
713500000	-- Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equine, Vicia faba var. minor)	20	5
713900000	-- Other	20	5
714201000	-- Fresh, whole, intended for human consumption	20	5
714901100	-- -- Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced	20	5
714901900	-- -- Other	20	5
801210000	-- In shell	10	7
801220000	-- Shelled	10	7
801310090	-- -- Other	10	7
801320090	-- -- Other	5	5
802111090	-- -- -- Other	5	5
802119090	-- -- -- Other	5	5
802121090	-- -- -- Other	5	5
802129090	-- -- -- Other	5	5
802210090	-- -- -- Other	5	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
802310000	-- In shell	10	7
802320000	-- Shelled	10	7
802400000	-- Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.)	5	5
802500000	-- Pistachios	5	5
802600000	-- Macadamia nuts	15	7
802902000	-- Areca (or betel), cola and pecans	15	7
802905000	-- Pine nuts	15	7
802908590	-- -- Other	15	7
804100000	-- Dates	3	3
804201000	-- -- Fresh	3	3
804209000	-- -- Dried	3	3
804300000	-- Pineapples	3	3
804400000	-- Avocados	3	3
806109000	-- -- Other	10	7
807110090	-- -- -- From 1 April till 30 November	20	7
807190090	-- -- -- From 1 April till 30 November	20	7
808101000	-- -- -- Cider apples, in bulk, from 16 September to 15 December	10	7
808201000	-- -- -- Pery pears, in bulk, from 1 August to 31 December	10	3
808205010	-- -- -- -- From 1 December till 31 March	5	3
808205090	-- -- -- -- From 1 April till 30 November	10	3
808209000	-- -- Quinces	10	3
809301000	-- -- Nectarines	5	5
809309000	-- -- Other	5	5
809400500	-- -- Plums	5	5
809409000	-- -- Sloes	5	5
810100000	-- Strawberries	17	7
810201000	-- Raspberries	20	7
810209000	-- Other	20	7
810401000	-- Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)	20	7
810403000	-- Fruit of the species <i>Vaccinium myrtillus</i>	20	7
810405000	-- Fruit of the species <i>Vaccinium macrocarpon</i> and <i>Vaccinium corymbosum</i>	20	7
810409000	-- Other	20	7
810600000	-- Durians	10	0
810903000	-- Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums	10	0
810904000	-- Passion fruit, carambola and pitahaya	10	0
810905000	-- -- Blackcurrants	20	7
810906000	-- -- Redcurrants	20	7
810907000	-- -- Other	20	7
810909500	-- -- Other	10	5
811101100	-- -- -- With a sugar content exceeding 13 % by weight	10	5
811101900	-- -- -- Other	10	5
811109000	-- -- Other	10	5
811201100	-- -- -- With a sugar content exceeding 13 % by weight	10	5
811201900	-- -- -- Other	10	5
811203100	-- -- -- Raspberries	10	5
811203900	-- -- -- Blackcurrants	10	5
811205100	-- -- -- Redcurrants	10	5
811205900	-- -- -- Mulberries and blackberries, loganberry	10	5
811209000	-- -- -- Other	10	5

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
811901100	--- Tropical fruit and tropical nuts	10	5
811901900	--- Other	10	5
811903100	--- Tropical fruit and tropical nuts	10	5
811903900	--- Other	10	5
811905000	--- Fruit of the species <i>Vaccinium myrtillus</i>	10	5
811907000	--- Fruit of the species <i>Vaccinium myrtilloides</i> and <i>Vaccinium angustifolium</i>	10	5
811907500	--- Sour cherries (<i>Prunus cerasus</i>)	10	5
811908000	--- Other	10	5
811908500	--- Tropical fruit and tropical nuts	10	5
811909500	--- Other	10	5
812902000	-- Oranges	20	7
812903000	-- Papaws (papayas)	20	7
812904000	-- Fruit of the species <i>Vaccinium myrtillus</i>	20	7
812907000	-- Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and tropical nuts	20	7
812909800	-- Other	20	7
813401000	-- Peaches, including nectarines	12	5
813403000	-- Pears	12	5
813405000	-- Papaws (papayas)	12	5
813406000	-- Tamarinds	12	5
813407000	-- Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya	12	5
813409500	-- Other	12	5
813501200	--- Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya	5	5
813501500	--- Other	5	5
813501900	--- Containing prunes	5	5
813503100	--- Of tropical nuts	5	5
813503900	--- Other	5	5
813509100	--- Not containing prunes or figs	5	5
813509900	--- Other	5	5
814000000	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions	20	5
903000000	Mate	5	5
1001100090	-- Other	10	5
1001901000	-- Spelt for sowing	10	5
1001909900	-- Other	10	5
1002000000	Rye	20	5
1003001000	-- Seed	5	5
1003009000	-- Other	5	5
1004000000	Oats	5	5
1005900000	-- Other:	10	5
1006101000	-- For sowing	5	5
1006102100	--- Round grain	5	5
1006102300	--- Medium grain	5	5
1006102500	--- Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3	5	5
1006102700	--- Of a length/width ratio equal to or greater than 3	5	5
1006109200	--- Round grain	5	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
1006109400	--- Medium grain	5	5
1006109600	--- Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3	5	5
1006109800	--- Of a length/width ratio equal to or greater than 3	5	5
1006201100	--- Round grain	5	5
1006201300	--- Medium grain	5	5
1006201500	--- Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3	5	5
1006201700	--- Of a length/width ratio equal to or greater than 3	5	5
1006209200	Round grain husked [brown] rice (excl. parboiled)	5	5
1006209400	--- Medium grain	5	5
1006209600	--- Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3	5	5
1006209800	--- Of a length/width ratio equal to or greater than 3	5	5
1006302100	--- Round grain	5	5
1006302300	--- Medium grain	5	5
1006302500	--- Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3	5	5
1006302700	--- Of a length/width ratio equal to or greater than 3	5	5
1006304200	--- Round grain	5	5
1006304400	--- Medium grain	5	5
1006304600	--- Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3	5	5
1006304800	--- Of a length/width ratio equal to or greater than 3	5	5
1006306100	--- Round grain	5	5
1006306300	--- Medium grain	5	5
1006306500	--- Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3	5	5
1006306700	--- Of a length/width ratio equal to or greater than 3	5	5
1006309200	--- Round grain	5	5
1006309400	--- Medium grain	5	5
1006309600	--- Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3	5	5
1006309800	--- Of a length/width ratio equal to or greater than 3	5	5
1006400000	- Broken rice	5	5
1007001000	- Hybrids for sowing	2	3
1007009000	- Other	2	3
1008100000	- Buckwheat	20	7
1008200000	- Millet	20	7
1008300000	- Canary seed	5	3
1008901000	- Triticale	20	7
1008909010	--- Wild, rice, grain of <i>Zizania aquatica</i> , used for food	1	0
1008909090	--- Other	20	7
1101001100	--- Of durum wheat	15	7
1101001500	--- Of common wheat and spelt	15	7
1101009000	- Meslin flour	15	7
1102100000	- Rye flour	20	7
1102201000	--- Of a fat content not exceeding 1.5 % by weight	20	7

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
1102209000	-- Other	20	7
1102901000	-- Other:	20	7
1102903000	-- Barley flour	20	7
1102905000	-- Oat flour	20	7
1102909000	-- Other	20	7
1103111000	--- Durum wheat	20	7
1103119000	--- Common wheat and spelt	20	7
1103131000	--- Of a fat content not exceeding 1.5 % by weight	20	7
1103139000	--- Other	20	7
1103191000	--- Of rye	20	7
1103193000	--- Of barley	20	7
1103194000	--- Of oats	20	7
1103195000	--- Of rice	20	7
1103199000	--- Other	20	7
1103201000	--- Of rye	20	7
1103202000	--- Of barley	20	7
1103203000	--- Of oats	20	7
1103204000	--- Of maize	20	7
1103205000	--- Of rice	20	7
1103206000	--- Of wheat	20	7
1103209000	--- Of other cereals	20	7
1104121000	--- - Rolled	20	7
1104129000	--- - Flaked	10	7
1104191000	--- - Of wheat	20	7
1104193000	--- - Of rye	20	7
1104195000	--- - Of maize	20	7
1104196100	Rolled barley grains	20	7
1104196900	--- - - Flaked	20	7
1104199100	--- - - Flaked rice	20	7
1104199900	--- - - Other	10	7
1104222000	--- - Hulled (shelled or husked)	20	7
1104223000	--- - Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or «grutten»)	20	7
1104225000	--- - Pearled	20	7
1104229000	--- - Not otherwise worked than kibbled	20	7
1104229800	--- - Other	20	7
1104231000	--- - Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or «grutten»)	20	7
1104233000	--- - Pearled	20	7
1104239000	--- - Not otherwise worked than kibbled	20	7
1104239900	--- - Other	20	7
1104290100	--- - Hulled (shelled or husked)	20	7
1104290300	--- - Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or «grutten»)	20	7
1104290500	--- - Pearled	20	7
1104290700	--- - Not otherwise worked than kibbled	20	7
1104290900	--- - Other	20	7
1104291100	--- - - Of wheat	20	7
1104291800	--- - - Other	20	7
1104293000	--- - - Pearled	20	7
1104295100	--- - - Of wheat	20	7
1104295500	--- - - Of rye	20	7
1104295900	--- - - Other	20	7
1104298100	--- - - Of wheat	20	7
1104298500	--- - - Of rye	20	7
1104298900	--- - - Other	20	7

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
1104301000	-- Of wheat	20	7
1104309000	-- Of other cereals	20	7
1106100000	- Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13	20	7
1106201000	-- Denatured	20	7
1106209000	-- Other	20	7
1106301000	-- Of bananas	10	5
1106309000	-- Other	10	5
1107101100	-- - In the form of flour	10	5
1107101900	-- - Other	10	5
1107109100	-- - In the form of flour	10	5
1107109900	-- - Other	10	5
1107200000	- Roasted	10	5
1108120000	-- Maize (corn) starch	10	5
1108199000	-- - Other	15	5
1108200000	- Inulin	20	5
1109000000	Wheat gluten, whether or not dried	15	5
1202101090	-- - Other	5	3
1202109090	-- - Other	5	3
1202200090	-- Other	5	3
1203000000	Copra	5	3
1204009000	- Other	5	5
1206009100	-- Shelled; in grey and white striped shell	10	5
1207201000	-- For sowing	5	3
1207209000	-- Other	5	3
1207401000	-- For sowing	5	3
1207409000	-- Other	5	3
1207501000	-- For sowing	5	3
1207509000	-- Other	5	3
1207911000	-- - For sowing	5	3
1207919000	-- - Other	5	3
1207991500	-- - For sowing	5	3
1207999100	Hemp seeds, whether or not broken (excl. for sowing)	5	3
1207999700	-- - Other	5	3
1208900000	- Other	5	5
1209100000	- Goats:	5	5
1210100000	- Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets	20	7
1210201000	-- Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin content; lupulin	20	7
1210209000	-- Other	20	7
1212200000	- Seaweeds and other algae	15	5
1212993000	-- Locust beans	15	5
1212994100	-- - Not decorticated, crushed or ground	15	5
1212994900	-- - Other	15	5
1212997000	-- - Other	15	5
1213000000	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets	20	5
1214100000	- Lucerne (alfalfa) meal and pellets	5	5
1214901000	-- Mangolds, swedes and other fodder roots	5	5
1214909000	-- Other	5	5
1501001900	-- Other	20	7
1501009000	- Poultry fat	20	7
1502001090	-- Other	12	7
1502009000	- Other	12	7

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
1503001100	-- For industrial uses	20	7
1503001900	-- Other	20	7
1503003000	-- Tallow oil for industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	20	7
1503009000	-- Other	20	7
1505001000	-- Wool grease, crude	10	5
1505009000	-- Other	10	5
1506000000	Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified	10	5
1508101000	-- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1508109000	-- Other	10	5
1508901000	-- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1508909000	-- Other	10	5
1509101000	-- Virgin lampante olive oil	10	5
1509109000	-- Other	10	5
1509900000	-- Other	10	5
1510001000	-- Crude oils	10	5
1510009000	-- Other	20	5
1512119100	--- -- Sunflower-seed oil	20	7
1512119900	--- -- Safflower oil	20	7
1512191000	--- -- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	10	7
1512199010	--- -- Sunflower-seed oil	30	7
1512199090	--- -- Safflower oil	20	7
1512211000	--- -- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	10	7
1512219000	--- -- Other	10	7
1512291000	--- -- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	10	7
1512299000	--- -- Other	10	7
1514111000	--- -- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1514119000	--- -- Other	5	5
1514191000	--- -- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1514199000	--- -- Other	5	5
1514911000	--- -- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1514919000	--- -- Other	5	5
1514991000	--- -- For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1514999000	--- -- Other	5	5
1515110000	-- Crude oil	20	7

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
1515191000	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	7
1515199000	Other	20	7
1515211000	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	20	7
1515219000	Other	20	7
1515291000	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	7
1515299000	Other	15	7
1515501100	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1515501900	Other	10	5
1515509100	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1515509900	Other	5	5
1515901110	Tobacco-seed oil and its fractions:	10	5
1515901190	Crude oil:	5	5
1515902100	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1515902900	Other	5	5
1515903100	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1515903900	Other	5	5
1515904000	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1515905100	Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less	5	5
1515905900	Solid, other; fluid	5	5
1515906000	For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	5	5
1515909100	Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less	5	5
1515909900	Solid, other; fluid	5	5
1516101090	Other	20	7
1516109090	Other	20	7
1516209110	Olive oils	10	7
1516209120	Palm oil	5	7
1516209131	Palm kernel oil	5	7
1516209132	Palm kernel olein	5	7
1516209133	Hydrogenated palm kernel stearin	5	7
1516209190	Other	20	7
1516209500	Colza, linseed, rape seed, sunflower seed, illipe, karite, makore, touloucouna or babassu oils, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	20	7
1516209611	In packing not exceeding 20 kg	5	7

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
1516209615	----- Other	5	7
1516209690	----- Other	20	7
1516209821	----- Palm kernel oil, refined,bleached & deodorised for technical or industrial use	5	7
1516209822	----- Palm kernel olein, refined,bleached & deodorised for technical or industrial use	5	7
1516209823	----- Palm kernel stearin, refined,bleached & deodorised for technical or industrial use	5	7
1516209890	----- Other	10	7
1518003100	-- Crude	10	5
1518003900	-- Other	10	5
1518009100	-- Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16	10	5
1518009500	-- Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions	20	5
1518009900	-- Other	20	5
1702110000	-- Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter	5	5
1702201000	-- Maple sugar in solid form, containing added flavouring or colouring matter	5	5
1702209000	-- Other	5	5
1702301000	-- Isoglucose	5	5
1702305100	---- In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated	5	5
1702309100	---- In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated	5	5
1702401000	-- Isoglucose	5	5
1702601000	-- Isoglucose	5	5
1702608000	-- Inulin syrup	5	5
1702903000	-- Isoglucose	5	5
1702905000	-- Maltodextrine and maltodextrinesyrup	5	5
1702906000	-- Artificial honey, whether or not mixed with natural honey	5	5
1702907500	---- In the form of powder, whether or not agglomerated	5	5
1702908000	Inulin syrup, obtained directly by hydrolysis of inulin or oligofructoses, containing in the dry state \geq 10 % but \leq 50 % by weight of fructose in free form or as sucrose	5	5
1703100000	-- Cane molasses	10	5
1703900000	-- Other	10	5
1802000000	Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste	5	5
1902203000	-- Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin	20	7
2001100000	-- Cucumbers and gherkins	10	5
2001901000	-- Mango chutney	17	5

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2001902000	-- Fruit of the genus <i>Capsicum</i> other than sweet peppers or pimentos	17	5
2001905000	-- Mushrooms	17	5
2001906500	-- Olives	17	5
2001907000	-- Sweet peppers or pimentos	17	5
2001909100	-- Tropical fruit and tropical nuts	17	5
2001909300	-- Onions	17	5
2001909900	-- Other	17	5
2003103000	-- Other	10	5
2003200000	-- Truffles	10	5
2003900000	-- Other	10	5
2004101010	-- -- Packaged in containers 1 kg or greater not intended for retail sale	5	5
2004101090	-- -- Other	15	5
2004109910	-- -- Packaged in containers 1 kg or greater not intended for retail sale	5	5
2004109990	-- -- Other	15	5
2004903000	-- Sauerkraut, capers and olives	15	5
2004905000	Peas « <i>Pisum sativum</i> » and immature beans « <i>Phaseolus spp.</i> », prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen	15	5
2004909100	-- -- Onions, cooked, not otherwise prepared	15	5
2004909800	-- -- Other	15	5
2005100000	-- Homogenised vegetables	15	5
2005202000	-- -- Thin slices, fried or baked, whether or not salted or flavoured, in airtight packings, suitable for immediate consumption	12	5
2005208000	-- -- Other	12	5
2005400000	-- Peas (<i>Pisum sativum</i>)	12	5
2005510000	-- Beans, shelled	15	5
2005590000	-- Other	15	5
2005600000	-- Asparagus	15	5
2005701000	-- In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg	10	5
2005709000	-- Other	10	5
2005910000	Bamboo shoots, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid (excl. frozen)	10	5
2005991000	-- Fruit of the genus <i>Capsicum</i> other than sweet peppers or pimentos	7	5
2005992000	-- Capers	10	5
2005993000	-- Globe artichokes	7	5
2005994000	-- Carrots	10	5
2005995000	-- Mixtures of vegetables	7	5
2005996000	-- Sauerkraut	10	5
2005999000	-- Other	10	5
2006001000	-- Ginger	20	7
2006003100	-- -- Cherries	20	7
2006003500	-- -- Tropical fruit and tropical nuts	20	7
2006009100	-- -- Tropical fruit and tropical nuts	20	7
2008119400	-- -- -- Other	10	5
2008119600	-- -- -- Roasted	10	5
2008119800	-- -- -- Other	10	5
2008191100	-- -- -- Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit	10	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2008199100	--- Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit	10	5
2008199300	----- Almonds and pistachios	10	5
2008199500	----- Other	10	5
2008199900	----- Other	10	5
2008201100	----- With a sugar content exceeding 17 % by weight	10	5
2008201900	----- Other	10	5
2008203100	----- With a sugar content exceeding 19 % by weight	10	5
2008203900	----- Other	10	5
2008205100	----- With a sugar content exceeding 17 % by weight	10	5
2008205900	----- Other	10	5
2008207100	----- With a sugar content exceeding 19 % by weight	10	5
2008207900	----- Other	10	5
2008209010	----- In immediate packings of a net content of 4.5 kg or more	2	0
2008209090	----- Other	10	5
2008301100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008301900	----- Other	15	5
2008303100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008303900	----- Other	15	5
2008305100	----- Grapefruit segments	15	5
2008305500	----- Mandarins, including tangerines and satsumas; clementines, wilkings and other similar citrus hybrids	15	5
2008305900	----- Other	15	5
2008307100	----- Grapefruit segments	15	5
2008307500	----- Mandarins including tangerines and satsumas; clementines, wilkings and other similar citrus hybrids	15	5
2008307900	----- Other	15	5
2008309010	----- In immediate packings of a net content of 4.5 kg or more	2	0
2008309090	----- Other	15	5
2008401100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008401900	----- Other	15	5
2008402100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008402900	----- Other	15	5
2008403100	----- With a sugar content exceeding 15 % by weight	15	5
2008403900	----- Other	15	5
2008405100	----- With a sugar content exceeding 13 % by weight	15	5
2008405900	----- Other	15	5
2008407100	----- With a sugar content exceeding 15 % by weight	15	5
2008407900	----- Other	15	5
2008409000	--- Not containing added sugar	15	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2008501100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008501900	----- Other	15	5
2008503100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008503900	----- Other	15	5
2008505100	----- With a sugar content exceeding 15 % by weight	15	5
2008505900	----- Other	15	5
2008506100	----- With a sugar content exceeding 13 % by weight	15	5
2008506900	----- Other	15	5
2008507100	----- With a sugar content exceeding 15 % by weight	15	5
2008507900	----- Other	15	5
2008509200	----- Of 5 kg or more	15	5
2008509400	----- Of 4.5 kg or more but less than 5 kg	15	5
2008509900	----- Of less than 4.5 kg	15	5
2008601100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	10	5
2008601900	----- Other	10	5
2008603100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	10	5
2008605000	----- Exceeding 1 kg	10	5
2008606000	----- Not exceeding 1 kg	10	5
2008607000	----- Of 4.5 kg or more	10	5
2008609000	----- Of less than 4.5 kg	10	5
2008701100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008701900	----- Other	15	5
2008703100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008703900	----- Other	15	5
2008705100	----- With a sugar content exceeding 15 % by weight	15	5
2008705900	----- Other	15	5
2008706100	----- With a sugar content exceeding 13 % by weight	15	5
2008706900	----- Other	15	5
2008707100	----- With a sugar content exceeding 15 % by weight	15	5
2008707900	----- Other	15	5
2008709200	----- Of 5 kg or more	15	5
2008709800	----- Of less than 5 kg	15	5
2008801100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	10	5
2008801900	----- Other	10	5
2008803100	----- Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	10	5
2008803900	----- Other	10	5
2008805000	----- Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg	10	5
2008807000	----- Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg	10	5
2008809000	----- Not containing added sugar	10	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2008921200	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008921400	Other	15	5
2008921600	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008921800	Other	15	5
2008923200	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008923400	Other	15	5
2008923600	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008923800	Other	15	5
2008925100	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008925900	Other	15	5
2008927200	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008927400	Other	15	5
2008927600	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008927800	Other	15	5
2008929210	Purée, concentrated purée, frozen or preserved by aseptic way, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, for producing juices, nectars and beverages	2	0
2008929290	Other	15	5
2008929300	Other	15	5
2008929400	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008929600	Other	15	5
2008929700	Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	15	5
2008929800	Other	15	5
2008991100	Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11.85 % mas	15	5
2008991900	Other	15	5
2008992100	With a sugar content exceeding 13 % by weight	15	5
2008992300	Other	15	5
2008992400	Passion fruit and guavas	15	5
2008992800	Other	15	5
2008993100	Passion fruit and guavas	15	5
2008993400	Other	15	5
2008993600	Tropical fruit	15	5
2008993700	Other	15	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2008993800	----- Tropical fruit	15	5
2008994000	----- Other	15	5
2008994100	----- Ginger	15	5
2008994300	----- Grapes	15	5
2008994500	----- Plums and prunes	15	5
2008994600	----- Passion fruit, guavas and tamarinds	15	5
2008994700	----- Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya	15	5
2008994900	----- Other	15	5
2008995100	----- Ginger	15	5
2008996100	----- Passion fruit and guavas	15	5
2008996200	----- Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya	15	5
2008996700	----- Other	15	5
2008997200	----- Of 5 kg or more	15	5
2008997800	----- Of less than 5 kg	15	5
2008999100	----- Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5 % or more by weight of starch	15	5
2008999910	----- Purée, concentrated purée of tropical fruits, frozen or preserved by aseptic way, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, for producing juices, nectars and beverages	2	0
2008999920	----- Purée, concentrated purée of banana, kiwi, cactus, acerola, rambutan, frozen or preserved by aseptic way, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, for producing juices, nectars and beverages	2	0
2008999990	----- Other	15	5
2009111100	----- Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	2	3
2009111900	----- Other	2	3
2009119100	----- Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight	2	3
2009119910	----- Concentrated	2	3
2009119920	----- Natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	2	3
2009119990	----- Other	2	3
2009120010	----- Natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	2	3
2009120090	----- Other	2	3
2009191100	----- Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	5	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2009191900	Other	2	3
2009199100	Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight	5	5
2009199810	Concentrated	2	3
2009199890	Other	5	5
2009210010	Natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	2	3
2009210090	Other	5	5
2009291100	Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	5	5
2009291900	Other	2	3
2009299100	Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight	5	5
2009299910	Concentrated	2	3
2009299990	Other	5	5
2009311100	With an added sugar content	5	5
2009311910	Natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	2	3
2009311990	Other	5	5
2009315100	Containing added sugar	5	5
2009315900	Not containing added sugar	5	5
2009319100	Containing added sugar	5	5
2009319900	Not containing added sugar	5	5
2009391100	Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	5	5
2009391900	Other	2	3
2009393100	Containing added sugar	5	5
2009393910	Concentrated	2	3
2009393990	Other	5	5
2009395100	With an added sugar content exceeding 30 % by weight	5	5
2009395500	With an added sugar content not exceeding 30 % by weight	5	5
2009395900	Not containing added sugar	5	5
2009399100	With an added sugar exceeding 30 % by weight	5	5
2009399500	With an added sugar not exceeding 30 % by weight	5	5
2009399900	Not containing added sugar	5	5
2009411000	Of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	10	5
2009419100	Containing added sugar	10	5
2009419910	Natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	2	3
2009419990	Other	10	5
2009491100	Of a value not exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	10	5
2009491900	Other	2	3

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2009493000	--- Of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight containing added sugar	10	5
2009499100	----- With an added sugar exceeding 30 % by weight	10	5
2009499300	----- With an added sugar not exceeding 30 % by weight	10	5
2009499910	----- Concentrated	2	3
2009499990	----- Other	10	5
2009501000	-- Containing added sugar	10	5
2009509000	-- Other	10	5
2009611000	--- Of a value exceeding 18 Euro per 100 kg net weight	10	5
2009619000	--- Of a value not exceeding 18 Euro per 100 kg net weight	10	5
2009691100	----- Of a value not exceeding 22 Euro per 100 kg net weight	10	5
2009691900	----- Other	2	3
2009695100	----- Concentrated	2	3
2009695900	----- Other	10	5
2009697100	----- Concentrated	2	3
2009697900	----- Other	10	5
2009699000	----- Other	10	5
2009711000	--- Of a value exceeding 18 Euro per 100 kg net weight	10	5
2009719100	--- Containing added sugar	10	5
2009719900	--- Not containing added sugar	10	5
2009791100	----- Of a value not exceeding 22 Euro per 100 kg net weight	10	5
2009791900	----- Other	10	5
2009793000	----- Of a value not exceeding 18 Euro per 100 kg net weight	10	5
2009799100	----- With an added sugar exceeding 30 % by weight	10	5
2009799300	----- With an added sugar not exceeding 30 % by weight	10	5
2009799900	----- Not containing added sugar	10	5
2009801100	----- Of a value not exceeding Euro 22 per 100 kg net weight	10	5
2009801900	----- Other	10	5
2009803410	----- Juices of passion fruit	2	0
2009803490	----- Other	8	5
2009803500	----- Other	2	0
2009803600	----- Tropical fruit juice	8	5
2009803800	----- Other	2	0
2009805000	----- Of a value not exceeding Euro 18 per 100 kg net weight with an added sugar	10	5
2009806100	----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight	10	5
2009806300	----- With an added sugar content not exceeding 30 % by weight	10	5
2009806900	----- Not containing added sugar	10	5
2009807100	----- Cherry juice	10	5
2009807300	----- Tropical fruit juice	10	5
2009807900	----- Other	10	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2009808510	Juice of guavas, jackfruit, passion fruit, unfermented, Brix value <= 67 at 20°C, value of <= € 30 per 100 kg, containing > 30 % added sugar (excl. mixtures or containing spirit)	8	5
2009808590	----- Other	10	5
2009808600	----- Other	10	5
2009808800	----- Tropical fruit juice	10	5
2009808900	----- Other	10	5
2009809510	----- Concentrated	2	0
2009809590	----- Other	10	5
2009809600	----- Cherry juice	10	5
2009809710	----- Concentrated	2	0
2009809720	----- Natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	2	0
2009809790	----- Other	10	5
2009809910	----- Concentrated	2	0
2009809920	----- Natural Banana juice (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg, of a value exceeding 30 Euro per 100 kg net weight	2	0
2009809990	----- Other	10	5
2009901100	----- Of a value not exceeding Euro 22 per 100 kg net weight	10	5
2009901900	----- Other	10	5
2009902100	----- Of a value not exceeding Euro 30 per 100 kg net weight	10	5
2009902900	----- Other	2	3
2009903100	----- Of a value not exceeding Euro 18 per 100 kg net weight, with an added sugar content exceeding 30 % by weight	10	5
2009903900	----- Other	10	5
2009904100	----- Containing added sugar	10	5
2009904910	----- Concentrated	2	3
2009904920	----- Natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg	2	3
2009904990	----- Other	10	5
2009905100	----- Containing added sugar	10	5
2009905910	----- Concentrated	2	3
2009905920	----- Mixtures of tropical fruit juice, natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg	2	3
2009905930	----- Mixtures of citrus fruit juice, natural (unreduced), not containing added sugar, packaged in containers of a net content exceeding 190 kg	2	3
2009905990	----- Other	10	5
2009907100	----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight	10	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2009907300	----- With an added sugar content not exceeding 30 % by weight	10	5
2009907910	----- Concentrated	2	3
2009907990	----- Other	10	5
2009909200	----- Mixtures of juices of tropical fruit	10	5
2009909400	----- Other	10	5
2009909500	----- Mixtures of juices of tropical fruit	10	5
2009909600	----- Other	10	5
2009909710	----- Concentrated	2	3
2009909790	----- Other	10	5
2009909810	----- Concentrated	2	3
2009909890	----- Other	10	5
2106903000	--- Isoglucose syrups	5	7
2106905100	--- lactose syrup	5	7
2106905500	--- Glucose syrup and maltodextrine syrup	5	7
2204101100	--- Champagne	1,5 €/litre	7
2204101900	--- Other	1,5 €/litre	7
2204109100	--- Asti spumante	1,5 €/litre	7
2204109900	--- Other	1,5 €/litre	7
2204211000	--- Wine other than that referred to in subheading 2204 10 in bottles with mushroom stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bar at 20°C	0,3 €/litre	7
2204211100	----- Alsace	0,3 €/litre	7
2204211200	----- Bordeaux	0,3 €/litre	7
2204211300	----- Bourgogne (Burgundy)	0,3 €/litre	7
2204211700	----- Val de Loire (Loire Valley)	0,3 €/litre	7
2204211800	----- Mosel-Saar-Ruwer	0,3 €/litre	7
2204211900	----- Pfalz	0,3 €/litre	7
2204212200	----- Rheinhessen	0,3 €/litre	7
2204212300	----- Tokay	0,3 €/litre	7
2204212400	----- Lazio (Latium)	0,3 €/litre	7
2204212600	----- Toscana (Tuscany)	0,3 €/litre	7
2204212700	----- Trentino, Alto Adige and Friuli	0,3 €/litre	7
2204212800	----- Veneto	0,3 €/litre	7
2204213200	Quality white wines of the «vinho verde» category, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 13 % vol (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine)	0,3 €/litre	7
2204213400	----- Penedés	0,3 €/litre	7
2204213600	----- Rioja	0,3 €/litre	7
2204213700	----- Valencia	0,3 €/litre	7
2204213800	----- Other	0,3 €/litre	7
2204214200	- Goats:	0,3 €/litre	7
2204214300	----- Bourgogne (Burgundy)	0,3 €/litre	7
2204214400	----- Beaujolais	0,3 €/litre	7
2204214600	----- Côtes du Rhône	0,3 €/litre	7
2204214700	----- Languedoc-Roussillon	0,3 €/litre	7
2204214800	----- Val de Loire (Loire Valley)	0,3 €/litre	7
2204216200	----- Piemonte (Piedmont)	0,3 €/litre	7
2204216600	----- Toscana (Tuscany)	0,3 €/litre	7
2204216700	----- Trentino and Alto Adige	0,3 €/litre	7
2204216800	----- Veneto	0,3 €/litre	7
2204216900	----- Dão, Bairrada and Douro	0,3 €/litre	7

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2204217100	----- Navarra	0,3 €/litre	7
2204217400	----- Penedés	0,3 €/litre	7
2204217600	----- Rioja	0,3 €/litre	7
2204217700	----- Valdepeñas	0,3 €/litre	7
2204217800	----- Other	0,3 €/litre	7
2204217900	----- White	0,3 €/litre	7
2204218000	----- Other	0,3 €/litre	7
2204218100	----- Tokay	0,3 €/litre	7
2204218200	----- Other	0,3 €/litre	7
2204218300	----- Other	0,3 €/litre	7
2204218400	----- White	0,3 €/litre	7
2204218500	----- Other	0,3 €/litre	7
2204218700	----- Marsala	0,3 €/litre	7
2204218800	----- Samos and Muscat de Lemnos	0,3 €/litre	7
2204218900	----- Port	0,3 €/litre	7
2204219100	----- Madeira and Setubal muscatel	0,3 €/litre	7
2204219200	----- Sherry	0,3 €/litre	7
2204219400	----- Other	0,3 €/litre	7
2204219500	----- Port	0,3 €/litre	7
2204219600	----- Madeira, sherry and Setubal muscatel	0,3 €/litre	7
2204219800	----- Other	0,3 €/litre	7
2204219900	----- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol	0,3 €/litre	7
2204291000	--- Wine other than that referred to in subheading 2204 10 in bottles with mushroom stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bar at 20°C	0,4 €/litre	7
2204291100	----- Tokay	0,4 €/litre	7
2204291200	----- Bordeaux	0,4 €/litre	7
2204291300	----- Bourgogne (Burgundy)	0,4 €/litre	7
2204291700	----- Val de Loire (Loire Valley)	0,4 €/litre	7
2204291800	----- Other	0,4 €/litre	7
2204294200	----- Bordeaux	0,4 €/litre	7
2204294300	----- Bourgogne (Burgundy)	0,4 €/litre	7
2204294400	----- Beaujolais	0,4 €/litre	7
2204294600	----- Côtes-du-Rhône	0,4 €/litre	7
2204294700	----- Languedoc-Roussillon	0,4 €/litre	7
2204294800	----- Val de Loire (Loire Valley)	0,4 €/litre	7
2204295800	----- Other	0,4 €/litre	7
2204296200	----- Sicilia (Sicily)	0,4 €/litre	7
2204296400	----- Veneto	0,4 €/litre	7
2204296500	----- Other	0,4 €/litre	7
2204297100	----- Puglia (Apuglia)	0,4 €/litre	7
2204297200	----- Sicilia (Sicily)	0,4 €/litre	7
2204297500	----- Other	0,4 €/litre	7
2204297700	----- Tokay	0,4 €/litre	7
2204297800	----- Other	0,4 €/litre	7
2204298200	----- Other:	0,4 €/litre	7
2204298300	----- White	0,4 €/litre	7
2204298400	----- Other	0,4 €/litre	7
2204298700	----- Marsala	0,4 €/litre	7
2204298800	----- Samos and Muscat de Lemnos	0,4 €/litre	7
2204298900	----- Port	0,4 €/litre	7
2204299100	----- Madeira and Setubal muscatel	0,4 €/litre	7

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2204299200	----- Sherry	0,4 €/litre	7
2204299400	----- Other	0,4 €/litre	7
2204299500	----- Port	0,4 €/litre	7
2204299600	----- Madeira, sherry and Setubal muscatel	0,4 €/litre	7
2204299800	----- Other	0,4 €/litre	7
2204299900	----- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol	0,4 €/litre	7
2204301000	-- In fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol	10	5
2204309200	----- Concentrated	10	5
2204309400	----- Other	10	5
2204309600	----- Concentrated	10	5
2204309800	----- Other	10	5
2206001000	- Piquette	0,1 €/litre	3
2206003100	----- Cider and perry	0,1 €/litre	3
2206003900	----- Other	0,1 €/litre	3
2206005100	----- Cider and perry	0,1 €/litre	3
2206005900	----- Other	0,1 €/litre	3
2206008100	----- Cider and perry	0,1 €/litre	3
2206008900	----- Other	0,1 €/litre	3
2207100010	-- For medical use and pharmaceutical production	10	0
2302101000	-- With a starch content not exceeding 35 % by weight	20	7
2302109000	-- Other	20	7
2302301000	-- Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0.2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1.5 % by weight	20	7
2302309000	-- Other	20	7
2302400200	-- With a starch content not exceeding 35 % by weight	20	7
2302400800	-- Other	20	7
2302401000	-- Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0.2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1.5 % by weight	20	7
2302409000	-- Other	20	7
2302500000	- Of leguminous plants	20	7
2303101100	----- Exceeding 40 % by weight	20	7
2303101900	----- Not exceeding 40 % by weight	20	7
2303109000	----- Other	20	7
2303201000	-- Beet-pulp having a dry matter content of:	20	7
2303209000	-- Other	20	7
2303300000	- Brewing or distilling dregs and waste	20	7
2306900500	- Of maize (corn) germ	20	7
2306901100	----- Containing 3 % or less by weight of olive oil	20	7
2306901900	----- Containing more than 3 % by weight of olive oil	20	7

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2306909000	-- -- Other	20	7
2307001100	-- -- Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 7.9 % mas and a dry matter content not less than 25 % by weight	20	7
2307001900	-- -- Other	20	7
2307009000	-- -- Argol	20	7
2308001100	Grape marc, of a kind used in animal feeding, whether or not in the form of pellets, having a total alcoholic strength of <= 4,3 % mas and a dry matter content of <= 40 % by weight	20	7
2308001900	-- -- Other	20	7
2308004000	-- -- Acorns and horse-chestnuts; pomace or marc of fruit, other than grapes	20	7
2308009000	-- -- Other	20	7
2309101100	-- -- -- -- -- Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products	5	5
2309101300	-- -- -- -- -- Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products	5	5
2309101500	-- -- -- -- -- Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products	5	5
2309101900	-- -- -- -- -- Containing not less than 75 % by weight of milk products	5	5
2309103100	-- -- -- -- -- Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products	5	5
2309103300	-- -- -- -- -- Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products	5	5
2309103900	-- -- -- -- -- Containing not less than 50 % by weight of milk products	5	5
2309105100	-- -- -- -- -- Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products	5	5
2309105300	-- -- -- -- -- Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products	5	5
2309105900	-- -- -- -- -- Containing not less than 50 % by weight of milk products	5	5
2309107000	-- -- -- Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products	5	5
2309109000	-- -- Other	5	5
2309902000	-- -- Products referred to in additional note 5 to this chapter	10	5
2309903100	-- -- -- -- -- Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products	10	5
2309903300	-- -- -- -- -- Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products	10	5
2309903500	-- -- -- -- -- Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products	10	5
2309903900	-- -- -- -- -- Containing not less than 75 % by weight of milk products	10	5
2309904100	-- -- -- -- -- Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products	10	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2309904300	----- Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products	10	5
2309904900	----- Containing not less than 50 % by weight of milk products	10	5
2309905100	----- Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products	10	5
2309905300	----- Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products	10	5
2309905900	----- Containing not less than 50 % by weight of milk products	10	5
2309907000	----- Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products	10	5
2309909100	----- Beet-pulp with added molasses	10	5
2309909500	----- Containing by weight 49 % or more of choline chloride, on organic or inorganic base	10	5
2309909910	----- Premixtures	2	5
2309909990	----- Other	10	5
2401101000	---- Flue-cured Virginia type	1	0
2401102000	---- Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)	1	0
2401103000	---- Light air-cured Maryland type	1	0
2401104100	---- Kentucky type	1	0
2401104900	---- Other	1	0
2401105000	---- Light air-cured tobacco	1	0
2401106000	---- Sun-cured Oriental type tobacco	1	0
2401107000	---- Dark air-cured tobacco	1	0
2401108000	---- Flue-cured tobacco	1	0
2401109000	---- Other tobacco	1	0
2401201000	---- Flue-cured Virginia type	1	0
2401202000	---- Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)	1	0
2401203000	---- Light air-cured Maryland type	1	0
2401204100	---- Kentucky type	1	0
2401204900	---- Other	1	0
2401205000	---- Light air-cured tobacco	1	0
2401206000	---- Sun-cured Oriental type tobacco	1	0
2401207000	---- Dark air-cured tobacco	1	0
2401208000	---- Flue-cured tobacco	1	0
2401209000	---- Other	1	0
2401300000	- Tobacco refuse	1	0
2402100000	- Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco	10	7
2402201000	-- Containing cloves	1,5	7
2402209010	-- Cigarettes without filters from tobacco	€/1000ps 1,5	7
2402209020	-- Cigarettes with filters from tobacco	€/1000ps 1,5	7
2402900000	- Other	€/1000ps 20	7
2403101000	-- In immediate packings of a net content not exceeding 500 g	20	5
2403109000	-- Other	20	5
2403910000	-- «Homogenised» or «reconstituted» tobacco	1,8 €/kg	5
2403991000	-- Chewing tobacco and snuff	1,8 €/kg	5

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
2403999000	--- Other	1,8 €/kg	5
2905441100	---- Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content]	5.5	5
2905441900	---- Other	5.5	5
2905449900	---- Other	5.5	5
2905450000	-- Glycerol (1,2,3-trioksipropan)	5.5	5
3301131000	--- Not deterpenated	6.5	7
3301139000	--- Deterpenated	6.5	7
3301192010	Terpenic essential oils of citrus fruit, incl. concretes and absolutes (excl. those of seet and bitter orange and lemon), of lime and bergamotu	6.5	7
3301198010	Terpeneless essential oils of citrus fruit, incl. concretes and absolutes (excl. those of sweet and bitter orange and lemon), of lime and bergamotu	6.5	7
3301241000	--- Not deterpenated	6.5	7
3301249000	--- Deterpenated	6.5	7
3301251000	--- Not deterpenated	6.5	7
3301259000	--- Deterpenated	6.5	7
3301291100	--- Not deterpenated	6.5	7
3301293100	--- Deterpenated	6.5	7
3301294100	---- Not deterpenated	6.5	7
3301297100	---- Of geranium; Of vetiver; Of jasmine	6.5	7
3301297900	---- Of lavanda	6.5	7
3301299100	---- Other	6.5	7
3301300000	- Resinoids	6.5	7
3301901000	- Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils	6.5	7
3301902100	--- Of liquorice and hops	6.5	7
3301903000	--- Other	6.5	7
3301909000	-- Other	6.5	7
3302101000	---- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5 %	5	7
3302102100	---- Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch	5	7
3302102900	---- Other	5	7
3302104000	--- Other	5	7
3501101000	-- For the manufacture of regenerated textile fibres	5	5
3501105000	-- For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder	5	5
3501109000	-- Other	5	5
3501901000	-- Casein glues	5	5
3501909000	-- Other	5	5
3502111000	--- Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption	2	3
3502119000	--- Other	2	3
3502191000	--- Unfit for human consumption as food or fit for processing for other purposes	5	5
3502199000	--- Other	5	5
3502201000	--- Unfit, or to be rendered unfit	5	5
3502209100	--- Dried (for example, in sheets, scales, flakes, powder)	5	5
3502209900	--- Other	5	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
3502902000	– – – Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption	5	5
3502907000	– – – Other	5	5
3502909000	– – Albuminates and other albumin derivatives	5	5
3503001000	– Gelatin and derivatives thereof	10	5
3503008010	– – Bone glue granuled and scalelike	6.5	5
3503008090	– – Other	5	5
3504000000	Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed	5	0
3505101000	– – Dextrins	5	5
3505105000	– – – Starches, esterified or etherified	5	5
3505109000	– – – Other	5	5
3505201000	– – Containing, by weight, less than 25 % of starches or dextrins or other modified starches	5	5
3505203000	– – Containing, by weight, 25 % or more but less than 55 % of starches or dextrins or other modified starches	5	5
3505205000	– – Containing, by weight, 55 % or more but less than 80 % of starches or dextrins or other modified starches	5	5
3505209000	– – Containing, by weight, 80 % or more of starches or dextrins or other modified starches	5	5
3809101000	– – Containing by weight of such substances less than 55 %	5	5
3809103000	– – Containing by weight of such substances 55 % or more but less than 70 %.	5	5
3809105000	– – Containing by weight of such substances 70 % or more but less than 83 %.	5	5
3809109000	– – Containing by weight of such substances 83 % or more	5	5
3823110000	– – Stearic acid	1	0
3823120000	– – Oleic acid	1	0
3823130000	– – Tall oil fatty acids	5	5
3823191000	– – – Distilled fatty acids	5	5
3823193000	– – – Fatty acid distillate	5	5
3823199000	– – – Other	5	5
3823700000	– Industrial fatty alcohols	5	5
3824601100	– – – Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content	5	7
3824601900	– – – Other	5	7
3824609100	– – – Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content	5	7
3824609900	– – – Other	5	7
4103200000	– Of reptiles	3	3
4103300000	– Of swine	3	3
4103901000	– – Of goats or kids:	3	3
4103909000	– – Other	3	3
4301300000	– Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws	1	3
4301600000	– Of fox, whole, with or without head, tail or paws	5	5

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

HS 2007 KN 2002	Description of goods	Import duty, % or €/unit	Dismantling period
4301807010	Raw furskins, whole, with or without heads, tails or paws (excl. those of mink, lamb – Astrachan, Caracul, Persian, Broadtail and similar, and Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan -, fox, marmots and of wild felines): seals, aims, with a chairman, tail, paws, or without them	5	5
4301900000	– Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use	5	5
5001000000	Silkworm cocoons suitable for reeling	2	0
5002000000	Raw silk (not thrown)	2	0
5003000000	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock):	1	0
5202100000	– Yarn waste (including thread waste)	1	0
5202990000	– – Other	1	0
5203000000	Cotton, carded or combed	5	7
5301210000	– – Broken or scutched	1	0
5301290000	– – Other	1	0
5301301000	– – Tow	1	0
5302100000	– Truehemp, rawor retted	1	0
5302900000	– Other	2	0

Concessioni tariffarie della Svizzera

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
I	Animali vivi e prodotti del regno animale			
02	Carni e frattaglie commestibili			
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate			
0201.10	– in carcasce o mezzene:		per 100 kg lordo	per 100 kg lordo
	– – di vitello:			
0201.1011	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	85.00		
	– – altre:			
0201.1091	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)			9.00
0201.20	– altri pezzi non disossati:			
	– – di vitello:			
0201.2011	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)			9.00
	– – altri:			
0201.2091	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)			9.00
0201.30	– disossati:			
	– – altri:			
0201.3091	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)			9.00
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate			
0202.10	– in carcasce o mezzene:			
	– – di vitello:			
0202.1011	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	85.00		
	– – altre:			
0202.1091	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)			9.00
0202.20	– altri pezzi non disossati:			
	– – di vitello:			
0202.2011	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)			9.00
	– – altri:			
0202.2091	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)			9.00
0202.30	– disossati:			
	– – altri:			
0202.3091	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)			9.00
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate			
0204.10	– carcasce e mezzene di agnello, fresche o refrigerate:			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0204.1010	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.00		
	– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:			
0204.21	– – in carcasce o mezzene:			
0204.2110	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.00		
0204.30	– carcasce e mezzene di agnello, congelate:			
0204.3010	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.00		
	– altre carni di animali della specie ovina, congelate:			
0204.41	– – in carcasce o mezzene:			
0204.4110	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.00		
0204.42	– – in altri pezzi non disossati:			
0204.4210	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.00		
0204.43	– – disossati:			
0204.4310	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.00		
0204.50	– carni di animali della specie caprina:			
0204.5010	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	40.00		
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105			
	– di galli e galline:			
0207.11	– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:			
0207.1110	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.00	
0207.12	– – non tagliati in pezzi, congelati:			
0207.1210	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		22.00	
0207.14	– – pezzi e frattaglie, congelati:			
	– – – petti:			
0207.1481	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		22.00	
	– – – altri:			
0207.1491	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		22.00	
	– di tacchini e di tacchine:			
0207.24	– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:			
0207.2410	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.00	
0207.25	– – non tagliati in pezzi, congelati:			
0207.2510	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.00	
0207.27	– – pezzi e frattaglie, congelati:			
	– – – altri:			
0207.2791	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.00	
	– di anatre, di oche o di faraone:			
0207.32	– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:			
	– – – anatre:			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0207.3211	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.00	
	– – – altri:			
0207.3291	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.00	
0207.33	– – non tagliati in pezzi, congelati:			
	– – – anatre:			
0207.3311	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		22.00	
	– – – altri:			
0207.3391	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.00	
0207.3400	– – fegati grassi, freschi o refrigerati	8.00		
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie			
	– carni della specie suina:			
0210.19	– – altre:			
0210.1910	– – – di cinghiale	0.00		
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte			
0407.0010	– importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)	47.00		
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	– altri:			
0408.91	– – essiccati:			
ex0408.9110	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 10)	239.00		senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0408.99	– – altri:			
ex0408.9910	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 11)	71.00		senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0409	Miele naturale			
0409.0000	Miele naturale	19.00		
05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove			

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0504	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati			
0504.0010	– abomasi	0.00		
0504.0090	– altri	0.00		
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie			
0506.1000	– osseina e ossa acidulate	0.00		
0506.9000	– altri	0.00		
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana	per dose	per dose	
0511.10	– sperma di tori:			
0511.1010	– – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12)	0.00		
	– altri:			
0511.91	– – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:	per 100 kg lordo	per 100 kg lordo	
0511.9190	– – – altri	0.00		
0511.99	– – – altri:			
0511.9980	– – – – altri	0.00		
II	Prodotti del regno vegetale			
06	Piante vive e prodotti della floricoltura			
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212			
0601.10	– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:			
0601.1090	– – altri	0.00		
0601.20	– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:			
	– – altri:			
0601.2091	– – – con boccioli o fiori	0.00		
0601.2099	– – – altri	0.00		
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati			
	– freschi:			
0603.11	– – rose:			
	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:			
0603.1110	– – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)	0.00		
0603.12	– – garofani:			
	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0603.1210	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)	0.00		
0603.13	– – orchidee:			
	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:			
0603.1310	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)	20.00		
0603.14	– – crisantemi:			
	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:			
0603.1410	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)	20.00		
0603.19	– – altri:			
	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:			
	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13):			
0603.1911	– – – – legnosi	20.00		
0603.1919	– – – – altri	20.00		
0603.90	– altri:			
0603.9010	– – essiccati, allo stato naturale	0.00		
0603.9090	– – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)	0.00		
0604	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati			
	– altri:			
0604.99	– – altri:			
0604.9990	– – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)	0.00		
07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci			
0702	Pomodori, freschi o refrigerati			
	– pomodori ciliegia (cherry):			
0702.0010	– – dal 21 ottobre al 30 aprile	0.00		
	– pomodori peretti (di forma allungata):			
0702.0020	– – dal 21 ottobre al 30 aprile	0.00		
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):			
0702.0030	– – dal 21 ottobre al 30 aprile	0.00		
	– altri:			
0702.0090	– – dal 21 ottobre al 30 aprile	0.00		
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati			
0703.10	– cipolle e scalogni:			
	– – cipolline da semina:			
0703.1011	– – – dal 1° maggio al 30 giugno	0.00		
	– – – dal 1° luglio al 30 aprile:			
0703.1013	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	– – altre cipolle e scalogni:			
	– – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte):			
0703.1020	– – – dal 31 ottobre al 31 marzo	0.00		

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0703.1021	<ul style="list-style-type: none"> - - - - dal 1° aprile al 30 ottobre: - - - - - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - - - cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: 	0.00		
0703.1030	<ul style="list-style-type: none"> - - - - dal 31 ottobre al 31 marzo - - - - dal 1° aprile al 30 ottobre: 	0.00		
0703.1031	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - - - lampagioni: 	0.00		
0703.1040	<ul style="list-style-type: none"> - - - - dal 16 maggio al 29 maggio - - - - dal 30 maggio al 15 maggio: 	0.00		
0703.1041	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - - - cipolle mangerecce, con un diametro di 70 mm o più: 	0.00		
0703.1050	<ul style="list-style-type: none"> - - - - dal 16 maggio al 29 maggio - - - - dal 30 maggio al 15 maggio: 	0.00		
0703.1051	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - - - cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039: 	0.00		
0703.1060	<ul style="list-style-type: none"> - - - - dal 16 maggio al 29 maggio - - - - dal 30 maggio al 15 maggio: 	0.00		
0703.1061	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - - - altre cipolle mangerecce: 	0.00		
0703.1070	<ul style="list-style-type: none"> - - - - dal 16 maggio al 29 maggio - - - - dal 30 maggio al 15 maggio: 	0.00		
0703.1071	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) 	0.00		
0703.1080	- - - scalogni	0.00		
0703.2000	- aglio	0.00		
0703.90	<ul style="list-style-type: none"> - porri e altri ortaggi agliacei: - - porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita: 			
0703.9010	<ul style="list-style-type: none"> - - - dal 16 febbraio alla fine di febbraio - - - dal 1° marzo al 15 febbraio: 	5.00		
0703.9011	<ul style="list-style-type: none"> - - - - importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - - altri porri: 	5.00		
0703.9020	<ul style="list-style-type: none"> - - - dal 16 febbraio alla fine di febbraio - - - dal 1° marzo al 15 febbraio: 	5.00		
0703.9021	<ul style="list-style-type: none"> - - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) 	5.00		
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati			
0704.10	<ul style="list-style-type: none"> - cavolfiori e cavoli broccoli: - - cimone: 			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0704.1010	--- dal 1° dicembre al 30 aprile	0.00		
	--- dal 1° maggio al 30 novembre:			
0704.1011	--- importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	-- romanesco:			
0704.1020	--- dal 1° dicembre al 30 aprile	0.00		
	--- dal 1° maggio al 30 novembre:			
0704.1021	--- importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	-- altri:			
0704.1090	--- dal 1° dicembre al 30 aprile	0.00		
	--- dal 1° maggio al 30 novembre:			
0704.1091	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
0704.20	-- cavoletti di Bruxelles:			
0704.2010	-- dal 1° febbraio al 31 agosto	5.00		
	-- dal 1° settembre al 31 gennaio:			
0704.2011	-- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
0704.90	-- altri:			
	-- cavoli rossi:			
0704.9011	--- dal 16 maggio al 29 maggio	0.00		
	--- dal 30 maggio al 15 maggio:			
0704.9018	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	-- cavoli bianchi:			
0704.9020	--- dal 2 maggio al 14 maggio	0.00		
	--- dal 15 maggio al 1° maggio:			
0704.9021	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	-- cavoli a punta:			
0704.9030	--- dal 16 marzo al 31 marzo	0.00		
	--- dal 1° aprile al 15 marzo:			
0704.9031	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	-- cavoli di Milano:			
0704.9040	--- dall'11 maggio al 24 maggio	0.00		
	--- dal 25 maggio al 10 maggio:			
0704.9041	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	-- broccoli:			
0704.9050	--- dal 1° dicembre al 30 aprile	0.00		
	--- dal 1° maggio al 30 novembre:			
0704.9051	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	-- cavoli cinesi:			
0704.9060	--- dal 2 marzo al 9 aprile	5.00		
	--- dal 10 aprile al 1° marzo:			
0704.9061	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	-- pak-choi:			
0704.9063	--- dal 2 marzo al 9 aprile	5.00		
	--- dal 10 aprile al 1° marzo:			
0704.9064	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0704.9070	-- cavoli rapa: -- -- dal 16 dicembre al 14 marzo	5.00		
	-- -- dal 15 marzo al 15 dicembre:			
0704.9071	-- -- -- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	-- cavoli ricci senza testa:			
0704.9080	-- -- dall'11 maggio al 24 maggio	5.00		
	-- -- dal 25 maggio al 10 maggio:			
0704.9081	-- -- -- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
0704.9090	-- -- altri	5.00		
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate			
	-- lattughe:			
0705.11	-- -- a cappuccio:			
	-- -- -- lattuga iceberg, senza corona:			
0705.1111	-- -- -- dal 1° gennaio alla fine di febbraio	3.50		
	-- -- -- dal 1° marzo al 31 dicembre:			
0705.1118	-- -- -- -- importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	3.50		
	-- -- -- batavia e altre lattughe iceberg:			
0705.1120	-- -- -- dal 1° gennaio alla fine di febbraio	3.50		
	-- -- -- dal 1° marzo al 31 dicembre:			
0705.1121	-- -- -- -- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	3.50		
	-- -- -- altre:			
0705.1191	-- -- -- dall'11 dicembre alla fine di febbraio	5.00		
	-- -- -- dal 1° marzo al 10 dicembre:			
0705.1198	-- -- -- -- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
0705.19	-- -- altre:			
	-- -- -- lattuga romana:			
0705.1910	-- -- -- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.00		
	-- -- -- dal 1° marzo al 20 dicembre:			
0705.1911	-- -- -- -- importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	-- -- -- lattughino:			
	-- -- -- -- foglia di quercia:			
0705.1920	-- -- -- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.00		
	-- -- -- dal 1° marzo al 20 dicembre:			
0705.1921	-- -- -- -- importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	-- -- -- lollo, rosso:			
0705.1930	-- -- -- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.00		
	-- -- -- dal 1° marzo al 20 dicembre:			
0705.1931	-- -- -- -- importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	-- -- -- lollo, diverso da quello rosso:			
0705.1940	-- -- -- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.00		
	-- -- -- dal 1° marzo al 20 dicembre:			
0705.1941	-- -- -- -- importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
	----- altro:			
0705.1950	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.00		
	----- dal 1° marzo al 20 dicembre:			
0705.1951	----- importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	----- altre:			
0705.1990	----- dal 21 dicembre al 14 febbraio	5.00		
	----- dal 15 febbraio al 20 dicembre:			
0705.1991	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	----- cicorie:			
0705.21	----- witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>):			
0705.2110	----- dal 21 maggio al 30 settembre	3.50		
	----- dal 1° ottobre al 20 maggio:			
0705.2111	----- importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	3.50		
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati			
0708.10	----- piselli (<i>Pisum sativum</i>):			
	----- taccole:			
0708.1010	----- dal 16 agosto al 19 maggio	0.00		
	----- dal 20 maggio al 15 agosto:			
0708.1011	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	----- altri:			
0708.1020	----- dal 16 agosto al 19 maggio	0.00		
	----- dal 20 maggio al 15 agosto:			
0708.1021	----- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
0708.20	----- fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):			
0708.2010	----- da sgranare	0.00		
	----- piattoni:			
0708.2021	----- dal 16 novembre al 14 giugno	0.00		
	----- dal 15 giugno al 15 novembre:			
0708.2028	----- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	----- fagiolini «long beans»:			
0708.2031	----- dal 16 novembre al 14 giugno	0.00		
	----- dal 15 giugno al 15 novembre:			
0708.2038	----- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	----- fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):			
0708.2041	----- dal 16 novembre al 14 giugno	0.00		
	----- dal 15 giugno al 15 novembre:			
0708.2048	----- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
	----- altri:			
0708.2091	----- dal 16 novembre al 14 giugno	0.00		
	----- dal 15 giugno al 15 novembre:			
0708.2098	----- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
0708.90	----- altri legumi da granella:			
	----- altri:			
	----- per l'alimentazione umana:			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0708.9080	– – – – dal 1° novembre al 31 maggio	0.00		
	– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:			
0708.9081	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
0708.9090	– – – altri	0.00		
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati			
0709.20	– asparagi:			
	– – asparagi verdi:			
0709.2010	– – – dal 16 giugno al 30 aprile	0.00		
	– – – dal 1° maggio al 15 giugno:			
0709.2011	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	0.00		
0709.2090	– – altri	2.50		
0709.30	– melanzane:			
0709.3010	– – dal 16 ottobre al 31 maggio	0.00		
	– – dal 1° giugno al 15 ottobre:			
0709.3011	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
0709.40	– sedano, esclusi i sedani-ropa:			
	– – sedano coste verde:			
0709.4010	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile	5.00		
	– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:			
0709.4011	– – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	– – sedano coste bianco:			
0709.4020	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile	5.00		
	– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:			
0709.4021	– – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	– – altro:			
0709.4090	– – – dal 1° gennaio al 14 gennaio	5.00		
	– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:			
0709.4091	– – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	– funghi e tartuffi:			
0709.5100	– – funghi del tipo Agaricus	0.00		
0709.5900	– – altri	0.00		
0709.60	– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:			
	– – peperoni:			
0709.6011	– – – dal 1° novembre al 31 marzo	0.00		
0709.6012	– – – dal 1° aprile al 31 ottobre		8.60	
0709.6090	– – altri	0.00		
0709.70	– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini):			
	– – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):			
0709.7010	– – – dal 16 dicembre al 14 febbraio	5.00		
	– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:			
0709.7011	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
0709.7090	– – altri	3.50		
0709.90	– altri:			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
	– – prezzemolo:			
0709.9040	– – – dal 1° gennaio al 14 marzo	5.00		
	– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:			
0709.9041	– – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	– – zucchine, incluse le zucchine con fiore:			
0709.9050	– – – dal 31 ottobre al 19 aprile	5.00		
	– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:			
0709.9051	– – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
0709.9080	– – crescione, dente di leone	3.50		
	– – carciofi:			
0709.9083	– – – dal 1° novembre al 31 maggio	0.00		
	– – – dal 1° giugno al 31 ottobre:			
0709.9084	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.00		
	– – altri:			
0709.9099	– – – altri	3.50		
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati			
0711.2000	– olive	0.00		
0711.4000	– cetrioli e cetriolini	0.00		
	– funghi e tartufi:			
0711.5100	– – funghi del tipo Agaricus	0.00		
0711.5900	– – altri	0.00		
0711.90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi:			
0711.9020	– – capperi	0.00		
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati			
0712.2000	– cipolle	0.00		
	– funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:			
0712.3100	– – funghi del tipo Agaricus	0.00		
0712.3900	– – altri	0.00		
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati			
0713.10	– piselli (<i>Pisum sativum</i>):			
	– – in grani intieri, non lavorati:			
0713.1019	– – – altri	0.00		
	– – altri:			
0713.1099	– – – altri	0.00		
0713.20	– ceci:			
	– – in grani intieri, non lavorati:			
0713.2019	– – – altri	0.00		
	– – altri:			
0713.2099	– – – altri	0.00		
	– fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0713.31	-- fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:			
	-- -- in grani intieri, non lavorati:			
0713.3119	-- -- -- altri	0.00		
	-- -- -- altri:			
0713.3192	-- -- -- per fabbricare la birra		4.50	
0713.3199	-- -- -- altri	0.00		
0713.32	-- fagioli «Adzuki» (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):			
	-- -- in grani intieri, non lavorati:			
0713.3219	-- -- -- altri	0.00		
	-- -- -- altri:			
0713.3299	-- -- -- altri	0.00		
0713.33	-- fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):			
	-- -- in grani intieri, non lavorati:			
0713.3319	-- -- -- altri	0.00		
	-- -- -- altri:			
0713.3399	-- -- -- altri	0.00		
0713.39	-- -- altri:			
	-- -- in grani intieri, non lavorati:			
0713.3919	-- -- -- altri	0.00		
	-- -- -- altri:			
0713.3999	-- -- -- altri	0.00		
0713.40	-- lenticchie:			
	-- -- in grani intieri, non lavorati:			
0713.4019	-- -- -- altre	0.00		
	-- -- -- altre:			
0713.4099	-- -- -- altre	0.00		
0713.50	-- fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):			
	-- -- in grani intieri, non lavorati:			
	-- -- -- da semina:			
0713.5015	-- -- -- -- favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)	0.00		
0713.5018	-- -- -- -- altre	0.00		
0713.5019	-- -- -- -- altre	0.00		
	-- -- -- -- altre:			
0713.5099	-- -- -- -- altre	0.00		
0713.90	-- -- altri:			
	-- -- in grani intieri, non lavorati:			
0713.9019	-- -- -- altri	0.00		
	-- -- -- altri:			
0713.9099	-- -- -- altri	0.00		
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi a alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago			
0714.10	-- radici di manioca:			
0714.1090	-- -- altre	0.00		
0714.20	-- patate dolci:			
0714.2090	-- -- altre	0.00		
0714.90	-- -- altri:			
0714.9090	-- -- -- altri	0.00		

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
08	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni			
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate			
	– noci di cocco:			
0801.1100	– – disseccate	0.00		
	– noci di acagiù:			
0801.3200	– – senza guscio	0.00		
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate			
	– mandorle:			
0802.1100	– – con guscio	0.00		
0802.1200	– – sgusciate	0.00		
	– noci comuni:			
0802.31	– – con guscio:			
0802.3190	– – – altre	0.00		
0802.32	– – sgusciate:			
0802.3290	– – – altre	0.00		
0802.4000	– castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)	0.00		
0802.5000	– pistacchi	0.00		
0802.6000	– noci macadamia	0.00		
0802.90	– altre:			
0802.9020	– – frutta tropicali	0.00		
0802.9090	– – altre	0.00		
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi			
0804.1000	– datteri	0.00		
0804.20	– fichi:			
0804.2010	– – freschi	0.00		
0804.2020	– – secchi	0.00		
0804.3000	– ananassi	0.00		
0804.4000	– avocado	0.00		
0804.5000	– guaiave, manghi e mangostani	0.00		
0805	Agrumi, freschi o secchi			
0805.4000	– pompelmi e pomeli	0.00		
0805.5000	– limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>citrus latifolia</i>)	0.00		
0805.9000	– altri	0.00		
0806	Uve, fresche o secche			
0806.2000	– secche	0.00		
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi			
	– meloni (compresi i cocomeri):			
0807.1100	– – cocomeri	0.00		
0807.1900	– – altri	0.00		
0807.2000	– papaie	0.00		
0808	Mele, pere e cotogne, fresche			
0808.10	– mele:			
	– – da sidro e da distillazione:			
0808.1011	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)	0.00		
	– – altre mele:			
	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0808.1021	----- dal 15 giugno al 14 luglio		0.00	
	----- dal 15 luglio al 14 giugno:			
0808.1022	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)		0.00	
	----- in altro imballaggio:			
0808.1031	----- dal 15 giugno al 14 luglio		0.00	
	----- dal 15 luglio al 14 giugno:			
0808.1032	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)		0.00	
0808.20	- pere e cotogne:			
	- da sidro e da distillazione:			
0808.2011	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)		0.00	
	- altre pere e cotogne:			
	----- alla rinfusa o in imballaggio aperto:			
0808.2021	----- dal 1° aprile al 30 giugno		0.00	
	----- dal 1° luglio al 31 marzo:			
0808.2022	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)		0.00	
	----- in altro imballaggio:			
0808.2031	----- dal 1° aprile al 30 giugno		0.00	
	----- dal 1° luglio al 31 marzo:			
0808.2032	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)		0.00	
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche			
0809.10	- albicocche:			
	- alla rinfusa o in imballaggio aperto:			
0809.1011	----- dal 1° settembre al 30 giugno		0.00	
	----- dal 1° luglio al 31 agosto:			
0809.1018	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)		0.00	
	- in altro imballaggio:			
0809.1091	----- dal 1° settembre al 30 giugno		0.00	
	----- dal 1° luglio al 31 agosto:			
0809.1098	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)		0.00	
0809.20	- ciliegie:			
0809.2010	- dal 1° settembre al 19 maggio		0.00	
	- dal 20 maggio al 31 agosto:			
0809.2011	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)		0.00	
0809.40	- prugne e prugnone:			
	- alla rinfusa o in imballaggio aperto:			
	----- prugne:			
0809.4012	----- dal 1° ottobre al 30 giugno		0.00	
	----- dal 1° luglio al 30 settembre:			
0809.4013	----- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)		0.00	
0809.4015	----- prugnone		0.00	
	- in altro imballaggio:			
	----- prugne:			
0809.4092	----- dal 1° ottobre al 30 giugno		0.00	
	----- dal 1° luglio al 30 settembre:			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0809.4093	– – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)	0.00		
0809.4095	– – – prugne	0.00		
0810	Altre frutta fresche			
0810.10	– fragole:			
0810.1010	– – dal 1° settembre al 14 maggio	0.00		
	– – dal 15 maggio al 31 agosto:			
0810.1011	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)	0.00		
0810.20	– lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:			
	– – lamponi:			
0810.2010	– – – dal 15 settembre al 31 maggio	0.00		
	– – – dal 1° giugno al 14 settembre:			
0810.2011	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)	0.00		
	– – more di rovo o di gelso:			
0810.2020	– – – dal 1° novembre al 30 giugno	0.00		
	– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:			
0810.2021	– – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)	0.00		
0810.2030	– – more-lamponi	0.00		
0810.4000	– mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium	0.00		
0810.5000	– kiwi	0.00		
0810.6000	– durian	0.00		
0810.90	– altri:			
0810.9092	– – frutta tropicali	0.00		
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0811.90	– altre:			
	– – frutta tropicali:			
0811.9021	– – – carambole	0.00		
0811.9029	– – – altre	0.00		
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate			
0812.90	– altre:			
0812.9010	– – frutta tropicali	0.00		
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo			
0813.1000	– albicocche	0.00		
0813.20	– prugne:			
0813.2010	– – intiere	0.00		
0813.2090	– – altre	0.00		
0813.3000	– mele	29.00		
0813.40	– altre frutta:			
	– – pere:			

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0813.4011	– – – intiere	7.60		
0813.4019	– – – altre	0.00		
	– – altre:			
	– – – frutta a nocciolo, altre, intiere:			
0813.4089	– – – – altre	0.00		
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche			
0814.0000	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	0.00		
0903.0000	Mate	0.00		
0904	Pepe (del genere Piper); pimenti (del genere Capsicum o del genere Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati			
	– pepe:			
0904.1100	– – non tritato né polverizzato	0.00		
0904.1200	– – tritato o polverizzato	0.00		
0904.20	– pimenti, essiccati o tritati o polverizzati:			
0904.2010	– – non lavorati	0.00		
0904.2090	– – altri	0.00		
0905	Vaniglia			
0905.0000	Vaniglia	0.00		
0906	Cannella e fiori di cinnamomo			
	– non tritati né polverizzati:			
0906.1100	– – cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)	0.00		
0906.1900	– – altri	0.00		
0906.2000	– tritati o polverizzati	0.00		
0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)			
0907.0000	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	0.00		
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi			
0908.10	– noci moscate:			
0908.1010	– – non lavorate	0.00		
0908.1090	– – altre	0.00		
0908.20	– macis:			
0908.2010	– – non lavorato	0.00		
0908.2090	– – altro	0.00		
0908.30	– amomi e cardamomi:			
0908.3010	– – non lavorati	0.00		
0908.3090	– – altri	0.00		
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro			
0909.1000	– semi di anice o di badiana	0.00		
0909.2000	– semi di coriandolo	0.00		

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
0909.3000	– semi di cumino		0.00	
0909.4000	– semi di carvi		0.00	
0909.5000	– semi di finocchio; bacche di ginepro		0.00	
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie			
0910.1000	– zenzero		0.00	
0910.2000	– zafferano		0.00	
0910.3000	– curcuma		0.00	
0910.9100	– altre spezie:			
	– – miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo		0.00	
0910.9900	– – altre		0.00	
10	Cereali			
1001	Frumento (grano) e frumento segalato			
1001.90	– altri:			
	– – altri:			
1001.9080	– – – altri		0.00	
1003	Orzo			
	– altro:			
1003.0090	– – altro		0.00	
1004	Avena			
	– altra:			
1004.0090	– – altra		0.00	
1005	Granoturco			
	– – altro:			
1005.9090	– – – altro		0.00	
1007	Sorgo a grani			
	– altro:			
1007.0090	– – altro		0.00	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali			
1008.10	– grano saraceno:			
	– – altro:			
1008.1090	– – – altro		0.00	
1008.20	– miglio:			
	– – altro:			
1008.2090	– – – altro		0.00	
1008.30	– scagliola:			
	– – altra:			
1008.3090	– – – altra		0.00	
1008.90	– altri cereali:			
	– – triticale:			
	– – – altro:			
1008.9038	– – – – altro		0.00	
	– – altri:			
	– – – altri:			
	– – – – per l'alimentazione umana:			
	– – – – – altri:			
1008.9052	– – – – – «wild rice» (<i>Zizania aquatica</i>)		0.00	
1008.9099	– – – – – altri		0.00	

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento			
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato			
1101.0090	– altre	0.00		
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato			
1102.10	– farina di segala:			
1102.1090	– – altra	0.00		
1102.20	– farina di granoturco:			
1102.2090	– – altra	0.00		
1102.90	– altre:			
	– – di triticale:			
1102.9018	– – – altre	0.00		
	– – altre:			
1102.9069	– – – altre	0.00		
1108	Amidi e fecole; inulina			
	– amidi e fecole:			
1108.1110	– – – per fabbricare la birra		5.00	
1108.1190	– – – altro	0.00		
1108.12	– – amido di granoturco:			
1108.1210	– – – per fabbricare la birra		5.00	
1108.1290	– – – altro	0.00		
1108.13	– – fecola di patate:			
1108.1310	– – – per fabbricare la birra		3.00	
1108.1390	– – – altra	0.00		
1108.20	– inulina:			
1108.2010	– – per fabbricare la birra		5.00	
1108.2090	– – altra	0.00		
12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi			
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate			
1202.10	– con guscio:			
	– – altre:			
1202.1091	– – – per l'alimentazione umana	0.00		
1202.1099	– – – altre	0.00		
1202.20	– sgusciate, anche frantumate:			
	– – altre:			
1202.2091	– – – per l'alimentazione umana	0.00		
1202.2099	– – – altre	0.00		
1209	Semi, frutti e spore da sementa			
1209.10	– semi di barbabietole da zucchero:			
1209.1090	– – altri	0.00		
	– semi di piante foraggere:			
1209.2100	– – di erba medica	0.00		
1209.2400	– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)	0.00		
1209.2500	– – di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)	0.00		

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
1209.29	-- altri:			
	--- di vecce e di lupino:			
1209.2919	--- -- altri	0.00		
1209.2960	--- -- di fléolo (coda di topo)	0.00		
1209.2980	--- -- di erba mazzolina, di avena bionda, di fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee	0.00		
1209.2990	--- -- altri	0.00		
1209.3000	-- semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	0.00		
	-- altri:			
1209.9100	-- semi di ortaggi	0.00		
1209.99	-- altri:			
	--- -- altri:			
1209.9999	--- -- -- altri	0.00		
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina			
1210.1000	-- coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	0.00		
1210.2000	-- coni di luppolo, tritati o macinati, anche in forma di pellets; luppolina	0.00		
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati			
1211.2000	-- radici di ginseng	0.00		
1211.3000	-- coca (foglie di)	0.00		
1211.4000	-- paglia di papavero	0.00		
1211.9000	-- altri	0.00		
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove			
1212.20	-- alghe:			
1212.2090	-- -- altre	0.00		
	-- altri:			
1212.91	-- -- barbabietole da zucchero:			
1212.9190	-- -- -- altre	0.00		
1212.99	-- -- altri:			
	-- -- -- radici di cicoria, essiccate:			
1212.9919	-- -- -- -- altre	0.00		
	-- -- -- carrube, compresi i semi di carrube:			
1212.9921	-- -- -- -- semi di carrube	0.00		
	-- -- -- -- altri:			
1212.9929	-- -- -- -- -- altri	0.00		
	-- -- -- -- altri:			
1212.9999	-- -- -- -- -- altri	0.00		

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets			
1214.10	– farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:			
1214.1090	– – altri	0.00		
1214.90	– altri:			
1214.9090	– – altri	0.00		
13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali			
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio balsami), naturali			
1301.90	– altri:			
1301.9010	– – balsami naturali	0.00		
1301.9080	– – altri	0.00		
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati			
1302.1100	– succhi ed estratti vegetali: – – oppio	0.00		
III	Grassi e oli, animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale			
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1504.10	– oli di fegato di pesci e loro frazioni: – – altri:			
ex1504.1098	– – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1504.1099	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
1504.20	– grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: – – altri:			
ex1504.2091	– – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1504.2099	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
1504.30	– grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: – – altri:			
ex1504.3091	– – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1504.3099	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina			
1505.0019	– grasso di lana greggio: – – altro	0.00		

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
1505.0099	– altri: – – altri	0.00		
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
ex1506.0091	– altri: – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1506.0099	– – altri	0.00		per usi tecnici
1509	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1509.10	– vergini: – – altri:			
ex1509.1091	– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	0.00		per usi tecnici
ex1509.1099	– – – altri	0.00		per usi tecnici
1509.90	– altri: – – altri:			
ex1509.9091	– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	0.00		per usi tecnici
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509			
ex1510.0091	– altri: – – greggi	0.00		per usi tecnici
ex1510.0099	– – altri	0.00		per usi tecnici
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1511.10	– olio greggio: – – altro			
ex1511.1090	– – altro	0.00		per usi tecnici
1511.90	– altri: – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma: – – – altre:			
ex1511.9018	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1511.9019	– – – – altre	0.00		per usi tecnici
	– – altri: – – – altri:			
ex1511.9098	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1511.9099	– – – – altri	0.00		per usi tecnici

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1512.11	– oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:			
ex1512.1190	– – oli greggi:	0.00		per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 per l'alimentazione umana in bottiglie non eccedenti 2 l, per il consumo diretto: contingente doganale annuo di 200 t
	– – – altri		0.00	per usi tecnici
	– olio di cotone e sue frazioni:			
1512.21	– – olio greggio, anche depurato del gossipolo:			
ex1512.2190	– – – altro	0.00		per usi tecnici
1512.29	– – altri:			
ex1512.2991	– – – altri:			
	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1512.2999	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1513.11	– olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:			
ex1513.1190	– – olio greggio:	0.00		per usi tecnici
	– – – altro			
1513.19	– – altri:			
	– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di cocco (olio di copra):			
ex1513.1918	– – – – altre:	0.00		per usi tecnici
	– – – – – in cisterne o fusti metallici			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
ex1513.1919	– – – – altre	0.00		per usi tecnici
	– – – altri:			
ex1513.1998	– – – – altri: – – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1513.1999	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
	– oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:			
1513.21	– – oli greggi:			
ex1513.2190	– – – altri	0.00		per usi tecnici
1513.29	– – altri:			
	– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù:			
	– – – – altre:			
ex1513.2918	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1513.2919	– – – – altre	0.00		per usi tecnici
	– – – altri:			
	– – – – altri:			
ex1513.2998	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1513.2999	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	– olio di granturco e sue frazioni:			
1515.29	– – altri:			
	– – – altri:			
ex1515.2991	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1515.2999	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
1515.30	– olio di ricino e sue frazioni:			
	– – altri:			
ex1515.3091	– – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1515.3099	– – – altri	0.00		per usi tecnici
1515.50	– olio di sesamo e sue frazioni:			
	– – olio greggio:			
ex1515.5019	– – – altro	0.00		per usi tecnici
	– – altri:			
	– – – altri:			
ex1515.5091	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1515.5099	– – – – altri	0.00		per usi tecnici

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
1515.90	– altri:			
	– – olio di germi di cereali:			
	– – – altro:			
ex1515.9013	– – – – greggio	0.00		per usi tecnici
	– – – – altro:			
ex1515.9018	– – – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1515.9019	– – – – – altro	0.00		per usi tecnici
	– – olio di ioioba e sue frazioni:			
	– – – altri:			
ex1515.9028	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
	– – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni:			
	– – – altri:			
ex1515.9038	– – – – in cisterne o fusti metallici	0.00		per usi tecnici
ex1515.9039	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
	– – altri:			
	– – – altri:			
ex1515.9099	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati			
1516.20	– grassi e oli vegetali e loro frazioni:			
	– – altri:			
	– – – in cisterne o fusti metallici:			
ex1516.2093	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
	– – – altri:			
ex1516.2098	– – – – altri	0.00		per usi tecnici
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516			
1517.90	– altri:			
1517.9020	– – miscele e preparazioni commestibili delle specie impiegate come oli per sfornare e separare	0.00		
1518	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove			
	– miscele non alimentari di oli vegetali:			

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
ex1518.0019	-- altre	0.00		per usi tecnici
1518.0089	-- olio di soia, epossidato: -- altro	0.00		
IV	Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici ed aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati			
16	Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici			
1601	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti			
	-- altri:			
	-- di animali delle voci 0101-0104, escluse quelle di cinghiale:			
1601.0021	-- -- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	110.00		
	-- di volatili della voce 0105:			
1601.0031	-- -- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.00	
1601.0049	-- -- altri	110.00		
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue			
	-- preparazioni omogeneizzate:			
1602.1010	-- -- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		42.50	
	-- di fegato di qualsiasi animale:			
1602.2010	-- -- a base di fegato d'oca	0.00		
	-- di volatili della voce 0105:			
1602.31	-- -- di tacchina:			
1602.3110	-- -- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		25.00	
	-- di gallina:			
1602.3210	-- -- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		25.00	
1602.39	-- -- altre:			
1602.3910	-- -- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		25.00	
	-- della specie suina:			
	-- prosciutti e loro pezzi:			
1602.4111	-- -- -- importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		52.00	
1602.50	-- della specie bovina:			
	-- corned beef, in recipienti ermeticamente chiusi:			
1602.5011	-- -- importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	90.00		
	-- altre:			
1602.5091	-- -- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		40.00	

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri			
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati			
1702.20	– zucchero e sciroppo d'acero:			
1702.2020	– – allo stato di sciroppo	0.00		
18	Cacao e sue preparazioni			
1801	Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto			
1801.0000	Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto	0.00		
1802	Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao			
1802.0090	– altri	0.00		
20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante			
2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico			
2001.90	– altri:			
	– – frutta:			
2001.9011	– – – tropicali	0.00		
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico			
2002.10	– pomodori, interi o in pezzi:			
2002.1010	– – in recipienti eccedenti 5 kg	2.50		
2002.1020	– – in recipienti non eccedenti 5 kg	4.50		
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico			
2003.1000	– funghi del genere Agaricus	0.00		
2003.2000	– tartufi	0.00		
2003.9000	– altri	0.00		
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006			
2004.90	– altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:			
	– – in recipienti eccedenti 5 kg:			
2004.9012	– – – olive	0.00		
2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006			
2005.70	– olive:			
2005.7010	– – in recipienti eccedenti 5 kg	0.00		
2005.7090	– – altre	0.00		

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)			
2006.0010	– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali	0.00		
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove			
	– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:			
2008.11	– – arachidi:			
2008.1190	– – – altre	0.00		
2008.19	– – altri, compresi i miscugli:			
2008.1910	– – – frutta tropicali	0.00		
2008.2000	– ananassi	8.00		
2008.30	– agrumi:			
2008.3010	– – polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5.50		
	– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:			
2008.92	– – miscugli:			
2008.9211	– – – di frutta tropicali	0.00		
2008.99	– – altre:			
	– – – polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
2008.9911	– – – – di frutta tropicali	0.00		
	– – – – altre:			
	– – – – – altre frutta:			
2008.9996	– – – – – frutta tropicali	0.00		
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	– succhi d'arancia:			
2009.11	– – congelati:			
ex2009.1110	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0.00		concentrato
ex2009.1120	– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	35.00		concentrato
2009.19	– – altri:			
2009.1930	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0.00		
	– succhi di pompelmo o di pomelo:			
2009.29	– – altri:			
2009.2910	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0.00		
	– succhi di altri agrumi:			
2009.31	– – d'un valore Brix non eccedente 20:			
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
2009.3111	– – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)	0.00		

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
2009.39	- - altri:			
	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
2009.3911	- - - - agro-cotto		0.00	
2009.3919	- - - - altri		6.00	
	- succhi di ananasso:			
2009.41	- - d'un valore Brix non eccedente 20:			
2009.4110	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		3.00	
2009.4120	- - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		7.00	
2009.49	- - altri:			
2009.4910	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		3.00	
2009.4920	- - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		7.00	
2009.5000	- succhi di pomodoro		0.00	
	- succhi di uva (compresi i mosti di uva):			
2009.69	- - altri:			
2009.6910	- - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)		50.00	
2009.80	- succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:			
2009.8010	- - succhi di ortaggi o legumi		10.00	
	- - altri:			
	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
2009.8081	- - - - di frutta tropicali		0.00	
2009.8089	- - - - altri		0.00	
	- - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
2009.8098	- - - - di frutta tropicali		0.00	
2009.90	- miscugli di succhi:			
	- - succhi di ortaggi o legumi:			
	- - - contenenti succhi di frutta a granella:			
2009.9011	- - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)		16.00	
	- - altri:			
	- - - altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	- - - - altri:			
2009.9061	- - - - - a base di frutta tropicali		0.00	
	- - - - altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	- - - - - altri:			
2009.9098	- - - - - a base di frutta tropicali		0.00	
22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti			
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009			
	- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole:			

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale applicata fr.	Aliquota preferenziale MFN meno fr.	Disposizioni particolari
2204.29	– – altri:			
2204.2950	– – – vini dolci, specialità e mistelle	10.00		
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo			
2207.1000	– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	0.00		
23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali			
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305			
2306.20	– di semi di lino:			
2306.2090	– – altri	0.00		
24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati			
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco			
2401.10	– tabacchi non scostolati:			
2401.1010	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	0.00		
2401.20	– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:			
2401.2010	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	0.00		
2401.30	– cascami di tabacco:			
2401.3010	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	0.00		

11.2.2

Messaggio

concernente l'Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti con l'Egitto

del 12 gennaio 2011

11.2.2.1

Considerazioni generali concernenti l'Accordo

Contesto

Il 7 giugno 2010 la Svizzera ha firmato, con riserva di ratifica, un nuovo accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) con l'Egitto.

Lo scopo perseguito dagli APPI è quello di garantire una protezione contrattuale contro i rischi non commerciali agli investimenti effettuati nei Paesi partner da persone fisiche e da imprese svizzere nonché a quelli effettuati in Svizzera da investitori dei Paesi partner. Riguardano in particolare le discriminazioni statali rispetto agli investitori nazionali, le espropriazioni illecite e le restrizioni ai trasferimenti di redditi e di altri importi legati all'investimento. Le procedure di composizione delle controversie consentono, se necessario, di ricorrere all'arbitrato internazionale per garantire l'applicazione delle norme contrattuali. Stipulando un APPI le Parti contraenti migliorano le condizioni quadro della loro piazza economica rendendola così più attrattiva per gli investimenti internazionali.

Per la Svizzera gli investimenti internazionali rivestono già da molto tempo un ruolo di primo piano. Lo stock di investimenti diretti svizzeri all'estero (oltre 865 mia. di fr. alla fine del 2009) e il numero di posti di lavoro offerti all'estero da imprese svizzere (oltre 2,6 mio.) attestano, nel confronto internazionale, il raggiungimento di un livello straordinario. Nello stesso anno, gli investimenti diretti esteri in Svizzera hanno raggiunto quasi 513 miliardi di franchi e dato lavoro a quasi 400 000 persone.

La globalizzazione dell'economia dimostra che gli investimenti internazionali costituiscono un fattore importante di crescita e di sviluppo determinante per la maggior parte delle economie nazionali. Tuttavia, in quest'ambito manca ancora un quadro giuridico generale paragonabile a quello dell'OMC per il commercio internazionale. Finalizzati a colmare questa lacuna, gli APPI costituiscono, in particolare nei confronti dei Paesi non membri dell'OCSE, uno strumento indispensabile della politica economica esterna svizzera. Il fatto che attualmente l'iniziativa di negoziare simili accordi provenga spesso da Paesi in sviluppo o da Paesi in transizione dimostra l'esistenza di un interesse reciproco.

Dal 1961 a questa parte la Svizzera ha concluso 128 APPI, di cui 113 sono in vigore. Dal 2004 gli APPI sono sottoposti per approvazione al Parlamento, di norma unitamente al rapporto annuale sulla politica economica esterna¹.

¹ Messaggio del Consiglio federale del 22 settembre 2006 concernente gli accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaigian, l'Arabia Saudita e la Colombia, n. 1.3 (FF 2006 7767 7774).

Situazione economica dell'Egitto e rapporti di investimento con la Svizzera

Influente potenza geopolitica nonché seconda economia del continente africano², l'Egitto ha avviato nel 2004 un ambizioso programma di riforme (nuova legislazione fiscale, riorganizzazione del settore bancario, privatizzazione delle imprese pubbliche, grandi lavori infrastrutturali) che stanno aumentando sensibilmente la competitività del Paese³. Da tre anni la crescita economica, trainata dal consumo privato, dall'edilizia, dalle comunicazioni e dal commercio estero, si attesta intorno al 7 per cento con un unico lieve calo (4,1 %) alla fine del 2008. Inoltre, l'integrazione dell'Egitto nell'economia mondiale è sempre più forte, come testimoniano le relazioni con i Paesi europei, sancite dall'Accordo di associazione con l'UE (2001) e dall'Accordo di libero scambio con l'AELS (2007)⁴. Attualmente l'Egitto – Stato aderente alla Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali dell'OCSE nonché membro del Comitato degli investimenti dell'OCSE – si sta guadagnando la fiducia degli investitori. Il flusso degli investimenti diretti esteri, ad esempio, raggiungeva nel 2007 e nel 2008 la cifra di 13 miliardi di dollari all'anno (contro i 2 mia. del 2004), ovvero più della metà dei flussi destinati all'Africa settentrionale e il 22 per cento di quelli percepiti dall'intero continente africano, per uno stock di oltre 50 miliardi di dollari nel 2007. Alla fine del 2009 lo stock di investimenti svizzeri in Egitto superava 3,3 miliardi di franchi (540 mio. di fr. alla fine del 2007) e generava oltre 26 000 posti di lavoro (contro i 10 600 del 2007), facendo del Paese la seconda meta preferita per gli investimenti svizzeri nel continente, dopo il Sudafrica. Per il momento ancora modesti, gli investimenti egiziani in Svizzera dovrebbero segnare prossimamente una forte crescita (progetto immobiliare di Andermatt).

Svolgimento dei negoziati

Nel 1973 la Svizzera e l'Egitto avevano concluso un primo APPI, entrato in vigore nel 1974. Dato che tale Accordo non risponde più alle attuali esigenze, in particolare a causa dell'assenza di un meccanismo di arbitrato internazionale che consenta all'investitore di comporre una controversia direttamente con lo Stato ospitante (composizione delle controversie investitore – Stato), nel novembre del 2008 sono stati avviati al Cairo negoziati in vista di un nuovo APPI, conclusisi a Berna nell'aprile del 2009. L'Accordo è stato firmato al Cairo nel giugno del 2010.

11.2.2.2 Contenuto dell'Accordo

Gli accordi concernenti la promozione e la protezione reciproca degli investimenti conclusi negli ultimi quindici anni dalla Svizzera sono pressoché affini a livello di contenuto. Il testo convenzionale negoziato con l'Egitto contiene i principi fondamentali difesi dal nostro Paese in questo ambito (si veda il nostro messaggio del 22 settembre 2006⁵). Inoltre, esso non pregiudica né contiene disposizioni che rimetterebbero in causa gli obblighi internazionali esistenti, compresi quelli a livello

² Dopo il Sudafrica e prima di Nigeria e Algeria.

³ In un anno l'Egitto ha guadagnato 11 posizioni (70° posto) nell'Indice di competitività mondiale del WEF. Inoltre, secondo la Banca mondiale (*Doing Business* 2010), l'Egitto figura, per la quarta volta in sette anni, tra i dieci Paesi riformatori più attivi a livello mondiale.

⁴ RS **0.632.313.211**

⁵ FF **2006 7767**

sociale e ambientale. Le norme internazionali contenute nell'Accordo apportano una maggiore sicurezza giuridica agli investitori svizzeri già presenti in Egitto o che desiderano effettuare nuovi investimenti.

Preambolo – obiettivo, sviluppo sostenibile – le due Parti ravvisano la necessità di ricorrere agli investimenti per promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile, persuasi che questi obiettivi possono essere raggiunti senza ridurre le norme d'applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente. La protezione degli investimenti va dunque di pari passo con altri obiettivi affidati ai due Stati in vista del benessere delle rispettive comunità. A tale affermazione si aggiunge il fatto che le due Parti sono oggi entrambe firmatarie della Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e dunque anche dei Principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali. Queste ultime, stando al primo di tali principi, dovrebbero «contribuire al progresso economico, sociale e ambientale al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile».

Definizioni – l'articolo 1 contiene le definizioni dei principali termini utilizzati nell'Accordo, in particolare le nozioni di investimento, di redditi e quella di investitore, sia esso una persona fisica o un ente giuridico, in possesso o meno della personalità giuridica.

Campo di applicazione – gli altri elementi del campo di applicazione dell'Accordo sono contenuti nell'articolo 2. L'Accordo è applicabile agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente da investitori dell'altra Parte, prima o dopo l'entrata in vigore dello stesso. Per contro, esso non si applica alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore (par. 1). Inoltre, per quanto riguarda la fiscalità, la Convenzione bilaterale con l'Egitto per evitare le doppie imposizioni⁶ prevale sull'APPI in caso di incompatibilità (par. 2).

Promozione, agevolazione e autorizzazione – l'articolo 3 esprime la volontà di ciascuna Parte di promuovere e agevolare per quanto possibile gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio (par. 1), a complemento della cooperazione prevista all'articolo 25 dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto⁷ (par. 3). Inoltre, il nuovo APPI sancisce l'obbligo delle Parti di rilasciare, una volta approvato un investimento, le relative autorizzazioni, nel rispetto delle legislazioni vigenti nei due Paesi. Ciò riguarda soprattutto le autorizzazioni richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall'investitore (par. 2).

Trattamento generale e protezione – le Parti s'impegnano a garantire un trattamento giusto ed equo, nonché vincolato alla garanzia di protezione e sicurezza, agli investitori e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente.

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita – l'articolo 4 paragrafi 2 e 3 prevede la concessione del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita sia agli investimenti (e ai relativi redditi) che agli investitori, ad eccezione (par. 4) dei privilegi concessi a uno Stato terzo, in particolare in virtù della sua appartenenza a un'unione doganale, un mercato comune o una zona di libero scambio o in virtù di un accordo contro la doppia imposizione. Infine, il trattamento più favorevole sancito in tale articolo non si estende ai meccanismi di

⁶ RS 0.672.932.15
⁷ RS 0.632.313.211

composizione delle controversie previsti da altri accordi di protezione degli investimenti conclusi dallo Stato ospitante l'investimento (par. 5).

Libero trasferimento – ai sensi dell'articolo 5, è garantito il libero trasferimento degli importi relativi all'investimento. Tuttavia, in circostanze straordinarie come, ad esempio, in caso di gravi minacce per la politica monetaria o valutaria, la Parte in questione può adottare misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitale purché sia rispettata una serie di condizioni, in particolare la conformità di tali misure agli obblighi assunti in virtù dello statuto del FMI (par. 4).

Espropriazione, indennizzo – come disposto dall'articolo 6, l'adozione di provvedimenti di espropriazione è possibile solo nel rispetto di condizioni molto severe, quali l'esistenza di un interesse pubblico, la non discriminazione, il rispetto delle procedure legali e il versamento all'investitore di un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato, che ammonterà al valore di mercato dell'investimento espropriato (par. 1–5). Il paragrafo 6 precisa che i paragrafi precedenti non si applicano ai diritti di proprietà intellettuale (che si tratti del rilascio di licenze obbligatorie, della revoca, della limitazione o della creazione di tali diritti), a condizione che sia garantita la compatibilità con gli accordi dell'OMC.

Indennizzo per perdite – in caso di perdite a seguito di conflitti armati o disordini civili (art. 7), l'investitore beneficia di un trattamento conforme all'articolo 4, tra cui il trattamento nazionale o quello della nazione più favorita, se quest'ultimo è più favorevole.

Altri obblighi – conformemente all'Accordo, tutti gli altri obblighi del Paese ospitante più favorevoli per gli investimenti degli investitori dell'altra Parte – che derivino dagli obblighi specifici relativi a un investimento (art. 8), dalla legislazione nazionale o dal diritto internazionale (art. 9) – saranno rispettati.

Sicurezza – l'articolo 10 ricorda che l'APPI non può essere interpretato al fine di impedire a una Parte contraente di rispettare gli obblighi relativi alla protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, sempre che le misure adottate a tal fine non siano arbitrarie né discriminatorie e non costituiscano una restrizione dissimulata nei confronti degli investitori e degli investimenti.

Surrogazione – la surrogazione nei diritti dell'investitore, prevista dall'articolo 11, riguarda il caso del pagamento effettuato da un assicuratore in virtù di una garanzia contro i rischi non commerciali concessa a un investitore di una Parte contraente.

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente – in base alla prima parte del meccanismo di composizione delle controversie (art. 12), le Parti in controversia si sforzano, in un primo tempo, di giungere a una composizione amichevole. In mancanza di tale intesa e qualora l'esito della procedura amministrativa prevista, se del caso, dalla legislazione nazionale del Paese ospitante non soddisfi l'investitore, quest'ultimo potrà scegliere se ricorrere ai tribunali di detto Paese, al Centro regionale del Cairo per l'arbitrato commerciale internazionale, al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI)⁸ o a un tribunale arbitrale *ad hoc*. Il consenso delle Parti, sancito nel paragrafo 4, a sottoporre ad arbitrato qualsiasi controversia in materia d'investimento è incondizionato e irrevocabile.

⁸ Istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (RS 0.975.2).

Controversie tra le Parti contraenti – la seconda parte del meccanismo di composizione delle controversie (art. 13) prevede due tappe: la via diplomatica e, in mancanza di una composizione amichevole, l'esame della controversia da parte di un tribunale arbitrale.

Disposizioni finali – secondo l'articolo 14, l'Accordo rimane in vigore per un periodo iniziale di dieci anni. A meno che una delle Parti non lo denunci per scritto con un preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, l'Accordo è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni (par. 1). In caso di denuncia, le disposizioni continueranno ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza (par. 2). Infine, il nuovo Accordo sostituisce l'APPI del 1973 tra Svizzera ed Egitto (par. 3)⁹.

11.2.2.3 Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sul personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

La conclusione del presente Accordo non ha alcuna ripercussione sulle finanze e sul personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Non è tuttavia escluso che la Svizzera sia coinvolta in futuro – da una Parte contraente o da un investitore straniero – in una procedura di composizione delle controversie (si veda il n. 11.2.2.2: *Controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte e Controversie tra le Parti*) o chiamata a intervenire nell'ambito di una procedura formale di composizione delle controversie al fine di garantire il rispetto dell'Accordo, il che potrebbe avere, a seconda dei casi, alcune ripercussioni finanziarie. In quest'ultimo caso, spetterebbe al Consiglio federale determinare chi debba farsi carico di tali spese.¹⁰

Ripercussioni per l'economia

L'impatto economico degli APPI non può essere misurato basandosi sui modelli di valutazione applicati alle convenzioni di doppia imposizione o agli accordi di libero scambio, in cui ai proventi attesi si contrappongono minori entrate fiscali o doganali.

L'importanza economica degli APPI consiste nel fatto che forniscono una base di diritto internazionale pubblico ai nostri rapporti d'investimento con i Paesi partner, aumentando in misura considerevole la sicurezza giuridica dei nostri investitori e riducendo il rischio che vengano discriminati o svantaggiati in altro modo.

La rilevanza economica di tali accordi, già evidenziata dalla globalizzazione, assume un significato particolare per la Svizzera, considerate le dimensioni ridotte del suo mercato interno. Sostenendo le nostre imprese – in particolare le PMI – che affrontano la concorrenza internazionale investendo all'estero, gli APPI rafforzano anche la piazza economica svizzera.

⁹ RS **0.975.232.1**

¹⁰ Messaggio del Consiglio federale del 22 settembre 2006 concernente gli accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaigian, l'Arabia Saudita e la Colombia, nota 10 (FF **2006** 7767 7784).

11.2.2.4 Programma di legislatura

Il progetto non è menzionato nel messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007–2011¹¹, né nel decreto federale del 18 settembre 2008 sul programma di legislatura 2007–2011¹², ma è conforme al tenore dell'obiettivo 1 (rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro).

11.2.2.5 Aspetti giuridici

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹³, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali gli accordi di durata indeterminata e inde-nunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Il presente Accordo può essere denunciato allo scadere del periodo iniziale di validità e al concludersi di ogni periodo successivo con un preavviso di sei mesi (cfr. n. 11.2.2.2: *Disposizioni finali*). Esso non implica l'adesione a un'organizzazione internazionale.

L'Accordo contiene disposizioni che stabiliscono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento¹⁴. Come hanno chiaramente riconosciuto le Camere federali in occasione delle deliberazioni¹⁵ sul messaggio del Consiglio federale del 22 settembre 2006¹⁶, gli APPI il cui contenuto è analogo a quello di altri APPI conclusi in precedenza e che non comportano nuovi obblighi importanti non sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. La portata economica, giuridica e politica dell'Accordo in questione non supera quella degli APPI già conclusi in questi ultimi quindici anni dalla Svizzera. Esso non comporta nuovi obblighi importanti per la Svizzera. Come nel caso degli APPI già conclusi dalla Svizzera, l'attuazione del presente Accordo non richiede l'emanazione di leggi federali.

Per tali ragioni, il nostro Collegio propone che il decreto federale che approva il presente Accordo non sia soggetto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

¹¹ FF 2008 597

¹² FF 2008 7469

¹³ RS 101

¹⁴ RS 171.10

¹⁵ Boll. Uff. 2006 S 1169; Boll. Uff. 2007 N 837

¹⁶ FF 2006 7767

Consultazione esterna

Dall'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005¹⁷ sulla consultazione (LCo) si evince che di principio un trattato internazionale che non sottostà a referendum e non concerne interessi essenziali dei Cantoni non è oggetto di una consultazione, a meno che non si tratti di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Il presente Accordo, il cui contenuto e la cui importanza finanziaria, politica ed economica corrispondono essenzialmente a quelli di altri APPI conclusi in precedenza¹⁸, non è di una portata particolare ai sensi della LCo. La sua esecuzione inoltre non è affidata a organi esterni all'Amministrazione federale. Per tali ragioni è stato possibile prescindere dallo svolgimento di una consultazione esterna.

¹⁷ RS **172.061**

¹⁸ FF **2006 7767**

Decreto federale

Disegno

che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del 12 gennaio 2011²
sulla politica economica esterna 2010,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 7 giugno 2010³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2011 1275

³ RS ...; FF 2011 1527

Approvazione dell'accordo tra la Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto
concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti. DF

*Traduzione*¹

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Concluso il 7 giugno 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica araba d'Egitto,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati,

persuasi che questi obiettivi possono essere raggiunti senza ridurre le norme d'applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi avente le caratteristiche di un investimento, quali l'impegno di capitali o di altre risorse, il conseguimento di un guadagno o di un utile o l'assunzione di un rischio, costituiti o acquisiti da un investitore di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, compresi, ma non esclusivamente:

- (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- (b) azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, fatta eccezione per i crediti derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi, o per i crediti legati a una transazione commerciale la cui scadenza originale è inferiore ai tre anni;

¹ Dal testo originale francese.

- (d) i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- (e) le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti dalla legge, da contratto o da decisione presa dall'autorità in applicazione della legge.

La modifica della forma in cui è stato effettuato un investimento non compromette il suo carattere di investimento ai sensi del presente Accordo.

(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, le persone fisiche o gli enti giuridici che hanno effettuato un investimento sul territorio dell'altra Parte contraente e sono definiti come segue:

- (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima; non sono incluse le persone fisiche aventi la cittadinanza di entrambe le Parti contraenti.
- (b) gli enti giuridici, compresi:
 - i) le società, le società di capitali, le società di persone e altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti in conformità alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente;
 - ii) gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente ma effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, ovvero secondo le lettere (a) e (b) i).

Un ente giuridico si considera controllato se l'investitore ha la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. Per quanto riguarda l'Egitto, l'investitore deve inoltre partecipare al capitale dell'ente giuridico.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente come definito dalla legislazione della Parte contraente in questione, conformemente al diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione

(1) Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo l'entrata in vigore dello stesso. Non si applica ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

(2) Per quanto concerne la fiscalità, la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni² prevale sul presente Accordo in caso di incompatibilità, nella misura di quest'ultima.

Art. 3 Promozione, agevolazione e autorizzazione

(1) Ciascuna Parte contraente promuove e agevola per quanto possibile gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio e li autorizza in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari in relazione all'investimento, inclusa l'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, e le autorizzazioni richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall'investitore.

(3) Per accrescere i flussi di investimenti, le Parti contraenti cooperano conformemente al capitolo IV, articolo 25 dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto³.

Art. 4 Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di protezione e sicurezza sul territorio dell'altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(4) Tale trattamento non si applica ai privilegi concessi da una Parte contraente agli investitori di uno Stato terzo in virtù della partecipazione della stessa a un'unione doganale, un mercato comune, una zona di libero scambio o un accordo regionale analogo o in virtù di un accordo contro la doppia imposizione.

² RS 0.672.932.15

³ RS 0.632.313.211

(5) È inteso che il trattamento più favorevole di cui al presente articolo non si estende ai meccanismi di composizione delle controversie in materia di investimento previsti da altri accordi internazionali relativi all'investimento conclusi dalla Parte contraente in questione.

Art. 5 Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda a questi investitori il libero trasferimento, senza alcuna restrizione o indugio e in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti e in particolare:

- (a) dei redditi;
- (b) dei pagamenti legati a prestiti o ad altri obblighi contratti per l'investimento;
- (c) degli importi destinati a coprire le spese di gestione dell'investimento;
- (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (1) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
- (e) dei redditi e delle altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione con l'investimento;
- (f) dei pagamenti derivanti da un indennizzo esigibile in virtù degli articoli 6 e 7 del presente Accordo;
- (g) del capitale iniziale e degli apporti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo dell'investimento;
- (h) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze.

(2) Un trasferimento è considerato eseguito «senza indugio» se è stato effettuato entro il termine normalmente richiesto per l'adempimento delle formalità di trasferimento. Tale termine non supera in nessun caso i tre mesi.

(3) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l'investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

(4) Se, in circostanze straordinarie, i pagamenti e i movimenti di capitale causano o minacciano di causare gravi difficoltà alla politica monetaria o alla politica valutaria in una delle Parti contraenti, la Parte contraente in questione può adottare misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali, a condizione che siano strettamente necessarie, non superino i sei mesi e siano conformi agli obblighi assunti in virtù dello statuto del Fondo monetario internazionale. L'applicazione di misure di salvaguardia può essere prolungata mediante una loro reintroduzione formale.

La Parte contraente che adotta misure di salvaguardia informa l'altra Parte e presenta appena possibile il calendario della loro soppressione.

Inoltre le misure di salvaguardia:

- i) sono non discriminatorie;
- ii) evitano di ledere inutilmente gli interessi economici e finanziari dell'altra Parte contraente;
- iii) non superano la portata necessaria per far fronte alle circostanze di cui sopra; e
- iv) sono temporanee e vengono soppresse progressivamente, di pari passo con il miglioramento della situazione menzionata sopra.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che non siano discriminatori, rispettino la procedura legale necessaria e implicino il versamento di un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi.

(2) L'ammontare dell'indennizzo include un interesse a un tasso commerciale normale calcolato dalla data dell'espropriazione alla data di pagamento dell'indennizzo.

(3) L'indennizzo è stabilito in una valuta liberamente convertibile, è versato senza ritardi ed è liberamente trasferibile.

(4) L'investitore in questione ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far tempestivamente esaminare il suo caso e la stima del suo investimento da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente di tale Parte contraente, in conformità con i principi enunciati nel presente articolo.

(5) Se una Parte contraente espropria gli averi di un ente giuridico registrato o costituito conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del proprio territorio e di cui investitori dell'altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l'indennizzo previsto al paragrafo (1) sia versato a tali investitori.

(6) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al rilascio delle licenze obbligatorie riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, né alla revoca, alla limitazione o alla creazione di tali diritti, a condizione che tale rilascio, revoca, limitazione o creazione sia compatibile con gli accordi dell'OMC.

Art. 7 Indennizzo per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, disordini civili o altri eventi analoghi sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento

conforme all'articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o qualsiasi altro regolamento.

Art. 8 Altri obblighi

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi scritti assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 9 Disposizioni più favorevoli

Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente od obblighi di diritto internazionale applicabili alle due Parti contraenti accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest'ultimo qualora siano più favorevoli.

Art. 10 Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire a una Parte contraente di prendere misure per garantire il rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, sempre che tali misure non siano applicate in maniera arbitraria o discriminatoria e non costituiscono una restrizione dissimulata nei confronti degli investitori e degli investimenti.

Art. 11 Principio di surrogazione

Se un investitore di una Parte contraente riceve da un assicuratore costituito o organizzato conformemente alla legislazione di detta Parte contraente un pagamento in virtù di un contratto di assicurazione, di garanzia o di indennità, l'altra Parte contraente riconosce la cessione dei diritti o dei crediti dell'investitore all'assicuratore e il diritto di quest'ultimo di esercitare tali diritti o di far valere tali crediti mediante surrogazione nella stessa misura del cedente. L'investitore non può far valere una pretesa basata su dei diritti che ha ceduto all'assicuratore a seguito di un pagamento effettuato da quest'ultimo.

Art. 12 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Le controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente relative a un investimento di quest'ultimo sul territorio della prima e concernenti una presunta violazione del presente Accordo (di seguito «controversia in materia d'investimento») sono composte, per quanto possibile e senza pregiudicare l'articolo 13 del presente Accordo (Controversie tra le parti contraenti), mediante consultazione, negoziazione o mediazione (di seguito «procedura di composizione amichevole»).

(2) Prima di ricorrere a una delle autorità di cui al paragrafo (3) e in aggiunta al paragrafo (1), l'investitore sottopone la controversia in materia d'investimento alla procedura amministrativa prevista dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento (di seguito «Parte contestante»). L'investitore può sottoporre la controversia in materia d'investimento alla suddetta procedura amministrativa contemporaneamente alla procedura di composizione amichevole di cui al paragrafo (1) o congiuntamente ad essa. Le due procedure non superano in alcun caso i sei mesi a contare dalla domanda scritta di consultazione, negoziazione o mediazione presentata dall'investitore.

(3) Qualora la procedura di composizione amichevole non abbia permesso di risolvere la controversia in materia d'investimento nell'arco di sei mesi e l'investitore non sia soddisfatto dell'esito della procedura amministrativa summenzionata, quest'ultimo può scegliere di sottoporla:

- ai tribunali della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento;
- al Centro regionale del Cairo per l'arbitrato commerciale internazionale⁴;
- a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le parti in controversia, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); o
- al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati⁵, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965.

(4) Ciascuna Parte contraente acconsente in modo incondizionato e irrevocabile a sottoporre qualsiasi controversia in materia d'investimento a un arbitrato internazionale, conformemente al paragrafo (3). Tuttavia, qualora l'investitore e la Parte contestante abbiano firmato un contratto d'investimento, per risolvere le controversie derivanti dalla violazione di detto contratto è applicabile la procedura di composizione prevista da tale contratto. È inteso che ciò non pregiudica la composizione delle controversie in materia d'investimento derivanti dalla violazione del presente Accordo.

(5) L'investitore non può sottoporre alcuna pretesa a un tribunale nazionale o all'arbitrato se sono passati più di cinque anni dalla data in cui è venuto o dovrebbe essere venuto a conoscenza della violazione del presente Accordo e della perdita o del danno da essa derivante.

(6) Una volta che l'investitore ha sottoposto la controversia in materia d'investimento a una delle autorità di cui al paragrafo (3), tale scelta è definitiva.

(7) Salvo diversa disposizione delle parti in controversia, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri; ciascuna parte designa un arbitro e il terzo, che funge da presidente, è designato di comune accordo dalle parti. Se il tribunale arbitrale non

⁴ *Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration*
⁵ **RS 0.975.2**

viene costituito nei tre mesi successivi alla presentazione della domanda di arbitrato, il Segretario generale del CIRCI designa, su richiesta di una delle parti in controversia, l'arbitro o gli arbitri non ancora designati.

(8) Il tribunale arbitrale delibera sulla controversia conformemente alle disposizioni del presente Accordo e alle regole e ai principi applicabili del diritto internazionale.

(9) Il tribunale arbitrale può concedere unicamente, in maniera separata o combinata:

- (a) danni pecuniari e ogni interesse applicabile;
- (b) la restituzione di beni, nel qual caso la sentenza dispone che la Parte contendente possa versare danni pecuniari, e ogni interesse applicabile, in cambio di una restituzione.

Il tribunale può inoltre attribuire spese ed esborsi conformemente alle regole di arbitrato applicabili.

(10) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in controversia; è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 13 Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.

(2) Se le Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivolto dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti ai paragrafi (3) e (4), il Presidente della Corte internazionale di giustizia è nell'impossibilità di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine vengono effettuate dal Vicepresidente e, se quest'ultimo fosse impossibilitato a farlo o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle Parti contraenti.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura

arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

(7) Il tribunale arbitrale delibera in conformità alle disposizioni del presente Accordo e alle regole e principi applicabili del diritto internazionale. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per ciascuna Parte contraente.

Art. 14 Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati reciprocamente l'adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta, alle stesse condizioni, per una durata di due anni.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–13 del presente Accordo continueranno ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza.

(3) Il presente Accordo sostituisce la Convenzione tra le Parti contraenti concernente l'incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti⁶ firmata al Cairo il 25 luglio 1973.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto al Cairo, il 7 giugno 2010, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Daniel Gerber

Per il
Governio della Repubblica araba d'Egitto:

Osama Saleh

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del 2010 sul cacao

del 12 gennaio 2011

11.2.3.1 Basi e compendio dell'Accordo

Compendio

L'obiettivo dell'Accordo internazionale del 2010 sul cacao è la prosecuzione degli sforzi internazionali tesi a rafforzare il settore mondiale del cacao e a favorirne lo sviluppo sostenibile nel quadro di un'economia di mercato e nell'interesse di tutti gli attori coinvolti. I membri dell'Organizzazione internazionale del cacao (OICC) sono quindi chiamati a sviluppare un settore del cacao sostenibile in termini economici, sociali ed ambientali.

La Svizzera ha già aderito al primo Accordo internazionale sul cacao del 1972¹ e agli accordi successivi del 1975², 1980³, 1986⁴, 1993⁵ e 2001⁶. La Svizzera è membro dell'OICC dal 1973. L'Organizzazione, la cui sede è a Londra, garantisce l'attuazione dell'Accordo sul cacao e ne sorveglia il funzionamento. L'Accordo internazionale del 2010 sul cacao (AICC) è stato approvato a Ginevra il 25 giugno 2010 sotto gli auspici della CNUCED in occasione della Conferenza della Nazioni Unite sul cacao (21–25 giugno 2010). Questo nuovo Accordo sostituirà quello del 2001, prorogato, con effetto dal 1° ottobre 2010, fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore provvisoria o definitiva del nuovo Accordo.

L'AICC 2010 rafforza le disposizioni relative alla trasparenza del mercato e alla sostenibilità del settore. Spetta ora ai membri, nei limiti del possibile, fornire le informazioni concernenti il livello delle scorte dei prodotti a base di cacao, consentendo a chi di dovere di formulare previsioni più attendibili sull'evoluzione dei prezzi. Nell'Accordo è stata formulata una definizione di economia del cacao sostenibile. Essa abbraccia i tre pilastri della sostenibilità, ossia la dimensione economica, sociale e ambientale lungo la catena di creazione di valore aggiunto, mettendo in rilievo la necessità di migliorarne la produttività e la redditività, in particolare per i piccoli coltivatori. Per quanto concerne le condizioni di lavoro, l'AICC 2010 è il primo accordo sulle materie prime a fare esplicito riferimento alle norme applicabili

- ¹ Cfr. Messaggio del 21 febbraio 1973 concernente l'Accordo internazionale del 1972 sul cacao (FF 1973 I 644).
- ² Cfr. Messaggio del 21 gennaio 1976 concernente l'Accordo internazionale del 1975 sul cacao (FF 1976 I 897).
- ³ Cfr. Messaggio del 25 febbraio 1981 concernente l'Accordo internazionale del 1980 sul cacao (FF 1981 II 1).
- ⁴ Cfr. Messaggio del 14 gennaio 1987 concernente l'Accordo internazionale del 1986 sul cacao (FF 1987 I 497).
- ⁵ Cfr. Messaggio del 19 gennaio 1994 concernente l'Accordo internazionale del 1993 sul cacao (FF 1994 I 888).
- ⁶ Cfr. Messaggio del 15 gennaio 2003 concernente l'Accordo internazionale del 2001 sul cacao (FF 2003 919) e DF del 19 marzo 2003 (RU 2004 1309).

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Sul piano istituzionale, sono stati approvati gli adeguamenti relativi all'istituzione di due Comitati (amministrativo e finanziario, da un lato, ed economico, dall'altro) in sostituzione delle strutture precedenti, nell'ottica di perfezionarne la coerenza e l'efficacia. La durata di validità massima dell'Accordo è stata estesa a 14 anni.

Il mercato del cacao

La Costa d'Avorio è il più grande produttore di cacao. Delle 3,5 milioni di tonnellate di fave di cacao che si stima siano state raccolte in tutto il mondo nel 2008/2009, la Costa d'Avorio ne ha prodotte 1,2 milioni, il Ghana 662 000 e l'Indonesia 490 mila. Il resto della produzione mondiale è ripartito su oltre 40 Paesi con tassi di produzione che variano da 250 000 tonnellate (Nigeria) a 400 000 tonnellate (Thailandia). Le esportazioni di cacao sono un'importante fonte di divise estere per i relativi Paesi in via di sviluppo. Milioni di famiglie rurali ricavano da questo settore una parte essenziale dei loro introiti. Per quanto riguarda le esportazioni di fave di cacao tra il 2004 e il 2009, circa il 40 per cento proveniva dalla Costa d'Avorio, il 20 per cento dal Ghana e il 15 per cento dall'Indonesia. Questi tre Paesi rappresentano così il 75 per cento delle esportazioni mondiali, il che implica una concentrazione dell'approvvigionamento di fave di cacao in questi tre Paesi.

Le fluttuazioni dei livelli di produzione di cacao, in particolare in Costa d'Avorio, hanno un impatto sul prezzo mondiale del cacao. I cattivi raccolti in tale Paese, dovuti in particolare a un'infezione fungina delle piante di cacao e all'invecchiamento delle colture, si ripercuotono negativamente sul volume dell'offerta. Ciò ha ampiamente contribuito ad un aumento del prezzo del cacao. Quest'ultimo va a tutto vantaggio dei produttori, anche perché i prelievi fiscali degli Stati produttori lungo la catena di approvvigionamento non sono troppo ingenti. Per contro, le quotazioni elevate hanno comportato un incremento dei costi di produzione per i fabbricanti di cioccolato, costringendo alcuni di essi a ridurre la percentuale di cacao nei loro prodotti. Dal 2005, l'aumento del prezzo del cacao è stato costante, arrivando a toccare, alla fine del 2009, un livello record di 3 637 dollari per tonnellata contro i 774 dollari nel 2000.

Il deterioramento del clima economico e finanziario a partire dal 2008 e l'aumento costante dei prezzi delle fave di cacao hanno avuto un impatto negativo sulla domanda dei consumatori per i prodotti a base di cioccolato. Ciononostante, l'OICC stima che la domanda riprenderà ad aumentare a partire dal 2011. Una ripresa della domanda di cioccolato ad elevato contenuto di cacao – per il quale si è venuto a creare un mercato di nicchia – continuerà a stimolare lo sviluppo di specialità, consentendo ai Paesi che producono quantità limitate (Ecuador, Papua Nuova Guinea, Nuova Guinea, Repubblica Dominicana) di raccogliere la sfida di orientare la loro produzione all'esportazione verso i mercati di nicchia (specialità, prodotti biologici).

Interessi della Svizzera

Gli interessi della Svizzera, immutati dall'adozione dell'accordo del 2001 ad oggi, saranno salvaguardati attraverso l'adesione al nuovo Accordo. Firmandolo, la Svizzera potrà far valere i suoi interessi economici e di politica dello sviluppo in seno al Consiglio internazionale del cacao. Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo, il nostro Paese può condividere, all'interno dell'Organizzazione, le sue esperienze progettuali e continuare a promuovere uno sviluppo sostenibile nel set-

tore del cacao. Ciò implica, tra l'altro, la produzione di una sorta di cacao corrispondente alla domanda dei mercati internazionali e, in particolare, alla domanda del mercato svizzero di cacao di elevata qualità (specialità, prodotti biologici e commercio equo). La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si impegna inoltre a rafforzare il dialogo tra il settore privato, le organizzazioni non governative e le associazioni di produttori nell'ottica di promuovere un commercio del cacao sostenibile. Essa ha sostenuto, in particolare, il processo delle tavole rotonde, teso a stimolare la discussione tra gli operatori di mercato per quanto riguarda le sfide e le soluzioni per uno sviluppo durevole del settore in questione. In tal modo, la Svizzera può continuare a promuovere in seno all'Organizzazione uno sviluppo sostenibile e una maggiore trasparenza dei mercati.

Va sottolineato che malgrado l'eccellente reputazione internazionale dell'industria svizzera del cioccolato, il nostro Paese è un acquirente di cacao relativamente poco importante, dal momento che ha importato nel 2008/2009 soltanto l'1,3 per cento del raccolto complessivo di fave di cacao e il 3,8 per cento della produzione mondiale di burro di cacao. In tutto il mondo vengono macinate circa 3,4 milioni di tonnellate di fave di cacao, di cui una parte molto esigua in Svizzera, ossia 38 000 tonnellate nel 2008/2009. La parte del leone la fanno i Paesi Bassi, con un quantitativo di cacao macinato pari a 440 000 tonnellate. Per quanto concerne le esportazioni complessive di cioccolato, la quota della Svizzera rispetto alle esportazioni mondiali raggiunge nel 2008/2009 il 2,3 per cento. In compenso, sul fronte del consumo di cioccolato per abitante, nel 2009 il nostro Paese deteneva ancora il primo posto a livello mondiale con 11,7 chilogrammi (compresi gli acquisti da parte di turisti e frontalieri). Quasi il 40 per cento del cioccolato prodotto in Svizzera vi è anche venduto.

Secondo la federazione dell'industria cioccolatiera svizzera (Chocosuisse), per la prima volta da sei anni i 18 fabbricanti svizzeri di cioccolato hanno lamentato un calo delle loro vendite. Il clima di fiducia dei consumatori, l'estate particolarmente calda e il minore afflusso di turisti hanno influito negativamente sulla domanda di prodotti cioccolatieri. Anche le esportazioni hanno accusato una flessione alla luce di una contrazione del potere d'acquisto dei consumatori e di un franco svizzero forte. I principali mercati d'esportazione per i prodotti cioccolatieri svizzeri sono la Germania (13,8 %), il Regno Unito (12,8 %), la Francia (10,8 %) e gli Stati Uniti (7 %). Il settore ha comunque incrementato sensibilmente le sue vendite verso l'Australia, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, il Kuwait e la Cina.

Svolgimento dei negoziati

Dopo due anni di negoziati per l'elaborazione di un nuovo Accordo internazionale sul cacao che sostituisca quello del 2001, gli Stati membri si sono accordati su un testo finale il 25 giugno 2010 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao (21–25 giugno 2010). In considerazione dei punti forti dell'accordo del 2001, i negoziati si sono concentrati principalmente su un orientamento strategico più marcato per quanto concerne la sostenibilità del settore e la trasparenza del mercato. Una questione centrale aspramente dibattuta è stata quella di un maggior coinvolgimento delle organizzazioni non governative nei lavori dell'OICC.

Gli stati consumatori e la Svizzera in particolare si sono adoperati attivamente per promuovere i tre pilastri della sostenibilità, ossia, accanto alla dimensione economica, anche gli aspetti sociali e ambientali legati alla produzione di cacao. Nell'ottica di realizzare uno sviluppo sostenibile del settore in questione, la Svizzera si è dichiarata favorevole a una maggior partecipazione di tutti gli operatori attivi

lungo la catena di creazione di valore aggiunto del cacao ai lavori dell'Organizzazione, sia sotto forma di una continuazione del dialogo con i rappresentanti del settore privato sia mediante un coinvolgimento più massiccio delle organizzazioni non governative nelle questioni legate alla sostenibilità del settore. Taluni Paesi produttori, tra cui il Brasile e la Costa d'Avorio, si sono espressi criticamente a tale proposito, ritenendo che le questioni ambientali e sociali non dovessero essere trattate in seno all'OICC. Il testo finale, frutto di lunghi negoziati, corrisponde ampiamente alle aspettative e agli interessi della Svizzera.

Risultati dei negoziati

Benché il nuovo Accordo sia sostanzialmente simile a quello del 2001, i Paesi membri hanno convenuto di potenziare gli aspetti legati alla trasparenza del mercato e alla sostenibilità del settore. Questi adeguamenti mirano a facilitare le rilevazioni del volume delle scorte di cacao mondiali al fine di garantire una maggior trasparenza dei mercati e consentire previsioni più attendibili sull'evoluzione dei prezzi. La formulazione adottata rispetta inoltre i limiti del segreto aziendale per quanto riguarda la divulgazione di queste informazioni.

Per quanto concerne la promozione della sostenibilità del settore del cacao, l'OICC può, su richiesta, assistere i membri nella realizzazione del loro obiettivo di sviluppo del settore. A tal fine, essa deve sforzarsi di cooperare con altre organizzazioni internazionali e istituzioni multilaterali e bilaterali di finanziamento con l'obiettivo di ottenere il finanziamento di programmi e progetti. L'OICC non è un'agenzia addetta all'esecuzione dei progetti, ma assume la funzione di organo di supervisione degli stessi.

Le organizzazioni non governative forti delle necessarie competenze nel settore del cacao possono essere invitate dal Consiglio a partecipare alle riunioni in veste di osservatori. Gli esperti possono essere coinvolti nei lavori dell'Organizzazione (art. 13 par. 4 AICC). La rappresentanza del settore privato è mantenuta nell'ambito della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao.

Esisterà in futuro una definizione di economia del cacao sostenibile. Il suo obiettivo è quello di aumentare la produttività e la redditività nella catena di creazione di valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti, in particolare i piccoli produttori. Ciò implica una catena di creazione di valore aggiunto integrata all'interno della quale tutti gli operatori sviluppano e promuovono politiche idonee a raggiungere livelli di produzione, di trasformazione e di consumo economicamente sostenibili, ecologicamente ragionevoli e socialmente responsabili nell'interesse delle generazioni presenti e future.

Ai piccoli produttori è rivolta un'attenzione particolare. I membri sono sollecitati a implementare strategie per incrementare la capacità delle comunità locali e delle piccole aziende agricole di trarre profitto dalla produzione di cacao, contribuendo in tal modo alla riduzione della povertà. Essi si adoperano inoltre per facilitare la messa a disposizione di informazioni concernenti gli strumenti e i servizi finanziari capaci di assistere i produttori di cacao, in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito e i metodi di gestione dei rischi.

Per quanto concerne l'articolo relativo al tenore di vita e alle condizioni di lavoro (art. 42 AICC 2010), il nuovo Accordo è il primo accordo sulle materie prime a fare esplicito riferimento alle norme applicabili dell'OIL. Questo riferimento evidenzia un cambiamento di attitudine di taluni Paesi produttori, i quali riconoscono in tal

modo il legame tra lo sviluppo del settore del cacao nell'interesse dei coltivatori e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali.

Nell'ambito degli obiettivi dell'Accordo, i membri si sforzano, attraverso i meccanismi di mercato, di contribuire a uno sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao e di ottenere prezzi che generino reddito adeguato tanto per i produttori quanto per i consumatori all'interno della catena di creazione di valore aggiunto del cacao. Questo approccio sottolinea l'importanza di una remunerazione adeguata sia sul fronte della produzione che su quello della distribuzione. Inoltre, la promozione della qualità del cacao è un obiettivo a sé stante ed è menzionato esplicitamente.

Sul piano istituzionale sono state effettuate lievi modifiche strutturali per permettere ai comitati di lavoro di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite. A tal fine è stato istituito un Comitato amministrativo e finanziario a sostituzione dell'attuale Comitato esecutivo. Il suo compito è quello di sorvegliare la stesura del bilancio amministrativo in vista della sua presentazione al Consiglio per approvazione. Inoltre, è istituito anche un Comitato economico, aperto a tutti i membri dell'Organizzazione. Esso rimpiazza l'attuale Comitato del mercato. Il suo mandato è quello di analizzare i trend di mercato, l'evoluzione delle scorte e dei prezzi. Il comitato in questione ha inoltre il compito di esaminare il programma di lavoro annuale dell'Organizzazione, che dovrà essere approvato anch'esso dal Consiglio.

Valutazione

L'Accordo internazionale del 2010 sul cacao risponde agli interessi della Svizzera in materia di promozione e sviluppo sostenibile del settore del cacao, a tutto vantaggio degli operatori posizionati lungo la catena di creazione di valore aggiunto, in particolare dei piccoli produttori, e nell'intento di contribuire alla riduzione della povertà. Per portare a buon esito il suo mandato, l'Organizzazione internazionale del cacao dovrà potenziare la sua cooperazione con le istituzioni finanziarie e le agenzie di sviluppo presenti in loco affinché il dialogo politico internazionale in seno all'OICC faciliti gli approcci e le azioni sul posto e che questi ultimi possano a loro volta alimentare il dialogo politico.

11.2.3.2 Contenuto dell'Accordo

La missione principale dell'Accordo rimane quella di promuovere la cooperazione internazionale su questioni concernenti il settore del cacao e la messa a disposizione di una piattaforma per consultazioni con il settore privato. Viene inoltre migliorata la trasparenza del mercato mediante il reperimento e la pubblicazione di dati sulla produzione, sui prezzi, sulle esportazioni, sulle importazioni, sulle scorte, sulle vendite e sul consumo di prodotti a base di cioccolato. Sul piano internazionale, l'OICC rimane così per gli Stati membri una piattaforma unica per lo scambio di opinioni e per il dialogo politico in materia di sviluppo sostenibile del settore in questione.

11.2.3.3 Entrata in vigore

Secondo l'articolo 57 AICC 2010, quest'ultimo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 2012 o a una qualsiasi data successiva, a condizione che a tale data abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno cinque Paesi con almeno l'80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell'allegato A dell'Accordo e governi che rappresentano Paesi importatori con almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell'allegato B (art. 57, par. 1 AICC 2010). Il suddetto Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2011 se, a tale data, avrà depositato i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario una rappresentanza di governi analoga a quella di cui sopra oppure se i governi hanno notificato al depositario l'intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore (art. 57 par. 2 AICC 2010).

Se le suddette condizioni di entrata in vigore non sono soddisfatte, i governi che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o che avranno notificato al depositario l'intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, potranno decidere di applicare il presente Accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliranno, o di adottare qualsiasi altra disposizione ritenuta necessaria (art. 57 par. 3 AICC 2010).

In virtù dell'articolo 48a capoverso 1 LOGA⁷, il Consiglio federale ha delegato al DFE la competenza di:

- prendere la decisione di cui all'articolo 57 paragrafo 3 AICC 2010 concernente l'entrata in vigore provvisoria o definitiva, qualora le condizioni d'entrata in vigore previste dall'articolo 57 paragrafo 1 o 2 non siano soddisfatte. Il Consiglio federale ritiene che un'entrata in vigore rapida e definitiva sia nell'interesse della Svizzera;
- prorogare, rinegoziare o recedere dall'AICC 2010 ai sensi dell'articolo 62. Considerate le esperienze passate e le aspettative future, il Consiglio federale ritiene che l'AICC 2010 resterà in vigore il più a lungo possibile.

11.2.3.4 Ripercussioni per le finanze e il personale

Le spese che la Svizzera è tenuta a sostenere in qualità di parte contraente dell'Accordo sono contenute. Il contributo annuo del nostro Paese alle spese amministrative dell'OICC varia tra i 46 000 e i 62 000 franchi. L'ordine di grandezza dei contributi svizzeri non subirà variazioni sostanziali con il nuovo Accordo. Il contributo svizzero al budget dell'OICC è finanziato nel quadro del credito A2310.0368 «Accordi internazionali sulle materie prime», nel quale sono previsti i crediti necessari. Non vi saranno ripercussioni a livello di personale, né presso la SECO a Berna né in seno all'Ambasciata svizzera a Londra. Le modalità di cooperazione con quest'ultima e la centrale restano immutate.

⁷ RS 172.010

11.2.3.5 Programma di legislatura

Il presente progetto non è stato esplicitamente menzionato nel messaggio del 23 gennaio 2008⁸ sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 2008⁹ sul programma di legislatura 2007–2011. Secondo la pratica sviluppata in occasione dell'adesione ad accordi internazionali sulle materie prime, il progetto sarà sottoposto al Parlamento nell'ambito del rapporto sulla politica economica esterna 2010.

11.2.3.6 Aspetti giuridici

Relazione con altri strumenti di politica commerciale e con il diritto europeo

L'Accordo è compatibile sia con le regole dell'OMC sia con il diritto europeo pertinente. Esso è pure in linea con la nostra politica d'integrazione europea. Perciò l'adesione della Svizzera all'Accordo in questione non contravviene ad alcun impegno contrattuale che il nostro Paese ha assunto nei confronti dell'UE e dell'AELS. L'UE e i suoi Stati membri, firmatari dei precedenti accordi sul cacao, hanno partecipato attivamente ai negoziati per il nuovo Accordo. La loro adesione all'Accordo internazionale del 2010 sul cacao è dunque molto probabile.

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹⁰, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d, sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

L'Accordo è di durata limitata e può essere denunciato rispettando un preavviso di 90 giorni (art. 59 AICC 2010). È amministrato dall'OICC, espressamente dotata di personalità giuridica e di organi in seno ai quali sono prese decisioni consensuali o, se necessario, a maggioranza qualificata (art. 12 AICC 2010). Trattandosi di un'organizzazione internazionale, l'OICC ha la competenza di assumere obblighi internazionali (art. 5 AICC 2010).

L'Accordo internazionale del 2010 sul cacao sarà amministrato dall'OICC, organizzazione istituita nel 1972, di cui la Svizzera è membro dal 1973. Il presente Accordo non modifica gli obiettivi iniziali né le attività di quest'organizzazione in modo tale che si possa parlare di «nuova adesione» a un'organizzazione internazionale.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento¹¹, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una disposizione di tale natura può risultare importante qualora abbia come oggetto una

⁸ FF 2008 597

⁹ FF 2008 7469

¹⁰ RS 101

¹¹ RS 171.10

norma fondamentale del diritto nazionale. L'AICC 2010 equivale sul piano materiale a una modifica dell'AICC 2001. Non contiene disposizioni importanti e non richiede l'adozione di leggi federali. Non sostituisce disposizioni del diritto nazionale né contiene decisioni di principio in merito alla legislazione nazionale. Esso non estende nemmeno gli obblighi pattuiti dalla Svizzera negli accordi precedenti.

La decisione dell'Assemblea federale non è quindi sottoposta al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 Cost.

Consultazione

L'Accordo in questione non è soggetto a referendum, non pregiudica interessi essenziali dei Cantoni e non è di ampia portata ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla consultazione¹². Per questo motivo non è stata svolta alcuna consultazione.

¹² RS 172.061

Decreto federale concernente l'Accordo internazionale del 2010 sul cacao

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del 12 gennaio 2011²
sulla politica economica esterna 2010,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo internazionale del 2010 sul cacao³ è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2011 1275

³ RS ...; FF 2011 1547

Accordo internazionale del 2010 sul cacao

Preambolo

Le Parti dell'Accordo,

- (a) *consapevoli* del contributo che il settore del cacao fornisce a favore della riduzione della povertà e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM);
- (b) *consapevoli* dell'importanza del cacao e del commercio di cacao per le economie dei Paesi in via di sviluppo quale fonte di reddito per le loro popolazioni e *consapevoli* del contributo fondamentale del commercio di cacao a favore dei loro proventi dell'esportazione e dell'elaborazione di programmi di sviluppo sociale ed economico;
- (c) *consapevoli* dell'importanza del settore del cacao per la sussistenza di milioni di persone, in particolare nei Paesi in via di sviluppo in cui la produzione di cacao rappresenta la principale fonte diretta di reddito per i piccoli coltivatori;
- (d) *consapevoli* che un'intensa cooperazione internazionale in materia di cacao e il proseguimento del dialogo tra tutti i partecipanti alla catena di creazione di valore aggiunto del cacao possono contribuire allo sviluppo sostenibile dell'economia mondiale del cacao;
- (e) *consapevoli* dell'importanza dei partenariati strategici tra esportatori e importatori ai fini della concretizzazione di un'economia del cacao sostenibile;
- (f) *consapevoli* della necessità di garantire la trasparenza del mercato internazionale del cacao nell'interesse sia dei produttori sia dei consumatori;
- (g) *consapevoli* del contributo fornito dai precedenti accordi internazionali sul cacao del 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 e 2001 a favore dello sviluppo dell'economia mondiale del cacao;

convengono quanto segue:

¹ Dal testo originale inglese.

Capitolo I: Obiettivi

Art. 1 Obiettivi

Nell'ottica di rafforzare il settore globale del cacao sostenendo il suo sviluppo sostenibile e *incrementando i benefici per tutti gli interessati*, gli obiettivi del settimo Accordo internazionale sul cacao sono i seguenti:

- (a) promuovere la cooperazione internazionale nell'economia mondiale del cacao;
- (b) offrire un quadro adeguato per le consultazioni sulle questioni inerenti al cacao tra governi e con il settore privato;
- (c) contribuire al rafforzamento delle economie nazionali dei Paesi membri mediante l'elaborazione, lo sviluppo e la valutazione di progetti idonei a essere presentati alle istituzioni competenti ai fini del loro finanziamento e della loro attuazione, e reperire finanziamenti per progetti a vantaggio dei membri e dell'economia mondiale del cacao;
- (d) adoperarsi per ottenere prezzi equi che generino, lungo la catena di creazione di valore aggiunto del cacao, proventi economici adeguati sia per i produttori sia per i consumatori, e contribuire a uno sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao nell'interesse di tutti i membri;
- (e) promuovere un'economia del cacao sostenibile in termini economici, sociali e ambientali;
- (f) favorire la ricerca e l'applicazione dei suoi risultati mediante la promozione di programmi di formazione e di informazione tesi a trasmettere ai membri le tecnologie rilevanti per il cacao;
- (g) promuovere la trasparenza nel settore dell'economia del cacao e, in particolare, nel commercio dello stesso, mediante la raccolta, l'analisi e la divulgazione di statistiche rilevanti e la realizzazione di appositi studi nonché promuovere l'eliminazione di ostacoli al commercio;
- (h) incoraggiare il consumo di cioccolata e di prodotti a base di cacao, tra l'altro promuovendo le sue qualità positive, compresi i benefici per la salute, al fine di incrementare la domanda di cacao in stretta collaborazione con il settore privato;
- (i) incoraggiare i membri a promuovere la qualità del cacao e a sviluppare adeguate procedure di sicurezza alimentare nel settore del cacao;
- (j) incoraggiare i membri a sviluppare e implementare strategie tese a incrementare la capacità delle comunità locali e delle piccole aziende agricole di trarre benefici dalla produzione di cacao, contribuendo in tal modo alla riduzione della povertà;
- (k) facilitare l'accesso alle informazioni concernenti gli strumenti e i servizi finanziari capaci di assistere i produttori di cacao, compreso l'accesso a fonti di finanziamento e metodi di gestione dei rischi.

Capitolo II: Definizioni

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per *cacao* si intendono il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;
2. per *cacao fine* («*fine*» o «*flavour*») s'intende il cacao il cui sapore e colore sono ritenuti unici e che è prodotto nei Paesi elencati nell'allegato C del presente Accordo;
3. per *prodotti derivati dal burro di cacao* s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani come la pasta e il liquore di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate;
4. per *cioccolato e prodotti del cioccolato* si intendono i prodotti fabbricati a partire dal cacao in grani, conformemente alla norma per il cioccolato e i prodotti del cioccolato contenuta nel *Codex Alimentarius*;
5. per *scorte di cacao in grani* si intendono tutti i grani di cacao secchi identificabili l'ultimo giorno dell'anno cacao (30 settembre), indipendentemente dalla loro ubicazione, appartenenza o dall'uso al quale sono destinati;
6. per *anno cacao* s'intende il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre compresi;
7. per *Organizzazione* s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 3;
8. per *Consiglio* s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
9. per *Parte contraente* si intendono un governo, l'Unione europea o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che abbiano accettato di essere vincolati dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
10. per *membro* s'intende una Parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
11. per *Paese importatore* o *membro importatore* si intendono, rispettivamente, un Paese o un membro le cui importazioni di cacao, espresse in termini di grani, superano le sue esportazioni;
12. per *Paese esportatore* o *membro esportatore* s'intende, rispettivamente, un Paese o un membro le cui esportazioni di cacao, espresso in termini di grani, superano le sue importazioni. Tuttavia, un Paese produttore di cacao le cui importazioni di cacao, espresse in equivalenti di grani di cacao, superano le sue esportazioni, ma la cui produzione di grani di cacao supera le sue impor-

tazioni o la cui produzione supera il suo apparente consumo interno di cacao², può, se lo desidera, essere membro esportatore;

13. per *esportazioni di cacao* s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un Paese, mentre per *importazioni di cacao* s'intende tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un Paese, rimanendo inteso che, ai sensi di queste definizioni, qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale devono intendersi tutti i territori doganali di detto membro;
14. per *economia del cacao sostenibile* s'intende una catena integrata di creazione di valore aggiunto nella quale tutti gli operatori sviluppano e promuovono politiche idonee a raggiungere livelli di produzione, trasformazione e consumo economicamente sostenibili, ecologicamente ragionevoli e socialmente responsabili nell'interesse delle generazioni presenti e future e con l'intento di migliorare la produttività e la redditività lungo la catena di creazione di valore aggiunto del cacao per tutti gli operatori e, in particolare, per i piccoli produttori;
15. per *settore privato* si intendono tutti gli enti giuridici privati le cui principali attività rientrano nel settore del cacao, compresi gli agricoltori, i commercianti, i trasformatori, i fabbricanti e gli istituti di ricerca. Nel quadro del presente Accordo, il settore privato comprende anche le aziende, gli organismi e gli istituti pubblici che, in alcuni Paesi, esercitano funzioni abitualmente svolte da enti giuridici privati in altri Paesi;
16. per *prezzo indicativo* s'intende l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 33;
17. per *diritti speciali di prelievo (DSP)* si intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale;
18. per *tonnellata* s'intende una massa di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre avoirdupois, e per *libbra* s'intende la libbra avoirdupois, pari a 453,597 grammi;
19. per *maggioranza semplice ripartita* s'intende la maggioranza dei voti dei membri esportatori e la maggioranza dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente;
20. per *votazione speciale* si intendono i due terzi dei voti dei membri esportatori e i due terzi dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente, purché siano presenti almeno cinque membri esportatori e una maggioranza di membri importatori;
21. per *entrata in vigore* s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo.

² Calcolato in termini di frantumazioni di grani di cacao maggiorate delle importazioni nette di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato e prodotti del cioccolato convertiti nell'equivalente in grani.

Capitolo III: Organizzazione internazionale del cacao

Art. 3 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, istituita dall'Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere e provvede a gestire le disposizioni e a sorvegliare il funzionamento del presente Accordo.
2. La sede dell'Organizzazione è sempre situata nel territorio di un membro.
3. L'Organizzazione ha sede a Londra, sempre che il Consiglio non decida diversamente.
4. L'Organizzazione esplica le sue funzioni attraverso:
 - (a) il Consiglio internazionale del cacao, che è l'autorità suprema dell'Organizzazione;
 - (b) gli organi sussidiari del Consiglio, compreso il Comitato amministrativo e finanziario, il Comitato economico, la Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao, nonché qualsiasi altro comitato istituito dal Consiglio; e
 - (c) il segretariato.

Art. 4 Membri dell'Organizzazione

1. Tutte le Parti contraenti sono membri dell'Organizzazione.
2. L'Organizzazione prevede due categorie di membri:
 - (a) i membri esportatori; e
 - (b) i membri importatori.
3. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.
4. Due o più Parti contraenti possono dichiarare, mediante adeguata notifica al Consiglio e al depositario, la quale ha effetto dalla data indicata dalle Parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, che esse sono membri dell'Organizzazione come gruppo.
5. Ogni riferimento nel presente Accordo a un «governo» o più «governi» vale anche per l'Unione europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità paragonabili in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, ogni riferimento nel presente Accordo alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, alla notifica dell'applicazione provvisoria o all'adesione, vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, per la notifica dell'applicazione provvisoria o dell'adesione di tali organizzazioni intergovernative.
6. In caso di votazione su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10.

In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni intergovernative non possono esercitare il loro diritto di voto individuale.

Art. 5 Privilegi e immunità

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa ha, in particolare, la facoltà di stipulare contratti, acquistare beni mobili e immobili e disporre di esse, come pure di comparire in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Paese ospitante per esercitare le loro funzioni, continuano a essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede concluso tra il Paese ospitante e l'Organizzazione internazionale del cacao.
3. L'Accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi:
 - (a) conformemente alle disposizioni del suddetto Accordo relativo alla sede;
 - (b) se la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori dal territorio del Governo ospitante; o
 - (c) se l'Organizzazione cessa di esistere.
4. L'Organizzazione può concludere con uno o più membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

Capitolo IV: Il Consiglio internazionale del cacao

Art. 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao

1. Il Consiglio internazionale del cacao è composto da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Nelle riunioni del Consiglio i membri sono rappresentati da delegati debitamente accreditati.

Art. 7 Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni esplicite del presente Accordo o ne dispone l'espletamento.
2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obblighi che esulano dal campo di applicazione del presente Accordo, né si può considerare che vi sia stato autorizzato dai membri; in particolare, esso non ha la facoltà di contrarre prestiti. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 23 al fine di informarne le altre Parti contraenti; il mancato inserimento di tali condizioni,

tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il Consiglio abbia oltrepassato i poteri conferitigli.

3. Il Consiglio adotta le prescrizioni e i regolamenti necessari per l'applicazione del presente accordo e compatibili con le sue disposizioni, in particolare il suo regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell'Organizzazione. Nel suo regolamento interno può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire.
4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente Accordo e qualsiasi altro registro ritenuto utile.
5. Il Consiglio può istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per assisterlo nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 8 Presidente e Vicepresidente del Consiglio

1. Il Consiglio elegge, per ogni anno cacao, un Presidente e un Vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori. Le due categorie si alternano ogni anno cacao.
3. In caso di assenza temporanea del Presidente e del Vicepresidente o in caso di assenza permanente di uno di essi o di entrambi, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Né il Presidente né un altro membro dell'Ufficio che presiede le riunioni del Consiglio prendono parte alle votazioni. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.

Art. 9 Sessioni del Consiglio

1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide o se gli viene richiesto:
 - (a) da cinque membri;
 - (b) da almeno due membri che detengono almeno 200 voti;
 - (c) dal Direttore esecutivo, ai fini degli articoli 22 e 59.
3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con un anticipo di almeno 30 giorni civili, salvo nei casi urgenti in cui l'annuncio avviene con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. Le sessioni si svolgono di norma presso la sede dell'Organizzazione, salvo che il Consiglio non decida diversamente. Se, su invito di un membro, il Consiglio decide di riunirsi in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.

Art. 10 Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; lo stesso vale per i membri importatori. I voti sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Per ogni anno cacao, i voti dei membri esportatori sono così ripartiti: ogni membro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti tra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel suo ultimo *Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao*. A tal fine, le esportazioni vengono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente di cacao in grani mediante i coefficienti di conversione di cui all'articolo 34.
3. Per ogni anno cacao, i voti dei membri importatori sono ripartiti tra tutti i membri importatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel suo ultimo *Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao*. A tal fine, le importazioni vengono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente di cacao in grani mediante i coefficienti di conversione di cui all'articolo 34. Nessun Paese membro detiene meno di cinque voti. Di conseguenza, i diritti di voto dei Paesi membri con un numero di voti superiore al minimo vengono ridistribuiti tra i membri con un numero di voti inferiore al minimo.
4. Se, per un motivo qualunque, dovessero sorgere difficoltà nella determinazione o nell'aggiornamento delle basi statistiche per il calcolo dei voti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere di adottare un'altra base statistica per il calcolo dei voti.
5. Nessun membro può detenere più di 400 voti, salvo quelli menzionati ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4. I voti superiori a questa cifra risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono ridistribuiti tra gli altri membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.
6. Quando viene modificata la composizione dell'Organizzazione o quando il diritto di voto di un membro è revocato o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti conformemente al presente articolo. L'Unione europea o

ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 dispone in qualità di singolo membro dei voti stabiliti conformemente alla procedura definita nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

7. I voti non possono essere frazionati.

Art. 11 Procedura di votazione del Consiglio

1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che gli sono attribuiti; nessun membro può dividere i suoi voti. Con i voti di cui è autorizzato a disporre secondo il paragrafo 2, esso può tuttavia esprimere un voto diverso dal proprio.
2. Previa notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 5 dell'articolo 10.
3. Un membro autorizzato da un altro membro a utilizzare i voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10 ne dispone conformemente alle istruzioni del membro suddetto.

Art. 12 Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio si sforza di prendere tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni su base consensuale. Se non vi è consenso, il Consiglio prende le sue decisioni e formula le sue raccomandazioni mediante votazione speciale, conformemente alle seguenti procedure:
 - (a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di oltre tre membri esportatori o di oltre tre membri importatori, essa viene considerata respinta;
 - (b) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di al massimo tre membri esportatori o di al massimo tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore; e
 - (c) se al secondo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale, essa viene considerata respinta.
2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei membri astenuti.
3. I membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 13 Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio adotta tutti i provvedimenti necessari per avviare consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi organi, segnatamente la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo

sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e altre organizzazioni speciali delle Nazioni Unite, nonché con le organizzazioni intergovernative appropriate.

2. In considerazione del particolare ruolo che la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo riveste nell'ambito del commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione sufficientemente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio può inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere utili contatti con le organizzazioni internazionali di produttori, commercianti e fabbricanti di cacao.
4. Il Consiglio si adopera per coinvolgere nei suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre parti interessate all'economia mondiale del cacao.
5. Il Consiglio può ricercare la collaborazione con altri esperti di rilievo in materia di cacao.

Art. 14 Invito e ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.
2. Il Consiglio può inoltre invitare qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 13 a partecipare a una delle sue riunioni in veste di osservatore.
3. Il Consiglio può infine invitare qualsiasi organizzazione non governativa forte delle necessarie competenze nel settore del cacao in veste di osservatore.
4. Per ognuna delle sue riunioni, il Consiglio può decidere in merito alla partecipazione di osservatori, comprese, su base *ad hoc*, le organizzazioni non governative forti delle necessarie competenze nel settore del cacao, in conformità con le condizioni definite nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.

Art. 15 Quorum

1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno cinque membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria.
2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene raggiunto il giorno stabilito per la seduta di apertura della sessione, a decorrere dal secondo giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera raggiunto con la presenza dei membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria.

3. Per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso.
4. Tutti i membri rappresentati conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 11 si considerano presenti.

Capitolo V: Il segretariato dell'organizzazione

Art. 16 Il Direttore esecutivo e il personale dell'Organizzazione

1. Il segretariato è composto dal Direttore esecutivo e dal personale.
2. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo per un mandato non superiore alla durata dell'Accordo e delle sue eventuali proroghe. Esso stabilisce le regole di selezione dei candidati e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo.
3. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione ed è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente Accordo conformemente alle decisioni del Consiglio stesso.
4. Il personale dell'Organizzazione è responsabile nei confronti del Direttore esecutivo.
5. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento adottato dal Consiglio in base ai regolamenti che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. Nei limiti del possibile, i funzionari vengono scelti tra i cittadini dei membri esportatori e importatori.
6. Né il Direttore esecutivo né il personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.
7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e il personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro né da alcuna autorità estranea all'Organizzazione. Essi si astengono da tutti gli atti incompatibili con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
8. Né il Direttore esecutivo né il personale dell'Organizzazione devono divulgare alcuna informazione sul funzionamento o sulla gestione del presente Accordo, salvo che il Consiglio non li autorizzi o che non lo richieda il corretto espletamento delle loro funzioni conformemente al presente Accordo.

Art. 17 Programma di lavoro

1. In occasione della prima riunione del Consiglio successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, il Direttore esecutivo sottopone al Consiglio per esame e approvazione un piano strategico quinquennale. Un anno prima della scadenza di tale piano strategico quinquennale, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un nuovo progetto di piano strategico quinquennale.
2. Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao e su raccomandazione del Comitato economico, il Consiglio adotta un programma di lavoro per l'Organizzazione, stabilito dal Direttore esecutivo per l'anno successivo. Il programma di lavoro comprende i progetti, le iniziative e le attività che devono essere eseguiti dall'Organizzazione ed è attuato dal Direttore esecutivo.
3. Nel corso della sua ultima riunione di ciascun anno cacao, il Comitato economico valuta l'applicazione del programma di lavoro dell'anno in corso, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo. Il Comitato economico presenta le proprie conclusioni al Consiglio.

Art. 18 Relazione annuale

Il Consiglio pubblica una relazione annuale.

Capitolo VI: Il Comitato amministrativo e finanziario

Art. 19 Istituzione di un Comitato amministrativo e finanziario

1. È istituito un Comitato amministrativo e finanziario. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - (a) sorvegliare, sulla base di una proposta di bilancio presentata dal Direttore esecutivo, la preparazione del progetto di bilancio amministrativo, che sarà sottoposto al Consiglio;
 - (b) eseguire ogni altro compito amministrativo e finanziario assegnatogli dal Consiglio, compresi il controllo delle entrate e delle spese e le questioni connesse all'amministrazione dell'Organizzazione.
2. Il Comitato amministrativo e finanziario sottopone al Consiglio raccomandazioni in merito alle suddette questioni.
3. Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti del Comitato amministrativo e finanziario.

Art. 20 Composizione del Comitato amministrativo e finanziario

1. Il Comitato amministrativo e finanziario è composto da sei membri esportatori su base rotazionale e da sei membri importatori.

2. Ogni membro del Comitato amministrativo e finanziario nomina un rappresentante e, se lo desidera, uno o più supplenti. I membri di ogni categoria sono eletti dal Consiglio in base alla ripartizione dei voti in conformità con l'articolo 10. Il mandato dura due anni ed è rinnovabile.
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Comitato amministrativo e finanziario tra i rappresentanti dello stesso per un periodo di due anni. La presidenza e la vicepresidenza si alternano tra membri esportatori e membri importatori.

Art. 21 Riunioni del Comitato amministrativo e finanziario

1. Tutti gli altri membri dell'Organizzazione possono partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni del Comitato amministrativo e finanziario.
2. Il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce di norma presso la sede dell'Organizzazione, salvo se decide altrimenti. Se, su invito di un membro, il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.
3. Il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce di norma due volte all'anno e riferisce al Consiglio in merito alle sue attività.

Capitolo VII: Finanze

Art. 22 Finanze

1. Per l'applicazione del presente Accordo è tenuto un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell'Accordo, coperte dai contributi annui dei membri fissati conformemente all'articolo 24. Se tuttavia un membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e addebitare al membro in questione i servizi richiesti.
2. Il Consiglio può aprire conti separati a fini particolari che può fissare conformemente agli obiettivi del presente Accordo. Questi conti sono finanziati dai contributi volontari dei membri e di altri organismi.
3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.
4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il Comitato amministrativo e finanziario, il Comitato economico e qualsiasi altro Comitato del Consiglio, nonché del Comitato amministrativo e finanziario e del Comitato economico sono a carico dei membri interessati.
5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell'anno cacao, il Direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro quindici giorni, salvo che non sia già prevista una riunione entro trenta giorni civili.

Art. 23 Responsabilità dei membri

La responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri si limita agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si considera che i terzi che sono in relazioni di affari con il Consiglio siano al corrente delle disposizioni del presente Accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, segnatamente del paragrafo 2 dell'articolo 7 e del primo periodo del presente articolo.

Art. 24 Adozione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi

1. Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e determina il contributo di ogni membro al bilancio.
2. Il contributo di ciascun membro al bilancio per ogni esercizio è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Per determinare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.
3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in base al numero di voti assegnatogli e alla frazione non utilizzata dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
4. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio adotta, nella sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Art. 25 Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere versati in valute liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili sin dal primo giorno d'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale aderiscono all'Organizzazione, sono esigibili alla data dell'adesione.
2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma del paragrafo 4 dell'articolo 24 sono esigibili entro tre mesi dalla data in cui sono stati fissati.
3. Se al termine dei primi quattro mesi d'esercizio o, per i nuovi membri, tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la loro quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il Direttore esecutivo lo sollecita ad effettuare il pagamento al più presto. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del Direttore esecutivo, il contributo non è

stato versato dal membro in questione, i diritti di voto di quest'ultimo in seno al Consiglio, al Comitato amministrativo e finanziario e al Comitato economico vengono sospesi fino al versamento integrale del contributo.

4. Un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo non viene privato di altri diritti né dispensato dagli obblighi derivanti dal presente Accordo, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Il membro è comunque tenuto a versare il suo contributo e ad adempiere a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
5. Il Consiglio riconsidera la questione della partecipazione di qualsiasi membro in mora da due anni nel versamento dei contributi e può decidere di revocargli i diritti di membro e/o di non prenderlo più in considerazione a scopi di bilancio. Il membro in questione deve però far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente Accordo. Se versa gli arretrati, recupera i diritti conferiti dalla qualità di membro. Tutti i versamenti effettuati da un membro che abbia accumulato arretrati vengono destinati in primo luogo al pagamento di detti arretrati e non al pagamento dei contributi per l'esercizio in corso.

Art. 26 Verifica e pubblicazione dei conti

1. Quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per tale esercizio e del bilancio di chiusura a titolo dei conti di cui all'articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, eletto dal Consiglio per ogni esercizio.
2. Le condizioni di assunzione del revisore indipendente di provata competenza nonché le intenzioni e gli obiettivi della verifica sono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto e il bilancio consuntivo dell'Organizzazione verificati vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.
3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.

Capitolo VIII: Il Comitato economico

Art. 27 Istituzione del Comitato economico

1. È istituito un Comitato economico. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - (a) esaminare le statistiche sul cacao, le analisi statistiche sulla produzione e sul consumo di cacao, sulle scorte e sulle frantumazioni, sul commercio internazionale e sui prezzi del cacao;
 - (b) esaminare le analisi sui trend di mercato e su altri fattori d'influenza, in particolare per quanto concerne la domanda e l'offerta di cacao, comprese le conseguenze dell'uso di succedanei del burro di cacao sul consumo e sul commercio internazionale di cacao;

- (c) analizzare le informazioni sull'accesso al mercato per il cacao e i suoi derivati nei Paesi produttori e consumatori, comprese le informazioni sulle barriere tariffarie e non tariffarie come pure le iniziative intraprese da membri nell'ottica di promuovere l'eliminazione di ostacoli al commercio;
 - (d) esaminare e raccomandare al Consiglio progetti di finanziamento del Fondo comune per i prodotti di base (CFC) o altre agenzie donatrici;
 - (e) affrontare questioni relative alla dimensione economica dello sviluppo sostenibile nell'economica del cacao;
 - (f) esaminare il progetto del programma di lavoro annuale dell'Organizzazione in cooperazione, ove opportuno, con il Comitato amministrativo e finanziario;
 - (g) preparare conferenze e seminari internazionali sul cacao su richiesta del Consiglio; e
 - (h) trattare ogni altra questione approvata dal Consiglio.
2. Il Comitato economico sottopone al Consiglio raccomandazioni in merito alle suddette questioni.
 3. Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti del Comitato economico.

Art. 28 Composizione del Comitato economico

1. Tutti i membri dell'Organizzazione possono partecipare al Comitato economico.
2. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato economico sono eletti tra i membri per un periodo di due anni. La presidenza e la vicepresidenza si alternano tra membri esportatori e membri importatori.

Art. 29 Riunioni del Comitato economico

1. Il Comitato economico si riunisce di norma presso la sede dell'Organizzazione, salvo se decide altrimenti. Se, su invito di un membro qualsiasi, il Comitato economico si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.
2. Il Comitato economico si riunisce di norma due volte all'anno in concomitanza con le sessioni del Consiglio. Il Comitato economico riferisce al Consiglio in merito alle sue attività.

Capitolo IX: Trasparenza del mercato

Art. 30 Informazione e trasparenza del mercato

1. L'Organizzazione funge da centro mondiale d'informazione per la raccolta, il raggruppamento, lo scambio e la divulgazione efficaci di informazioni e studi statistici su tutti gli elementi relativi al cacao e ai prodotti derivati dal cacao. A tal fine l'Organizzazione deve:
 - (a) mantenere a livello internazionale dati statistici aggiornati riguardanti la produzione, le frantumazioni, il consumo, le esportazioni, le riesportazioni, le importazioni, i prezzi e le scorte di cacao e i suoi derivati;
 - (b) richiedere, ove opportuno, informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla commercializzazione, sul trasporto, sulla trasformazione, sull'utilizzo e sul consumo del cacao.
2. Il Consiglio può chiedere ai membri le informazioni sul cacao che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, comprese le informazioni sulle politiche governative, sulle imposte nonché sulle norme, sulle leggi e sui regolamenti nazionali applicabili al cacao.
3. Nell'ottica di promuovere la trasparenza del mercato, i membri forniscono al Direttore esecutivo, nei limiti del possibile, le statistiche rilevanti entro termini ragionevoli e nella forma più dettagliata e accurata possibile.
4. Se un membro non fornisce o riscontra difficoltà nel fornire entro termini ragionevoli le informazioni statistiche richieste dal Consiglio per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al membro in questione di giustificare tale inadempienza. Qualora risulti necessaria un'assistenza in questo campo, il Consiglio può offrire il debito sostegno per sormontare le difficoltà riscontrate.
5. Alle date opportune, ma almeno due volte ogni anno cacao, il Consiglio pubblica stime sulla produzione di cacao in grani e sulle frantumazioni. Il Consiglio può valersi di informazioni rilevanti tratte da altre fonti al fine di seguire l'evoluzione del mercato e di valutare i livelli di produzione e consumo di cacao correnti e futuri. Tuttavia, il Consiglio non può pubblicare informazioni suscettibili di rivelare le attività di individui o entità commerciali che producono, trasformano o distribuiscono il cacao.

Art. 31 Scorte

1. Per agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali e garantire in tal modo una maggiore trasparenza del mercato, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo, su base annua ed entro la fine del mese di maggio, informazioni sul livello delle scorte di cacao in grani e prodotti derivati detenute nel suo Paese, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 30.
2. Il Direttore esecutivo adotta le misure necessarie affinché il settore privato collabori pienamente a tale compito, garantendo nel contempo che terrà in considerazione senza restrizioni le questioni relative alla confidenzialità delle informazioni commerciali fornite.

3. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato economico una relazione annuale sulle informazioni ricevute relative alle scorte mondiali di cacao in grani e ai prodotti derivati.

Art. 32 Succedanei del cacao

1. I membri ritengono che l'impiego di succedanei possa frenare l'incremento del consumo di cacao e lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile. A tale riguardo, essi tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti, in particolare delle disposizioni del *Codex Alimentarius*.
2. Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Comitato economico rapporti sull'andamento della situazione. In base a tali rapporti, il Comitato economico fa il punto della situazione e, se necessario, presenta raccomandazioni al Consiglio in vista dell'adozione di decisioni adeguate.

Art. 33 Prezzo indice

1. Ai fini del presente Accordo e, in particolare, per sorvegliare l'andamento del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica il prezzo indice ICCO del cacao in grani. Tale prezzo è espresso in dollari americani per tonnellata nonché in euro, in lire sterline e in diritti speciali di prelievo (DSP) per tonnellata.
2. Il prezzo indice ICCO è la media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani registrate, nei tre mesi attivi più vicini, sul mercato di Londra (NYSE Liffe) e sul mercato di New York (ICE Futures US) al momento della chiusura del mercato di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura della borsa. La media delle quotazioni di Londra e di New York, espressa in dollari statunitensi, viene convertita nell'equivalente in euro e lire sterline mediante i tassi di cambio a pronto di Londra alla chiusura e nell'equivalente DSP al tasso di cambio ufficiale giornaliero dollaro statunitense/DSP, pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio stabilisce quale metodo di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni di uno dei due mercati del cacao o qualora la borsa di Londra sia chiusa. Il passaggio al trimestre successivo avviene il 15 del mese immediatamente precedente al mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.
3. Il Consiglio può decidere di utilizzare un qualsiasi altro metodo per calcolare il prezzo indice ICCO se lo ritiene più adeguato di quello descritto nel presente articolo.

Art. 34 Coefficienti di conversione

1. Per determinare l'equivalente di cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao, si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e la polvere di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di

cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può decidere, all'occorrenza, che altri prodotti contenenti cacao debbano considerarsi prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao, diversi da quelli i cui coefficienti di conversione sono indicati nel presente articolo, vengono fissati dal Consiglio.

2. Il Consiglio può rivedere i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 35 Ricerca scientifica e sviluppo

Il Consiglio incoraggia e favorisce la ricerca e lo sviluppo scientifici nei settori della produzione, del trasporto, della trasformazione, della commercializzazione e del consumo di cacao, nonché la divulgazione e l'applicazione concreta dei risultati ottenuti in questo campo. A tale scopo, il Consiglio può collaborare con organizzazioni internazionali, con istituti di ricerca e con il settore privato.

Capitolo X: Sviluppo del mercato

Art. 36 Analisi di mercato

1. Il Comitato economico analizza tendenze e prospettive di sviluppo nei settori di produzione e consumo del cacao, nonché l'evoluzione delle scorte e dei prezzi e identifica precocemente eventuali squilibri di mercato.
2. Nel corso della sua prima sessione, all'inizio di un nuovo anno cacao, il Comitato economico esamina le previsioni annuali di produzione e di consumo mondiali per i cinque anni cacao successivi. Se necessario, le previsioni effettuate sono verificate e modificate ogni anno.
3. Il Comitato economico presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio, il quale, in base a tali rapporti, stila il bilancio della situazione generale, valutando in particolare l'andamento dell'offerta e della domanda mondiali. Il Consiglio può presentare raccomandazioni ai suoi membri sulla base di detta valutazione.
4. In base a tali previsioni e al fine di ovviare agli squilibri di mercato a lungo e a medio termine, i membri esportatori possono impegnarsi a coordinare le loro politiche di produzione nazionale.

Art. 37 Promozione del consumo

1. I membri si adoperano per stimolare il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao, per migliorare la qualità dei prodotti e per sviluppare mercati per il cacao, anche nei Paesi dei membri esportatori. Ciascun membro è responsabile dei mezzi e dei metodi che utilizza a tal fine.
2. Tutti i membri cercano in particolare di eliminare o di ridurre notevolmente gli ostacoli interni alla crescita del consumo di cacao. A questo proposito, i membri forniscono periodicamente al Direttore esecutivo informazioni sulle

normative nazionali e sulle misure pertinenti nonché altre informazioni relative al consumo di cacao, comprese le tasse nazionali e i dazi doganali.

3. Il Comitato economico elabora un programma per le attività di promozione dell'Organizzazione, che possono comprendere campagne di informazione, ricerca, potenziamento delle capacità e studi relativi alla produzione e al consumo di cacao. L'Organizzazione ricerca la collaborazione del settore privato al fine di implementare tali attività.
4. Le attività di promozione includono il programma di lavoro annuale dell'Organizzazione e possono essere finanziate mediante risorse promesse da membri, non membri, altre organizzazioni e dal settore privato.

Art. 38 Studi, indagini e rapporti

1. Al fine di assistere i membri, il Consiglio promuove l'elaborazione di studi, indagini, rapporti tecnici e altri documenti sull'economia della produzione e distribuzione del cacao, compresi i trend e le previsioni, l'impatto di provvedimenti governativi nei Paesi esportatori e importatori sulla produzione e il consumo di cacao, l'analisi della catena di creazione di valore aggiunto del cacao, gli approcci alla gestione dei rischi finanziari e di altra natura, gli aspetti di sostenibilità del settore del cacao, le opportunità di incremento del consumo di cacao per usi tradizionali e potenzialmente nuovi, le relazioni tra il cacao e la salute e le ripercussioni dell'attuazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, compresi i loro termini di scambio.
2. Il Consiglio può anche promuovere studi in grado di contribuire a una maggiore trasparenza del mercato e facilitare lo sviluppo di un'economia mondiale del cacao equilibrata e sostenibile.
3. Al fine di implementare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio può, su raccomandazione del Comitato economico, emanare l'elenco di studi, indagini e rapporti da integrare nel programma di lavoro annuale in conformità con le disposizioni dell'articolo 17 del presente Accordo. Queste attività possono essere finanziate mediante accantonamenti previsti nel bilancio amministrativo o mediante altre fonti.

Capitolo XI: Cacao fine («fine» o «flavour»)

Art. 39 Cacao fine («fine» o «flavour»)

1. Nella prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio passa in rassegna l'allegato C del presente Accordo e, se del caso, lo rivede determinando in quale proporzione i Paesi ivi elencati producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine. Il Consiglio può in seguito, in qualsiasi momento dell'applicazione del presente Accordo, riesaminare e, all'occorrenza, modificare l'allegato C. Se opportuno, il Consiglio può consultare esperti in materia. Il tal caso, la composizione del collegio di

esperti deve, nei limiti del possibile, garantire un equilibrio tra esperti provenienti da, rispettivamente, Paesi importatori e Paesi esportatori. Il Consiglio delibera sulla composizione del collegio di esperti e sulle procedure da seguire.

2. Il Comitato economico presenta all'Organizzazione proposte di sviluppo e applicazione di un sistema di statistiche sulla produzione e sul commercio di cacao fine.
3. Tenuto debitamente conto dell'importanza del cacao fine, i membri esaminano e adottano, se del caso, progetti relativi al cacao fine conformemente alle disposizioni degli articoli 37 e 43.

Capitolo XII: Progetti

Art. 40 Progetti

1. I membri possono presentare proposte di progetto che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e di uno o più campi d'azione prioritari fissati nel piano strategico quinquennale di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17.
2. Il Comitato economico esamina le proposte di progetto e presenta raccomandazioni all'attenzione del Consiglio, conformemente ai meccanismi e alle procedure di presentazione, valutazione, approvazione, classificazione e finanziamento di progetti stabiliti dal Consiglio. Il Consiglio può, ove opportuno, stabilire meccanismi e procedure per l'implementazione e il monitoraggio di progetti nonché per l'ampia divulgazione dei loro risultati.
3. Durante ogni riunione del Comitato economico, il direttore Esecutivo riferisce in merito all'andamento dei progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, quelli in fase di attuazione o quelli completati. Viene presentata al Consiglio una sintesi ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 27.
4. Di norma, l'Organizzazione funge da organo di sorveglianza durante l'esecuzione dei progetti. Le spese generali da essa sostenute per la preparazione, la gestione, la sorveglianza e la valutazione di progetti sono imputate ai costi di progetto totali. Queste spese generali non devono superare il 10 per cento del totale dei costi di ciascun progetto.

Art. 41 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base e con altri donatori multilaterali e bilaterali

1. L'Organizzazione si avvale al meglio delle possibilità offerte dal Fondo comune per i prodotti di base al fine di contribuire alla preparazione e al finanziamento dei progetti d'interesse per l'economia del cacao.
2. L'Organizzazione si sforza di cooperare con altre organizzazioni internazionali nonché con istituti di finanziamento multilaterali e bilaterali al fine di ottenere, ove opportuno, risorse per il finanziamento di programmi e progetti d'interesse per l'economia del cacao.

3. In nessun caso l'Organizzazione assume obblighi finanziari legati a progetti, né a nome proprio né a nome dei suoi membri. Nessun membro dell'Organizzazione può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza alla stessa, di debiti contratti o prestiti concessi da un altro membro o da qualsiasi altro organo in relazione a tali progetti.

Capitolo XIII: Sviluppo sostenibile

Art. 42 Tenore di vita e condizioni di lavoro

I membri si adoperano per migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro delle persone attive nel settore del cacao, compatibilmente con il loro grado di sviluppo e in considerazione dei principi riconosciuti a livello internazionale e degli standard OIL applicabili. Convengono inoltre di non utilizzare le norme di lavoro a fini protezionistici.

Art. 43 Economia del cacao sostenibile

1. I membri approfondono tutti gli sforzi necessari per raggiungere un'economia del cacao sostenibile, tenendo conto dei principi e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile contenuti, tra l'altro, nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nell'Agenda 21 adottata a Rio nel 1992, nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite adottata a New York nel 2000, nel Rapporto del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, nel Consenso di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo e nella Dichiarazione Ministeriale del 2001 sull'Agenda di Doha per lo sviluppo.
2. L'Organizzazione può, su richiesta, assistere i suoi membri nell'adempimento dei loro obiettivi di sviluppo di un'economia del cacao sostenibile in conformità con la lettera e dell'articolo 1 e con il paragrafo 14 dell'articolo 2.
3. L'Organizzazione funge da organo di contatto centrale per un dialogo permanente tra tutti gli attori al fine di favorire lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile.
4. L'Organizzazione promuove la cooperazione tra i membri mediante attività tese a garantire un'economia del cacao sostenibile.
5. Il Consiglio adotta ed esamina periodicamente programmi e progetti relativi a un'economia del cacao sostenibile, tenuto conto del paragrafo 1 del presente articolo.
6. L'Organizzazione ricerca attivamente l'assistenza e il supporto di donatori multilaterali e bilaterali per l'esecuzione di programmi, progetti e attività finalizzati al raggiungimento di un'economia del cacao sostenibile.

Capitolo XIV: La Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao

Art. 44 Istituzione di una Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao

1. È istituita una Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao (di seguito denominata «Commissione») al fine di incoraggiare gli esperti del settore privato a partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione e di promuovere un dialogo continuo tra esperti del settore pubblico ed esperti del settore privato.
2. La Commissione ha funzione consultiva e affianca il Consiglio nelle questioni d'interesse generale e strategico per il settore del cacao, le quali comprendono:
 - (a) gli sviluppi strutturali a lungo termine sul fronte dell'offerta e della domanda;
 - (b) i metodi e i mezzi per consolidare la posizione dei produttori di cacao nell'intento di migliorarne la sussistenza;
 - (c) le proposte per promuovere la produzione, il commercio e l'uso sostenibili del cacao;
 - (d) lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile;
 - (e) l'elaborazione di modalità e strutture per la promozione del consumo; e
 - (f) ogni questione connessa al cacao che rientri nel campo d'applicazione del presente Accordo.
3. La Commissione assiste il Consiglio nel reperimento di informazioni sulla produzione, sul consumo e sulle scorte.
4. La Commissione sottopone all'esame del Consiglio le sue raccomandazioni sulle questioni di cui sopra.
5. La Commissione può istituire gruppi di lavoro *ad hoc* che la assistano nell'adempimento del suo mandato, a condizione che i loro costi operativi non abbiano incidenze sul bilancio dell'Organizzazione.
6. Una volta istituita, la Commissione si dota di un proprio regolamento e lo sottopone al Consiglio per approvazione.

Art. 45 Composizione della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao

1. La Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao è composta da esperti di tutti i settori dell'economia del cacao, vale a dire da:
 - (a) associazioni del commercio e dell'industria;
 - (b) organizzazioni nazionali e regionali produttrici di cacao, dei settori pubblico e privato;
 - (c) organizzazioni nazionali di esportatori e produttori di cacao;
 - (d) istituti di ricerca sul cacao; e

- (e) altre associazioni o istituti del settore privato che hanno un interesse nell'economia del cacao.
2. Tali esperti agiscono a titolo personale o per conto delle loro rispettive associazioni.
3. La Commissione è composta da otto esperti originari di Paesi esportatori e da otto esperti originari di Paesi importatori, secondo la definizione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali esperti sono nominati dal Consiglio ogni due anni cacao. I membri della Commissione possono proporre al Consiglio uno o più supplenti e consulenti per approvazione. Alla luce dell'esperienza della Commissione, il Consiglio può aumentare il numero di membri della Commissione.
4. Il Presidente della Commissione viene scelto tra i membri della Commissione. La presidenza viene assunta in modo alternato ogni due anni cacao da Paesi esportatori e da Paesi importatori.

Art. 46 Riunioni della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao

1. Di norma, la Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Se, su invito di un membro, la Commissione consultiva si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.
2. La Commissione si riunisce di norma due volte all'anno in concomitanza con le sessioni ordinarie del Consiglio. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio in merito alle sue attività.
3. Tutti i membri dell'Organizzazione possono partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao.
4. La Commissione può anche invitare a partecipare ai suoi lavori e alle sue riunioni personalità o esperti rinomati del settore pubblico e privato, comprese le organizzazioni non governative, forti delle necessarie competenze nel settore del cacao.

Capitolo XV:
Esonero da obblighi e misure differenziate e correttive

Art. 47 Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali

1. Il Consiglio può esonerare un membro da un obbligo in presenza di circostanze eccezionali o situazioni d'emergenza, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per i territori in amministrazione fiduciaria.

2. Nel concedere un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio specifica espressamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è esonerato dal suddetto obbligo, nonché i motivi dell'esonero.
3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non dispensa i membri dall'obbligo di versare i contributi previsto nell'articolo 26 o dalle conseguenze del mancato versamento.
4. Il calcolo della ripartizione dei voti dei membri esportatori, per i quali il Consiglio ha riconosciuto un caso di forza maggiore, deve essere basato sul volume effettivo delle esportazioni dell'anno nel corso del quale si è verificato il caso di forza maggiore e dei tre anni successivi.

Art. 48 Misure differenziate e correttive

I membri importatori in via di sviluppo e i Paesi membri meno progrediti possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende in considerazione le misure suddette alla luce della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

Capitolo XVI: Consultazioni, vertenze e reclami

Art. 49 Consultazioni

Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro membro in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo e gli concede adeguate possibilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con l'assenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di conciliazione appropriata, le cui spese non sono imputabili all'Organizzazione. Se una simile procedura conduce a una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle Parti, conformemente all'articolo 50.

Art. 50 Vertenze

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolte dalle Parti in causa vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle Parti.
2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, un numero di membri che detenga almeno un terzo del totale dei voti o cinque membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciarsi, il parere, sui punti controversi, di un gruppo consultivo *ad hoc* costituito conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

3. (a) Salvo che il Consiglio non decida diversamente, il gruppo consultivo *ad hoc* è composto da:
 - (i) due persone, designate dai membri esportatori, una delle quali possiede una grande esperienza in problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
 - (ii) due persone, designate dai membri importatori, una delle quali possiede una grande esperienza in problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
 - (iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate conformemente ai punti i) e ii) o, in caso di disaccordo tra di esse, dal Presidente del Consiglio.
 - (b) I cittadini dei membri possono far parte del gruppo consultivo *ad hoc*.
 - (c) I membri del gruppo consultivo *ad hoc* agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da parte di alcun governo.
 - (d) Le spese del gruppo consultivo *ad hoc* sono a carico dell'Organizzazione.
4. Il parere motivato del gruppo consultivo *ad hoc* viene sottoposto al Consiglio, che compone la vertenza dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti.

Art. 51 Azione del Consiglio in caso di reclami

1. Su richiesta del membro che li ha presentati, i reclami per inadempienza, da parte di un membro, degli obblighi previsti dal presente Accordo vengono deferiti al Consiglio, che li esamina e delibera in merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro viene meno agli obblighi previsti dal presente Accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogniqualvolta conclude, in seguito a un reclamo o in altro modo, che un membro viene meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, compreso l'articolo 60, il Consiglio può:
 - (a) sospendere temporaneamente i diritti di voto del membro in seno al Consiglio; e
 - (b) se lo ritiene necessario, sospendere temporaneamente altri diritti di questo membro, in particolare il diritto di candidarsi per un seggio nel Consiglio o in uno qualunque dei suoi comitati o di ricoprire tale carica fino a quando non avrà adempiuto i suoi obblighi.
4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi temporaneamente conformemente al paragrafo 3 del presente articolo rimane obbligato ad adempiere i suoi obblighi finanziari e di altra natura previsti dal presente Accordo.

Capitolo XVII: Disposizioni finali

Art. 52 Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.

Art. 53 Firma

Dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2012 compreso, il presente Accordo sarà aperto alla firma delle Parti dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo possono prorogare una volta il termine per la firma del presente Accordo, dandone immediata notifica al depositario.

Art. 54 Ratifica, accettazione e approvazione

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione sono depositati presso il Depositario.
2. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ogni Parte contraente notifica al Segretario generale se è membro esportatore o importatore.

Art. 55 Adesione

1. Al presente Accordo possono aderire i governi di tutti gli Stati abilitati a firmarlo.
2. Il Consiglio designa l'allegato del presente Accordo in cui deve considerarsi compreso lo Stato che aderisce all'Accordo, se non figura in nessuno di questi allegati.
3. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Art. 56 Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo o un governo che ha l'intenzione di aderirvi, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che, conformemente alla sua procedura costituzionale e/o alle sue leggi e normative nazionali, applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 57 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua una tale notifica comunica al Segretario generale, al

momento della stessa o immediatamente dopo, se è membro esportatore o importatore.

2. Un governo che abbia notificato, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio e lo rimane fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 57 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 2012 o a una qualsiasi data successiva, a condizione che a tale data abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno cinque Paesi con almeno l'80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell'allegato A e governi che rappresentano Paesi importatori con almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell'allegato B. Esso entra in vigore a titolo definitivo, dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, una volta raggiunte le suddette percentuali mediante il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2011 se, a tale data, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno cinque Paesi con almeno l'80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell'allegato A e governi che rappresentano Paesi importatori con almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell'allegato B, oppure se i medesimi hanno notificato al depositario che applicano il presente Accordo a titolo provvisorio quando entra in vigore. Questi governi divengono membri a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte entro il 1° settembre 2011, il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo convoca il più presto possibile una riunione dei governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o che hanno notificato al depositario l'intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio. Questi governi possono decidere di applicare il presente Accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliscono, o di adottare qualsiasi altra disposizione ritenuta necessaria.
4. Per ogni governo a nome del quale è stato depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio dopo l'entrata in vigore del presente Accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica vale a decorrere dalla data del deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 56.

Art. 58 Riserve

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.

Art. 59 Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un membro può recedere dal medesimo previa notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica. Se, in seguito a un recesso, il numero dei membri è insufficiente per soddisfare le condizioni definite al paragrafo 1 dell'articolo 57 per l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare la situazione e adottare le decisioni ritenute opportune.

Art. 60 Esclusione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 51, che un membro viene meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso può escluderlo dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte dell'Organizzazione novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio.

Art. 61 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, il quale rimane inoltre obbligato a versare alla stessa tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all'Accordo a norma del paragrafo 2 dell'articolo 63, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che gli sembra più appropriato.

Art. 62 Durata, proroga e cessazione

1. Il presente Accordo rimane in vigore fino al termine del decimo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo o estinto anticipatamente in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo.
2. Il Consiglio riesamina il presente Accordo cinque anni dopo la sua entrata in vigore e prende le decisioni che ritiene appropriate.
3. Fintanto che l'Accordo è in vigore, il Consiglio può decidere di rinegoziarlo affinché l'Accordo rinegoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o alla fine dell'eventuale periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Il Consiglio può prorogare totalmente o parzialmente il presente Accordo per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno. Il Consiglio notifica la proroga al depositario.
5. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di porre fine al presente Accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio; tuttavia, gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 25 continuano a sussistere fino a quando non sono adempiuti gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.
6. A prescindere dalla cessazione del presente Accordo, indipendentemente dalle modalità, il Consiglio continua a esistere per il tempo necessario a sciogliere l'Organizzazione, chiudere i suoi conti e alienare i suoi beni patrimoniali. Durante questo periodo, esso ha i poteri necessari per portare a termine tutte le questioni amministrative e finanziarie.
7. A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 59, un membro che non desidera partecipare al presente Accordo nella forma in cui è prorogato in virtù del presente articolo ne informa il depositario e il Consiglio. Tale membro cessa di far parte del presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

Art. 63 Emendamenti

1. Il Consiglio può raccomandare alle Parti contraenti una modifica del presente Accordo. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 per cento dei membri esportatori che detengono almeno l'85 per cento dei voti dei membri esportatori e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 per cento dei voti dei membri importatori che detengono almeno l'85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure a una data successiva fissata dal Consiglio. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le Parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione della modifica. Se, allo scadere del termine, la modifica non è entrata in vigore, essa si considera revocata.
2. I membri a nome dei quali non è stata presentata alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data di entrata in vigore della suddetta cessano, alla stessa data, di partecipare al presente Accordo, sempre che il Consiglio non decida di prorogare il termine fissato per ricevere l'accettazione dei suddetti membri, affinché questi ultimi possano espletare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati alla modifica fino a quando non ne hanno notificato l'accettazione.
3. Immediatamente dopo l'adozione di una raccomandazione di modifica, il Consiglio trasmette copie della stessa al depositario, a cui fornisce anche le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente per l'entrata in vigore della modifica.

**Capitolo XVIII:
Disposizioni supplementari e transitorie**

Art. 64 Fondo di riserva speciale

1. Viene tenuto un Fondo di riserva speciale, che servirà unicamente a far fronte alle spese di liquidazione dell'Organizzazione eventualmente necessarie. Il Consiglio decide sull'impiego degli interessi percepiti su tale Fondo.
2. Il Fondo di riserva speciale, istituito dal Consiglio in virtù dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, sarà trasferito al presente Accordo per adempiere allo scopo di cui al paragrafo 1.
3. I membri che non hanno aderito agli Accordi internazionali del 1993 e del 2001 sul cacao e che aderiscono al presente Accordo devono fornire un contributo al Fondo di riserva speciale. Il contributo di tali membri è fissato dal Consiglio in funzione del numero di voti che essi detengono.

Art. 65 Altre disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente Accordo è considerato sostitutivo dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi o a loro nome, che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non sia precisato che scadono a tale data, rimarranno applicabili salvo che non vengano modificate dalle disposizioni del presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 25 giugno 2010 nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Allegato A*Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 57 (entrata in vigore)*

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)				(quota)
Costa d'Avorio	m	1 349 639	1 200 154	1 191 377	1 247 057	38.75 %
Ghana	m	648 687	702 784	673 403	674 958	20.98 %
Indonesia		592 960	520 479	465 863	526 434	16.36 %
Nigeria	m	207 215	207 075	232 715	215 668	6.70 %
Camerun	m	169 214	162 770	178 844	170 276	5.29 %
Ecuador	m	108 678	110 308	115 264	111 417	3.46 %
Togo	m	73 064	77 764	110 952	87 260	2.71 %
Papua Nuova Guinea	m	50 840	47 285	51 588	49 904	1.55 %
Repubblica Dominicana	m	31 629	42 999	34 106	36 245	1.13 %
Guinea		18 880	17 620	17 070	17 857	0.55 %
Perù		15 414	11 931	11 178	12 841	0.40 %
Brasile	m	57 518	10 558	-32 512	11 855	0.37 %
Venezuela	m	11 488	12 540	4 688	9 572	0.30 %
Sierra Leone		4 736	8 910	14 838	9 495	0.30 %
Uganda		8 270	8 880	8 450	8 533	0.27 %
Repubblica Unità di Tanzania		6 930	4 370	3 210	4 837	0.15 %
Isole Salomone		4 378	4 075	4 426	4 293	0.13 %
Haiti		3 460	3 900	4 660	4 007	0.12 %
Madagascar		2 960	3 593	3 609	3 387	0.11 %
São Tomé e Príncipe		2 250	2 650	1 500	2 133	0.07 %
Liberia		650	1 640	3 930	2 073	0.06 %
Guinea Equatoriale		1 870	2 260	1 990	2 040	0.06 %
Vanuatu		1 790	1 450	1 260	1 500	0.05 %
Nicaragua		892	750	1 128	923	0.03 %
Repubblica Democratica del Congo		900	870	930	900	0.03 %
Honduras		1 230	806	-100	645	0.02 %
Congo		90	300	1 400	597	0.02 %
Panama		391	280	193	288	0.01 %
Vietnam		240	70	460	257	0.01 %
Grenada		80	218	343	214	0.01 %
Gabon	m	160	99	160	140	-
Trinidad e Tobago	m	193	195	-15	124	-

Accordo internazionale del 2010 sul cacao

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Belize		60	30	20	37	–
Dominica		60	20	0	27	–
Figi, Isole		20	10	10	13	–
Totale	c/	3 376 836	3 169 643	3 106 938	3 217 806	100.00 %

Note:

- a/ Media su tre anni, 2005/06–2007/08, delle esportazioni nette di cacao in grani, più le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente di grani di cacao per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta di cacao.
- b/ Elenco limitato ai Paesi che hanno esportato singolarmente cacao nel corso del periodo 2005/06 a 2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell'OICC.
- c/ Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.
- m Membro dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao, al 9 novembre 2009.
- Quantità nulla, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/2009.

Allegato B*Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 57 (entrata in vigore)*

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Unione europea	m	2 484 235	2 698 016	2 686 041	2 622 764	53.24 %
Austria		20 119	26 576	24 609	23 768	0.48 %
Belgio/Lussemburgo		199 058	224 761	218 852	214 224	4.35 %
Bulgaria		12 770	14 968	12 474	13 404	0.27 %
Cipro		282	257	277	272	0.01 %
Repubblica ceca		12 762	14 880	16 907	14 850	0.30 %
Danimarca		15 232	15 493	17 033	15 919	0.32 %
Estonia		37 141	14 986	-1 880	16 749	0.34 %
Finlandia		10 954	10 609	11 311	10 958	0.22 %
Francia		388 153	421 822	379 239	396 405	8.05 %
Germania		487 696	558 357	548 279	531 444	10.79 %
Grecia		16 451	17 012	17 014	16 826	0.34 %
Ungheria		10 564	10 814	10 496	10 625	0.22 %
Irlanda		22 172	19 383	17 218	19 591	0.40 %
Italia		126 949	142 128	156 277	141 785	2.88 %
Lettonia		2 286	2 540	2 434	2 420	0.05 %
Lituania		5 396	4 326	4 522	4 748	0.10 %
Malta		34	46	81	54	–
Olanda		581 459	653 451	681 693	638 868	12.97 %
Polonia		103 382	108 275	113 175	108 277	2.20 %
Portogallo		3 643	4 179	3 926	3 916	0.08 %
Romania		11 791	13 337	12 494	12 541	0.25 %
Slovacchia		15 282	16 200	13 592	15 025	0.30 %
Slovenia		1 802	2 353	2 185	2 113	0.04 %
Spagna		150 239	153 367	172 619	158 742	3.22 %
Svezia		15 761	13 517	14 579	14 619	0.30 %
Regno Unito		232 857	234 379	236 635	234 624	4.76 %
Stati Uniti d'America		822 314	686 939	648 711	719 321	14.60 %
Malaysia	c/ m	290 623	327 825	341 462	319 970	6.49 %
Russia	m	163 637	176 700	197 720	179 352	3.64 %
Canada		159 783	135 164	136 967	143 971	2.92 %
Giappone		112 823	145 512	88 403	115 579	2.35 %
Singapore		88 536	110 130	113 145	103 937	2.11 %
Cina		77 942	72 532	101 671	84 048	1.71 %
Svizzera	m	74 272	81 135	90 411	81 939	1.66 %
Turchia		73 112	84 262	87 921	81 765	1.66 %

Accordo internazionale del 2010 sul cacao

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06-2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Ucraina		63 408	74 344	86 741	74 831	1.52 %
Australia		52 950	55 133	52 202	53 428	1.08 %
Argentina		33 793	38 793	39 531	37 372	0.76 %
Thailandia		26 737	31 246	29 432	29 138	0.59 %
Filippine		18 549	21 260	21 906	20 572	0.42 %
Messico	c/	19 229	15 434	25 049	19 904	0.40 %
Repubblica di Corea		17 079	24 454	15 972	19 168	0.39 %
Sudafrica		15 056	17 605	16 651	16 437	0.33 %
Iran		10 666	14 920	22 056	15 881	0.32 %
Colombia	c/	16 828	19 306	9 806	15 313	0.31 %
Cile		13 518	15 287	15 338	14 714	0.30 %
India		9 410	10 632	17 475	12 506	0.25 %
Israele		11 437	11 908	13 721	12 355	0.25 %
Nuova Zelanda		11 372	12 388	11 821	11 860	0.24 %
Serbia		10 864	11 640	12 505	11 670	0.24 %
Norvegia		10 694	11 512	12 238	11 481	0.23 %
Egitto		6 026	10 085	14 036	10 049	0.20 %
Algeria		9 062	7 475	12 631	9 723	0.20 %
Croazia		8 846	8 904	8 974	8 908	0.18 %
Repubblica Araba Siriana		7 334	7 229	8 056	7 540	0.15 %
Tunisia		6 019	7 596	8 167	7 261	0.15 %
Kazakistan		6 653	7 848	7 154	7 218	0.15 %
Arabia Saudita		6 680	6 259	6 772	6 570	0.13 %
Bielorussia		8 343	3 867	5 961	6 057	0.12 %
Marocco		4 407	4 699	5 071	4 726	0.10 %
Pakistan		2 123	2 974	2 501	2 533	0.05 %
Costa Rica		1 965	3 948	1 644	2 519	0.05 %
Uruguay		2 367	2 206	2 737	2 437	0.05 %
Libano		2 059	2 905	2 028	2 331	0.05 %
Guatemala		1 251	2 207	1 995	1 818	0.04 %
Bolivia	c/	1 282	1 624	1 927	1 611	0.03 %
Sri Lanka		1 472	1 648	1 706	1 609	0.03 %
El Salvador		1 248	1 357	1 422	1 342	0.03 %
Azerbaigian		569	2 068	1 376	1 338	0.03 %
Giordania		1 263	1 203	1 339	1 268	0.03 %
Kenia		1 073	1 254	1 385	1 237	0.03 %
Uzbekistan		684	1 228	1 605	1 172	0.02 %
Hong Kong, Cina		2 018	870	613	1 167	0.02 %
Repubblica di Moldavia		700	1 043	1 298	1 014	0.02 %
Islanda		863	1 045	1 061	990	0.02 %

Accordo internazionale del 2010 sul cacao

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Ex Rep. Jugoslava di Macedonia		628	961	1 065	885	0.02 %
Bosnia e Erzegovina		841	832	947	873	0.02 %
Cuba	c/	2 162	–170	107	700	0.01 %
Kuwait		427	684	631	581	0.01 %
Senegal		248	685	767	567	0.01 %
Jamahiriya Araba Libica		224	814	248	429	0.01 %
Paraguay		128	214	248	197	–
Albania		170	217	196	194	–
Giamaica	c/	479	–67	89	167	–
Oman		176	118	118	137	–
Zambia		95	60	118	91	–
Zimbabwe		111	86	62	86	–
Santa Lucia	c/	26	20	25	24	–
Samoa		48	15	0	21	–
Saint Vincent e Grenadine		6	0	0	2	–
Totale	d/	4 778 943	5 000 088	5 000 976	4 926 669	100.00 %

Note:

- a/ Media su tre anni, 2005/06–2007/08, delle importazioni nette di cacao in grani, più le importazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente di grani di cacao per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la polvere e i pannelli di cacao; 1,25 per la pasta di cacao.
- b/ Elenco limitato ai Paesi che hanno importato singolarmente cacao nel corso del periodo 2005/06–2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell'OICC.
- c/ Paese che può anche essere considerato un Paese esportatore.
- d/ Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.
- m Membro dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao, al 9 novembre 2009.
- Quantità nulla, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, *Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao*, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/2009.

Allegato C

Paesi produttori che esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»)

Colombia	Madagascar
Costa Rica	Papua Nuova Guinea
Dominica	Perù
Repubblica Dominicana	Santa Lucia
Ecuador	São Tomé e Príncipe
Grenada	Trinidad e Tobago
Indonesia	Venezuela
Giamaica	

**concernente l'Accordo tra la Svizzera e la Russia
sulla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine**del 12 gennaio 2011

11.2.4.1**Basi e compendio dell'Accordo**

L'Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (di seguito «Accordo») è stato firmato il 29 aprile 2010, a Berna. Tale Accordo verte sulla protezione delle indicazioni geografiche (di seguito «IG») e delle denominazioni di origine (di seguito «DO») per tutti i tipi di prodotti, nonché sulla protezione dei nomi dei Paesi, delle divisioni territoriali ufficiali, degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi delle Parti. Esso prevede parimenti una protezione generale per le designazioni geografiche identificanti dei servizi.

L'Accordo bilaterale negoziato fra la Svizzera e la Federazione Russa costituisce una pietra miliare nella strategia seguita dalla Svizzera per migliorare la protezione internazionale delle sue IG e DO, nonché il nome del proprio Paese e della sua bandiera, e ciò per tutti i tipi di prodotti. L'importanza di questo Accordo non risiede unicamente nel ruolo commerciale preponderante che svolge un Paese quale la Russia che non è ancora membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ma anche nel fatto che esso integra elevati standard di protezione per le IG e DO di tutti i tipi di prodotti, una protezione specifica per i nomi dei Paesi e le divisioni territoriali ufficiali delle Parti, nonché per i loro stemmi, le loro bandiere e i loro emblemi. La Svizzera ha fatto in passato esperienze positive in materia concludendo accordi bilaterali¹ che assicurano fra le Parti una protezione più elevata e più efficace rispetto a quella esistente a livello multilaterale². Il fatto di accludere all'Accordo bilaterale un elenco di IG e DO riconosciute e protette dalle Parti assicura a tali designazioni una protezione equiparabile a quella ottenuta mediante registrazioni nazionali nell'altra Parte. La conclusione di tali accordi bilaterali rappresenta quindi per la Svizzera una misura complementare fra le più utili ai negoziati che essa conduce attualmente a livello multilaterale, in particolare nel Ciclo di Doha dell'OMC.

¹ Cfr. in particolare: Trattato del 7 marzo 1967 con la Repubblica Federale di Germania (RS **0.232.111.191.36**); Trattato del 16 novembre 1973 con la Repubblica socialista cecoslovacca (RS **0.232.111.197.41**); Trattato del 14 marzo 1974 con la Repubblica Francese (RS **0.232.111.193.49**); Trattato del 9 aprile 1974 con lo Stato Spagnolo (RS **0.232.111.193.32**); Trattato del 16 settembre 1977 con la Repubblica portoghese (RS **0.232.111.196.54**); Trattato del 14 dicembre 1974 con la Repubblica popolare ungherese (RS **0.232.111.194.18**); Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, allegato 7 sui vini e allegato 8 sugli alcolici (RS **0.916.026.81**).

² Cfr. in particolare art. 22–24 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che toccano il commercio (Accordo sugli ADPIC, RS **0.632.20**, allegato 1C) e art. 6ter della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS **0.232.04**) (Convenzione di Parigi).

La conclusione dell'Accordo bilaterale fra la Svizzera e la Federazione Russa è pienamente in linea con gli sforzi profusi dalla Svizzera in vista di migliorare l'accesso ai mercati dei Paesi del BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) per i prodotti svizzeri, conformemente alla strategia di politica economica esterna per i Paesi del BRIC approvata dal Consiglio federale in occasione della sua seduta del 15 dicembre 2006 e sottoposta all'Assemblea federale nel rapporto del 10 gennaio 2007 sulla politica economica esterna 2006³.

Relazioni economiche fra la Svizzera e la Federazione Russa

Per la Svizzera, la Federazione Russa è un Paese prioritario della politica economica esterna. Le condizioni quadro giuridiche per lo sviluppo di relazioni economiche con questo Paese sono soddisfatte. Difatti, dal 1991 esiste un accordo di tutela degli investimenti⁴, dal 1995 un accordo bilaterale di commercio e di cooperazione economica⁵ e dal 1997 una convenzione di doppia imposizione⁶. Il Consiglio federale ha adottato una strategia nel 2006 formulando delle proposte riguardo all'estensione delle relazioni economiche reciproche. Gli assi prioritari di questa strategia sono stati definiti nel 2008 in un piano d'azione di tre anni. Il nuovo piano d'azione per il periodo 2011–2013 entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Infine, è previsto l'avvio di negoziati su un accordo di libero scambio con la Federazione Russa e gli Stati membri dell'Unione doganale (Bielorussia e Kazakistan) nel quadro dell'Associazione europea di libero scambio.

Nel 2009, le esportazioni della Svizzera verso la Federazione Russa si sono attestate a 2.13 miliardi di franchi. Le merci maggiormente esportate, dopo i prodotti farmaceutici (36 %) e i macchinari (24 %), sono i prodotti chimici (8 %), i prodotti agricoli (8%) e gli orologi (7 %). Le importazioni della Svizzera dalla Federazione Russa si sono attestate a 725 milioni di franchi nel 2009. Principali merci importate sono i prodotti chimici (41 %) nonché i metalli preziosi e le pietre preziose (30 %).

Svolgimento dei negoziati

Confermando la loro volontà di dar seguito all'impegno assunto nel quadro dell'Accordo di commercio e di cooperazione economica del 12 maggio 1994⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa e del Piano d'azione nel settore della cooperazione economica dell'8 luglio 2008 fra il Ministero dello Sviluppo economico della Federazione Russa e il Dipartimento federale dell'economia della Confederazione svizzera di concludere un accordo bilaterale sulla protezione delle IG e DO, la Confederazione svizzera e la Federazione Russa hanno iniziato nel novembre 2008 i negoziati in tal senso.

L'Accordo bilaterale concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine firmato il 29 aprile 2010 a Berna costituisce il risultato di tale negoziato.

³ FF 2007 853

⁴ Accordo del 1° dicembre 1990 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti (RS 0.975.277.2).

⁵ Accordo di commercio e di cooperazione economica del 12 maggio 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa (RS 0.946.296.651).

⁶ Convenzione del 15 novembre 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.966.51).

⁷ RS 0.946.296.651

11.2.4.2 **Contenuto dell'Accordo**

L'Accordo con la Federazione Russa integra un livello di protezione elevato per le IG e DO delle Parti identificanti dei prodotti, così come per i loro nomi dei Paesi, le divisioni territoriali ufficiali, gli stemmi, le bandiere e gli emblemi. Esso prevede parimenti una protezione generale per le designazioni geografiche identificanti dei servizi.

Con la sua stipulazione, le Parti confermano l'importanza da esse attribuita a una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo della cooperazione economica e commerciale fra i due Paesi. Esse riconoscono parimenti il ruolo positivo che le IG e DO possono svolgere per il commercio e lo sviluppo economico regionale dei due Paesi.

Obiettivo e campo d'applicazione (art. 1)

L'articolo 1 intende assicurare una protezione efficace alle indicazioni delle Parti definite all'articolo 3 dell'Accordo e protette nel loro Paese di origine. Tali indicazioni concernono il nome del Paese e le divisioni territoriali ufficiali delle Parti (appendice I dell'Accordo) nonché le loro IG e DO (art. 3 cpv. 2 e appendice II dell'Accordo). La portata della protezione conferita a queste diverse designazioni è definita agli articoli 4–6 e 11; gli articoli 7–10 contengono disposizioni che agevolano l'attuazione di tale protezione.

Definizioni e oggetti della protezione (art. 2 e 3)

L'articolo 2 dell'Accordo contiene le definizioni dei concetti di IG e di DO.

La definizione dell'«*indicazione geografica*» corrisponde a quella dell'articolo 22 capoverso 1 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che toccano il commercio (di seguito «Accordo sugli ADPIC») ⁸ che rappresenta il riferimento internazionale in materia. L'inserimento di tale definizione nell'Accordo bilaterale è particolarmente utile nella misura in cui la Federazione Russa non è ancora membro dell'OMC e che tale Paese non ha ancora integrato questa nozione nella sua legislazione.

La definizione della DO fornita nel diritto svizzero dall'ordinanza del 28 maggio 1997⁹ sulle DOP e le IGP oppure dall'ordinanza del 14 novembre 2007¹⁰ sul vino è inclusa nella definizione dell'IG. L'Accordo contiene una definizione della «*denominazione di origine*» che riflette il fatto di rappresentare la sola definizione attualmente conosciuta nel diritto russo. Essa è parimenti compresa nella definizione dell'IG fornita dall'Accordo.

L'articolo 3 dell'Accordo enumera le diverse indicazioni protette dall'Accordo. Sono contemplati due tipi d'indicazioni: i nomi delle divisioni territoriali ufficiali delle Parti i Cantoni svizzeri e le entità costituenti la Federazione Russa) e le IG e DO delle Parti.

L'inserimento nell'Accordo (art. 3 cpv. 1) dei nomi dei Paesi, dei loro aggettivi e delle loro divisioni territoriali, indipendentemente dalla loro qualità di IG o di DO, si prefigge di assicurare loro una protezione generale contro l'impiego illegittimo ai

⁸ RS **0.632.20**, Allegato 1C

⁹ RS **910.12**, art. 2

¹⁰ RS **916.140**, art. 21

sensi dell'articolo 4, a prescindere dal tipo di prodotti o servizi per i quali essi sono utilizzati. Per assicurare maggior trasparenza, i nomi dei Cantoni, per la Svizzera, e i nomi delle entità costituenti la Federazione Russa figurano nell'appendice I dell'Accordo.

Tutte le IG e DO delle Parti protette nei loro Paesi di origine beneficiano dei meccanismi di protezione previsti dall'Accordo (art. 3). La protezione conferita dall'Accordo si applica indipendentemente dal tipo di protezione di cui beneficiano tali designazioni nel loro Paese di origine: sia per il tramite di una registrazione formale che secondo un altro tipo di protezione (per esempio la protezione *sui generis* accordata in Svizzera alle IG e DO secondo gli art. 47 segg. della legge del 28 agosto 1992¹¹ sulla protezione dei marchi). Un certo numero di IG e DO (ossia quelle registrate in quanto tali dalle Parti e quelle particolarmente famose e commercialmente importanti) figurano nelle liste per categoria di prodotti allegate all'Accordo (art. 3 cpv. 1 e appendice II). L'inserimento in tali liste assicura così alle indicazioni contemplate di essere considerate quali IG o DO dalle Parti senza ulteriori formalità e facilita l'attuazione della protezione conferita dall'Accordo sui rispettivi territori delle Parti.

Estensione della protezione (art. 4–6)

Il livello di protezione considerato nell'Accordo oltrepassa gli standard comunemente ammessi a livello internazionale, in particolare nel quadro dell'Accordo sugli ADPIC o della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883¹² per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (di seguito: «Convenzione di Parigi»).

L'Accordo assicura a tutte le indicazioni delle Parti contemplate all'articolo 3 una protezione reciproca contro la loro utilizzazione su prodotti identici o comparabili che non sono originari del luogo segnalato dall'indicazione in questione o che non rispondono alle altre condizioni fissate dalle leggi e dai regolamenti della Parte interessata, ivi inclusi i cahier de charges per le DOP e le IGP agricole svizzere protette in virtù dell'ordinanza sulle DOP e le IGP (art. 4 cpv. 1 lett. a). La protezione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b si prefigge, dal canto suo, di vietare l'utilizzazione di tali indicazioni su prodotti non identici o non comparabili che inducono il pubblico in errore quanto all'origine geografica del prodotto o che costituiscono un atto di concorrenza sleale in virtù della Convenzione di Parigi.

L'articolo 4 capoverso 2 dell'Accordo prevede che la protezione conferita al capoverso 1 sarà parimenti applicabile nei casi in cui la vera origine del prodotto è indicata sui prodotti o in quelli in cui l'indicazione protetta sia utilizzata in traduzione, translitterazione o trascrizione, in considerazione delle differenze di scrittura e alfabetiche fra le Parti. La protezione prevista da questo capoverso si estende parimenti ai casi in cui l'indicazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o da altre espressioni analoghe, nonché all'impiego di segni grafici che possono suscitare confusione in relazione a un'indicazione protetta.

L'articolo 4 riprende nei suoi due primi capoversi la soluzione adottata nell'Accordo sugli ADPIC per le indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici (art. 22 cpv. 2 e art. 23 cpv. 1 dell'Accordo sugli ADPIC), una protezione che la Svizzera cerca di

¹¹ RS 232.11

¹² RS 0.232.04

estendere a tutti gli altri tipi di prodotti nel quadro dei negoziati del Ciclo di Doha dell'OMC.

Nella prospettiva di una lotta più efficace agli atti preparatori alle utilizzazioni non corrette o ingannevoli delle indicazioni protette dall'Accordo che potrebbero verificarsi sul territorio di Paesi terzi, l'articolo 4 capoverso 3 prevede dal canto suo che la protezione dei capoversi 1 e 2 si applichi parimenti nel caso in cui prodotti originari del territorio delle Parti sono destinati all'esportazione e alla commercializzazione al di fuori di tale territorio e nel caso in cui tali prodotti circolano in transito sul territorio di una delle Parti.

L'Accordo assicura una protezione delle indicazioni protette contro la registrazione di marchi di fabbrica o commerciali che non sono conformi ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 4 (art 4 cpv. 4). Tali marchi saranno rifiutati o invalidati, ex officio – se la legislazione della Parte lo consente – o su richiesta di una Parte interessata. L'Accordo riprende qui la soluzione adottata nell'Accordo sugli ADPIC per le indicazioni geografiche per le IG dei vini e degli alcolici, estendendola a tutti i prodotti. L'articolo 11 capoverso 1 dell'Accordo include un'eccezione a tale protezione per i marchi anteriori depositati o registrati in buona fede che costituiscono o contengono un'indicazione protetta (vedere di seguito, alla voce «Usi anteriori e misure transitorie»).

L'articolo 4 capoverso 5 prevede che le indicazioni designate all'articolo 3 capoverso 1 non possono diventare generiche.

L'Accordo prevede parimenti una protezione di fondo per le indicazioni delle Parti contemplate all'articolo 3 e utilizzate per indicare dei servizi (art. 4 cpv. 6).

L'Accordo assicura infine una protezione più estesa rispetto agli standard internazionali attuali¹³ per quanto concerne la protezione degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi delle Parti nella misura in cui la loro protezione si estende, oltre ai marchi, agli altri diritti di proprietà intellettuale e ai segni che possono essere confusi con quest'ultimi (art. 4 cpv. 7).

L'articolo 5 dell'Accordo tratta la relazione tra le IG e le DO identiche o simili. In pratica, è possibile che, nella relazione fra le Parti o fra una Parte e un Paese terzo, una medesima indicazione sia protetta come IG o come DO, in particolare quando due luoghi diversi in due Paesi diversi hanno il medesimo nome. Nella misura in cui, in linea di principio, entrambe tali indicazioni meritano di essere protette, l'Accordo prevede, al suo articolo 5, una norma applicabile in caso di conflitto che assicura una protezione alle designazioni omonime, a condizione che l'impiego di tali indicazioni su prodotti di origine differente non induca in errore il consumatore riguardo alla loro origine geografica effettiva. Onde evitare di compromettere gli interessi dei produttori e/o di trarre in inganno i consumatori, i prodotti che utilizzano una medesima indicazione dovranno essere chiaramente ed espressamente differenziati gli uni dagli altri, per esempio mediante l'identificazione del Paese di origine sui prodotti in questione. L'Accordo riprende in proposito la soluzione adottata nell'articolo 23 capoverso 3 dell'Accordo sugli ADPIC.

¹³ Cfr. art. 6^{ter} della Convenzione di Parigi.

L'articolo 6 dell'Accordo comprende due eccezioni alla protezione conferita dall'Accordo alle indicazioni protette:

Il capoverso 1 prevede che ogni persona potrà continuare a utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del proprio predecessore nell'attività commerciale che contiene o consiste in un'indicazione protetta dall'Accordo, a condizione che tale nome non sia usato in modo tale da indurre in errore i consumatori. Questa eccezione corrisponde all'eccezione dell'articolo 24 capoverso 8 dell'Accordo sugli ADPIC.

L'eccezione del capoverso 2 si applica se indicazioni protette dall'Accordo non sono protette o cessano di essere protette nel loro Paese d'origine, oppure se sono cadute in disuso. Quest'ultima eventualità comprende in particolare il caso di cessazione della produzione di prodotti la cui indicazione era protetta. Questa eccezione corrisponde all'eccezione dell'articolo 24 capoverso 9 dell'Accordo sugli ADPIC.

Attuazione dell'Accordo (art. 7–10 e 13)

Gli articoli 7–10 contengono disposizioni volte a facilitare l'attuazione delle indicazioni protette dall'Accordo.

L'attuazione della protezione prevista dall'Accordo dinanzi alle autorità nazionali delle Parti incombe in primis ai titolari dei diritti delle indicazioni protette dall'Accordo, ai consumatori e alle loro rispettive associazioni, come è il caso per gli altri diritti di proprietà intellettuale (art. 7). Le Parti sono tuttavia tenute a informarsi e assistersi mutualmente in caso di sospetta utilizzazione non conforme di un'indicazione protetta dall'Accordo in vista di facilitare e sostenere l'attuazione dei diritti da parte delle parti interessate (art. 10).

L'articolo 8 dell'Accordo verte sulla presentazione ed etichettatura dei prodotti. Esso stabilisce che, se la designazione o la presentazione di un prodotto (per esempio negli elementi della sua etichettatura o del suo imballaggio, nelle intestazioni delle lettere o degli invii, nelle inserzioni o nella pubblicità) è in conflitto con la protezione delle indicazioni previste da questo Accordo agli articoli 4–6 e 11, le Parti prevedono le misure necessarie e le azioni giudiziarie opportune, conformemente alla loro legislazione nazionale, al fine di combattere gli atti di concorrenza sleale o impedire qualsivoglia utilizzazione ingannevole o falsa di un'indicazione protetta.

L'articolo 9 dell'Accordo s'intitola «Autorità competenti» e si riferisce alle autorità delle Parti che assumono il ruolo di punti di contatto per l'applicazione dell'Accordo. Si tratta delle autorità incaricate delle questioni di proprietà intellettuale in ogni Parte, ossia: il Servizio Federale per la Proprietà Intellettuale, i Brevetti e i Marchi (ROSPATENT) per la Federazione Russa e l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale per la Confederazione svizzera. Queste autorità consulteranno e collaboreranno a livello nazionale con le autorità nazionali competenti in materia per il trattamento delle questioni che si presenteranno. In caso di modifica dei loro punti di contatto, vi sarà una notifica per via diplomatica, evitando in tal modo una modifica dell'Accordo su tale punto.

L'articolo 10 dell'Accordo prevede una procedura d'assistenza fra le Parti per lottare più efficacemente contro le utilizzazioni non conformi al presente Accordo delle indicazioni protette dall'Accordo. Quest'assistenza consentirà di sostenere l'attuazione dei diritti ad opera delle parti interessate, in particolare i produttori e i consumatori, nonché le loro rispettive associazioni (art. 7). In tal modo, qualora una

parte abbia ragioni di sospettare che un'indicazione protetta dall'Accordo è utilizzata o è stata utilizzata in ambito commerciale tra le Parti in modo non conforme a questo Accordo e che tale non conformità è di natura tale da dar luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie, essa ne informerà tempestivamente l'altra Parte fornendogli le informazioni necessarie concernenti tale utilizzazione. L'altra Parte esaminerà la questione e comunicherà i risultati del suo esame alla Parte notificante, nonché le informazioni sulle misure o i mezzi giuridici disponibili per impedire l'utilizzazione non conforme. Questo tipo di meccanismo esiste parimenti in altri accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera e vertenti sulla protezione delle IG¹⁴. La trasmissione delle informazioni tra le Parti avverrà per il tramite dei punti di contatto (cfr. art. 9). Essi consulteranno e collaboreranno a livello nazionale con le autorità nazionali competenti per il trattamento di tali questioni.

I mezzi legali applicabili in caso d'utilizzazione non conforme delle designazioni protette dall'Accordo sono quelli in vigore nella Parte in cui ha luogo l'utilizzazione contestata.

L'articolo 13 dell'Accordo prevede che, in caso di divergenza concernente l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le Parti risolvano tale questione entro un termine ragionevole mediante consultazioni.

Usi anteriori e misure transitorie (art. 11)

L'articolo 11 dell'Accordo contiene due tipi di disposizioni concernenti gli usi anteriori non conformi alle indicazioni protette dall'Accordo.

L'articolo 11 capoverso 1 contiene un'eccezione alla protezione prevista all'articolo 4 capoverso 4 a favore dei marchi anteriormente depositati, registrati o acquisiti in buona fede in una delle Parti *prima* che l'Accordo accordasse la protezione a un'indicazione sul territorio di tale Parte. Se il diritto esclusivo sul marchio non può essere negato per dei marchi anteriormente acquisiti in buona fede, tale diritto sul marchio non deve tuttavia mettere in discussione la possibilità di proteggere posteriormente e di utilizzare delle indicazioni protette dall'Accordo. Rimangono tuttavia riservati i principi generali applicabili nel diritto nazionale concernenti l'abuso di diritto, la buona fede o l'errore nella concessione della protezione a un diritto di proprietà intellettuale.

L'articolo 11 prevede, ai suoi capoversi 2 e 3, dei periodi transitori per consentire ai produttori e commercianti attivi sul territorio delle Parti di mettere fine, entro certi termini, all'impiego delle indicazioni che non sarebbero conformi alla protezione prevista dall'Accordo al momento della sua entrata in vigore oppure successivamente a una modifica dell'Accordo.

Modifiche e denuncia dell'Accordo (art. 12 e 14)

L'articolo 12 capoverso 1 dell'Accordo prevede che le Parti possano modificare l'Accordo per mutuo consenso. Secondo il capoverso 2, tali modifiche non dovrebbero arrecare pregiudizio ai diritti e agli obblighi anteriori risultanti dal presente Accordo, considerati i casi previsti all'articolo 11 dell'Accordo.

¹⁴ Cfr. in particolare l'art. 16 dell'Allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

In prospettiva di facilitare la protezione delle nuove IG o DO fra le Parti e il loro inserimento nelle liste allegate all'Accordo, l'articolo 12 capoverso 3 consente di modificare le liste di IG e DO allegate all'Accordo seguendo una procedura semplificata senza dover procedere alla modifica formale dell'Accordo. Allo stesso modo, ogni nuova indicazione che sarà riconosciuta e protetta in quanto tale dalle Parti o che acquisisce un interesse economico o commerciale importante per una Parte successivamente alla conclusione dell'Accordo potrà essere inclusa nell'appendice II seguendo tale procedura semplificata. La medesima comporta due tappe principali: la notificazione della nuova indicazione da includere ad opera di una Parte nell'appendice II e un termine d'opposizione di sei mesi per l'altra Parte. In caso d'opposizione, i punti di contatto delle Parti, in collaborazione con le altre autorità nazionali interessate, condurranno delle consultazioni per risolvere la questione della protezione dell'indicazione interessata.

La denuncia dell'Accordo può intervenire in qualsiasi momento per iniziativa di una Parte per mezzo di una notificazione scritta all'altra Parte per vie diplomatiche; l'Accordo si estinguerà decorsi sei mesi dalla data di ricezione di tale notificazione (art. 14 cpv. 2).

11.2.4.3 Entrata in vigore

Secondo l'articolo 14 capoverso 1, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notificazione scritta per vie diplomatiche dell'avvenuto espletamento ad opera delle Parti delle loro procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.

11.2.4.4 Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Poiché l'applicazione dell'Accordo non richiede adeguamenti legislativi in Svizzera e l'attuazione di tale protezione dipende principalmente dagli aventi diritto e dalle altre parti interessate, esso non comporta conseguenze sulle finanze, né sullo stato del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Ripercussioni economiche

Le IG e DO rappresentano uno strumento interessante per la promozione del commercio e dello sviluppo economico regionale delle Parti. Questo strumento può essere utilizzato per la promozione di tutti i tipi di prodotti la cui reputazione o le cui caratteristiche sono legate alla loro origine geografica. Possono essere citati a titolo d'esempio: l'Emmental, il Gruyère, il cioccolato svizzero e gli orologi svizzeri (per la Svizzera) oppure la vodka russa e il caviale russo (per la Federazione Russa). L'Accordo firmato con la Federazione Russa contribuisce così a migliorare il quadro degli scambi commerciali nonché l'accesso ai rispettivi mercati delle Parti.

11.2.4.5 Aspetti giuridici

Relazioni con l'OMC e il diritto internazionale

L'Accordo rispetta gli obblighi contratti dalla Svizzera nel quadro dell'OMC. Esso è parimenti conforme agli altri obblighi internazionali della Svizzera e ai suoi obiettivi di politica europea.

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 Cost.¹⁵, la conclusione di accordi internazionali scaturisce dalla competenza generale della Confederazione per quanto concerne gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'approvazione di tali trattati è di competenza dell'Assemblea federale. Non esiste attualmente una legge o un trattato internazionale che autorizzi il Consiglio federale a concludere autonomamente un trattato.

Come indicato precedentemente (sotto 11.2.4.4), l'Accordo non comporta nessun adattamento legislativo per assicurare la sua applicazione in Svizzera ed è suscettibile di essere ben accetto. In virtù dell'articolo 2 della legge del 18 marzo 2005¹⁶ sulla consultazione, si ha così rinunciato alla procedura di consultazione. Il trattato non è soggetto al referendum facoltativo cui sono sottoposti i trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 2 lettera d numeri 1 e 2 Cost. Benché l'Accordo sia concluso per una durata indeterminata, può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di sei mesi. L'Accordo non prevede l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sono sottoposti a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. anche i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002¹⁷ contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Visto che le IG che figurano alle Appendici I e II saranno riconosciute dall'Accordo in quanto soddisfano la definizione delle IG protette, rispettivamente delle DO secondo l'articolo 2 dell'Accordo, si può ritenere che il presente Accordo contiene disposizioni che fissano regole di diritto che toccano in particolare i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. Per contro, certe disposizioni dell'Accordo potrebbero essere considerate quali toccanti compiti della Confederazione ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera Cost. (cfr. art. 10 e 11 dell'Accordo). Per queste ragioni, il presente Accordo è assoggettato al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera. d numero 3 Cost.

¹⁵ RS 101

¹⁶ RS 172.061

¹⁷ RS 171.10

Decreto federale

Disegno

che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del 12 gennaio 2011²
sulla politica economica esterna 2010,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 29 aprile 2010³ fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2011 1275

³ RS ...; FF 2011 1597

*Traduzione*¹

Accordo

tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

Concluso a Berna il 29 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Federazione Russa,

di seguito denominati «Parti»,

riaffermando il loro impegno a favore della conclusione di un accordo bilaterale concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine ai sensi dell'articolo 3 dell'appendice dell'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa concernente l'articolo 12 «Protezione della proprietà intellettuale» concluso a Mosca il 12 maggio 1994;

consapevoli dell'importanza che una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale riveste per lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale mutualmente vantaggiosa tra i due Paesi;

riconoscendo l'importanza delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine per il commercio e lo sviluppo economico locale dei due Paesi;

animati dal desiderio di istituire le condizioni favorevoli alla creazione di una simile protezione, fondata sui principi di uguaglianza e di vantaggio reciproco nonché su altri principi e norme di diritto internazionale mutualmente riconosciuti;

hanno convenuto di quanto segue:

Art. 1 Obiettivo e campo d'applicazione

Le Parti garantiscono una protezione efficace e adeguata, conforme con il presente Accordo, dei nomi, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dello Stato di ciascuna Parte designati all'articolo 3 del presente Accordo e protetti nello Stato in questione.

¹ Dal testo originale francese.

Art. 2 Definizioni

Per il presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

per «*indicazioni geografiche*» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di uno Stato di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

per «*denominazioni di origine*» si intende qualsiasi designazione che rappresenti o contenga il nome di un'area geografica contemporanea o storica, ufficiale o non ufficiale, per esteso o in versione abbreviata nonché gli eventuali derivati, la cui notorietà è data da un loro uso per designare prodotti le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e/o umani.

Art. 3 Oggetti della protezione

1. Sono protetti i nomi, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine (di seguito «indicazioni») seguenti:

(a) per la Svizzera:

il nome «Svizzera», la designazione «svizzero», i nomi dei Cantoni svizzeri (elencati nell'appendice I del presente Accordo) e qualsiasi altro nome utilizzato per designare la Svizzera o i suoi Cantoni;

le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine svizzere elencate nell'appendice II del presente Accordo;

(b) per la Federazione Russa:

i nomi «Federazione Russa», «Russia», i nomi delle entità costituenti la Federazione Russa (elencati nell'appendice I del presente Accordo) e qualsiasi altro nome utilizzato per designare la Federazione Russa o le entità che la costituiscono;

le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine della Federazione Russa elencate nell'appendice II del presente Accordo.

2. Per le altre indicazioni geografiche e denominazioni di origine dello Stato di ciascuna Parte sono previsti mezzi giuridici per consentire alle parti interessate designate all'articolo 7 del presente Accordo di impedirne l'uso non conforme alla protezione prevista dal presente Accordo, conformemente alla legislazione dello Stato di ciascuna Parte.

Art. 4 Estensione della protezione

1. Le Parti adottano le misure necessarie, conformemente a questo Accordo, a garantire una protezione reciproca delle indicazioni designate all'articolo 3 del presente Accordo utilizzate in riferimento a prodotti originari del territorio degli

Stati delle Parti. In conformità con la legislazione dello Stato di ciascuna della Parti, le parti interessate di ciascuna delle Parti designate all'articolo 7 del presente Accordo dispongono di mezzi giuridici per impedire l'uso di tali indicazioni su:

- (a) prodotti identici o comparabili non originari del luogo indicato dall'indicazione in questione o che non soddisfano le altre condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato della Parte interessata;
- (b) altri prodotti che non sono originari del luogo indicato dall'indicazione in questione, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica del prodotto o da costituire un atto di concorrenza sleale in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, rivista a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979.

2. La protezione conferita al paragrafo 1 di questo articolo si applica anche nel caso in cui sia indicata la vera origine del prodotto o in cui l'indicazione protetta sia utilizzata in traduzione, traslitterazione e trascrizione o con l'aggiunta di termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o simili, compresi i segni grafici che possono suscitare confusione.

3. La protezione conferita ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo si applica anche, in virtù della legislazione dello Stato di una Parte, nel caso di prodotti originari del territorio degli Stati delle Parti destinati all'esportazione e alla commercializzazione al di fuori di tale territorio e di prodotti in transito nel territorio.

4. La registrazione di un marchio contrario alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2 di questo articolo è rifiutata o invalidata d'ufficio, se la legislazione dello Stato della Parte interessata lo prevede, o su richiesta di una parte interessata.

5. Le indicazioni protette designate al paragrafo 1 dell'articolo 3 del presente Accordo non possono diventare generiche.

6. Quanto ai servizi, le Parti garantiscono una protezione adeguata ed efficace delle indicazioni designate all'articolo 3 del presente Accordo, in virtù della legislazione dello Stato della Parte.

7. Le Parti impediscono che gli stemmi, le bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni dell'altra Parte siano utilizzati e/o registrati come beni di proprietà intellettuale protetti in virtù della legislazione nazionale, segnatamente marchi o design, in modo non conforme alle condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato della Parte interessata.

La protezione si applica altresì ai beni di proprietà intellettuale protetti in virtù della legislazione nazionale, come i marchi o i design contenenti elementi potenzialmente confondibili con stemmi, bandiere e altri emblemi dello Stato delle Parti.

Art. 5 Relazione tra indicazioni geografiche e denominazioni di origine identiche o simili al punto da risultare confondibili

Qualora le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine delle Parti o di una delle Parti o di un Paese terzo siano identiche o simili al punto da risultare confondibili, la protezione è conferita a ciascuna indicazione a condizione che il consumatore non sia indotto in errore quanto all'origine. Al fine di evitare di nuocere agli interessi dei produttori e d'indurre in errore i consumatori, i prodotti dovranno essere differenziati l'uno dall'altro in modo chiaro ed esplicito mediante provvedimenti come l'indicazione del Paese d'origine sul prodotto.

Art. 6 Eccezioni

1. Le disposizioni di questo Accordo non impediscono a nessuno di esercitare il diritto di utilizzare, nell'ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale anche se questo contiene o consiste in un'indicazione protetta ai sensi di questo Accordo, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori.

2. Nessuna disposizione di questo Accordo obbliga le Parti a proteggere un'indicazione dell'altra Parte, se questa non è protetta o se la sua protezione è giunta a scadenza nel Paese d'origine, se è caduta in disuso in tale Paese o se i prodotti per cui l'indicazione è protetta sono fuori produzione.

Art. 7 Parti interessate

Beneficiano della protezione conferita dal presente Accordo:

- i produttori del bene identificato mediante le indicazioni designate all'articolo 3 del presente Accordo;
- le federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori di cui essi sono membri e che sono state costituite conformemente alla legislazione dello Stato di una delle Parti;
- i consumatori, qualora ciò sia previsto dalle leggi e dai regolamenti di una delle Parti;
- le federazioni, associazioni e organizzazioni di consumatori costituite conformemente alla legislazione dello Stato di una delle Parti.

Art. 8 Presentazione ed etichettatura

Qualora la designazione o la presentazione di un prodotto, in particolare sull'etichetta o sull'imballaggio, nelle intestazioni, sulle fatture o su altri documenti e pubblicazioni stampati, nelle inserzioni o nella pubblicità sia contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure necessarie e prevedono le azioni giudiziarie opportune, conformemente alla legislazione degli Stati delle Parti, al fine di impedire qualsivoglia atto di concorrenza sleale e qualsiasi uso ingannevole o falso delle indicazioni protette.

Art. 9 Autorità competenti

1. Le autorità competenti delle Parti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

- l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale per la Svizzera;
- il Servizio Federale per la Proprietà Intellettuale, i Brevetti e i Marchi (Rospatent) per la Russia.

2. Le Parti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica qualsivoglia modifica concernente le autorità competenti.

Art. 10 Procedure per l'uso non conforme delle indicazioni

1. Qualora l'autorità competente di una Parte abbia ragione di sospettare che una delle indicazioni definite all'articolo 3 del presente Accordo sia utilizzata o sia stata utilizzata in ambito commerciale tra persone fisiche o giuridiche degli Stati delle Parti in modo non conforme a questo Accordo e che tale non conformità rivesta un interesse specifico per la prima Parte e dia luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie in virtù della legislazione dello Stato della seconda Parte, lo comunica tempestivamente all'autorità competente di quest'ultima fornendo le informazioni necessarie in merito all'uso non conforme.

2. L'autorità competente della seconda Parte valuta il caso e informa l'autorità competente della prima Parte dell'esito della valutazione e di qualsivoglia misura o mezzo giuridico atto a impedire l'uso non conforme secondo la legislazione nazionale.

Art. 11 Diritti sui marchi esistenti e misure transitorie

1. Il capoverso 4 dell'articolo 4 non si applica se un marchio è stato depositato o registrato in buona fede e in conformità con le leggi e i regolamenti dello Stato della Parte, o se è stato acquisito tramite l'uso in buona fede e in conformità con le leggi e i regolamenti dello Stato della Parte prima dell'entrata in vigore di questo Accordo. In questo caso il marchio può essere utilizzato nonostante la protezione e anche in caso di utilizzo di una delle indicazioni designate all'articolo 3 del presente Accordo, a condizione che non sussistano altri motivi che giustifichino l'invalidazione o la revoca del marchio secondo la legislazione dello Stato della Parte.

2. I prodotti identificati con una delle indicazioni designate all'articolo 3 del presente Accordo, che, al momento della sua entrata in vigore, erano già stati fabbricati, contrassegnati e presentati in maniera conforme alla legge, ma contraria a questo Accordo, possono essere commercializzati per un periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo dai grossisti o dai produttori e fino a esaurimento delle scorte dai distributori.

3. I prodotti fabbricati, contrassegnati e presentati in conformità con questo Accordo la cui designazione o presentazione risulta non conforme a seguito di una modifica dello stesso, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, salvo accordo contrario tra le Parti.

Art. 12 Modifiche

1. Le Parti possono modificare il presente Accordo per mutuo consenso.
2. Le modifiche apportate all'Accordo non devono minare i diritti e gli obblighi precedenti risultanti dal presente Accordo, considerati i casi previsti dalle disposizioni dell'articolo 11 del presente Accordo.
3. Se la legislazione dello Stato di una delle Parti è modificata allo scopo di proteggere una delle indicazioni designate all'articolo 3 che non è elencata nelle appendici I o II del presente Accordo, o se una delle Parti riconosce e protegge un'indicazione geografica o una denominazione di origine diversa da quelle elencate nelle appendici I o II del presente Accordo, l'autorità competente di tale Parte può proporre d'includere le indicazioni in questione nell'appendice corrispondente del presente Accordo e lo notifica all'autorità competente dell'altra Parte. Qualora l'autorità competente dell'altra Parte si opponga alle modifiche delle appendici entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica, l'autorità competente sarà chiamata ad avviare consultazioni tese a risolvere la questione della protezione dell'indicazione interessata. In assenza di opposizione, l'autorità competente dell'altra Parte conferma, entro sei mesi, di accettare le modifiche e procede allo scambio della versione modificata dell'appendice corrispondente al più tardi un mese dal termine del periodo di opposizione di sei mesi.

Art. 13 Consultazioni

I contenziosi tra le Parti relativi all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo sono risolti mediante consultazioni tra le stesse entro un termine ragionevole.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l'ultima nota diplomatica per informarsi reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Al momento della firma del presente Accordo, le autorità competenti si scambiano le appendici I e II di cui all'articolo 3 del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all'altra Parte contraente per via diplomatica. In tal caso, l'Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla data in cui l'altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica.

In fede di che i firmatari, quali rappresentanti autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 29 aprile 2010, in due esemplari originali, entrambi in lingua francese, russa e inglese, ciascuno dei testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

(Seguono le firme)

Names of the Cantons of the Swiss Confederation:

Названия кантонов Швейцарии:

Original name	Transcription
Оригинальное название (латиница)	Транскрипция
1. Aargau	1. Аргау
2. Appenzell (Ausserrhoden)	2. Аппенцель-Аусерроден
3. Appenzell (Innerrhoden)	3. Аппенцель-Иннерроден
4. Basel (-Landschaft)	4. Базель (-Ландшафт)
5. Basel (-Stadt)	5. Базель (-Штат)
6. Bern / Berne	6. Берн
7. Freiburg / Fribourg	7. Фрибург
8. Genève	8. Женева
9. Glarus	9. Гларус
10. Graubünden	10. Граубюнден
11. Jura	11. Юра
12. Luzern	12. Люцерн
13. Neuchâtel	13. Невшатель
14. Nidwalden	14. Нидвальден
15. Obwalden	15. Обвальден
16. Schaffhausen	16. Шафхаузен
17. Schwyz	17. Швиц
18. Solothurn	18. Золотурн
19. St. Gallen	19. Сант-Галлен
20. Ticino	20. Тичино
21. Thurgau	21. Тургау
22. Uri	22. Ури
23. Vaud	23. Во
24. Wallis / Valais	24. Валлис / Вале
25. Zug	25. Цуг
26. Zürich	26. Цюрих

Subjects of the Russian Federation:

Субъекты Российской Федерации:

Original name Оригинальное название (латиница)	Transcription Транскрипция
1. Республика Адыгея (Адыгея)	1. Republic of Adygeya (Adygeya)
2. Республика Алтай	2. Republic of Altai
3. Республика Башкортостан	3. Republic of Bashkortostan
4. Республика Бурятия	4. Republic of Buryatia
5. Республика Дагестан	5. Republic of Daghestan
6. Республика Ингушетия	6. Republic of Ingushetia
7. Кабардино-Балкарская Республика	7. Kabardino-Balkarian Republic
8. Республика Калмыкия	8. Republic of Kalmykia
9. Карачаево-Черкесская Республика	9. Karachayevo-Cherkessian Republic
10. Республика Карелия	10. Republic of Karelia
11. Республика Коми	11. Komi Republic
12. Республика Марий Эл	12. Republic of Marij El
13. Республика Мордовия	13. Republic of Mordovia
14. Республика Саха (Якутия)	14. Republic of Sakha (Yakutia)
15. Республика Северная Осетия - Алания	15. Republic of North Ossetia - Alania
16. Республика Татарстан (Татарстан)	16. Republic of Tatarstan (Tatarstan)
17. Республика Тыва	17. Republic of Tuva
18. Удмуртская Республика	18. Udmurtian Republic
19. Республика Хакасия	19. Republic of Khakasia
20. Чеченская Республика	20. Chechen Republic
21. Чувашская Республика – Чувашия	21. Chuvashi Republic – Chuvashia
22. Алтайский край	22. Altai kray
23. Забайкальский край	23. Zabaikal kray
24. Камчатский край	24. Kamchatka kray
25. Краснодарский край	25. Krasnodar kray
26. Красноярский край	26. Krasnoyarsk kray
27. Пермский край	27. Perm kray
28. Приморский край	28. Primorie kray
29. Ставропольский край	29. Stavropol kray
30. Хабаровский край	30. Khabarovsk kray

Original name Оригинальное название (латиница)	Transcription Транскрипция
31. Амурская область	31. Amur oblast
32. Архангельская область	32. Arkhangelsk oblast
33. Астраханская область	33. Astrakhan oblast
34. Белгородская область	34. Belgorod oblast
35. Брянская область	35. Bryansk oblast
36. Владимирская область	36. Vladimir oblast
37. Волгоградская область	37. Volgograd oblast
38. Вологодская область	38. Vologda oblast
39. Воронежская область	39. Voronezh oblast
40. Ивановская область	40. Ivanovo oblast
41. Иркутская область	41. Irkutsk oblast
42. Калининградская область	42. Kaliningrad oblast
43. Калужская область	43. Kaluga oblast
44. Кемеровская область	44. Kemerovo oblast
45. Кировская область	45. Kirov oblast
46. Костромская область	46. Kostroma oblast
47. Курганская область	47. Kurgan oblast
48. Курская область	48. Kursk oblast
49. Ленинградская область	49. Leningrad oblast
50. Липецкая область	50. Lipetsk oblast
51. Магаданская область	51. Magadan oblast
52. Московская область	52. Moscow oblast
53. Мурманская область	53. Murmansk oblast
54. Нижегородская область	54. Nizhni Novgorod oblast
55. Новгородская область	55. Novgorod oblast
56. Новосибирская область	56. Novosibirsk oblast
57. Омская область	57. Omsk oblast
58. Оренбургская область	58. Orenburg oblast
59. Орловская область	59. Oryol oblast
60. Пензенская область	60. Penza oblast
61. Псковская область	61. Pskov oblast
62. Ростовская область	62. Rostov oblast
63. Рязанская область	63. Ryazan oblast
64. Самарская область	64. Samara oblast
65. Саратовская область	65. Saratov oblast
66. Сахалинская область	66. Sakhalin oblast

Original name Оригинальное название (латиница)	Transcription Транскрипция
67. Свердловская область	67. Sverdlovsk oblast
68. Смоленская область	68. Smolensk oblast
69. Тамбовская область	69. Tambov oblast
70. Тверская область	70. Tver oblast
71. Томская область	71. Tomsk oblast
72. Тульская область	72. Tula oblast
73. Тюменская область	73. Tyumen oblast
74. Ульяновская область	74. Ulyanovsk oblast
75. Челябинская область	75. Chelyabinsk oblast
76. Ярославская область	76. Yaroslavl oblast
77. Москва	77. Moscow
78. Санкт-Петербург	78. St.Petersburg
79. Еврейская автономная область	79. the Jewish autonomous oblast
80. Ненецкий автономный округ	80. Nenets autonomous okrug
81. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	81. Khanty-Mansijsk autonomous okrug – Yugra
82. Чукотский автономный округ	82. Chukotka autonomous okrug
83. Ямало-Ненецкий автономный округ	83. Yamalo-Nenets autonomous okrug

Geographical indications of Switzerland:

Швейцарские географические наименования:

Original name	Transcription
Оригинальное название (латиница)	Транскрипция

Cheese

Appenzeller
Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse
Bündner Bergkäse
Emmentaler
Formaggio d'Alpe Ticinese
Glarner Schabziger / Glarner
Kräuterkäse
Gruyère
L'Etivaz
Raclette du Valais
Sbrinz
Schweizer Tilsiter
Tête de Moine, Fromage de Bellelay
Tomme vaudoise
Vacherin fribourgeois
Vacherin Mont d'Or
Büsciun da cavra
Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse

Сыры

Аппенцеллер
Бернер Альпкезе / Бернер Хобелкезе
Бюнднер Бергкезе
Эмменталер
Формаджо Д'Альпе Тичинезе
Гларнер Шабцигер / Гларнер
Крейтеркезе
Грюер
Л Етива
Раклет дю Вале
Сбринц
Швайцер Тильзитер
Тет де Муан, Фромаж де Беллелей
Томм Вадуаз
Вашран фрибуржуа
Вашран Монт д'Ор
Бюшун да кавра
Верденбергер Зауеркезе

Meat-based products

Appenzeller Mostbröckli
Appenzeller Pantli
Appenzeller Siedwurst
Saucisse neuchâteloise / saucisson
neuchâtelois
Berner Zungenwurst
Boutefas
Bündnerfleisch
Jambon de la Borne
Longeole

Мясные продукты

Аппенцеллер Мостброкли
Аппенцеллер Пантли
Аппенцеллер Сидвурст
Сосис ношательуаз / сосиссон
нешательуа
Бернер Цунгенвурст
Бутефас
Бюнднерфлейш
Жамбон де ла Борн
Лонжоль

Original name Оригинальное название (латиница)	Transcription Транскрипция
Saucisse aux choux vaudoise	Сосис о шу вадуаз
Saucisson vaudois	сосисон вадуа
Saucisse d'Ajoie	Сосис д'Ажуа
Viande séchée du Valais	Виянд Сеше дю Вале
St. Galler (Kalbs)-Bratwurst	Ст. Галлер (кальбз)-Братвурст
St. Galler Schübliг	Ст. Галлер Шюблиг
Spices	Специи
Munder Safran (saffron)	Мундер сафран (саффон)
Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker's wares:	Хлеб и кондитерские изделия:
Basler Läckерli	Баслер Лекерли
Meringues de Gruyères	Меранг де Грюер
Pain de seigle valaisan	Пан де сейгль валезан
Toggenburger Waffeln / Toggenburger Biscuits	Тоггенбургер Ваффельн/ Тоггенбургер Бисквите
Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade	Свис Чоклит / Швайцер Шоколаде
Swiss Kräuterbonbons	Свис Кройтербонбонс
Spirits	Спиртные напитки
Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais	Абрикотин / О-де-ви д абрико дю Вале
Absinthe du Val de Travers	Абсант дю Вал де Травер
Damassine / Damassine d'Ajoie / Damassine de la Baroche	Дамассин / Дамассин д'Ажуа /Дамассин де ла Барош
Eau-de-vie de poire du Valais	О-де-ви де пуар дю Вале
Baselbieter Kirsch	Базельбитер Кирш
Zuger Kirsch	Цугер Кирш
Appenzeller Alpenbitter	Аппенцеллер Альпенбиттер
Rigi Kirsch	Риги Кирш
Schweizer Kirsch	Швайцер Кирш
Wines	Вина
Genève	Женев
Neuchâtel	Нешатель
Schaffhausen	Шаффхаузен

Original name	Transcription
Оригинальное название (латиница)	Транскрипция
Ticino	Тичино
Valais	Вале
Vaud	Во
Zürich	Цюрих
Graubünden / Bündner	Граубюнден / Бюнднер
Aigle	Эгль
Auvernier	Овернье
Chablais	Шабле
Chamoson	Шамозон
Dardagny	Дардани
Dézaley	Дезале
Dôle (suivi ou non du nom «Valais» ou d'un nom de commune)	Доль (с продолжением или без названия «Вале» или с названием коммуны)
Epresses	Эпесс
Féchy	Феши
Fendant (suivi ou on du nom «Valais» ou d'un nom de commune)	Фандан (с продолжением или без названия «Вале» или с названием коммуны)
Hallauer	Халлоер
La Côte	Ла Кот
Lavaux	Лаво
Maienfeld	Маенфельд
Malans	Маланс
Mont-sur-Rolle	Монт-сюр-Роль
Nyon	Нйон
Saint Saphorin / St Saphorin	Сант Сафорин/ Ст. Сафорин
Salquenen / Salgesch	Салкенен / Салгеш
Satigny	Сатини
Schafiser	Шафизер
Twann	Тванн
Vully	Вюйи
Yvorne	Иворн

Original name Оригинальное название (латиница)	Transcription Транскрипция
Vegetables and cereals	Овощи и зерновые
Cardon épineux genevois	Кардон эпино женевауа
Rheintaler Ribel	Райнталер Рибел
Poire à Botzi	Пуар а Ботци
Watches / Precision instruments	Часы / точные инструменты
Swiss	Свисс
Genève / Geneva	Женев / Женева
Neuenburg / Neuchâtel	Нейенбург/ Нешатель
Schaffhausen	Шаффхаузен
Textile products	Текстильная продукция
Swiss	Свисс
Langenthal	Лангентал
St.-Gallen embroidery (St. Galler Stickerei / St. Galler Spitzen)	Ст.Гален эмбroidери (Ст.Гален Штрикерай / Ст.Гален шпитцен)
Ceramics	Керамика
Laufen	Лауфен
Plastic products	Продукция из пластика
Sarnen	Сарнен
Machinery / Metal working industry / Engineering industry	Машиностроение / металлообрабатывающая промышленность
Swiss	Свисс
Chemical / Pharmaceutical products	Химическая и фармацевтическая продукция:
Swiss	Свисс
Basel	Базел
Wood	Дерево
Bois du Jura	Буа дю Жюра

Russian Geographical Indications and Appellations of Origin:

Российских географических указаний и наименований мест происхождения товаров:

Молочные и мясные продукты, птица

Адыгейский сыр
Алтайский сыр
Вологодское масло
Костромской сыр
Можайское молоко
Петелинские куры
Пошехонский сыр
Ростовский окорок
Рязанские куры
Сибирские пельмени
Советский сыр
Тамбовский окорок
Угличский сыр
Ярославский сыр

Milk and meat-based goods, poultry

Adygeyskiy syr
Altayskiy syr
Vologodskoye maslo
Kostromskoy syr
Mozhayskoye moloko
Petelinskie kury
Poshekhonskiy syr
Rostovskiy okorok
Ryazanskie kury
Sibirskie pelmeni
Sovetskiy syr
Tambovskiy okorok
Uglichskiy syr
Yaroslavskiy syr

Рыбные продукты

Байкальский омуль
Камчатский лосось
Крабы чатка (Камчатка)
Русская икра

Fish

Baikalskiy omul
Kamchatskiy losos
Krabys chatka (kamchatka)
Russkaya ikra (Russian caviar)

Мучные и кондитерские продукты

Воронежский хлеб
Русский хлеб
Тульский пряник

Pastry and Confectionary

Voronezhskiy khleb
Russkiy khleb
Tulskiy pryantik

Сельскохозяйственные продукты

Астраханские арбузы
Астраханские томаты
Башкирский мед
Луховицкие огурцы

Agricultural Products

Astrakhanskie arbuzy
Astrakhanskie tomaty
Bashkirskiy myod
Lukhovitskie ogurtsy

Спиртные напитки

Абрау-Дюрсо
Вина Кубани
Дагестан
Дербент
Московская водка
Русская водка
Сибирская водка
Советское игристое
Цимлянское игристое
Янтарь Ставрополя

Минеральная вода

Архыз
Аршан
Анапская
Борисовская
Бахтемирская
Вологодская
Варзи-Ятчи
Горная поляна
Горячий ключ
Дупленская
Екатерингофская
Эссентуки
Железноводская
Зеленоградская
Иркутская
Карачинская
Кашинская
Краинская
Кармадон
Калининградская
Кука
Константиновская
Куртяевская
Карачаровская
Кургазак

Wines and Spirits

Abrau-Dyurso
Vina Kubani
Dagestan
Derbent
Moskovskaya vodka
Russkaya vodka (Russian vodka)
Sibirskaya vodka
Sovetskoe igristoe
Tsimlianskoe igristoe
Yantar Stavropolia

Mineral Water

Arkhyz
Arshan
Anapskaya
Borisovskaya
Bahtemirskaya
Vologodskaya
Varzi-Yatchi
Gornaya polyana
Goryachiy klyuch
Duplenskaya
Yekateringofskaya
Essentuki
Zheleznovodskaya
Zelenogradskaya
Irkutskaya
Karachinskaya
Kashinskaya
Krainskaya
Karmadon
Kaliningradskaya
Kuka
Konstantinovskaya
Kurtyayevskaya
Karacharovskaya
Kurgazak

Козельская	Kozelskaya
Кисловодская	Kislovodskaya
Липецкая	Lipetskaya
Лабинская	Labinskaya
Московская	Moskovskaya
Машук	Mashuk
Мензелинская	Menzelinskaya
Мальтинская	Maltinskaya
Нагутская	Nagutskaya
Нижне-Ивкинская	Nizhne-Ivinskaya
Нарзан	Narzan
Омская	Omskaya
Обуховская	Obukhovskaya
Пластунская	Plastunskaya
Полострово	Polyustrovo
Раифский источник	Raifskiy istochnik
Сарова	Sarova
Славяновская	Slavyanovskaya
Смирновская	Smirnovskaya
Суздальская	Suzdalskaya
Селивановская	Selivanovskaya
Сельцовский родник	Seltsovskiy rodnik
Семигорская	Semigorskaya
Тольяттинская	Tolyattinskaya
Ундоровская	Undorovskaya
Увинская	Uvinskaya
Увинская жемчужина	Uvinskaya zhemchuzhina
Угличская	Uglichskaya
Урочище Долины нарзанов	Urochishche Doliny Narzanov
Хабаз	Khabaz
Щадринская	Shadrinskaya
Лечебные грязи	Therapeutic Muds
Мацеста	Matsesta
Воды, пиво	Water, Beer
Байкал	Baykal
Жигулевское пиво	Zhigulevskoe pivo

Клинское пиво

Klinskoe pivo

Русский квас

Russkiy kvas (Russian kvas)

Керамические изделия, фарфор, хрусталь

Ceramics, china, cut glass

Вербилки

Verbilki

Гжель

Gzhel'

Гусевский хрусталь
(Гусь-Хрустальный)

Gusevskiy khristal (Gus-Khristalnyi)

Дулево

Dulevo

Дятьковский хрусталь

Diatkovskiy khristal

Конаковский фарфор

Konakovskiy farfor

Ломоносовский фарфор

Lomonosovskiy farfor

Скопинская керамика

Skopinskaya keramika

Ювелирные изделия

Jewelry

Великоустюжское чернение
по серебру

Velikoustyuzhskoye chernenie po serebru

Красносельская скань

Krasnoselskaya skan

Кубачи

Kubachi

Ростовская финифть

Rostovskaya finift

Усольская эмаль

Usolskaya emmal

Уральские самоцветы

Uralskie samotsvety

Лаковая миниатюра

Lacquer miniature

Мстера

Mstera

Палех

Palekh

Федоскино

Fedoskino

Холуй

Kholui

Кружева, строчевышитые изделия, лен

Laces, embroidered products, flax

Вологодское кружево

Vologodskoe kruzhevo

Вологодский лен

Vologodskiy len

Елецкие кружева

Yeletskie kruzheva

Крестецкая строчка

Krestetskaya strochka

Михайловское кружево

Mihaylovskoye kruzhevo

Рязанские (русские) узоры

Riazanskie (russkie) uzory

Тверская художественная вышивка

Tverskaya khudozhestvennaya vishivka

Торжокское золотое шитье

Torzhokskoe zolotoe shitie

Куклы, малая скульптура

Дымковская игрушка
Загорская матрешка
Каргопольская глиняная игрушка
Тверская кукла
Торжокская глиняная игрушка

**Роспись на металле,
художественное литье**

Жостово (жостовские подносы)
Златоустовская гравюра на стали
Каслинское художественное литье
Кусинское литье
Павловские художественные изделия

**Декоративные изделия из дерева и
роспись по дереву**

Абрамцевско-кудринская резьба
Богородская резьба по дереву
Беломорские узоры
Великоустюзские узоры
Городецкая роспись
Кировская береста
Липецкие узоры
Хохлома

Разное

Байкальская нерпа
Баргузинские соболя
Дороховская плетеная мебель
Коелгинский мрамор
Оренбургский пуховый платок
Павлопосадский платок
Русские меха
Тулская гармонь
Тулский самовар
Тулское ружье
Уфалейский мрамор

Dolls, small sculptures

Dymkovskaya igrushka
Zagorskaya matrioshka
Kargopolskaya glinianaya igrushka
Tverskaya kukla
Torzhokskaya glinianaya igrushka

Paintings on metal, art castings

Zhostovo (zhostovo trays)
Zlatoustovskaya gravjura na stali
Kaslinskoye khudozhestvennoe litye
Kusinskoye litye
Pavlovskie khudozhestvennyye izdeliya

Decorative wood products and paintings on wood

Abramtsevsko-kudrinskaya rezba
Bogorodskaya rezba po derevu
Belomorskie uzory
Velikoustuzhskie uzory
Gorodetskaya rospis
Kirovskaya beresta
Lipetskie uzory
Khohloma

Miscellaneous

Baikalskaya nerpa
Barguzinskie sobolia
Dorokhovskaya pletennaya mebel
Koelginskiy mramor
Orenburgskiy puhoviy platok
Pavloposadskiy platok
Russkie mekha (Russian furs)
Tulskaya garmon
Tulskiy samovar
Tulskoe ruzhye
Ufaleyskiy mramor

11.2.5

Messaggio

concernente l'approvazione degli Accordi veterinari con la Norvegia e la Nuova Zelanda

del 12 gennaio 2011

11.2.5.1

Basi e compendio degli Accordi

Il presente messaggio concerne due accordi in ambito veterinario, l'uno concluso con la Norvegia, l'altro con la Nuova Zelanda. I due Accordi sanciscono l'equivalenza delle disposizioni di diritto veterinario degli Stati contraenti. In tal modo si eliminano gli svantaggi concorrenziali per gli importatori e gli esportatori svizzeri e si ottengono agevolazioni commerciali. A livello di contenuto, nessuno dei due Accordi supera l'allegato veterinario dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Unione europea (UE).

Contesto

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (oggi: UE) sul commercio di prodotti agricoli¹ (Accordo agricolo). Nell'allegato 11 («Allegato veterinario») la Svizzera e l'UE riconoscono l'equivalenza delle proprie disposizioni veterinarie e zootecniche nel commercio di animali vivi e di prodotti animali. In virtù dell'Accordo sullo spazio economico europeo² (Accordo SEE), la Norvegia fa parte dello spazio veterinario comune; l'allegato 1 dell'Accordo SEE fissa le norme veterinarie determinanti. Nel 2003 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità europea (oggi: UE) e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali³, che contiene anch'esso apposite regolamentazioni in materia. Tra la Svizzera, la Norvegia, la Nuova Zelanda e l'UE esistono pertanto disposizioni veterinarie comparabili. Eventuali restrizioni tecniche al commercio reciproco in ambito veterinario non sono giustificate e devono essere superate attraverso il reciproco riconoscimento delle disposizioni di igiene veterinaria nei settori della salute animale e dei prodotti alimentari di origine animale.

In virtù dell'Accordo SEE, dell'Accordo tra la Nuova Zelanda e l'UE come pure dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE, nel commercio di animali vivi e di prodotti animali gli importatori e gli esportatori dell'UE sono meglio collocati. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali (Accordo Svizzera–Norvegia) e l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali (Accordo Svizzera–Nuova Zelanda) permettono di ovviare agli svantaggi concorrenziali dell'industria alimentare svizzera e consentono parità di condizioni negli scambi reciproci.

¹ RS 0.916.026.81

² GU L 1 del 03.01.1994, pag. 3

³ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5

Svolgimento dei negoziati

I negoziati con la Norvegia si sono concentrati sulla garanzia del reciproco accesso al mercato e sulla regolamentazione delle partite in transito da Stati terzi. L'Accordo è stato firmato a Oslo, l'11 novembre 2010.

Con la Nuova Zelanda era necessario contrattare un migliore accesso al mercato per i prodotti svizzeri di origine animale. In particolare è stato possibile eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio per i formaggi svizzeri a base di latte crudo. L'Accordo è stato firmato a Wellington il 17 novembre 2010.

11.2.5.2 Contenuto degli Accordi

In entrambi i casi si tratta di cosiddetti accordi di trilateralizzazione: la Svizzera così come la Norvegia e la Nuova Zelanda hanno concluso un Accordo con l'UE sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. I presenti Accordi consentono di riconoscere l'equivalenza delle disposizioni in essi contenute. Gli Accordi non contengono disposizioni che vanno oltre quanto è già stato concordato nell'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE.

Scopo degli Accordi

L'articolo 1 di entrambi gli Accordi ne descrive gli obiettivi. Si tratta di agevolare il commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia, nonché tra la Svizzera e la Nuova Zelanda, attraverso una regolamentazione sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure veterinarie adottate dalle Parti. Al contempo ci si prefigge di migliorare la comunicazione e la cooperazione in materia di misure veterinarie.

Campo di applicazione

In entrambi gli Accordi il campo di applicazione è definito nell'articolo 4 e nell'allegato 1. Nell'Accordo Svizzera–Norvegia il campo di applicazione si limita al contenuto dell'allegato veterinario dell'Accordo agricolo e all'allegato I dell'Accordo SEE, mentre nell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda si limita alle disposizioni contenute nell'Accordo. Si garantisce pertanto che, negli scambi con Norvegia e Nuova Zelanda, gli esportatori svizzeri beneficino delle stesse agevolazioni commerciali dei loro concorrenti europei. La Svizzera non assume obblighi nei confronti di Norvegia e Nuova Zelanda che vanno oltre quelli contratti con l'UE.

Riconoscimento dell'equivalenza

Gli articoli 7 e 8 di entrambi gli Accordi definiscono i requisiti per l'equivalenza o la procedura per l'accertamento dell'equivalenza per quanto riguarda la salute animale e i prodotti alimentari di origine animale.

Secondo l'articolo 9 dell'Accordo Svizzera–Norvegia le Parti riconoscono equivalenti le misure veterinarie conformemente all'allegato 11 dell'Accordo agricolo e all'allegato I dell'Accordo SEE. Nell'allegato IV dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda sono elencati i settori per i quali le rispettive misure veterinarie sono considerate equivalenti (cfr. art. 9). Tra la Svizzera e la Norvegia così come tra la Svizzera e la Nuova Zelanda si applicano le stesse condizioni commerciali previste tra

gli Stati membri dell'UE. Ciò è stabilito espressamente nell'articolo 11 dell'Accordo Svizzera–Norvegia.

Normativa transitoria con la Norvegia

Il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale dell'economia, in data 8 giugno 2007, di pattuire con la Norvegia una regolamentazione per il transito di merci provenienti da Stati non membri dell'UE (i cosiddetti Stati terzi). L'articolo 12 dell'Accordo Svizzera–Norvegia prevede che le merci provenienti da Stati terzi in transito in Norvegia o in Svizzera siano sottoposti a un controllo veterinario al momento del primo arrivo in uno dei due Stati contraenti.

Comitato di gestione misto

L'articolo 16 dell'Accordo Svizzera–Norvegia e l'articolo 15 dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda prevedono – analogamente al Comitato veterinario misto nell'Accordo sull'agricoltura con l'UE – un comitato di gestione misto che ha la facoltà di modificare gli allegati degli Accordi. Le esperienze della Svizzera con il Comitato veterinario misto sono del tutto positive. Il ricorso a un Comitato di gestione consente in determinate circostanze (p. es. in caso d'insorgenza di un'epizootia) di procedere in modo rapido e mirato, salvaguardando la salute animale e la sicurezza dei prodotti a livello internazionale. L'articolo 17 dell'Accordo Svizzera–Norvegia prevede inoltre l'istituzione di un tribunale arbitrale per la composizione delle controversie tra le Parti contrattuali.

Scambio di informazioni e verifica

Lo scambio reciproco di informazioni (art. 14 dell'Accordo Svizzera–Norvegia, art. 13 dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda) e la possibilità di verificare e valutare reciprocamente i rispettivi sistemi di controllo (art. 10) sono intesi a rafforzare la fiducia reciproca e a consentire a lungo termine relazioni commerciali stabili.

Clausola di salvaguardia e denuncia

Secondo l'articolo 15 dell'Accordo Svizzera–Norvegia e l'articolo 14 dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda, in caso di seria minaccia alla salute pubblica o animale, le Parti possono adottare misure provvisorie per la tutela della salute pubblica e animale che vanno notificate senza indugio all'altra Parte.

Le Parti possono denunciare l'Accordo con preavviso scritto di sei mesi (art. 20 dell'Accordo Svizzera–Norvegia, art. 18 dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda).

Entrata in vigore

In entrambi i casi l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avviene l'ultima notificazione dell'approvazione interna (art. 19 dell'Accordo Svizzera–Norvegia, art. 18 dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda).

11.2.5.3 Ripercussioni a livello economico, finanziario e del personale

Gli Accordi con Norvegia e Nuova Zelanda non comportano ulteriori oneri finanziari per la Confederazione o per i Cantoni. Non contengono disposizioni che hanno ripercussioni dirette per l'Amministrazione e l'economia, semmai offrono alle imprese svizzere maggiore sicurezza giuridica negli scambi con questi due Stati. Per la Svizzera si aprono nuove possibilità commerciali per l'esportazione di prodotti a base di latte crudo in Nuova Zelanda (formaggio da latte crudo) e le esportazioni esistenti di latte e latticini verso la Norvegia sono assicurate a lungo termine.

11.2.5.4 Rapporto con il programma di legislatura

L'estensione della rete di accordi figura nel messaggio del 23 gennaio 2008⁴ sul programma di legislatura 2007–2011, nell'ambito dell'indirizzo politico 1 «Rafforzare la piazza economica svizzera».

11.2.5.5 Aspetti giuridici

Rapporto con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e con il diritto europeo

Entrambi gli Accordi sono conformi con gli obblighi della Svizzera derivanti dall'Accordo dell'OMC. Essi non sono in contrasto né con gli impegni internazionali del nostro Paese né con gli obiettivi della sua politica d'integrazione europea.

Validità per il Principato del Liechtenstein, per Büsingen e Campione

Gli Accordi si applicano anche alle enclavi doganali di Büsingen⁵ e Campione, nonché al Liechtenstein (art. 18 Accordo Svizzera–Norvegia, art. 16 Accordo Svizzera–Nuova Zelanda). L'inclusione del Liechtenstein avviene d'intesa e sulla base del trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein⁶ ed è conforme all'Accordo aggiuntivo all'Accordo agricolo Svizzera-UE⁷.

Costituzionalità

La competenza della Confederazione per la conclusione dei presenti Accordi deriva dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale⁸ (Cost.), in base al quale gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. Il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali e li sottopone per approvazione all'Assemblea federale (art. 184 cpv. 2 Cost.). Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost., è

⁴ FF 2008 597

⁵ Trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrein nel territorio doganale svizzero, RS 0.631.112.136.

⁶ Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, RS 0.631.112.514.

⁷ Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007 fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; RS 0.916.026.812.

⁸ RS 101

l'Assemblea federale che approva i trattati internazionali. Fanno eccezione i trattati della cui conclusione sia autorizzato il Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale (cfr. art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002¹⁰ sul Parlamento).

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Entrambi gli Accordi possono essere denunciati in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (art. 20 par. 2 dell'Accordo Svizzera–Norvegia, art. 18 par. 5 dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda). Gli Accordi in questione non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Gli Accordi non comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Essi sanciscono il principio del riconoscimento o dell'equivalenza delle rispettive misure veterinarie. Gli obblighi derivanti dagli Accordi sono paragonabili a quelli derivanti dall'allegato veterinario dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE. Essi disciplinano lo stesso oggetto e per quanto concerne il contenuto sono formulati in modo analogo. Tuttavia, al contrario dell'Accordo agricolo con l'UE, gli Accordi non riguardano un'intera comunità di Stati, bensì solo un singolo Stato e rivestono dunque una minore importanza politica, giuridica ed economica. Essi non contengono disposizioni che vanno oltre quanto è già stato concordato nell'Accordo agricolo con l'UE. La loro attuazione non comporta modifiche di legge. Essi possono essere attuati nell'ambito della competenza legislativa che la legge del 9 ottobre 1992¹¹ sulle derrate alimentari e la legge del 1° luglio 1966¹² sulle epizootie attribuiscono al Consiglio federale per quanto riguarda le norme veterinarie per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali vivi e di prodotti animali. Il decreto federale concernente l'approvazione degli Accordi non è dunque soggetto al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Consultazione esterna

Dal momento che gli Accordi non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, non è stata avviata una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 e 2 della legge del 18 marzo 2005¹³ sulla consultazione).

Pubblicazione dell'allegato IV dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda

L'allegato IV dell'Accordo Svizzera–Nuova Zelanda consta di circa 80 pagine ed è di natura puramente tecnico-amministrativa. In esso è indicato sotto forma di tabella per quali animali e prodotti animali la Svizzera e la Nuova Zelanda prevedono norme veterinarie equivalenti. La tabella è concepita esclusivamente per le autorità veterinarie dei due Paesi che possono ricavarne le misure amministrative e legisla-

⁹ RS 172.010

¹⁰ RS 171.10

¹¹ RS 817.0

¹² RS 916.40

¹³ RS 172.061

tive necessarie per garantire l'equivalenza delle rispettive norme nazionali. Secondo gli articoli 5 e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004¹⁴ sulle pubblicazioni ufficiali e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 2004¹⁵ sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. L'allegato può essere richiesto all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna¹⁶.

¹⁴ RS 170.512

¹⁵ RS 170.512.1

¹⁶ <http://www.pubblicazionifederali.admin.ch>

Decreto federale

Disegno

che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali
e
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del 12 gennaio 2011²
sulla politica economica esterna 2010,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. l'Accordo dell'11 novembre 2010³ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali;
- b. l'Accordo del 17 novembre 2010⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2011 1275

³ RS ...; FF 2011 1625

⁴ RS ...; FF 2011 1637

*Traduzione*¹

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali

Concluso a Oslo l'11 novembre 2010

Preambolo

La Confederazione Svizzera,
denominata in seguito «Svizzera»,

e

il Regno di Norvegia,
denominato in seguito «Norvegia»,

denominati in seguito «Parti»,

considerando quanto segue:

le Parti riconoscono equivalente la tutela della salute garantita dalle loro rispettive misure veterinarie;

l'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (denominato in seguito «Accordo Svizzera-CE») stabilisce le misure da adottare per la salute animale, la salute pubblica e l'allevamento zootecnico nel commercio tra la Svizzera e l'Unione europea di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali;

l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera-CE indica le norme giuridiche relative all'immissione in commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali; tali norme portano a risultati identici o equivalenti a quelli delle norme giuridiche dell'Unione europea;

l'allegato I dell'Accordo sullo spazio economico europeo (denominato in seguito «Accordo SEE») stabilisce le misure da adottare per la salute animale, la salute pubblica e l'allevamento zootecnico nel commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Norvegia e l'Unione europea;

le Parti convengono sul fatto che l'Accordo SEE e l'Accordo Svizzera-CE devono essere utilizzati per agevolare gli aspetti veterinari e zoosanitari del commercio bilaterale di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia;

¹ Dal testo originale tedesco.

² RS 0.916.026.81

la Svizzera forma un'unione doganale con il Liechtenstein conformemente al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923³ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (denominato in seguito «Trattato di unione doganale»);

il 27 settembre 2007 è stato concluso un Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli⁴;

le Parti avvalorano i diritti e gli obblighi loro derivanti dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (denominato in seguito «Accordo SPS») conformemente all'allegato 1A.4 dell'Accordo del 15 aprile 1994⁵ che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (denominato in seguito Accordo dell'OMC);

desiderose di agevolare il commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia salvaguardando la salute pubblica e quella animale e soddisfacendo le aspettative dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti alimentari;

decise a contrastare in modo rigoroso il pericolo di introduzione e di propagazione di epizoozie e ad adottare le misure necessarie per combattere ed eradicare tali epizoozie, in particolare a evitare limitazioni degli scambi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivi

L'obiettivo del presente Accordo è di facilitare il commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia introducendo una regolamentazione sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure veterinarie adottate dalle Parti in linea con la salvaguardia della salute pubblica e animale e migliorare la comunicazione e la cooperazione in materia di misure veterinarie.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Il presente Accordo si applica al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia.
2. Le disposizioni d'esecuzione del presente Accordo convenute dalle Parti sono disciplinate negli allegati.

³ RS 0.631.112.514

⁴ RS 0.916.026.812

⁵ RS 0.632.20

Art. 3 Obblighi multilaterali

Il presente Accordo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi per le Parti derivanti dall'Accordo dell'OMC e dai suoi allegati, in particolare dall'Accordo SPS.

Art. 4 Campo di applicazione

1. Il campo di applicazione del presente Accordo si limita alle misure veterinarie delle Parti per gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli, embrioni e i prodotti animali coperti dagli accordi internazionali elencati nell'allegato 1.

2. Le Parti possono concordare in futuro eventuali modifiche del presente Accordo per estenderne il campo di applicazione ad altre misure veterinarie applicabili al commercio reciproco.

Art. 5 Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

- (a) *animali vivi, relativi sperma, ovuli, embrioni e prodotti animali*: animali vivi, relativi sperma, ovuli ed embrioni, nonché prodotti animali che rientrano nel campo di applicazione degli accordi internazionali di cui all'allegato 1;
- (b) *misure veterinarie*: misure sanitarie ai sensi dell'allegato A paragrafo 1 dell'Accordo SPS che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo;
- (c) *livello di protezione sanitaria adeguato*: livello di protezione sanitaria ai sensi dell'allegato A paragrafo 5 dell'Accordo SPS;
- (d) *regione*: «zone», «regioni» o «compartimenti» secondo la definizione del Codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (*World Organisation for animal health, OIE*);
- (e) *Accordo Svizzera-CE*: allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli nella versione di cui all'allegato 1;
- (f) *Accordo SEE*: allegato 1 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo nella versione di cui all'allegato 1;
- (g) *Stati terzi*: qualsiasi Stato diverso dalla Svizzera o dagli Stati membri dello SEE;
- (h) *autorità competenti*:
 - (i) per la Svizzera: le autorità di cui all'allegato 2;
 - (ii) per la Norvegia: le autorità di cui all'allegato 2.

Art. 6 Adeguamento alle condizioni regionali

1. Fatte salve le disposizioni contenute nell'Accordo Svizzera-CE o nell'Accordo SEE, il Comitato di gestione misto istituito secondo l'articolo 16 del presente Accordo può stabilire, nel rispetto delle norme OIE, i criteri per la concessione di uno status speciale per determinate malattie.

2. Se nell'ambito dell'Accordo Svizzera-CE o dell'Accordo SEE a una Parte sono concessi ulteriori garanzie o lo status di indennità da malattie o infezioni, è necessario il riconoscimento dell'altra Parte.

Art. 7 Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza richiede l'accettazione:

- (a) delle prescrizioni legali, delle norme, delle procedure e dei programmi con cui si garantisce e controlla il rispetto delle prescrizioni nazionali e di quelle del Paese importatore;
- (b) dell'organizzazione documentata per scritto della (delle) autorità competente (i), nonché delle rispettive competenze, struttura gerarchica, modalità di lavoro e risorse;
- (c) dell'efficienza dell'autorità competente in merito all'esecuzione del programma di controllo e del livello di protezione raggiunto.

In questa valutazione le Parti tengono conto delle esperienze precedenti.

2. Il principio di equivalenza si applica alle misure veterinarie nei settori o nei sottosectori degli animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e dei prodotti animali, alle prescrizioni legali, ai regimi o sottoregimi di sorveglianza e controllo, alle prescrizioni legali specifiche e ai requisiti in materia di sorveglianza e igiene.

Art. 8 Determinazione dell'equivalenza

Per determinare se una misura veterinaria della Parte esportatrice corrisponde al livello di protezione sanitaria della Parte importatrice, le Parti applicano la procedura seguente:

- (a) le Parti identificano la misura veterinaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- (b) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura veterinaria indicando, in maniera adeguata alle circostanze, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire e specifica il livello di protezione sanitaria che considera adeguato;
- (c) la Parte esportatrice dimostra che la propria misura veterinaria è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato dalla Parte importatrice;
- (d) la Parte importatrice determina se la misura veterinaria applicata dalla Parte esportatrice è conforme al livello di protezione sanitaria che essa considera adeguato;

- (e) la Parte importatrice riconosce equivalente la misura veterinaria della Parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo che essa è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato.

Art. 9 Riconoscimento delle misure veterinarie

1. Fatto salvo l'articolo 15, per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo le Parti riconoscono equivalenti le misure veterinarie descritte nell'Accordo Svizzera-CE e nell'Accordo SEE e le condizioni commerciali con l'Unione europea da essi derivanti. Le Parti si impegnano ad applicare le stesse misure e le stesse condizioni commerciali negli scambi reciproci; esse adottano le misure legislative e amministrative necessarie al fine di consentire gli scambi su tale base entro sei mesi, in conformità con l'articolo 19 o con altri eventuali accordi bilaterali.

2. Per gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni, nonché i prodotti animali non coperti dall'Accordo Svizzera-CE o dall'Accordo SEE, la Parte esportatrice deve soddisfare i requisiti e i certificati sanitari richiesti dalla Parte importatrice.

Art. 10 Assistenza reciproca e visite

Ogni Parte ha la facoltà di chiedere l'assistenza e il diritto di visita all'altra Parte; quest'ultimo può includere:

- (a) la verifica di tutti o di alcuni programmi di controllo delle autorità competenti, tra cui, se necessario, la supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica; e
- (b) visite di locali, stabilimenti e posti d'ispezione frontaliere.

Ogni questione deve essere trattata in conformità con l'articolo 16.

Art. 11 Commercio tra le Parti

1. Per gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni e i prodotti animali rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo Svizzera-CE o dell'Accordo SEE si applicano le stesse condizioni commerciali vigenti per il commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali fra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Se necessario, gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni e i prodotti animali sono accompagnati dagli stessi certificati sanitari previsti per gli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea e disponibili nel sistema TRACES.

Art. 12 Controlli di confine per le importazioni da Stati terzi

1. Gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni, nonché i prodotti animali provenienti da Stati terzi che vengono introdotti nel territorio di una Parte e sono quindi inviati in transito nel territorio dell'altra Parte devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine al momento del primo arrivo nel territorio di una

Parte oppure, qualora norme giuridiche dell'Unione europea lo prevedano, nel momento in cui giungono alla destinazione finale nel territorio dell'altra Parte. Gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni e i prodotti animali provenienti dall'Islanda devono essere sottoposti a controlli veterinari di confine analogamente a quanto previsto nell'Accordo SEE. I controlli veterinari di confine sono eseguiti in conformità con le corrispondenti norme giuridiche dell'Unione europea, quali sono indicate nell'Accordo Svizzera-CE e nell'Accordo SEE.

2. Se le partite importate o in transito non soddisfano le condizioni necessarie, le autorità competenti adottano le misure del caso previste dalle norme giuridiche dell'Unione europea, indicate nell'Accordo Svizzera-CE e nell'Accordo SEE.

3. Ogni Parte riscuote tasse o contributi secondo le proprie norme giuridiche nazionali per coprire i costi dei controlli ufficiali.

4. In conformità con l'Accordo Svizzera-CE e con l'Accordo SEE le Parti adottano in contemporanea con gli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi per quanto riguarda:

- (a) i certificati applicabili;
- (b) gli Stati terzi autorizzati;
- (c) le aziende autorizzate.

5. In caso di difficoltà le Parti contattano immediatamente le autorità competenti. Qualora non si giunga a una soluzione, il caso viene trattato conformemente all'articolo 16.

Art. 13 Notificazione

1. Qualora la salute pubblica o animale sia oggetto di una minaccia seria e immediata, la Parte coinvolta informa l'ufficio di collegamento di cui all'allegato 2; una conferma scritta deve essere inviata entro 24 ore.

2. Qualora una delle Parti abbia seri dubbi sulla sicurezza della salute pubblica o animale, su richiesta si tengono consultazioni tra le Parti quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire a una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 14 Scambio di informazioni, comunicazione di risultati di ricerche e di dati scientifici

1. Le Parti si scambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente Accordo onde offrire garanzie, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l'efficienza dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Lo scambio di informazioni sulle modifiche di misure veterinarie e di altre informazioni pertinenti include:

- (a) la possibilità di controllare le proposte di modifica delle norme giuridiche o dei requisiti che potrebbero ripercuotersi sul presente Accordo prima che vengano modificate in modo definitivo; su richiesta di una delle Parti, in caso di proposte di modifica si può procedere in conformità con l'articolo 16;
- (b) la trasmissione di informazioni sugli ultimi sviluppi relativi al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali;
- (c) informazioni sui risultati ottenuti conformemente all'articolo 10.

3. Le Parti provvedono affinché i documenti o i dati scientifici con cui motivano le proprie opinioni o le proprie richieste siano presentati alle istanze scientifiche competenti. Queste ultime valutano i dati senza indugio e trasmettono l'esito della verifica a entrambe le Parti.

4. Gli uffici di collegamento per questo scambio di informazioni sono elencati nell'allegato 2.

Art. 15 Clausola di salvaguardia

In caso di grave minaccia alla salute pubblica o animale, le Parti hanno la facoltà di adottare misure provvisorie per la tutela della salute pubblica o animale, sempre che l'articolo 13, in particolare il paragrafo 2, non disponga altrimenti. Tali misure sono notificate senza indugio all'altra Parte; su richiesta le Parti si consultano quanto prima sulla situazione. Esse tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni.

Art. 16 Comitato di gestione misto

1. È istituito un comitato di gestione misto (denominato in seguito «Comitato»), composto di rappresentanti delle autorità competenti di cui all'articolo 5 lettera h. Esso esamina tutte le questioni concernenti il presente Accordo e la sua attuazione. Le decisioni sono prese di comune accordo.

2. Il Comitato si riunisce una volta all'anno, d'intesa tra le due Parti o su richiesta di una delle Parti.

3. In occasione della sua prima seduta il Comitato si dota di un regolamento interno.

4. Il Comitato ha la competenza decisionale sui casi previsti nel presente Accordo. Le Parti attuano le decisioni del Comitato secondo le proprie procedure interne.

5. Il Comitato esamina regolarmente gli allegati del presente Accordo in vista del loro aggiornamento.

6. Il Comitato si adopera a chiarire, se necessario in stretta collaborazione con l'Unione europea, ogni questione derivante dagli obblighi del presente Accordo e dagli obblighi dell'Accordo Svizzera-CE o dell'Accordo SEE.

7. Il Comitato può affidare a gruppi tecnici di lavoro composti di esperti di entrambe le Parti l'incarico di individuare e chiarire le questioni tecniche e scientifiche inerenti al presente Accordo.

8. Qualora siano necessarie ulteriori perizie, il Comitato può altresì costituire gruppi di lavoro scientifico-tecnici ad hoc, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 17 Clausola di arbitrato

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo è risolta per via diplomatica, salvo diversa disposizione dell'articolo 3.
2. Le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo che non sono state risolte per via diplomatica entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti ha presentato lo scambio di note diplomatiche sono sottoposte, su richiesta, a un tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri nominati conformemente alle «Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States» della Corte permanente di Arbitrato (in seguito denominate «Optional Rules»), in vigore dal 20 ottobre 1992.
4. Qualora il presente Accordo non preveda altrimenti o le Parti non abbiano concordato diversamente, la procedura del tribunale arbitrale sottostà alle Optional Rules.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti.

Art. 18 Campo di applicazione territoriale

1. Il campo di applicazione territoriale del presente Accordo comprende:
 - (a) per la Norvegia: il territorio nazionale della Norvegia, escluso il territorio delle Svalbard e l'isola di Jan Mayen;
 - (b) per la Svizzera: il territorio nazionale della Svizzera, incluse le enclavi doganali estere di Büsingen e Campione.
2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein. Esso non è più applicabile se l'Accordo Svizzera-CE o il Trattato di unione doganale con il Liechtenstein non è più in vigore.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avviene l'ultima notificazione.
3. Le Parti adempiono i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo in conformità alle loro procedure interne.

Art. 20 Disposizioni finali

1. Ogni Parte può proporre modifiche del presente Accordo. Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2.
2. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo con preavviso scritto di sei mesi. In tal caso l'Accordo è abrogato al momento della scadenza del termine di preavviso.
3. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare, ciascuno in lingua inglese, tedesca e norvegese. In caso di divergenze fa fede la versione in lingua inglese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Oslo, l'11 novembre 2010.

(Seguono le firme)

Lista degli allegati

- | | |
|------------|--|
| Allegato 1 | Accordi internazionali che determinano il campo di applicazione del presente Accordo |
| Allegato 2 | Autorità competenti e uffici di collegamento |

Accordi internazionali che determinano il campo di applicazione del presente Accordo

Svizzera

Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008⁷, concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'Accordo.

Norvegia

Allegato I dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 220)

modificato da ultimo il 1° ottobre 2010.

⁶ RS **0.916.026.81**
⁷ RU **2009** 4875

Autorità competenti e uffici di collegamento

Svizzera

L'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica sono responsabili dei controlli in ambito veterinario e di tutela della salute. Essi si ripartiscono le competenze nel modo seguente:

- Per quanto riguarda l'assistenza, il coordinamento e la sorveglianza dell'attuazione delle norme e dei requisiti relativi alla salute animale, la competenza è dell'Ufficio federale di veterinaria. I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità cantionali su incarico dell'Ufficio federale di veterinaria.
- Per quanto riguarda l'assistenza, il coordinamento e la sorveglianza dell'attuazione delle norme e dei requisiti la competenza è dell'Ufficio federale della sanità pubblica. I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità cantionali su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
- Per quanto riguarda l'importazione, l'Ufficio federale di veterinaria (servizio veterinario di confine) è responsabile dell'attuazione al confine delle norme e dei requisiti negli ambiti veterinario, sanitario e affini.

Ai fini del presente Accordo l'Ufficio federale di veterinaria opera per conto dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Norvegia

L'autorità norvegese per la sicurezza alimentare è responsabile dei controlli in ambito veterinario e di tutela della salute.

Uffici di collegamento

Svizzera: Ufficio federale di veterinaria

Norvegia: Ministero delle politiche agricole e alimentari

*Traduzione*¹

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali

Concluso a Wellington il 17 novembre 2010

Preambolo

La Confederazione Svizzera
denominata in seguito «Svizzera»

e

la Nuova Zelanda

denominate in seguito «Parti»,

considerando quanto segue:

le Parti riconoscono che i loro sistemi normativi e le loro prescrizioni apportano una tutela della salute comparabile e che devono essere progressivamente sviluppati per affrontare eventuali nuovi rischi per la salute nei loro territori nazionali;

il 21 giugno 1999 è stato concluso l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli² (denominato in seguito «Accordo Svizzera–CE») e il 17 dicembre 1996 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (denominato in seguito «Accordo Nuova Zelanda–CE»),

le Parti riconoscono le affinità procedurali e l'utilità di un'applicazione coerente delle misure di tutela della salute nel commercio di animali vivi e di prodotti animali tra esse e l'Unione europea;

le Parti riconoscono che l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera–CE stabilisce le misure sanitarie e veterinarie da adottare negli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti di origine animale;

le Parti riconoscono che l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera–CE indica le norme giuridiche relative all'immissione in commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali e che tali norme portano a risultati identici a quelli delle norme giuridiche dell'Unione europea;

¹ Dal testo originale tedesco.

² RS 0.916.026.81

il 27 settembre 2007 è stato concluso un Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo Svizzera-CE³;

l'Accordo Nuova Zelanda-CE stabilisce le misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea.

le Parti convengono sul fatto che l'Accordo Nuova Zelanda-CE e l'Accordo Svizzera-CE devono essere utilizzati per agevolare gli aspetti veterinari e zoonosanitari del commercio bilaterale di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda;

le Parti avvalorano i diritti e gli obblighi loro derivanti dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (denominato in seguito «Accordo SPS») conformemente all'allegato 1A dell'Accordo del 15 aprile 1994⁴ che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in seguito «Accordo dell'OMC»);

desiderose di agevolare il commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda salvaguardando la salute pubblica e quella animale e soddisfacendo le aspettative dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti alimentari;

decise a contrastare in modo rigoroso il pericolo di introduzione e di propagazione di epizoozie e ad adottare le misure necessarie per combattere ed eradicare tali epizoozie, in particolare a evitare limitazioni degli scambi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivi

L'obiettivo del presente Accordo è facilitare il commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda introducendo una regolamentazione sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure veterinarie adottate dalle Parti in linea con la salvaguardia della salute pubblica e animale e migliorare la comunicazione e la cooperazione in materia di misure veterinarie.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Il presente Accordo si applica al commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda.
2. Le disposizioni d'esecuzione del presente Accordo convenute dalle Parti sono disciplinate negli allegati.

³ RS 0.916.026.812

⁴ RS 0.632.20

Art. 3 Obblighi multilaterali

Il presente Accordo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi per le Parti derivanti dall'Accordo dell'OMC e dai suoi allegati, in particolare dall'Accordo SPS.

Art. 4 Campo di applicazione

1. Il campo di applicazione del presente Accordo si limita alle misure veterinarie delle Parti per gli animali vivi e i prodotti animali elencati all'allegato 1.
2. Le Parti possono concordare in futuro eventuali modifiche del presente Accordo per estenderne il campo di applicazione ad altre misure veterinarie e fitosanitarie applicabili al commercio reciproco.

Art. 5 Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

- (a) *animali vivi e prodotti animali*: animali vivi e prodotti animali di cui all'allegato 1;
- (b) *misure veterinarie*: misure sanitarie ai sensi dell'allegato A paragrafo 1 dell'Accordo SPS che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo;
- (c) *livello di protezione sanitaria adeguato*: livello di protezione sanitaria ai sensi dell'allegato A paragrafo 5 dell'Accordo SPS;
- (d) *regione*: «zone» e «regioni» secondo la definizione del Codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizootie (World Organisation for animal health, OIE);
- (e) *autorità veterinarie competenti*:
 - (i) per la Nuova Zelanda: le autorità di cui all'allegato 2 parte A;
 - (ii) per la Svizzera: le autorità di cui all'allegato 2 parte B.

Art. 6 Adeguamento alle condizioni regionali

1. Per il commercio reciproco le Parti riconoscono, in conformità con i criteri definiti dall'OIE, l'indennità regionale dalle epizootie elencate all'allegato III.
2. Se una Parte si avvale di uno status particolare in merito a una determinata epizootia o malattia, può chiederne il riconoscimento. La Parte importatrice può richiedere alla Parte esportatrice anche ulteriori garanzie in merito all'importazione di animali vivi e di prodotti animali, se giustificate dallo status sanitario riconosciuto dalle due Parti. Le garanzie in merito a determinate epizootie sono disciplinate più in dettaglio nell'allegato IV.

Art. 7 Equivalenza

Il riconoscimento dell'equivalenza richiede la valutazione e l'accettazione:

- (a) delle prescrizioni legali, delle norme, delle procedure e dei programmi con cui si garantisce e controlla il rispetto delle prescrizioni nazionali e di quelle del Paese importatore;
- (b) dell'organizzazione documentata per iscritto della (delle) autorità competente (i), nonché delle rispettive competenze, struttura gerarchica, modalità di lavoro e risorse;
- (c) dell'efficienza dell'autorità competente in merito all'esecuzione del programma di controllo e del livello di protezione raggiunto.

In questa valutazione le Parti tengono conto delle esperienze precedenti.

2. Il principio di equivalenza si applica alle misure veterinarie nei settori o nei sottosectori degli animali vivi o dei prodotti animali, alle prescrizioni legali, ai regimi o sottoregimi di sorveglianza e controllo, alle prescrizioni legali specifiche e ai requisiti in materia di sorveglianza e igiene.

Art. 8 Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura veterinaria della Parte esportatrice e/o il suo effetto corrisponde al livello di protezione sanitaria della Parte importatrice, le Parti applicano la procedura seguente:

- (a) le Parti identificano la misura veterinaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- (b) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura veterinaria indicando, in maniera adeguata alle circostanze, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire e specifica il livello di protezione sanitaria che considera adeguato;
- (c) la Parte esportatrice dimostra che la propria misura veterinaria è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato dalla Parte importatrice;
- (d) la Parte importatrice determina se la misura veterinaria applicata dalla Parte esportatrice è conforme al livello di protezione sanitaria che essa considera adeguato;
- (e) la Parte importatrice riconosce equivalente la misura veterinaria della Parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo che essa è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato.

2. Nei settori in cui non è stata riconosciuta l'equivalenza, il commercio si effettua secondo le condizioni poste dalla Parte importatrice, al fine di garantire il livello di protezione che essa considera adeguato conformemente all'allegato IV. La Parte esportatrice può approvare le condizioni della Parte importatrice senza anticipare l'esito della procedura di cui al numero 1.

Art. 9 Riconoscimento delle misure veterinarie

1. L'allegato IV contiene una lista dei settori o sottosectori per i quali le misure veterinarie in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono riconosciute equivalenti ai fini del commercio. Le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per il riconoscimento dell'equivalenza allo scopo di consentire gli scambi su tale base entro sei mesi o entro altre scadenze eventualmente concordate.
2. L'allegato IV contiene anche una lista dei settori o sottosectori per i quali le Parti applicano misure veterinarie diverse e per i quali non hanno ancora concluso la valutazione di cui all'articolo 7. Secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, le misure menzionate all'allegato IV devono essere adottate per concludere la valutazione nei termini non vincolanti in esso menzionati.
3. Salvo diversa disposizione, ogni partita di animali vivi o di prodotti animali destinata all'importazione e di cui è riconosciuta l'equivalenza deve essere accompagnata da un certificato sanitario ufficiale secondo il modello di cui all'allegato V. Le Parti possono fissare principi comuni o direttive per la stesura di tale certificato. Essi sono indicati nell'allegato V.

Art. 10 Verifica

1. Per consolidare la fiducia nell'attuazione efficiente del presente Accordo, ogni Parte ha il diritto di sottoporre le misure della Parte esportatrice a un controllo e a una verifica, che possono includere:
 - (a) la verifica di tutti o di alcuni programmi di controllo delle autorità competenti, tra cui, se necessario, la supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
 - (b) controlli sul posto; e
 - (c) controlli frontalieri.
2. Le procedure di cui al capoverso 1 lettere a e b devono essere effettuate secondo le disposizioni dell'allegato VI.

Art. 11 Controlli frontalieri

1. La frequenza dei controlli frontalieri ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera c per l'importazione di animali vivi e di prodotti animali è fissata nell'allegato VII. Le Parti possono modificare, nell'ambito della loro competenza, la frequenza dei controlli sulla base dei progressi conseguiti conformemente all'allegato IV oppure sulla base di altre misure previste nel presente Accordo o di consultazioni.
2. I controlli fisici avvengono in base al rischio connesso con l'importazione in questione.
3. In caso di non osservanza delle norme o delle condizioni rilevanti, la Parte importatrice applica le misure del caso sulla base di una valutazione del rischio. Laddove possibile, l'importatore o il suo rappresentante deve avere accesso alla partita in

questione e la possibilità di fornire ogni informazione di servizio rilevante per la presa di decisioni della Parte importatrice.

4. Le tasse di controllo corrispondono ai costi proporzionali effettivamente sostenuti per i controlli frontalieri; esse vengono rimosse secondo l'allegato VII.

Art. 12 Notificazione

1. Le Parti si informano a vicenda in merito a:

- (a) mutamenti importanti della situazione epidemiologica, inclusi quelli che richiedono una notificazione all'OIE, entro 24 ore;
- (b) ogni misura supplementare oltre alle misure veterinarie fondamentali per il controllo o l'eradicazione di epizootie o per la tutela della salute pubblica, nonché qualsiasi cambiamento della politica di prevenzione, inclusa la politica di vaccinazione.

2. Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate agli uffici di collegamento di cui all'allegato II.

3. Qualora la salute pubblica o animale sia oggetto di una minaccia seria e immediata, la Parte coinvolta informa senza indugio l'ufficio di collegamento di cui all'allegato II; una conferma scritta viene inviata entro 24 ore.

4. Qualora una delle Parti abbia seri dubbi sulla sicurezza della salute pubblica o animale, su richiesta si tengono consultazioni tra le Parti quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 13 Scambio di informazioni, comunicazione di risultati di ricerche e di dati scientifici

1. Le Parti si scambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente Accordo onde offrire garanzie, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l'efficienza dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Il Comitato di cui all'articolo 15 può stabilire direttive sul tipo, il contenuto e la frequenza dello scambio di informazioni.

3. Le Parti provvedono affinché i documenti o i dati scientifici con cui motivano le proprie opinioni o le proprie richieste siano presentati alle istanze scientifiche competenti. Queste ultime valutano i dati senza indugio e trasmettono l'esito della verifica a entrambe le Parti.

4. Gli uffici di collegamento per questo scambio di informazioni sono elencati all'allegato II.

Art. 14 Clausola di salvaguardia

In caso di seria minaccia alla salute pubblica o animale, le Parti hanno la facoltà di adottare misure provvisorie per la tutela della salute pubblica o animale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, segnatamente al capoverso 4. Tali misure sono notificate senza indugio all'altra Parte; su richiesta si consultano prima possibile. Le Parti tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni.

Art. 15 Comitato di gestione misto

1. È istituito un comitato di gestione misto (denominato in seguito «Comitato»), composto di rappresentanti delle autorità competenti di cui all'articolo 5 lettera e. Esso esamina tutte le questioni concernenti il presente Accordo e la sua attuazione. Le decisioni sono prese di comune accordo.

2. Il Comitato si riunisce una volta all'anno, d'intesa tra le due Parti o su richiesta di una delle Parti.

3. In occasione della sua prima seduta il Comitato si dota di un regolamento interno.

4. Il Comitato esamina regolarmente gli allegati del presente Accordo in vista del loro aggiornamento. Eventuali modifiche degli allegati sono decise di comune accordo e confermate per iscritto dal Comitato. Esse entrano in vigore al termine della procedura di approvazione interna di entrambe le Parti alla data stabilita dal Comitato.

5. Il Comitato può affidare a gruppi tecnici di lavoro composti di esperti di entrambe le Parti l'incarico di individuare e chiarire le questioni tecniche e scientifiche inerenti al presente Accordo.

6. Qualora siano necessarie ulteriori perizie, il Comitato può altresì costituire gruppi di lavoro tecnico-scientifici ad hoc, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 16 Campo di applicazione territoriale

1. Il campo di applicazione territoriale del presente Accordo comprende:

- (a) per la Nuova Zelanda: il territorio nazionale della Nuova Zelanda, ad eccezione del territorio di Tokelau;
- (b) per la Svizzera: il territorio nazionale della Svizzera, incluse le enclavi doganali estere di Büsingen e Campione.

2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein conformemente al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Esso non è più applicabile se l'Accordo Svizzera-CE o il Trattato di unione doganale con il Liechtenstein non è più in vigore.

⁵ RS 0.631.112.514

Art. 17 Consultazioni

Su richiesta scritta di una delle Parti, senza indugio si tengono consultazioni allo scopo di addivenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente, tempestiva ed adeguata, in particolare nel caso in cui una delle Parti ritenga:

- (a) che non sia stato adempiuto, non sia adempiuto o non possa essere adempiuto un obbligo derivante dal presente Accordo; oppure
- (b) che sussista incertezza in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avviene l'ultima notificazione.
3. Le Parti adempiono i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo in conformità alle loro procedure interne.
4. Ogni Parte può proporre modifiche del presente Accordo. Ogni modifica concordata dalle Parti entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le Parti si sono comunicate per iscritto la conclusione delle rispettive procedure interne per l'approvazione delle modifiche. Le modifiche vengono effettuate secondo l'articolo 15 capoverso 4.
5. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo con preavviso scritto di sei mesi. In tal caso l'Accordo è abrogato al momento della scadenza del termine di preavviso.
6. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare, ciascuno in lingua inglese e tedesca. In caso di divergenze fa fede la versione in lingua inglese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Wellington, il 17 novembre 2010.

(Seguono le firme)

Lista degli allegati

Allegato I	Animali vivi e prodotti animali
Allegato II	Autorità veterinarie competenti e uffici di collegamento
Allegato III	Malattie per le quali sono state riconosciute decisioni di regionalizzazione
Allegato IV	Riconoscimento delle misure veterinarie
Allegato V	Certificati
Allegato VI	Direttive per la procedura di verifica
Allegato VII	Controlli frontalieri

Animali vivi e prodotti animali

Animali vivi e prodotti animali	Campo di applicazione ⁶
1. Bovini e suini vivi	Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1. 2005, pag. 1)
2. Sperma bovino	Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e all'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE per quanto riguarda le condizioni d'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)
3. Embrioni bovini	Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1) modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)

⁶ Stabilito nell'Accordo Svizzera-CE (per la Svizzera) e nell'Accordo Nuova Zelanda-CE (per la Nuova Zelanda).

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.
Accordo con Nuova Zelanda

Animali vivi e prodotti animali	Campo di applicazione ⁶
4. Equidi vivi	<p>Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42)</p> <p>modificato da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321)</p>
5. Sperma suino	<p>Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)</p> <p>modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>
6. Pollame e uova da cova	<p>Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6)</p> <p>modificata da ultimo dal regolamento (CE) 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>
7. Animali vivi e prodotti d'acquacoltura	<p>Direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1)</p> <p>modificata da ultimo dal regolamento (CE) 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.
Accordo con Nuova Zelanda

Animali vivi e prodotti animali	Campo di applicazione ⁶
8. Ovini e caprini vivi	Direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19) modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)
9. Altri animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni di specie animali non rientranti nei punti 1-8.	Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54) modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321)

Autorità veterinarie competenti e uffici di collegamento

Parte A – Nuova Zelanda

I controlli veterinari e alimentari sono effettuati dalla MAF Biosecurity New Zealand e dalla New Zealand Food Safety Authority. In tale contesto vigono le seguenti norme:

- Per l'esportazione di animali vivi e di tessuti embrionali in Svizzera, la MAF Biosecurity New Zealand provvede al rilascio del certificato attestante il rispetto delle norme e dei requisiti veterinari concordati;
- Per l'esportazione di tutti gli altri prodotti animali in Svizzera, la New Zealand Food Safe Authority provvede al rilascio del certificato attestante il rispetto delle norme e dei requisiti veterinari concordati;
- Per l'importazione, la MAF Biosecurity New Zealand è responsabile delle questioni di quarantena secondo il diritto in materia di epizoozie, mentre la New Zealand Food Safe Authority si occupa delle norme relative all'igiene alimentare.

Parte B – Svizzera

I controlli veterinari e igienico-alimentari sono di competenza dell'Ufficio federale di veterinaria e dell'Ufficio federale della sanità pubblica. In tale contesto vigono le seguenti norme:

- Per i requisiti, le norme e i certificati veterinari la competenza è dell'Ufficio federale di veterinaria. Per i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e dei requisiti concordati la competenza è delle autorità cantonali su incarico dell'Ufficio federale di veterinaria;
- Per quanto riguarda i requisiti, le norme e i certificati di igiene alimentare, la competenza è dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Per i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e dei requisiti concordati, la competenza è delle autorità cantonali su incarico dell'Ufficio federale della sanità;
- Per quanto riguarda l'importazione, l'Ufficio federale di veterinaria (servizio veterinario di confine) è responsabile dell'attuazione al confine delle norme e dei requisiti negli ambiti veterinario, sanitario e affini.

Ai fini del presente Accordo l'Ufficio federale di veterinaria opera per conto dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Uffici di collegamento

Nuova Zelanda – Counsellor (SPS services) Bruxelles, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade

Svizzera – Ufficio federale di veterinaria, direttore del settore Affari internazionali

Malattie per le quali sono state riconosciute decisioni di regionalizzazione

Basi legali⁷

Epizootia	Svizzera	Nuova Zelanda
Afta epizootica	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE ⁸	Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4) modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la decisione 97/132/CE relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1)
Malattia vescicolare del suino	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Stomatite vescicolare	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Peste equina	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Peste suina africana	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Febbre catarrale degli ovini (<i>Blue tongue</i>)	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Influenza aviaria	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE

⁷ Stabilite nell'Accordo Svizzera-CE (per la Svizzera) e nell'Accordo Nuova Zelanda-CE (per la Nuova Zelanda).

⁸ RS 0.916.026.81

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali.
Accordo con Nuova Zelanda

Epizootia	Svizzera	Nuova Zelanda
Malattia di Newcastle	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Peste dei piccoli ruminanti	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Peste bovina	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Peste suina classica	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Vaiolo ovino Febbre della Valle del Rift Dermatosi nodulare contagiosa (<i>lumpy skin disease</i>)	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE
Necrosi ematopoietica infettiva Viremia primaverile Setticemia emorragica virale	Allegato 11 dell'Accordo CH-CE	Decisione 97/132/CE modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE

*Allegato IV*⁹

Riconoscimento delle misure veterinarie

⁹ Non pubblicato nella RU (conformemente all'art. 5 LPubl [RS **170.512**] in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 2 OPubl [RS **170.512.1**]). Può essere richiesto all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna <http://www.pubblicazioni.federali.admin.ch/>.

Certificato

Salvo diversa disposizione secondo l'allegato IV, per le partite di animali vivi e/o di prodotti animali in circolazione tra le due Parti si rilasciano certificati sanitari ufficiali che riportano, laddove esistenti, anche garanzie supplementari conformemente all'allegato IV.

Salvo diversa disposizione secondo l'allegato IV, la Nuova Zelanda rilascia i certificati conformemente alla decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38)¹⁰.

Salvo diversa disposizione secondo l'allegato IV, la Svizzera utilizza i seguenti modelli di certificati per i territori o le parti di territorio equivalenti.

«Il presente [inserire la denominazione dell'animale vivo o del prodotto animale] rispetta le norme e i requisiti della Svizzera [sulla salute animale/pubblica*], che sono equivalenti alle norme e ai requisiti della Nuova Zelanda, come stabilito nell'Accordo veterinario tra la Svizzera e la Nuova Zelanda, in particolare in conformità con l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera-CE, GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132».

* Cancellare ciò che non corrisponde.

Per i prodotti che nell'allegato IV non sono riconosciuti equivalenti (o non sono coperti come tali dalla decisione 2003/56/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale della Nuova Zelanda) la Parte esportatrice deve rispettare le norme di certificazione e i certificati previsti dalla Parte importatrice.

Una volta che la Parte esportatrice ha confermato l'insorgenza di un'epizootia secondo la lista riportata nel punto 29 B dell'allegato IV secondo l'articolo 12, sul certificato sanitario sono elencate le dichiarazioni supplementari conformemente al punto 29 B dell'allegato IV. Le dichiarazioni supplementari secondo il punto 29 B dell'allegato IV restano in vigore finché la Parte esportatrice non prende una decisione sulla regionalizzazione in conformità con l'articolo 6 o con quanto diversamente concordato.

¹⁰ Stabilito nell'Accordo Svizzera-CE (per la Svizzera) e nell'Accordo Nuova Zelanda-CE (per la Nuova Zelanda).

Per le esportazioni dalla Nuova Zelanda:

il certificato sanitario ufficiale è rilasciato in inglese.

Per le esportazioni dalla Svizzera:

il certificato sanitario ufficiale è rilasciato in una delle lingue ufficiali della Svizzera e in inglese.

Ogni partita destinata all'esportazione è accompagnata da un certificato o da un documento veterinario di origine o, se previsto nell'Accordo, da altri documenti di origine in cui sono riportate le informazioni sanitarie previste.

Lo scambio di informazioni relative ai certificati veterinari di origine, ai documenti veterinari di origine o ad altri documenti di origine può avvenire per iscritto e/o mediante metodi sicuri di trasmissione elettronica dei dati che offrono una garanzia equivalente dei certificati. Nel caso in cui la Parte esportatrice opti per certificati sanitari ufficiali e/o documenti veterinari in formato digitale, la Parte importatrice deve aver riconosciuto l'equivalenza delle garanzie di sicurezza. Il consenso della Parte importatrice sull'utilizzo esclusivo dei certificati digitali può figurare in uno degli allegati oppure essere concordato per iscritto in conformità con l'articolo 16(1) del presente Accordo. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire la completezza del processo di certificazione allo scopo di combattere truffe e di evitare certificati falsi o ingannevoli.

I sistemi di trasmissione elettronica dei dati che garantiscono una sicurezza equivalente sono:

- per la Nuova Zelanda: E-cert
- per l'UE: TRACES

Linee guida per la procedura di verifica ispettiva

Ai fini del presente allegato, la «verifica» è intesa come una valutazione dell'efficienza.

1. Regole di base generali

- (a) La verifica è effettuata congiuntamente dalla Parte incaricata della verifica ispettiva («ispettore») e dalla Parte oggetto della verifica («ente ispezionato») secondo la procedura descritta nel presente allegato. All'occorrenza possono essere controllati anche aziende o impianti.
- (b) La verifica è finalizzata a esaminare l'efficienza dell'autorità di controllo e non al respingimento di partite di derrate alimentari o alla contestazione di singole imprese. Se dalla verifica emerge che la salute pubblica o animale è seriamente compromessa, l'ente ispezionato adotta senza indugio azioni correttive che possono includere un controllo delle norme di legge e di attuazione vigenti, del risultato finale, del livello di rispetto delle norme nonché eventuali azioni correttive successive.
- (c) La frequenza delle verifiche dipende dal livello di efficienza. Una scarsa efficienza determina verifiche più frequenti; la situazione deve essere corretta dall'ente ispezionato al fine di soddisfare le esigenze dell'ispettore.
- (d) Le verifiche e le decisioni che si basano su di esse devono essere trasparenti e conformi all'Accordo.

2. Regole di base per l'ispettore

I responsabili della verifica stilano un piano, preferibilmente secondo norme internazionali riconosciute, che tiene conto dei seguenti parametri:

- (a) oggetto, campo di applicazione e portata della verifica;
- (b) giorno e luogo della verifica con indicazione del calendario delle singole fasi della verifica, inclusa la stesura del rapporto finale;
- (c) lingua(e) in cui viene effettuata la verifica e redatto il rapporto;
- (d) identità dell'ispettore o dell'ispettore responsabile se si tratta di un gruppo di ispettori; per il controllo di sistemi e programmi particolari può essere richiesta un'apposita qualifica professionale;
- (e) calendario delle riunioni con i funzionari responsabili e delle ispezioni di aziende o impianti; non è necessario stabilire in anticipo le aziende o gli impianti da controllare;
- (f) fatte salve le disposizioni sulla libertà d'informazione, l'ispettore è tenuto al segreto professionale; occorre evitare inoltre eventuali conflitti di interesse;

- (g) rispetto delle norme di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro e tutela dei diritti dell'imprenditore.

Il piano deve essere preventivamente concordato con i rappresentanti dell'ente ispezionato.

3. Regole di base per l'ente ispezionato

Per agevolare la verifica, l'ente ispezionato si attiene alle seguenti regole di base:

- (a) L'ente ispezionato è tenuto a collaborare strettamente con l'ispettore e nomina le persone responsabili di questo compito. La collaborazione può comprendere:
- l'accesso a tutte le norme di legge e di attuazione vigenti,
 - l'accesso ai programmi degli utenti e ai relativi registri e documenti,
 - l'accesso ai rapporti di verifica e di controllo,
 - la messa a disposizione di documenti sulle azioni correttive e sulle sanzioni,
 - l'accesso alle aziende.
- (b) L'ente ispezionato è tenuto a svolgere un programma appositamente documentato per poter dimostrare il rispetto coerente e uniforme delle norme.

4. Procedura

Seduta di apertura

I rappresentanti di entrambe le Parti organizzano una seduta di apertura. Nel corso di quest'ultima l'ispettore esamina il piano di verifica per garantire che le risorse, i documenti ed eventuali altri mezzi necessari per lo svolgimento della verifica siano effettivamente disponibili.

Controllo dei documenti

Il controllo dei documenti può includere: controllo dei documenti e dei registri secondo il numero 3(a); controllo delle strutture e delle competenze dell'ente ispezionato; verifica di qualsiasi modifica delle norme sul controllo delle derrate alimentari o di certificazione apportate dopo l'entrata in vigore del presente allegato o dopo l'ultima verifica, considerando in particolare gli aspetti normativi rilevanti per gli animali o i prodotti animali in questione. Tale misura può prevedere anche la verifica dei corrispondenti registri e documenti di controllo e di certificazione.

Verifica sul posto

- (a) La decisione sullo svolgimento di questa misura deve dipendere da una valutazione del rischio che tenga conto dei seguenti fattori: i prodotti interessati, il comportamento tenuto fino a quel momento dal ramo industriale o dal Paese esportatore per quanto riguarda il rispetto delle norme giuridiche, il volume di produzione, importazione o esportazione, qualsiasi modifica dell'infrastruttura o del tipo di norme di controllo e di certificazione dei singoli Stati.

- (b) Per verificare la conformità dei dati figuranti nei documenti secondo la sezione «Controllo dei documenti», il controllo sul posto può includere la visita degli impianti di produzione, fabbricazione, trasformazione e stoccaggio delle derrate alimentari nonché degli uffici di controllo.

Verifica a posteriori

Se viene effettuata una visita a posteriori per controllare il superamento delle lacune contestate, è probabile che sia sufficiente controllare soltanto gli aspetti effettivamente contestati.

5. Documenti di lavoro

Nella misura del possibile, i moduli per registrare i risultati della verifica e le conclusioni devono essere standardizzati affinché la verifica possa essere effettuata nel modo più uniforme, trasparente ed efficiente possibile. I documenti di lavoro possono contenere fogli di controllo con i seguenti elementi valutativi:

- norme giuridiche,
- struttura e modo di lavorare dei servizi di sorveglianza e degli uffici di certificazione,
- caratteristiche dell'azienda e suo funzionamento,
- statistiche sull'igiene, piani di prelievo di campioni e risultati,
- norme e procedura di attuazione,
- procedura di notificazione e rimedi giuridici,
- programmi di formazione.

6. Riunione finale

I rappresentanti delle due Parti organizzano una riunione finale a cui possono partecipare eventualmente i funzionari responsabili dello svolgimento dei programmi di controllo e di certificazione. Nel corso di tale riunione l'ispettore presenta i risultati della verifica. Le informazioni devono essere formulate nel modo più chiaro e preciso possibile al fine di evitare equivoci. L'ente ispezionato stila un piano d'azione, completo di calendario, per il superamento delle lacune contestate.

7. Rapporto

Una bozza del rapporto di verifica è trasmessa all'ente ispezionato il prima possibile. Quest'ultimo è invitato a esprimersi in merito nell'arco di un mese; il suo parere viene incluso nel rapporto finale.

Controlli frontalieri

A. Controlli frontalieri di partite di animali e di prodotti animali

Tipo di controllo ¹¹	Frequenza (%)
1. Controlli documentali e controlli d'identità	100
Entrambe le Parti effettuano controlli documentali	
I controlli d'identità rappresentano un costante controllo nella valutazione ¹² da parte delle autorità sanitarie per garantire che i certificati/documenti sanitari o eventuali altri documenti previsti dalla legislazione sanitaria corrispondano ai prodotti costituenti la partita ¹³ . Nel caso di container sigillati, tali controlli d'identità possono anche consistere soltanto nel verificare se i sigilli sono intatti e se i documenti identificativi del container e il numero del sigillo corrispondono ai documenti e ai certificati sanitari di accompagnamento.	
2. Controlli fisici (casuali o programmati)	
Animali vivi ad eccezione di api e bombi	100
Api regine e piccoli sciami di bombi	100
Pacchi di api e bombi	50 ¹⁴
Sperma/ovuli/embrioni	10
Prodotti animali destinati al consumo umano elencati all'allegato V della decisione 97/132/CE	1
Prodotti animali non destinati al consumo umano elencati all'allegato V della decisione 97/132/CE	1
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano	Massimo 10 %

¹¹ L'autorità sanitaria può affidare queste attività, incluse le ispezioni fisiche, a una persona o a un'agenzia conformemente alla legislazione del Paese importatore.

¹² Secondo la legislazione del Paese importatore.

¹³ Ai fini del presente allegato, per «partita» s'intende la quantità di prodotti dello stesso tipo, coperti dallo stesso certificato o documento veterinario, provenienti dallo stesso mezzo di trasporto e dallo Stesso Paese terzo o dallo stesso territorio di un Paese terzo. Il termine «stesso mezzo di trasporto» si riferisce alla modalità di spedizione (ad esempio via nave, per via aerea, ecc.).

¹⁴ Se le partite di api in pacchi contengono meno di 130 pacchetti, ne vengono controllati il 50 %. Se le partite contengono più di 130 pacchetti, ne vengono controllati 65 per partita, scelti casualmente.

B. Tasse d'ispezione

Le tasse secondo le parti B I e II del presente allegato si applicano alle importazioni. Salvo diversa disposizione, le tasse sono stabilite in modo tale che siano coperti i costi effettivi del controllo e che non siano più elevati delle tasse per partite equivalenti provenienti da altri Paesi terzi.

B. I Per la Svizzera

1 Animali vivi, materiale embrionale e prodotti animali:

Le tasse d'ispezione sono riscosse secondo l'allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).¹⁵

B. II Per la Nuova Zelanda

1 Tassa d'ispezione per animali vivi e materiale embrionale:

I costi d'ispezione sono riscossi secondo le Biosecurity (Costs) Regulations della Nuova Zelanda.

2 Prodotti di origine animale

2.1 Tasse per il controllo documentale e il controllo d'identità:

Partita unica – massimo 149.60_(+IVA) NZD per partita

Partite con più container – massimo 149.60_(+IVA) NZD per il primo container e massimo 75_(+IVA) NZD / container per i container successivi

Partite con carico convenzionale (merce non containerizzata) – massimo 149.60_(+IVA) NZD / ora

2.2 Tasse per il controllo documentale, il controllo d'identità e il controllo fisico:

Partita unica Le tasse sono riscosse secondo le *Biosecurity New Zealand Inspection (Animal Health) - Biosecurity (Costs) Regulations*

New Zealand Food Safety Authority (Public Health)

– *Fees and Charges Regulation.*

¹⁵ Stabilito nell'Accordo Svizzera-CE (per la Svizzera) e nell'Accordo Nuova Zelanda-CE (per la Nuova Zelanda).

3 Adattamento delle tasse neozelandesi all'inflazione

Le tasse d'importazione neozelandesi possono essere adeguate annualmente secondo la formula seguente:

Nuova tassa massima = tassa d'ispezione secondo l'allegato VII x (1 + tasso d'inflazione medio/100*)(anno in corso -2009)

* Calcolato su base continuativa per la Nuova Zelanda e pubblicato dalla *Reserve Bank of New Zealand*

11.3

Allegato 11.3

Parte III: Allegato secondo gli articoli 10 capoverso 4 della legge federale sulle misure economiche esterne, 13 della legge sulla tariffa delle dogane, 6a della legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e 4 capoverso 2 della legge sulle preferenze tariffali (per approvazione)

del 12 gennaio 2011

11.3.1 Compendio

In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge federale sulle preferenze tariffali il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 37° rapporto sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso.

11.3.1.1 Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Nel quadro dell'OMC la Svizzera partecipa, insieme a UE, Stati Uniti, Canada, Giappone, Macao e Norvegia, all'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici, che prevede per tali prodotti l'esenzione dai diritti doganali e da altre tasse. La prima fase di riduzione dei diritti doganali per una parte di queste merci è entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Da allora altri prodotti farmaceutici sono stati sottoposti a questa iniziativa settoriale nel quadro di quattro round negoziali. L'ultima revisione di questa iniziativa settoriale prevede la franchigia doganale per 718 prodotti farmaceutici supplementari, il che ridurrà il costo delle importazioni. Al contempo migliora l'accesso al mercato per i prodotti svizzeri nei Paesi che hanno aderito all'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici. Ormai inclusi nell'allegato 1 della legge federale sulla tariffa delle dogane (parti 1a e 1b), i risultati della 4a revisione sono entrati provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2011.

Il protocollo n. 2 rivisto dell'Accordo di libero scambio del 1972 concluso tra la Svizzera e l'UE, applicato dal 2005, ha soppresso le misure di compensazione del prezzo dello zucchero nei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta «soluzione doppio zero»). Ciò presuppone un livello dei prezzi dello zucchero comparabile tra i due partner. Per garantire la parità dei prezzi rispetto all'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha operato, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio federale, una riduzione complessiva di 15 CHF per 100 kg degli oneri doganali (aliquote di dazio e contributo al fondo di garanzia) della voce di tariffa n. 1701.9999 previsti nell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAGR).

Le disposizioni dell'OIAGR relative alla definizione delle aliquote di dazio per lo zucchero sono state precisate il 1° luglio 2010. Per calcolare il prelievo alla frontiera, oltre alle aliquote di dazio sono esplicitamente presi in considerazione i contributi destinati a finanziare le scorte obbligatorie (contributi al fondo di garanzia).

Le disposizioni dell'OIAgr relative all'imposizione doganale sono state modificate, con effetto dal 1° luglio 2010, in vista di un migliore allineamento dei prezzi nazionali per i cereali panificabili al prezzo di riferimento. L'aliquota di dazio del contingente e le aliquote di dazio da essa derivanti per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana saranno riviste d'ora in poi quattro volte all'anno anziché due. Inoltre, la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato, compresi gli oneri doganali, sarà pienamente compensata sempre che si scosti verso l'alto o verso il basso all'interno di una forbice di 3 CHF per 100 kg. In passato la forbice era di 5 CHF verso l'alto o verso il basso ogni 100 kg.

La domanda crescente di patate e il raccolto tardivo di patate primaticce in Svizzera hanno provocato un sottoapprovvigionamento del mercato, che ha reso necessarie importazioni supplementari. Per questa ragione il contingente doganale parziale delle patate (incluse le patate da semina) dell'OIAgr è stato aumentato temporaneamente di 4100 t, passando da 18 250 a 22 350 t.

Sulla base dell'autorizzazione del Consiglio federale, il 1° luglio 2010 il DFE ha ridotto le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana previste nell'OIAgr. È stato quindi applicato per la prima volta il metodo di calcolo che si basa sull'imposizione doganale (incluso il contributo al fondo di garanzia) della materia prima, vale a dire i cereali panificabili. In seguito all'aumento dei prezzi del mercato mondiale, il 1° gennaio 2011, il DFE ha abbassato le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana. Al contempo le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana, essendo legate a quelle previste per i cereali panificabili, sono state ridotte ulteriormente.

Il 1° settembre 2010 è stato aumentato di 500 unità a titolo permanente il contingente doganale per gli animali della specie equina dell'OIAgr: da 3322 è passato a 3822 unità. Tale modifica permette di rispondere innanzitutto all'aumento della domanda d'importazione di pony e di cavalli di piccole dimensioni da parte di privati.

11.3.1.2 Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali

Con l'entrata in vigore delle aliquote di dazio stabilite nel quadro degli accordi di libero scambio con la Serbia e l'Albania, le preferenze tariffali concesse autonomamente a questi Paesi nell'ambito del Sistema generale di preferenze (SGP) a favore dei Paesi in via di sviluppo sono state soppresse rispettivamente il 1° ottobre e il 1° novembre 2010 e sostituite dalle preferenze tariffali fissate in tali accordi. La Serbia e l'Albania sono state quindi cancellate, a partire da tali date, dall'elenco dei Paesi in sviluppo contenuto nell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

11.3.1.3 Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Visto il considerevole volume dei dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego, la loro pubblicazione avviene soltanto su Internet.

11.3.2 **Rapporto**

Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure disposte nel corso del 2010 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi messi in vigore in virtù delle misure esposte nel seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

11.3.2.1 **Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane**

11.3.2.1.1 **Ordinanza del 27 ottobre 2010 concernente la modifica della tariffa doganale nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane e l'adeguamento dell'ordinanza sulla tara (RU 2010 5057)**

Applicazione provvisoria della 4ª revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici nell'ambito dell'OMC

Dal 1996 Svizzera, UE, Stati Uniti, Canada, Giappone, Macao e Norvegia partecipano all'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici nell'ambito dell'OMC che prevede di esentare certi prodotti farmaceutici dai dazi doganali. La 4ª revisione, applicata provvisoriamente dal 1° gennaio 2011, prevede la franchigia doganale per altri 718 prodotti farmaceutici. Con l'approvazione della modifica dell'allegato 1 (parti 1a e 1b) della LTD da parte del Consiglio federale, le tariffe sono state fissate nella legge in questione. La modifica della lista LIX (impegni della Svizzera nell'OMC nell'ambito dei dazi doganali all'importazione) è soggetta all'approvazione del Parlamento. Il messaggio sottoposto all'Assemblea federale concernente l'adozione della modifica della lista LIX è allegato al rapporto sulla politica economica esterna 2010 (cfr. n. 11.4). Se l'Assemblea federale adotta la modifica suddetta, non sarà più necessario procedere a un'altra modifica in tal senso della LTD. L'abolizione dei dazi doganali determina una riduzione del costo all'importazione dei prodotti farmaceutici e migliora l'accesso dei prodotti svizzeri ai mercati in questione.

11.3.2.1.2

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01)

Modifiche del 21 gennaio, del 17 febbraio, del 18 marzo, del 21 giugno, del 22 ottobre e del 23 novembre 2010 (RU 2010 379 725 1233 2855 4933 5539)

Modifiche dell'imposizione doganale sullo zucchero

Con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2005, della revisione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'UE, le misure di compensazione dei prezzi dello zucchero destinato ai prodotti agricoli trasformati negli scambi commerciali con l'UE sono state abrogate per tutti i tipi di zucchero delle voci di tariffa n. 1701–1703 (cosiddetta «soluzione doppio zero»). Il corretto funzionamento di questa soluzione presuppone che il livello dei prezzi dello zucchero sia all'incirca equivalente in Svizzera e nell'UE. La regolamentazione in vigore nell'UE fa sì che il prezzo dello zucchero nell'UE non segua sempre un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per questo motivo il DFE è autorizzato, conformemente all'articolo 5a OIAgr, ad adeguare periodicamente le aliquote doganali per questo prodotto in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano (verso l'alto o verso il basso) di oltre 3 CHF per 100 kg dai prezzi di mercato dell'UE.

In seguito alla riforma del mercato dello zucchero, dal 2006 i prezzi praticati nell'UE sono in calo; l'ultima riduzione risale al 1° ottobre 2009. I prezzi mondiali sono invece in aumento dal mese di ottobre 2008 a causa della maggiore domanda. I dazi doganali della voce di tariffa n. 1701.9999 sono stati quindi abbassati progressivamente nel 2009 fino a raggiungere la franchigia doganale. I prezzi sul mercato mondiale hanno proseguito la loro ascesa nei primi cinque mesi del 2010. Allo scopo di garantire la parità di prezzo rispetto all'UE e tenendo conto delle informazioni sui prezzi e delle quotazioni in borsa, il contributo al fondo di garanzia per lo zucchero è stato ridotto di 6 CHF per 100 kg il 1° febbraio 2010, di ulteriori 5 CHF il 1° marzo 2010 e di altri 3 CHF il 1° aprile 2010; tale contributo, fissato all'allegato 1 numero 17 OIAgr, rientra nell'imposizione doganale. Dopo che in maggio e giugno 2010 i prezzi sul mercato mondiale avevano subito un lieve calo, il 1° luglio 2010 il contributo al fondo di garanzia è stato aumentato di 4 CHF per 100 kg. Le cattive condizioni climatiche nelle principali zone di produzione hanno determinato un aumento delle quotazioni in borsa dello zucchero, il che ha indotto a ridurre il contributo al fondo di garanzia di 3 CHF per 100 kg il 1° novembre 2010 e di altri 2 CHF per 100 kg il 1° dicembre 2010. Nel contempo le aliquote di dazio di altre voci di tariffa dell'organizzazione di mercato dello zucchero sono state modificate. Il 1° gennaio 2010 il contributo al fondo di garanzia destinato a finanziare le scorte obbligatorie ammontava quindi a 15 CHF per 100 kg. Esso è stato ridotto progressivamente fino a raggiungere 1 CHF per 100 kg il 1° aprile 2010, poi è aumentato a 5 CHF per 100 kg il 1° luglio 2010. Il 1° novembre e il 1° dicembre 2010 l'imposizione doganale per lo zucchero è stata progressivamente ridotta a zero. Qualora le quotazioni dello zucchero seguissero la loro tendenza al rialzo sul mercato mondiale, non ci sarebbe più la possibilità di allineare, attraverso l'imposizione doganale, il prezzo nazionale dello zucchero a quello praticato sul mercato europeo.

Le modifiche del 21 gennaio, del 17 febbraio, del 18 marzo, del 21 giugno, del 22 ottobre e del 23 novembre 2010 sono state effettuate nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 5a OIAgr; art. 1 lett. b DF del 12 giugno 2007; FF 2007 4559) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto esse non sono soggette a ulteriore approvazione.

Modifiche del 12 maggio 2010 (RU 2010 2323)

Adattamento del calcolo delle aliquote di dazio per lo zucchero

Nel punto «Modifiche delle aliquote di dazio per lo zucchero» del presente rapporto sono elencate le condizioni in base alle quali una tale modifica potrebbe risultare necessaria. L'articolo 5a capoversi 2 e 3 OIAgr costituisce la base per definire il metodo di calcolo da applicare in caso di modifica. La versione precedente prevedeva che i dazi doganali fossero fissati in modo tale che i prezzi dello zucchero importato corrispondessero a una determinata forbice rispetto al prezzo praticato nell'UE. Questo metodo di calcolo è stato rivisto in modo più preciso: esso prevede che, oltre alle aliquote di dazio, anche i contributi al fondo di garanzia siano parte integrante dell'imposizione doganale. Tale modifica puramente formale è entrata in vigore il 1° luglio 2010.

Adattamento del calcolo delle aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana

Dal 1° ottobre 2008 la protezione alla frontiera applicabile ai cereali destinati all'alimentazione umana si basa sui diritti doganali che il DFE adegua periodicamente secondo criteri determinati. Le condizioni che disciplinano la determinazione delle aliquote di dazio e la frequenza degli adeguamenti sono stabilite nell'articolo 5b OIAgr.

In vista di un migliore allineamento dei prezzi nazionali dei cereali panificabili al prezzo di riferimento, le disposizioni che disciplinano la determinazione delle aliquote di dazio sono state adeguate dopo aver consultato gli ambienti interessati. Ora le aliquote di dazio fissate nell'allegato 1 OIAgr sono riviste quattro volte all'anno (anziché due). Esse vengono adeguate nel caso in cui il prezzo dei cereali importati, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, si scosti verso l'alto o verso il basso (forbice) di oltre 3 CHF per 100 kg rispetto al prezzo di riferimento pari a 56 CHF per 100 kg. L'imposizione doganale massima, costituita dalle aliquote di dazio e dal contributo al fondo di garanzia, non può superare i 23 CHF per 100 kg. Finora i prezzi non erano compensati interamente, ma soltanto al 60 per cento e la forbice, che non determinava un adeguamento delle aliquote di dazio, era di 5 CHF per 100 kg. Infine, l'articolo 35 OIAgr, che conteneva una disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° ottobre 2008 e la cui durata di validità era limitata al 30 giugno 2009, è stato abrogato. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2010.

Modifiche del 7 maggio e del 10 giugno 2010 (RU 2010 2057 2761)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate (incluse le patate da semina)

Per coprire la domanda di patate primaticce, il 10 maggio 2010 è stato temporaneamente aumentato di 3300 t il contingente doganale parziale 14.1 (patate, comprese patate da semina) di cui all'allegato 4, numero 7 OIAgr, passando dunque da 18°250 t a 21 550 t.

Il 10 giugno 2010, a causa della continua scarsità di patate sul mercato e del raccolto tardivo di patate primaticce in Svizzera, è stato necessario aumentare ulteriormente in via temporanea tale contingente di 800 t e portarlo a 22 350 t.

La durata di validità delle modifiche del 7 maggio e del 10 giugno 2010 era limitata alla fine del 2010. Pertanto esse non sono soggette a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 21 giugno e del 21 dicembre 2010 (RU 2010 2851 6393)

Adattamento delle aliquote di dazio per i cereali e i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana

Con la modifica dell'OIAgr del 25 giugno 2008 (RU 2008 3559) il Consiglio federale ha autorizzato il DFE a fissare le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana (art. 5b cpv. 5). Sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale, il DFE deve adeguare le aliquote di dazio e/o l'imposizione doganale al prezzo di riferimento fissato dal Consiglio federale. Fondandosi sui valori di resa delle aliquote di dazio calcolate, può prevedere una sovrattassa di al massimo 20 CHF ogni 100 kg per i cereali trasformati.

Avvalendosi di questa delega di competenze, il 1° luglio 2010 il DFE ha ridotto le aliquote di dazio per la categoria di prodotti summenzionata; per la farina di grano della voce di tariffa n. 1101.0048 ad esempio, i diritti sono passati da 65 a 50,70 CHF ogni 100 kg. Per la prima volta è stato applicato il metodo di calcolo che collega l'aliquota di dazio (incluso il contributo al fondo di garanzia) alla materia prima, vale a dire ai cereali panificabili.

In seguito all'aumento dei prezzi sul mercato mondiale dei cereali panificabili, il 1° gennaio 2011 il DFE ha ridotto le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana da 19,30 a 14,60 CHF per 100 kg. Allo stesso tempo, le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana, essendo legate a quelle per i cereali panificabili, sono state ridotte; per la farina di grano della voce di tariffa n. 1101.0048 ad esempio, le aliquote sono passate da 50,70 a 44,40 CHF per 100 kg. Grazie a questo adeguamento, l'imposizione doganale per mais, riso, avena e orzo è inferiore a quella per il grano tenero, ragion per cui le aliquote di dazio per i cereali trasformati corrispondenti sono state dedotte dall'imposizione doganale di tali materie prime.

Le modifiche del 21 giugno e del 21 dicembre 2010 sono state effettuate nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 5b OIAgr; art. 1 lett. c DF del 10 marzo 2009; FF 2009 1911) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al DFE nell'esecuzione. Pertanto esse non sono soggette a ulteriore approvazione.

Modifica del 18 agosto 2010 (RU 2010 3565)

Aumento del contingente doganale per animali della specie equina

Essendo aumentate negli ultimi anni le importazioni da parte di privati di cavalli, specialmente di pony e di cavalli di piccole dimensioni, il contingente doganale per gli animali della specie equina si esaurisce sempre troppo presto. Dato che l'aumento della domanda proseguirà con ogni probabilità anche in futuro, il 1° settembre 2010 il contingente doganale di cui all'allegato 4 n. 1 OIAgr è stato modificato a titolo permanente di 500 unità, passando da 3322 a 3822 animali.

11.3.2.2

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali

Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911)

Modifiche del 17 settembre e del 1° ottobre 2010 (RU 2010 4097 4609)

Modifica dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in relazione all'entrata in vigore degli accordi di libero scambio (ALS) con la Serbia e l'Albania

L'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi che beneficiano delle concessioni tariffarie accordate ai Paesi in sviluppo. Se la Svizzera conclude un ALS con uno di questi Paesi, esso è cancellato dal suddetto elenco. Le preferenze tariffali concesse a titolo autonomo sono quindi sostituite da preferenze tariffali convenzionali.

Secondo la procedura di ratifica degli ALS con la Serbia (RU 2010 4135) e l'Albania (RU 2010 4803) approvati dal Parlamento, le concessioni tariffarie fissate in tali accordi sono state trasposte nel diritto svizzero rispettivamente il 1° ottobre e il 1° novembre 2010.

Anche la Serbia e l'Albania sono state cancellate dall'elenco dei Paesi in sviluppo dell'ordinanza sulle preferenze tariffali in seguito all'entrata in vigore degli ALS conclusi tra la Svizzera e questi Paesi.

11.3.2.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), il legislatore ha stabilito le basi per il contingente doganale, la relativa attribuzione e la pubblicazione di quest'ultima. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali:

- a. il contingente doganale completo o parziale;
- b. il tipo di ripartizione, nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;
- c. il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;
- d. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);
- e. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

La raccolta di tutte queste indicazioni per l'anno 2010 raggiunge nuovamente un volume di circa 300 pagine. La pubblicazione avviene quindi sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura al seguente indirizzo:

www.import.ufag.admin.ch

Decreto federale che approva le misure tariffali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 1981² sulle preferenze tariffali;

visto il rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2010³ allegato al rapporto del 12 gennaio 2011⁴ sulla politica economica esterna 2010,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. l'ordinanza del 27 ottobre 2010⁵ concernente la modifica della tariffa doganale all'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane e l'adeguamento dell'ordinanza sulla tara;
- b. le modifiche del 12 maggio⁶ e del 18 agosto 2010⁷ dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sulle importazioni agricole;
- c. le modifiche del 17 settembre⁹ e del 1° ottobre 2010¹⁰ dell'ordinanza del 16 marzo 2007¹¹ sulle preferenze tariffali.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS **632.10**
2 RS **632.91**
3 FF **2011** 1663
4 FF **2011** 1275
5 RU **2010** 5057
6 RU **2010** 2323
7 RU **2010** 3565
8 RS **916.01**
9 RU **2010** 4097
10 RU **2010** 4609
11 RS **632.911**

11.4

Allegato 11.4

Parte IV: Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 3 della legge federale sulle misure economiche esterne e l'articolo 7b capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; cfr. anche articolo 9a della legge sulla tariffa delle dogane) (per approvazione)

concernente l'approvazione delle modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici

del 12 gennaio 2011

11.4.1**Contesto e compendio dell'Accordo**

Nell'ambito dei negoziati sull'accesso al mercato dell'Uruguay Round si sono svolti in linea di massima due tipi di negoziati: da un lato quelli bilaterali che vertevano sullo scambio reciproco di concessioni per i principali beni d'esportazione tra due Parti contraenti al GATT. Dall'altro si sono svolti negoziati settoriali tra i principali esportatori volti a ridurre gradatamente o a eliminare i dazi in determinati settori (le cosiddette iniziative settoriali). In entrambi i casi, il risultato doveva essere applicato a tutti i membri dell'OMC, conformemente alla clausola della nazione più favorita prevista dall'Accordo GATT/OMC.

La Svizzera ha partecipato all'iniziativa settoriale volta a eliminare i dazi e le altre imposte per i prodotti farmaceutici («iniziativa sui prodotti farmaceutici»). Alla conclusione dei negoziati i membri interessati¹ si sono anche impegnati a rivedere regolarmente, almeno una volta ogni tre anni, la lista dei prodotti contemplati dall'iniziativa sui prodotti farmaceutici (clausola evolutiva) per includervi quelli nuovi (cfr. Messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994, FF 1994 IV 136, n. 2.2.2.3). Nell'ambito dei negoziati di adesione all'OMC, anche la Slovacchia ha aderito nel 1995 a questa iniziativa. Macao ne è diventata membro nel luglio 1997.

I risultati ottenuti sono stati estesi a tutti i membri dell'OMC, conformemente alla clausola della nazione più favorita. I partecipanti all'iniziativa settoriale hanno integrato i risultati direttamente nelle loro liste di concessioni.

La lista di concessioni LIX-Svizzera-Liechtenstein in ambito OMC (lista LIX) è allegata al Protocollo di Marrakesch (RS 0.632.20, Allegato 1A.2), a sua volta allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 94; RS 0.632.29, Allegato 1A.1)². Tale lista è parte integrante degli impegni di diritto internazionale contratti dalla Svizzera nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Le relative modifiche sottostanno alle pertinenti disposizioni procedurali dell'OMC e, nel diritto nazionale, implicano adeguamenti corrispondenti della tariffa generale svizzera che figura negli allegati 1 e 2 non pubblicati della legge sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10). L'impegno della Svizzera in materia di riduzione dei dazi doganali figura negli allegati I-IV della sua

¹ Oltre alla Svizzera, hanno partecipato all'iniziativa sui prodotti farmaceutici i seguenti membri dell'OMC: Unione europea, Giappone, Canada, Norvegia, Cechia, Slovacchia e Stati Uniti.

² La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è stata pubblicata nella Raccolta ufficiale. Sotto forma di pubblicazione separata (stato: 1° gennaio 2007), può essere consultata o richiesta presso l'Amministrazione federale delle dogane (Direzione generale delle dogane, Divisione principale Tariffa doganale, 3003 Berna, telefax: 031/322 78 72).

lista LIX e nella legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10)³.

La lista dei prodotti farmaceutici (oltre 6000) contemplati dall'iniziativa e la clausola evolutiva in essa contenuta sono state approvate dal Parlamento con il decreto federale del 16 dicembre 1994 (RS 632.105.16; cfr. anche il Messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994, FF 1994 IV 113). Le prime tre revisioni dei prodotti coperti dall'iniziativa farmaceutica (Pharma II, III e IV), che hanno avuto luogo rispettivamente fra novembre 1995 e luglio 1996, fra ottobre 1997 e ottobre 1998 e fra aprile 2004 e ottobre 2006, hanno permesso di inserire circa 2 490 nuovi prodotti nella lista dei prodotti in franchigia doganale. Il Parlamento ha accettato la prima revisione con il decreto federale del 21 marzo 1997 che approva le modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein (RU 1997 2256) e la modifica del 30 aprile 1997 della legge sulla tariffa delle dogane (RU 1997 2236), ha accettato la seconda con il decreto federale del 15 giugno 2000 che approva le modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici (FF 2000 3258) e con il decreto federale concernente l'applicazione provvisoria di concessioni tariffali nel decreto federale del 15 giugno 2000 che approva misure concernenti la tariffa delle dogane (FF 2000 3238) presentato nell'ambito del Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1999 (FF 2000 1593) e ha accettato la terza con il decreto federale del 13 giugno 2008 che approva le modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici (FF 2008 4669), con il messaggio contenuto nel Rapporto del 16 gennaio 2008 sulla politica economica esterna 2007 (FF 2008 931) e con il decreto federale del 29 maggio 2008 che approva le misure tariffali (FF 2008 5103), che era stato sottoposto al Parlamento nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2007 (FF 2008 917).

Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone al Parlamento per approvazione, nel rispetto del termine di sei mesi, stabilito all'articolo 7b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; LOGA; RS 172.010), dall'inizio dell'applicazione provvisoria dei risultati della quarta revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici, che avverrà il 1° gennaio 2011, le modifiche della lista LIX nel settore dei prodotti farmaceutici.

11.4.2 Spiegazioni relative alle modifiche della lista LIX nell'ambito della quarta iniziativa sui prodotti farmaceutici

La quarta revisione dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici è durata da luglio 2009 a maggio 2010. Essa si è svolta in sintonia con la clausola evolutiva menzionata al numero 11.4.1. La posizione della Svizzera è stata stabilita d'intesa con il ramo farmaceutico e il settore chimico.

³ La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale conformemente all'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). L'ordinanza con il testo di queste modifiche può essere consultata presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre, tali modifiche vengono inserite nella tariffa generale pubblicata in Internet all'indirizzo www.ezv.admin.ch. Esse sono anche riprese nella tariffa delle dogane pubblicata secondo l'articolo 15 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, che può essere consultata in Internet all'indirizzo www.tares.ch.

Il risultato dei negoziati è stato depositato il 30 luglio 2010 presso il Segretariato dell'OMC. Esso rappresenta una decisione consensuale adottata dai membri dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici e viene pienamente condiviso dall'industria svizzera.

Con l'estensione dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici concordata viene concessa l'esenzione doganale a 718 prodotti farmaceutici supplementari. Le modifiche sono descritte qui di seguito.

Il risultato dei negoziati, che concerne gli allegati I-IV della lista LIX, può essere riassunto come segue:

- *L'allegato I* (prodotti INN = *International Non-Proprietary Names*) è completato con 381 prodotti ripresi dalle liste 94–99 dell'OMS.
- *L'allegato II* (prefissi e suffissi per sali, esteri e idrati di INN dell'allegato I) è condensato.
- *L'allegato III* (sali, esteri e idrati di prodotti attivi INN che non sono classificati nella stessa posizione nella quale è classificato il prodotto attivo) non è modificato.
- *L'allegato IV* (prodotti intermedi, ossia composti utilizzati nella fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, ammessi in franchigia di dazio) è completato con 352 nuovi prodotti intermedi, di cui 15 sono trasferiti nell'allegato I.

Il 27 ottobre 2010 il nostro Collegio ha approvato i risultati dei negoziati della quarta revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici, con riserva della loro approvazione da parte del Parlamento, e ha deciso di attuare provvisoriamente le modifiche della lista LIX in applicazione dell'articolo 7b LOGA a partire dal 1° gennaio 2011. A causa della crescente concorrenza internazionale abbiamo ritenuto decisivo per l'industria farmaceutica della Svizzera il fatto di poter approfittare il più presto possibile dei risultati della quarta revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici. In tal modo sono stati soddisfatti i criteri della tutela dei principali interessi della Svizzera nonché della particolare urgenza. Le Commissioni parlamentari sono state consultate in applicazione dell'articolo 152 capoverso 3^{bis} della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10) prima dell'attuazione provvisoria (la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati l'8 novembre 2010, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale il 15 e il 16 novembre 2010). Dall'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061) risulta che, in linea di massima, non occorre indire una procedura di consultazione per accordi che non sottostanno a referendum facoltativo e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, salvo che si tratti di progetti di grande portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale oppure che la loro esecuzione sia affidata in larga misura a organi esterni all'Amministrazione federale. Siccome i risultati dei negoziati della quarta revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici non sottostanno né a referendum né riguardano interessi essenziali dei Cantoni e considerato che non si tratta di un progetto di grande portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale, si è potuto rinunciare a una consultazione. Occorre tuttavia rilevare che fin dall'inizio le cerchie economiche interessate hanno partecipato attivamente alla quarta revisione dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici.

Per attuare la quarta revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici, il nostro Collegio ha emanato, in applicazione dell'articolo 9a LTD, un'ordinanza⁴ che introduce, per il 1° gennaio 2011, la soppressione delle aliquote di dazio per i prodotti farmaceutici più importanti. Questa misura è sottoposta alle Camere federali nell'ambito del Rapporto concernente le misure tariffali (n. 11.3.2.1.3).

11.4.3 Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'eliminazione dei dazi doganali per 718 prodotti farmaceutici comporterà una perdita di introiti doganali di circa 2000 franchi svizzeri.

Tale modifica non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale.

L'adeguamento della lista dei prodotti coperti conseguente alla quarta revisione dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici non ha alcuna ripercussione sui Cantoni e sui Comuni.

Ripercussioni sull'economia

La soppressione dei dazi contribuisce a migliorare le possibilità di accesso al mercato dell'industria d'esportazione svizzera, poiché gli altri partecipanti all'iniziativa settoriale hanno a loro volta eliminato i dazi sui prodotti contemplati dalla quarta revisione. I prezzi dei diversi prodotti farmaceutici dovrebbero calare leggermente, visto che sono stati soppressi i dazi per oltre 352 prodotti intermedi.

11.4.4 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato concretamente né nel Messaggio del 23 gennaio 2008⁵ sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 2008⁶ sul programma di legislatura 2007–2011. Esso è tuttavia conforme all'obiettivo 1 di tale programma (rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro).

11.4.5 Aspetti giuridici

Rapporto con il diritto europeo

Non vi è alcuna relazione tra la modifica della lista LIX e il diritto europeo. Nel quadro delle relazioni Svizzera-AELS e Svizzera-UE, i prodotti farmaceutici sottostanno da lungo tempo al regime del libero scambio.

⁴ RU 2010 5057

⁵ FF 2008 597

⁶ FF 2008 7469

Validità per il Principato del Liechtenstein

La presente modifica della tariffa generale e della lista LIX si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che sarà legato alla Svizzera da un'unione doganale.

Basi legali dell'OMC per modificare la lista LIX

L'assunzione di nuovi impegni in materia di riduzione dei dazi doganali, avvenuta nell'ambito della quarta revisione dell'iniziativa sui prodotti farmaceutici, costituisce, secondo il diritto dell'OMC, una nuova tappa nel processo di liberalizzazione, attuabile in qualsiasi momento.

Si prevede di depositare le modifiche della lista LIX sui prodotti farmaceutici presso il Segretariato dell'OMC. La lista LIX diventa efficace se gli altri membri dell'OMC non notificano al Segretariato, entro 90 giorni, la loro opposizione.

Costituzionalità

Il decreto federale concernente la modifica della lista LIX si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che autorizza la Confederazione a concludere trattati internazionali. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost. e all'articolo 24 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), l'Assemblea federale approva i trattati internazionali nella misura in cui il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli in virtù di una legge o di un trattato internazionale, ciò che nella fattispecie non è il caso.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sono sottoposti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessario emanare leggi federali.

In quanto allegato del GATT 1994 la lista LIX, e quindi anche la relativa modifica effettuata in seguito all'attuazione dei risultati dei negoziati della quarta revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici, è denunciabile (cfr. Protocollo di Marrakesch dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; RS 0.632.20, Allegato 1A.2, n. 1). La modifica proposta della lista LIX non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale⁷, dato che la Svizzera è già membro dell'Organizzazione mondiale del commercio dal 1995. Inoltre i risultati dei risultati della quarta revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici non contengono disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto. Infine, oltre alle modifiche della lista LIX che si applicano *erga omnes*, si mira ad attuare la modifica della tariffa generale. Conformemente all'articolo 9a LTD, questa modifica è stata decisa dal nostro Consiglio il 27 ottobre 2010 mediante ordinanza⁸ e applicata provvisoriamente il 1° gennaio 2011⁹. Se sono adottati provvedimenti secondo gli articoli 4-7 e 9a LTD, il Consiglio federale, conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LTD, deve riferire annualmente all'Assemblea federale affinché il

⁷ Cfr. in merito anche il messaggio GATT 1 del 19 settembre 1994 (FF 1994 IV 1), n. 8.3.2 (pag. 361 del messaggio).

⁸ RU 2010 5057

⁹ Cfr. art. 7b cpv. 1 LOGA

Parlamento li approvi¹⁰. Siccome però, secondo l'articolo 4 capoverso 2 LTD in combinato disposto con l'articolo 1 capoverso 2 LTD, il Consiglio federale avrebbe potuto procedere all'attuazione dei risultati dei negoziati della quarta revisione dell'iniziativa settoriale sui prodotti farmaceutici anche mediante ordinanza, la condizione connessa alla necessità di attuazione a livello di legge viene a mancare: per questo motivo il decreto federale non è soggetto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

¹⁰ Cfr. art. 13 cpv. 2 LTD; cfr. anche art. 7b cpv. 2 LOGA

Decreto federale che approva le modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del 12 gennaio 2011²
sulla politica economica esterna 2010,

decreta:

Art. 1

¹ Le modifiche del 30 luglio 2010³ della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici sono approvate secondo l'allegato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'approvazione delle modifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2011 1275

³ La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è disponibile solo in francese e soltanto questa versione è vincolante. La presente modifica è pubblicata nel Foglio federale quale parte integrante del progetto di referendum. Sotto forma di pubblicazione separata, essa può essere consultata o richiesta presso l'Amministrazione federale delle dogane (Direzione generale delle dogane, Divisione principale Tariffa doganale, 3003 Berna, telefax: 031/322 78 72).

Allegato
(art. 1 cpv. 1)

Modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti farmaceutici

N° du tarif	Description des produits	Taux conso- lidé du droit	Taux conso- lidé du droit (EAV)	Instrument juridique	Droits de négociateur primitifs	Instrument ayant introduit pour la première fois la con- cession dans une liste annexée à l'Accord général	Droits de négociateur initial pour des concessions antérieures	Période de mise en œuvre
1	2	3b	3c	4	5	6	7	9
		par 100 kg brut	%					
2843.	Métaux précieux à l'état colloïdal: composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux: - composés d'argent: - - autres	0.00	0.0					
2910.	Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: - méthylolxirane (oxyde de propylène)	0.00	0.0			G/67		
2921.	Composés à fonction amine: - polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits: - - o-, m-, p-phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits: - - - produits selon listes in fine - - - autres	0.00 1.00	0.0 0.1			G/67 G/67		